



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
**Dipartimento di Lettere e Filosofia**

CORSO DI DOTTORATO IN  
“CULTURE D’EUROPA. AMBIENTE, SPAZI, STORIE, ARTI, IDEE”  
Curriculum: Studi Storici

Ciclo XXXI

Coordinatore: prof. Diego E. Angelucci

**Il reato e il peccato.  
Il tribunale dell’Inquisizione di Reggio Emilia  
in età moderna (XVI – XVIII secolo)**

Dottorando: Luca Al Sabbagh

Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02

Relatore:

Prof. Giovanni Ciappelli

Anno accademico 2017/2018



# Indice

<b>Introduzione</b> .....	1
La “difficile ricostruzione” della storia della sede locale del Sant’Uffizio di Reggio Emilia .....	1
<b>PARTE PRIMA: Il tribunale locale della Inquisizione di Reggio Emilia. Dalla nascita alla soppressione (XIII secolo – 1780)</b> .....	7
<b>Capitolo I: Il tribunale locale della Inquisizione di Reggio Emilia. Dalla nascita al “trasferimento” a Ferrara (XIII secolo – 1564)</b> .....	7
1.1 I primordi del tribunale inquisitoriale reggiano (XIII – XVI secolo) .....	7
1.2 Da Antonio da Casale a Girolamo Armellini da Faenza .....	11
1.3 Giovan Francesco Pico, la <i>Strix</i> e il processo della Mirandola .....	15
1.4 L’episcopato di Marcello Cervini .....	19
1.5 Il processo a Basilio Albrizio, medico reggiano .....	25
1.6 Da Parma al ritorno a Ferrara: il “trasferimento” della sede nel 1564 .....	29
<b>Capitolo II: Dagli anni ferraresi alla “soppressione” (1564 – 1780)</b> .....	33
2.1 Paolo Costabili ed Eustacchio Locatelli: il controllo dell’eresia .....	33
2.2 1598: la “creazione” della sede indipendente reggiana .....	36
• 2.2.1 <i>La struttura della macchina inquisitoriale: vicarie foranee e patentati del Sant’Uffizio</i> ...	39
• 2.2.2 <i>La cassa dell’inquisitore: un tribunale in perpetua miseria</i> .....	50
2.3 La lunga vicenda dei Crocesignati di Reggio Emilia .....	62
2.4 Il duca e l’inquisitore: l’ostico rapporto tra temporale e spirituale .....	75
2.5 La morsa ducale: la Giunta di Giurisdizione .....	88
2.6 Il lento tracollo e la “soppressione” del 1780: Reggio Emilia torna vicaria .....	94
<b>PARTE SECONDA: Il tribunale del Sant’Uffizio reggiano e il controllo della moralità</b> ...	101
<b>Capitolo III: Il tribunale e il perseguimento dei reati-peccati</b> .....	101
3.1 La procedura giudiziaria ed i processi del Sant’Uffizio locale tra XVI e XVIII secolo: un bilancio .....	101
3.2 La situazione ebraica .....	130
3.3 Il caso Zambecari .....	141

3.4 La <i>Sollicitatio ad turpia</i> : un reato particolarmente perseguito tra XVII e XVIII secolo .....	146
<b>Capitolo IV: Il rapporto tra vescovo ed inquisitore a Reggio Emilia tra XVI e XVIII secolo.....</b>	<b>151</b>
4.1 La vittoria dell’Inquisizione: il Cinquecento .....	151
4.2 Il “pacifico” Seicento .....	156
4.3 Il Settecento e il “paradosso” della Giunta di Giurisdizione: la lenta restituzione della giustizia ecclesiastica al vescovo .....	172
<b>Conclusioni .....</b>	<b>179</b>
<b>Appendice Documentaria .....</b>	<b>181</b>
<b>Cronotassi degli inquisitori che hanno retto l’ufficio del locale tribunale del Sant’Uffizio di Reggio Emilia .....</b>	<b>226</b>
<b>Fonti d’archivio .....</b>	<b>229</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>234</b>
<b>Sitografia .....</b>	<b>254</b>

## Introduzione

### *La difficile ricostruzione della storia della sede locale del Sant'Uffizio di Reggio Emilia*

Il 6 settembre 1785 il tribunale locale del Sant'Uffizio di Modena e di tutti gli Stati estensi venne soppresso con il chirografo ducale di Ercole III d'Este, nel bel mezzo di un denso periodo di riforme giurisdizionaliste che dal duca Francesco III passarono al figlio e culminarono con gli avvenimenti connessi alla Rivoluzione francese e al periodo napoleonico. Con tale provvedimento ducale il controllo della giustizia di Fede passò nelle mani del vescovo, ma non i carteggi del Santo tribunale. Questi vennero dati in custodia all'archivista ducale Nicolò Pellegrino Loschi e posti nell'Archivio Segreto estense allo scopo di provvedere a una successiva sistemazione, che concretamente, però, non sarebbe mai avvenuta. Si dovette aspettare il 1862 perché l'intero Archivio Segreto estense, e con esso la quasi totalità del fondo inquisitoriale, venisse trasferito nell'odierna sede dell'Archivio di Stato di Modena, che in tempi antichi faceva parte del complesso edilizio della chiesa di San Domenico, sede del locale Sant'Uffizio<sup>1</sup>. Grazie a questi avvenimenti il fondo inquisitoriale di Modena è attualmente considerato un *unicum* nel panorama archivistico italiano, per essere tra i più vasti custoditi in istituti archivistici statali<sup>2</sup>.

Una sorte diversa, ma connessa con gli avvenimenti modenesi, toccò cinque anni prima alla sede locale dell'Inquisizione di Reggio Emilia. Nell'estate del 1780, a seguito della morte dell'ultimo inquisitore generale della città, Carlo Giacinto Belleardi, la sede venne ridotta a vicaria foranea di Modena sotto la guida del neo-inquisitore generale degli Stati estensi Giuseppe Maria Orlandi. Nello stesso periodo l'archivio reggiano venne trasferito in gran parte a Modena, subendo lo stesso destino del suo omologo modenese<sup>3</sup>. Solo una piccola parte del

---

<sup>1</sup> G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena: inventario generale analitico, 1489-1784*, introd. P. Prodi, presentazione A. Spaggiari, Modena, Aedes Muratoriana, 2003, p. 12-14; L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e Inquisizione. Dall'inventario di Giuseppe Trenti alle carte reggiane*, in «Quaderni estensi. Rivista on line degli istituti culturali estensi», 6 (2014), pp. 407-413.

<sup>2</sup> P. Prodi, *Prefazione*, in G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena* cit., pp. V – XII.

<sup>3</sup> Il *corpus* di documenti custoditi all'Archivio di Stato di Modena comprende, per quel che concerne Reggio Emilia, circa 35 buste relative a processi avvenuti in tale corte di giustizia ecclesiastica e datati dal 1733 al 1784 (arricchiti da 46 *Cataloghi* delle cause) in Archivio di Stato di Modena [d'ora in avanti ASMo], *Inquisizione, Processi*, bb. 208 - 243; un discreto numero di missive inviate dalla Congregazione romana del Sant'Uffizio all'Inquisitore di Reggio Emilia (datate 1646-1786) e custodite all'interno di ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione all'Inquisitore di Reggio Emilia (1646-1786)*, bb. 260-264 (queste missive sono ordinate in volumi e questo fatto riveste una certa importanza, considerando che il primo di questi volumi è il settimo tomo corrispondente alle date 1646 – 1658; non vi sono le lettere degli inquisitori locali dirette a Roma); le lettere di Vicari Foranei (datate 1698-1785) in *Lettere ai Vicari (1698-1785)*, bb. 264-269 (che contengono per la maggior parte missive inoltrate alla Sacra Congregazione o all'inquisitore locale confermant i l'applicazione e affissione, in vari luoghi di interesse, di decreti del Sant'Uffizio); gli editti e le pubblicazioni, custoditi in *Santo Uffizio, Editti*,

fondo rimase a Reggio sotto la custodia del vescovo locale Giovanni Maria Castelvetri, il quale potrebbe ipoteticamente aver trattenuto un certo quantitativo di carte inquisitoriali poiché spettanti al suo ufficio<sup>4</sup>. Nel 1880 il vescovo Guido Rocca deliberò un riordino dell'Archivio diocesano che portò alla sistemazione delle carte processuali inquisitoriali all'interno della serie dei processi criminali vescovili, mentre un piccolo quantitativo di manoscritti sono stati recentemente rinvenuti nella sezione dedicata ai libri a stampa<sup>5</sup>.

Un altro piccolo *corpus* di carte inerenti il tribunale locale della Fede è presente all'interno del fondo manoscritti della Biblioteca Municipale Antonio Panizzi: si tratta di qualche registro di patentato del Sant'Ufficio locale, quattro manuali ad uso degli inquisitori e alcune cronache locali<sup>6</sup>. Tra queste la più importante è la *Narrativa dell'Origine, e Stato degli Inquisitori, quali*

---

*Publicazioni, etc.*, bb. 274 (divise in a-b-c-d-e-f) – 276; un *Catalogo dei rei e indiziati* redatto nel '600 e comprendente circa 80 carte indicanti i capi d'imputazione degli inquisiti dal 1509 al 1634 in *Inquisizione, Catalogo dei rei e indiziati*, b. 284, fasc. 7 (cfr. a riguardo M. Al Kalak, *Una terra «netta e preservata». Ricerche su Inquisizione e dissenso a Reggio Emilia nel cinquecento*, in «Bollettino della società di studi valdesi», 205, 2009, pp. 53 – 88) e alcune buste miscellanee comprendenti documentazioni riferite sia alla sede reggiana che a quella modenese in *Inquisizione, Miscellanea*, bb. 294 – 300.

<sup>4</sup> Si tratta di un piccolo fondo inquisitoriale comprendente due buste di processi rinvenute nella serie dei *Processi criminali vescovili* con questa dicitura: Archivio Diocesano di Reggio Emilia [d'ora in poi ADRe], *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1500-1649) e (1650-1786)*, bb. 94-95 (tali carte furono raggruppate per materia in due faldoni contenenti un discreto quantitativo di documenti divisi in fascicoli non numerati e non sempre ben distinti tra loro).

<sup>5</sup> Sul riordino disposto dal Rocca si veda M. Spaggiari, *L'archivio Vescovile di Reggio Emilia (secoli IX – XX). Ricognizione generale e inventario topografico*, Università degli Studi di Parma, Tesi di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Beni Archivistici e Librari, relatore Prof. M. Parente, a.a. 2003-2004; questa Tesi di Laurea viene odiernamente utilizzata dallo stesso Archivio Diocesano di Reggio Emilia come inventario ufficiale. Per quel che concerne i manoscritti rinvenuti all'interno del fondo relativo ai libri a stampa abbiamo le *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis* (è un volume, in parte rilegato, che raccoglie principalmente denunce, deposizioni e alcune altre cause giudicate dal vicario del vescovo come “delegato speciale nelle cause della fede”, datato 1625-1639); tre manuali ad uso degli inquisitori locali: la *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Ufficio*, copia del tardo XVII secolo dell'omonima opera di Desiderio Scalia; la *Praxis criminalis Tribunalis SS.me Inquisitionis Episcopalis Ad usum Caroli Hijacinthi Belliard Casalensis O.P. vicarij generalis S. Uffizii Mutine*, datata Modena 1741, che evidentemente il Belleardi si era portato con sé a Reggio Emilia, dove dal 1763 rivestì la carica di Inquisitore fino all'unione dell'ufficio con la capitale estense, e la *Praxis criminalis S.O., seu brevis delucidatio criminalis pre oculis habenda a quaesito violata fidei in sumendis denunciationibus, examinandis testibus, reis constituendis et expediendis*, testo datato circa al 1780. Vi sono anche i primi due volumi di lettere inoltrate da Roma all'inquisitore locale: *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremo Tribunale a 1598 usque ad 1611* ed il *Tomus Secundus, Litterarum Trasmisarum a Supremo Tribunale a 1612 usque ad 1622*.

<sup>6</sup> Sui registri dei patentati si veda Biblioteca Municipale Antonio Panizzi [d'ora in poi BMAP], *Manoscritti Reggiani*, E. 129, *Rinovatione de Patentati del S. Offitio di Reggio fatta dal Padre Maestro Cesare Agosti Inquisitore, al principio del mese d'Agosto dell'anno 1699*; E. 130, *Registro de' Signori Patentati di Reggio*, 1701-1800. Per i quattro manuali mi riferisco a *Formule ad uso de' frati Inquisitori*, Mss. Vari C 60: trattasi di un formulario ad uso degli inquisitori risalente a circa la prima metà del XIV secolo. Nonostante sia mutilo delle prime 46 carte, vi sono all'interno diverse ordinanze pontificie riferite ed inviate a diversi inquisitori lombardi; qualche stralcio di processo per eresia, valdesi principalmente, utilizzati come esemplificazione del giusto procedimento giudiziario del magistrato della Fede, e qualche corrispondenza tra inquisitori e vescovi lombardi; il *Repertorium Inquisitorum pravitatis haereticae. In quo omnia, quae ad haeresum cognitionem, ac S. Inquisitionis forum pertinent, continentur. [...]*, Venezia, 1588 (in BMAP, *Manoscritti Reggiani*, 15 E 168): sorta di vademecum a stampa ad uso degli inquisitori e strutturato a guisa di dizionario con annotazioni di Quintiliano Mandosio e Pietro Vendrameno; la *Lucerna Inquisitorum haereticae pravitatis. [...]*, Roma, 1584 (in BMAP, *Manoscritti Reggiani*, 15 E 226): testo a stampa di Bernardo da Como con annotazioni di Francisco Peña: un trattato inerente la caccia alle streghe ad uso degli inquisitori ed infine la *Praxis Iudiciaria Inquisitorum. [...]*,

dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale. Datata 1709 – 1743, essa viene considerata la cronaca annalistica più importante, se non l'unica fonte autorevole, per la ricostruzione per sommi capi della storia della locale magistratura inquisitoriale<sup>7</sup>. Questa *Narrativa* venne fortemente voluta dall'inquisitore Giovanni Agostino Ricci da Savona (1709 – 1710), e fu scritta dal suo cancelliere Francesco Giuseppe Franchi dal 1709 al 1738 e in seguito dal vicario foraneo di Rivalta Giuseppe Cattabiani dal 1738 sino al 1743 (anno in cui l'opera si interrompe), nel tentativo di produrre una prestigiosa storia locale della istituzione inquisitoria<sup>8</sup>. L'opera venne cominciata nello stesso anno di inizio del mandato del Ricci, grazie all'impegno nella sistemazione dell'archivio inquisitoriale profuso da questo magistrato, il quale, secondo quanto afferma la stessa cronaca:

«[...] havendo ritrovato l'Archivio disperso, e confuso, l'unì, e l'ordinò nel luogo dove presentemente si ritrova [...]»<sup>9</sup>.

La dispersione delle carte è la parola chiave per comprendere la difficoltà presente nel ricostruire, usando soltanto fonti primarie, una storia “fluida” della magistratura di Fedè. Il trasferimento della sede locale, e di concerto del suo archivio, da Ferrara a Parma (XIII – XVI secolo), da Parma a Ferrara (1509 – 1564), da Ferrara a Reggio (1564 – 1598) e infine la già menzionata unione con Modena crearono progressivamente un *handicap*, un vuoto nelle fonti, dovuto alla perdita o al mancato ritrovamento delle stesse, che è stato registrato da vari studiosi<sup>10</sup>.

Una situazione simile è presente nell'archivio centrale del Sant'Uffizio romano, l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fedè. Durante il periodo rivoluzionario e napoleonico,

---

Venezia, 1583 (in BMAP, *Manoscritti Reggiani*, 15 E 235): testo a stampa di Umberto Locati O.P. e vescovo di Bagnoregio. Per quel che concerne le cronache locali si veda Mss Regg C 29-30, F. Azzari, *Cronache di Reggio Lepido originate secondo le vite de' suoi vescovi*, Tomo I; Mss Regg B 483, P. Fantuzzi, *Memorie storiche del Convento e Chiesa di San Domenico di Reggio*; Mss. Regg. C 264, *Memorie storiche del Convento di San Domenico di Reggio Lepido del P. M. Boncompagni da Reggio Emilia 1724*.

<sup>7</sup> BMAP, Mss. Regg., F 109. Queste trenta carte sono poste all'interno di un manoscritto composito formato da due sezioni a stampa e due dattiloscritte, contenente un *Compendioso discorso della origine, vita, morte e d'alcune Gratie del glorioso S. Pietro Martire dell'Ordine de Predicatori*, in Genova, per Gio. Battista Celle, 1705 (da c. 1r a c. 9v); un *Sommario del nascimento & origine della Compagnia della Croce...*, in Reggio, appresso Herculiano Bartoli, 1571 (da c. 10r a c. 25v) e una *Nota de' luoghi sottoposti alla Santa Inquisizione di Reggio*, composta da don Francesco Giuseppe Franchi (cc. 26r-26v).

<sup>8</sup> Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione: la Narrativa dell'Origine, e Stato degl'Inquisitori, quali dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale (1709-1743)*, in «Quaderni Eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario», 3/2015, pp. 93 – 116.

<sup>9</sup> Ivi, p. 106.

<sup>10</sup> A titolo esemplare si veda M. Al Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., 53 – 88; G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena* cit., pp. 12 – 14 e M.G. Cavicchi, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici (come la corrispondenza segreta della Congregazione romana può spiegare il funzionamento di questa polizia sacra)*, in «Reggio storia», n.s., 64/65, luglio – dicembre 1994, pp. 2 – 13.

l'archivio del Dicastero fu coattamente trasferito a Parigi nel 1809 per volere dell'imperatore Napoleone Bonaparte. La restituzione dello stesso da parte dei francesi avvenne solo durante la Restaurazione nel 1816, ma concretamente fu impossibile riportare un archivio così vasto a Roma. Gli stessi alti prelati della Congregazione dovettero rinunciare a un cospicuo numero di carte, che in alcuni casi andò distrutto. Questa sorte, quasi certamente, toccò anche alle carte reggiane. In questa tesi, inoltre, sono state utilizzate perlopiù le documentazioni presenti nel cosiddetto fondo *Stanza Storica*, datato XVI – XIX secolo. Tale fondo è composto dai volumi scampati alla distruzione post-napoleonica. È stato usato per la scrittura di questo studio anche il fondo dei *Decreta* del Sant'Uffizio, contenente le decisioni e gli editti presi dai cardinali generali della Congregazione in merito a tutti i processi o le problematiche connesse ai tribunali extra-romani e discusse ogni settimana in *feria IV* (cioè il mercoledì). Mancano però i volumi dei *Decreta* corrispondenti agli anni dal 1772 al 1797, poiché dati alle fiamme nel gennaio del 1798 in vista dell'arrivo a Roma delle truppe francesi<sup>11</sup>.

A tale mancanza di carte si è potuto supplire per mezzo di varie cronache più o meno coeve (come la *Cronaca di Modena (1588 – 1636)* di Giovan Battista Spaccini), ma che difficilmente possono dare una totale e precisa concatenazione degli eventi legati alla locale Inquisizione<sup>12</sup>. Gli studi contenenti notizie riguardanti il tribunale del Sant'Uffizio di Reggio non sono molti. La maggior parte delle pubblicazioni scientifiche inerenti l'argomento si basano principalmente sui primordi della magistratura inquisitoriale reggiana o su qualche caso di grande rilevanza<sup>13</sup>. Un esame critico della documentazione relativa alla storia ecclesiastica reggiana, nel campo della giustizia di Fede, non è stato mai compiuto se non tramite qualche abbozzato tentativo, probabilmente proprio a causa della difficoltà nel reperimento delle fonti a riguardo<sup>14</sup>. La

---

<sup>11</sup> Cfr. D. Ponziani, *L'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Profilo storico e descrizione dei fondi documentari*, in «Atti del convegno Memoria Fidei: Archivi ecclesiastici e nuova evangelizzazione», disponibile al link: <http://www.memoriafidei.va/content/dam/memoriafidei/documenti/09%20Ponziani%20-%20ACDF%20-%20Testo%20per%20gli%20atti.pdf> e cfr. anche A. Cifres, *L'Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano (Giornata di studio, Roma 22 gennaio 1998)*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, pp. 73-84. Sulle fonti interne all'ACDF si veda D. Ponziani, *L'Archivio del Sant'Uffizio come fonte per la storia degli stranieri a Roma (XVI-XVIII sec.)*, in «Venire a Roma, restare a Roma. Forestieri e stranieri fra Quattro e Settecento», Roma, Roma Tre Press, p. 342.

<sup>12</sup> G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1588 – 1636)*, A. Biondi – R. Bussi – C. Giovannini (a cura di), 6 voll., Modena, Franco Cosimo Panini Editore, 1993; i *Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica*, vol. 3 - 4, Roma, 1896 e V. M. Fontana, *Sacrum Theatrum Dominicanum*, Roma, Tinassi, 1666 per citare alcuni esempi.

<sup>13</sup> A. Cerlini, *Una strega reggiana e il suo processo*, in «Studi storici», 15/1906, p. 59 - 68; A. Fresta, *Gabrina degli Albeti «donna malefica» restò senza lingua*, in «Reggio Storia», 1/1978, pp. 4 - 5 o anche il famoso A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albrasio. Reggio 1559*, in «Contributi», 2/4, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 1978; i già citati M.G. Cavicchi, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici* cit., pp. 2 - 13 e M. Al Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., 53 - 88 per menzionarne alcuni.

<sup>14</sup> M. Colletti, *L'Inquisizione nelle Diocesi reggiana e guastallese*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte II, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 613 - 652 e B. Carboni, *Inquisizione e templari*, Reggio Emilia, Antiche Porte editrice, 2016, pp. 5 - 44.

manca di una monografia su tale materia offre dunque una buona occasione di analisi significativa non solo per la città di Reggio Emilia e i suoi dintorni, ma anche per l'intera storia dell'Inquisizione in Italia. Uno studio del genere è in grado di gettare luce su una parte dell'Inquisizione estense ed il suo rapporto con la sede centrale, il rapporto con l'episcopio ed il governo del ducato, aspetti ancora semi-sconosciuti e di grande interesse storico-scientifico per gli studiosi di questo campo di ricerca. Con questo obiettivo si è giunti alla stesura di questo lavoro che, per le motivazioni addotte sopra, non ha la possibilità di essere esaustivo rispetto ad aspetti per i quali manca la documentazione, ma cerca di tenere conto delle fonti disponibili e degli studi condotti precedentemente.

Su queste basi si è deciso di procedere non tanto secondo un arco cronologico ben scandito, ma per macro-tematiche, dividendo lo studio in due parti (comprendenti ciascuna due capitoli).

La prima parte cercherà principalmente di descrivere una storia, per così dire, istituzionale della sede locale del Sant'Uffizio dalle origini medievali alla sua unione con la sede modenese e la successiva soppressione. Nel primo e nel secondo capitolo in particolare si tratterà, rispettivamente, della corte reggiana dalla nascita sino al suo trasferimento alla capitale estense Ferrara e dai suoi anni ferraresi alla soppressione ducale del 1785.

La seconda parte, invece, sarà focalizzata sul bilancio dei procedimenti penali svolti dalla magistratura e sul suo rapporto con il tribunale del vescovo. Il terzo capitolo verterà sulla quantità di processi che il tribunale dovette affrontare e su alcuni reati-peccati particolarmente perseguiti tra il XVII ed il XVIII secolo, mentre il quarto capitolo avrà come oggetto d'indagine il progressivo cambiamento, tra XVI e XVIII secolo, di equilibri tra le due personalità di spicco in materia di giustizia di Fede: l'inquisitore da una parte ed il vescovo dall'altra.

Seguiranno una breve e utile appendice documentaria delle carte più importanti inerenti alcune tematiche analizzate nello studio e le relative conclusioni.

Questa monografia sulla storia dell'attività dell'Inquisizione di Reggio Emilia e sui suoi rapporti con gli altri organismi politico-religiosi cerca inoltre di analizzare altre tematiche quali: il mutamento del rapporto di subordinazione dei tribunali criminali ecclesiastici (come la stessa corte diocesana) nei confronti della sede locale del Sant'Uffizio e la relazione vigente tra istituzione giudiziaria e reo, o presunto tale, in merito alla deriva del clero criminale reggiano. Lo studio mostra in secondo luogo la gran quantità di processi aperti nei confronti di personalità clericali rispetto a quelli intentati contro i laici, palesando la discordante severità non solo riguardo la gravità dei vari reati/peccati ma, soprattutto, verso chi li commetteva (se laici o ecclesiastici). In particolare l'iter procedurale compiuto in rapporto all'eresia nella Reggio dell'età moderna e il difficile mantenimento finanziario del tribunale.

La ricostruzione di una storia della magistratura che comprendeva un territorio relativamente piccolo come la città di Reggio e le sue propaggini (le vicarie foranee) fa comprendere non tanto il funzionamento della stessa, quanto l'interconnessione tra il centro e la periferia, tra la Santa Sede (rappresentata dalla Congregazione del Sant'Uffizio) e la sua sede extra-romana. Il complesso insieme rappresentato dai provvedimenti e dalle loro applicazioni, dalle domande poste dal tribunale centrale o da quello periferico con le rispettive risposte aggiunge un piccolo pezzo all'enorme *puzzle* di studi sulla storia dell'Inquisizione in Italia.

# **PARTE PRIMA: Il tribunale locale della Inquisizione di Reggio Emilia. Dalla nascita alla soppressione (XIII secolo – 1780)**

## **Capitolo I: Il tribunale locale della Inquisizione di Reggio Emilia. Dalla nascita al “trasferimento” a Ferrara (XIII secolo – 1564)**

### *1.1 I primordi del tribunale inquisitoriale reggiano (XIII – XVI secolo)*

«La Santa Inquisizione di Reggio quale oggidì così gloriosamente fiorisce in difesa della Santa Fede con particolar giubilo, non solamente di tutta la città, nella quale risiede, ma etiandio della Serenissima Casa d'Este, Signora, e Dominatrice della Città medema, hebbe origine sin dal Glorioso S. Pietro Martire, che instituito l'anno 1246 Inquisitore Generale di tutta la Lombardia, contaminata all'ora da molte heresie, e specialmente da quelle de' Manichei, e perseguitando da ogni parte gl'heretici, doppo havere con suoi Apostolici sudori impreciosito ancora questa città medema di Reggio, finalmente col sborso del proprio suo Sangue meritò essere in cielo coronato Proto-Martire degl'Inquisitori»<sup>1</sup>.

Con queste parole l'inquisitore Giovanni Agostino Ricci da Savona (1709 – 1710), per mano del cancelliere Francesco Giuseppe Franchi ed in seguito del vicario foraneo del Sant'Ufficio di Rivalta don Giuseppe Cattabiani, descrisse la nascita di una magistratura che disciplinò le derive ereticali e controllò la morale della popolazione di Reggio Emilia: il Sant'Ufficio dell'Inquisizione<sup>2</sup>. Ovviamente molte cronache posero come origine “mitica” di ogni ufficio locale dell'Inquisizione l'operato di quel campione dell'ortodossia che fu Pietro Martire da Verona, essendo egli il santo patrono del Sant'Ufficio<sup>3</sup>. Ma, onde evitare di far scadere l'origine del Santo tribunale della Fede reggiano nella leggenda, si cercherà in questo capitolo di collocare nella diacronia degli eventi la nascita ed il successivo sviluppo dello stesso, nel contesto della realtà storica.

I Domenicani, dopo la crociata contro gli albighesi (1209), nel 1215 furono formalmente riconosciuti come un ordine religioso permanente nella diocesi di Tolosa e l'anno successivo

---

<sup>1</sup> BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, c. 27r – c. 27v.

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni sull'opera del Ricci, Franchi e Cattabiani cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione: la Narrativa dell'Origine, e Stato degl'Inquisitori, quali dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale (1709-1743)*, in «Quaderni Eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario», 3/2015, pp. 93 – 116, [http://ereticopedia.wdfiles.com/local--files/rivista/QE\\_3\\_NOTE.pdf](http://ereticopedia.wdfiles.com/local--files/rivista/QE_3_NOTE.pdf).

<sup>3</sup> Pietro Martire da Verona fu assassinato il 6 aprile 1252 nei pressi di Seveso (tra Milano e Como) da un sicario. Il domenicano fu oggetto di propaganda da parte dell'ordine e venne canonizzato da papa Innocenzo IV nel marzo del 1253. Tale azione papale legittimò l'azione inquisitoriale dell'ordine mendicante in funzione antiereticale. In seguito, nel Capitolo generale del 1254, fu imposto il culto di questo Santo accostandolo a quello del fondatore Domenico di Guzmàn. A riguardo si veda M. C. Giannini, *I Domenicani*, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 77.

indissero il loro primo Capitolo generale, adottando la regola di S. Agostino e stabilendo le loro prime costituzioni. L'ordine fu formalmente confermato da papa Onorio III nel 1216 e nel 1217 fu denominato Ordine dei Frati Predicatori, poiché la loro missione era proprio la predicazione del Verbo<sup>4</sup>.

L'Ordine si espanse rapidamente fino a comprendere, nel secondo Capitolo generale di Bologna nel 1221, 60 case o conventi sparsi in tutta Europa. In questo Capitolo generale si comprese l'importanza di suddividere i conventi in unità amministrative e territoriali, che furono chiamate province. In questo modo furono create otto province: Spagna, Provenza, Lombardia, Roma, Francia, Inghilterra, Ungheria e Germania. Altre quattro furono aggiunte nel 1228: Dacia, Polonia, Grecia e Terra Santa<sup>5</sup>.

Ponendo l'attenzione sulla provincia di Lombardia si può notare che questa comprendeva, nel 1221, buona parte del nord Italia fino alla Toscana ed alle Marche, dove iniziava la cosiddetta provincia Romana. La provincia lombarda controllava le attuali Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, la parte settentrionale dell'Istria e l'Emilia-Romagna. Nel 1301 il Capitolo generale di Colonia, confermato nel Capitolo di Bologna del 1302 e definito nel 1303 in quello di Besançon, divise la provincia in due parti: Lombardia Superiore e Lombardia Inferiore, chiamate in seguito rispettivamente provincia di San Pietro Martire (nel 1410 dal maestro generale Tommaso Paccaroni da Fermo, ufficialmente confermato nei capitoli del 1413, 1414 e 1417); e provincia di San Domenico (dal Capitolo generale di Udine del 1401<sup>6</sup>), al cui interno si trovava la città di Reggio Emilia. Già dal 1264 a Reggio il monastero del Corpus Domini ospitò i locali dell'Inquisizione competenti per la diocesi reggiana. Domenicani e Francescani (anche se erano soprattutto i primi a svolgere il ruolo di inquisitori) sin dal 1220 furono accolti in diocesi dal vescovo Nicolò dei Maltraversi (1211-1243), il quale non fu estraneo all'azione inquisitrice, in quanto fu nominato Legato pontificio per la predicazione della suddetta crociata contro gli albighesi<sup>7</sup>. Purtroppo non abbiamo molte fonti documentarie riguardanti il periodo dal 1243 al 1444<sup>8</sup>, ma sappiamo che in questo lasso di tempo molti vescovi successori del Maltraversi erano

---

<sup>4</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in northern Italy (1474 – 1527)*, Boston, Brill, 2007, pp. 1 – 2.

<sup>5</sup> *Ibidem*; cfr. M. C. Giannini, *I Domenicani*, cit., pp. 34 – 35.

<sup>6</sup> *Ibidem*; cfr. *Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica* [d'ora in avanti MOPH], voll. 3 - 4, Roma, 1896, pp. 304, 313, 318 – 319 (vol. III), 104 (vol. IV); dal 16 febbraio 1304 papa Benedetto XII, tramite la bolla *Ad perpetuam rei memoriam*, ratificò la decisione dei Capitoli generali in merito alla divisione della provincia lombarda; cfr. M. C. Giannini, *I Domenicani*, cit., p. 80.

<sup>7</sup> G. Saccani, *I vescovi di Reggio Emilia. Cronotassi*, Reggio Emilia, Stabilimento Tipo – litografico degli Artigianelli, 1902, pp. 74 – 79.

<sup>8</sup> Cfr. supra, Introduzione, in merito alle fonti esistenti per la storia del tribunale locale dell'Inquisizione.

dottori *in utroque iure* e appartenevano principalmente all'Ordine Domenicano<sup>9</sup>. Secondo una cronaca, sotto il papato di Clemente IV, dal 1267, furono nominati otto inquisitori, dei quali uno fu un certo Pietro Fulconi (il quale successivamente fu magistrato della Fede anche a Bologna e a Perugia) che esercitò insieme ai suoi «*sette compagni*» (forse successori) il ruolo di inquisitore generale di Lombardia e Marca Genovese (cioè sopra Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Milano, Tortona, Alessandria, Brescia, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Novara, Vicenza, Padova, Crema, Savona, Albenga, ed altri luoghi della Lombardia e della Liguria)<sup>10</sup>.

Nell'arco di tempo che va dal 1375 al 1390 la povertà delle fonti ci permette soltanto di affermare che furono istruiti tre processi per reati di Fede: uno a carico di un bestemmiatore, mentre gli altri due coinvolgevano due donne accusate di stregoneria. Gabrina degli Albeti fu sottoposta nel luglio del 1375, a seguito di una causa svoltasi nel foro dell'ordinario e presieduta dal vicario del Podestà della città, alla pena del marchio e alla foratura della lingua, mentre nel 1388 Caterina da Colorno fu fustigata, marchiata e condotta per la città sul dorso di un asino<sup>11</sup>. Facendo un passo avanti, nel 1468 il distretto inquisitoriale di Reggio fu separato dal ducato estense (che comprendeva Ferrara e Modena) e intorno al 1475 gli fu preposto un inquisitore domenicano<sup>12</sup>. In quell'anno, infatti, fu operata una divisione dei distretti inquisitoriali, i quali coincidevano spesso con le diocesi stesse, con confini che però cambiavano a seconda dei vari domini. I conventi interni alle varie diocesi potevano essere distaccati da un distretto ed attaccati ad un altro e, a volte, potevano ritornare al distretto precedente. Nel nostro caso il distretto reggiano appartenente alla signoria estense fu in quell'anno unito a quello di Parma, appartenente al tempo agli Sforza Duchi di Milano, e vi fu posto come inquisitore Vincenzo

---

<sup>9</sup> Cfr. M. Colletti, *Lineamenti cronologici della società civico – religiosa reggiana comparati con i dati salienti della cronologia generale (XIV – prima metà XVI sec.)*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dal Medioevo alla Riforma del Concilio di Trento*, vol. II, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 445 – 492.

<sup>10</sup> BMAP, Mss. Regg., B 483 (P. Fantuzzi, *Memorie storiche del Convento e Chiesa di San Domenico di Reggio*), c. 37v. Dallo stesso documento si può menzionare anche, nonostante il salto temporale, un «certo reggiano» non meglio specificato, il quale fu, su nomina di Sisto V (1590-1597), posto come inquisitore di Genova e dopo essere stato Segretario della Sacra Congregazione dell'Indice (nel 1580 sotto Gregorio XIII) divenne Maestro del Sacro Palazzo sotto Clemente VIII (luglio del 1597). Data la descrizione, dovrebbe trattarsi di Giovan Battista Lanci da Acquanegra, che tuttavia non era reggiano. Il cronista in realtà si sarebbe confuso con Giovan Battista Lanci da Reggio Emilia, che fu inquisitore di Genova, ma che non ricoprì le cariche descritte sopra. Si tratterebbe di un banale caso di omonimia. Cfr. H. H. Schwedt, *Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg, Herder, 2013, pp. 158 – 159 e L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede. L'inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna*, Firenze, Edizioni Clori, 2017, p. 99.

<sup>11</sup> Cfr. A. Cerlini, *Una strega reggiana e il suo processo*, in «Studi storici», 15/1906, p. 59 - 68; A. Fresta, *Gabrina degli Albeti «donna malefica» restò senza lingua*, in «Reggio Storia», 1/1978, pp. 4 – 5 e cfr. anche G. Farinelli – E. Paccagnini, *Processo per stregoneria a Caterina de' Medici. 1616 – 1617*, Milano, Book Time, 2011, p. 18.

<sup>12</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 62; cfr. *Sacrum Theatrum Dominicanum, concinnatum* à P. Mag. Vincentio Maria Fontana [...], Romae, Ex Typ. Nicolai Angeli Tinassij, 1666, p. 605 e cfr. anche L. Ceriotti – F. Dallasta, *Il posto di Caifa. L'inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 37.

Pessotti da Parma (1468-1477)<sup>13</sup>. Successivamente fu insediato sul seggio inquisitoriale il padre maestro Nicolò Bonini da Reggio, che mantenne la carica, anche se con qualche interruzione, dal 1477 al 1505<sup>14</sup>. Nel 1505 il Maestro Generale della Congregazione di Lombardia<sup>15</sup> Vincenzo Bandello incaricò come inquisitore del distretto di Parma e Reggio Maffeo da Parma<sup>16</sup>. Uomo estremamente istruito in teologia<sup>17</sup>, nel febbraio del 1505 aveva avuto un problema: era stato accusato di avere mal gestito le risorse finanziarie del convento parmense di San Pietro martire, sede dell'ufficio dell'Inquisizione.<sup>18</sup> Ciò nonostante, egli fu assolto *ad cautelam*<sup>19</sup> e posto come inquisitore del distretto nel maggio dello stesso anno. Non sappiamo nulla del suo operato inquisitoriale, che durò ben due anni. Ma sappiamo come finì il suo mandato nel 1507: con la riforma del convento di S. Pietro Martire a Parma, il nuovo Maestro Generale della Congregazione, Jean Clerée<sup>20</sup>, pervenuto nella città il 19 luglio, trovò una situazione orrida ai suoi occhi, descrivendo il monastero come molto “deformato” (*valde deformatur*)<sup>21</sup>. Il giorno successivo egli inviò un breve al vicario generale della Congregazione, Antonio Porcellaga da Brescia, trasferendo la giurisdizione del convento parmense dalla provincia di San Domenico alla Congregazione di Lombardia per meglio operare la riforma<sup>22</sup>. Questa azione, in realtà, era stata sollecitata dal duca di Milano Ludovico Sforza già dal 1498: egli infatti aveva chiesto a papa Alessandro VI la riforma del convento di Novara (posto sotto i domini sforzeschi), ma il pontefice aveva rifiutato di intervenire poiché a tale compito erano deputati il Maestro Generale del tempo, Gioacchino Torriati, insieme al cardinale protettore dell'Ordine Oliviero Carafa. Quando in seguito il duca aveva contattato il Carafa per ottenere il consenso alla riforma del convento parmigiano, quest'ultimo lo aveva rimesso all'ordine del giorno del futuro Capitolo generale romano che si sarebbe tenuto nel 1500. A quel tempo però, il duca fu detronizzato dal re di Francia Luigi XII e nulla fu eseguito sino alla venuta di Clerée

---

<sup>13</sup> Dal Maestro Generale Leonardo Mansueti il 12 novembre 1474. Si veda a riguardo M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 23, 91.

<sup>14</sup> Ivi, p. 62; purtroppo non ci è dato sapere molto dell'operato di questo inquisitore, tranne che per una piccola traccia nella già menzionata cronaca del Ricci, Franchi, Cattabiani in cui viene detto che «[...] li Patentati di questo S. Officio presero da sue mani la Santa Croce, e fondarono la Compagnia de' Crocesignati [...]»; si veda L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 99.

<sup>15</sup> Istituita da papa Pio II come “Congregazione di Lombardia degli Osservanti”, cioè come associazione dei conventi riformati richiedenti autonomia giuridica, questa Congregazione rimase sottoposta agli ordini del proprio Maestro Generale; cfr. M. C. Giannini, *I Domenicani* cit., p. 111.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Ciò ci viene mostrato dal suo curriculum accademico in Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori [d'ora in avanti AGOP], IV, *Registra magistrorum ordinis* 10 - 12, rispettivamente cc. 63v e 67v; c. 55v e c. 28r.

<sup>18</sup> AGOP, IV, *Registra magistrorum ordinis* 15, C. 49r; cfr. M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 63.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Fu eletto maestro generale della Congregazione di Lombardia al capitolo generale di Pavia del 1507, a seguito della morte del Bandello.

<sup>21</sup> S. Olmeda, *Chronica Ordinis Praedicatorum*, a cura di M. Canal Gomez, Roma, 1936, p. 185.

<sup>22</sup> MOPH, vol. 21, p. 65.

(che peraltro era il formale confessore del re)<sup>23</sup>. Pochi giorni dopo (il 25 luglio) i frati della Congregazione di Lombardia occuparono il convento e Clerée privò Maffeo del suo titolo di inquisitore (1 agosto), ponendo al suo posto Tommaso da Vigevano<sup>24</sup>. Anche su questo frate non abbiamo molte informazioni, probabilmente poiché assunse l'ufficio di inquisitore in età avanzata, e sicuramente la fine del suo mandato (1508) corrispose con la sua morte<sup>25</sup>. L'unica traccia rimastaci del suo operato fu registrata nella cronaca del Ricci, Franchi e Cattabiani, benché l'anno di inizio del suo mandato sia posto in maniera errata nel 1508<sup>26</sup>:

«[...] Nel quale essendo Inquisitore di Lombardia, e delle due Riviere di Genova il P.F. Tomaso da Vigevano, si fece egli conoscere acerrimo persecutore degli Heretici annidati in quel tempo in queste parti della Diocesi, e specialmente nella parte Montana, dove col mezzo de' suoi Vicarii residenti in questa Città pose gran freno alla loro superbia<sup>27</sup>».

È altamente probabile, quindi, che egli sia stato un accanito cacciatore di eretici durante la sua breve parentesi di magistrato della Fede, ma non abbiamo attualmente altre fonti che confermino la sua attività antiereticale.

L'anno di morte di Tommaso da Vigevano (1508) coincise anche con l'elezione, a giugno, alla carica di Maestro Generale della Congregazione di Lombardia di Tommaso De Vio, il cardinal Caietano, il quale, il 17 giugno, impose come nuovo inquisitore del distretto Antonio da Casale<sup>28</sup>.

## *1.2 Da Antonio da Casale a Girolamo Armellini da Faenza*

L'indirizzo procedurale del nuovo inquisitore del distretto di Parma e Reggio Emilia, Antonio da Casale, è descritto al meglio dalla cronaca settecentesca:

«[...] non meno del zelo, che della dignità d'Inquisitore di Lombardia, e delle due Riviere di Genova del suo Predecessore [Tommaso da Vigevano], frenò in gran parte l'insoffribil petulanza degli Heretici,

---

<sup>23</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., pp. 63 – 64; cfr. S. Fasoli, *Tra riforme e nuove fondazioni. L'Osservanza domenicana nel ducato di Milano*, in «Nuova Rivista Storica», vol. 76, 1992, pp. 468 - 472.

<sup>24</sup> MOPH, vol. 21, p. 65.

<sup>25</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 66.

<sup>26</sup> Infatti secondo la cronaca egli viene posto come Inquisitore di Parma – Reggio Emilia nel 1508. Tale anno è sbagliato, poiché il suo ufficio iniziò, come precedentemente riferito, dall'agosto 1507.

<sup>27</sup> BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, c. 28r.

<sup>28</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 66; cfr. MOPH, vol. 17, p. 70.

e col terrore de' severissimi castighi spurgò questo Paese da Stregoni, che con loro diabolici malefitti causavano considerabilissimi dani a' fedeli, [...]»<sup>29</sup>.

Personaggio addestrato sin dalla giovinezza alla carriera inquisitoriale<sup>30</sup>, dopo un mandato svolto a Bergamo dal 1501 al 1508, egli arrivò nel distretto emiliano a metà del 1508 forte della esperienza giudiziaria maturata negli anni precedenti. Vero e proprio cacciatore di streghe, Antonio da Casale iniziò il suo mandato con un processo pubblico ai danni di una presunta strega: durante un sermone descrisse i reati della donna, presente in tale “*autodafè*” (la quale dovrà dichiarare di essere rea pentita), come prova di un rapporto carnale avuto col Diavolo. L'inquisitore la condannò al rogo, ma successivamente non fece applicare la pena, commutandola nell'obbligo di indossare l'abitello<sup>31</sup>. Avvertì la donna che se fosse nuovamente incorsa in tale reato (come *relapsa*, cioè recidiva), la giustizia divina si sarebbe abbattuta violentemente sulla sua persona<sup>32</sup>. Il suo *modus operandi* testimonia l'assunzione di quelle teorie sulla stregoneria che, a partire dal *Malleus maleficarum* (1486) di Kramer<sup>33</sup> e della *Summis desiderantes affectibus* (1484) di Innocenzo VIII, andarono a costituire il “concetto cumulativo” del sabba diabolico e della setta eretica delle streghe, vera minaccia per la cristianità<sup>34</sup>. A conferma di ciò nel 1510 egli iniziò, assieme a tre giudici locali, un processo a carico di una certa Lucia Cacciarda, presunta rea di stregoneria. Fortemente propenso alla condanna al rogo, ne fu impedito dal Podestà di Parma, il quale rifiutò di prestargli il *braccio secolare* nell'applicazione della pena. Inoltre persino il vicario generale del vescovo della città respinse la richiesta di attuazione della sentenza, poiché non gli erano stati presentati gli atti

---

<sup>29</sup> BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, c. 28r.

<sup>30</sup> Fu studente dal 1487 presso il convento di S. Domenico a Bologna sotto il già citato Vincenzo Bandello ed in seguito sotto il futuro inquisitore di Bologna e Mantova, Domenico Pirri da Gargnano. Cfr. C. Piana, *Ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, Firenze, Quaracchi, 1963, p. 270 e M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit. p. 66.

<sup>31</sup> L'abitello o sanbenito (in spagnolo) fu uno speciale indumento che gli eretici erano obbligati ad indossare per sfregio o comunque per pubblica umiliazione. Tale indumento aveva determinate tinte o disegni indicanti il preciso reato d'eresia in cui i rei erano incorsi. Cfr. a riguardo C. F. Black, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Roma, Carocci, 2013, pp. 156 – 157.

<sup>32</sup> L. Smagliati, *Cronaca Parmense (1494 – 1518)*, Parma, a cura di S. di Noto, 1970, p. 120.

<sup>33</sup> Il noto manuale anti-stregonico, nonostante fosse stato composto sia da Kramer che da Sprenger, attualmente viene attribuito al solo primo autore. A riguardo si veda la voce di W. Behringer, *Malleus Maleficarum*, in *Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition*, Richard M. Golden (a cura di), vol. 2, Santa Barbara, ABC-Clío, 2006, pp. 717-722.

<sup>34</sup> Con “concetti cumulativi” si intendono l'insieme di credenze, diffuse nei ceti colti, che riguardavano il rapporto tra la strega e il diavolo e che si diffusero all'interno delle popolazioni, come ad esempio la stessa figura del demonio; il patto con esso; il *sabba*; il volo e la metamorfosi. Cfr. a riguardo B. P. Levack, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'Età moderna*, Roma – Bari, Laterza, 2012, pp. 37 – 73; cfr. anche W. Behringer, *Le streghe*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 13 – 32; sul *sabba* si veda C. Ginzburg, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1998; per un approfondimento si veda anche Id., *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Il Mulino, 1966.

della causa perché potesse dare la sua approvazione a procedere. A questo punto l'inquisitore scomunicò e bandì dalla città entrambe le cariche cittadine<sup>35</sup> portando il caso all'attenzione del Governatore del Ducato di Milano e, dopo accese discussioni per conoscere le ragioni della causa, gli fu confermata la piena potestà di imporre la pena del rogo alla donna<sup>36</sup>. Questa fu bruciata viva a Parma nel settembre di quell'anno, cosa assolutamente inconsueta per quel tempo<sup>37</sup>, e supplizi analoghi si ripeteranno negli anni seguenti.

A parte il suo operato antistregonico, per quel che riguarda la città di Reggio Emilia il da Casale nel 1509 cercò un accordo con la locale Confraternita della Santa Croce o Crocesignati (di cui si parlerà nel prossimo capitolo) affinché venisse costituita, nei pressi del monastero di San Domenico, una *nova domus inquisitionis* con al suo interno due prigionieri<sup>38</sup>. Nonostante l'accordo raggiunto, che fu il prodromo per la futura costituzione del distretto reggiano, le cose andarono diversamente secondo la cronaca settecentesca del Boncompagni, il quale si basò come fonte su un *Libro de' Consigli* iniziato nel 1461:

«Alli 20 di Gennaio dell'anno suddetto [1509] si fece da' Padri il Consiglio, nel quale il R.P. Fra Antonio da Casale, Inquisitore di Parma e di Reggio, espose che bramando essercitare il suo Ufficio dell'Inquisitione nella città, e Diocesi di Reggio, gli era perciò necessario una Camera, la quale era vicina alla porta del Convento, e questa dimandava alli Padri per suo servitio. Bramosi ancora que' buoni Padri che il Santo Tribunale procedesse con i dovuti rigori contro gl'inimici di Christo, acconsentirono alla dimanda del suddetto R. Padre Inquisitore, con certi patti e conditioni però da osservarsi [condizioni di cui si parlerà nel prossimo capitolo]. [...] Animato il sudeto Padre Inquisitore da questa concessione fattagli dal Convento, fece alli 15 di Luglio dell'anno istesso nova istanza alli Padri del Consiglio, che gli concedessero tanto sito per fabricare due Prigionieri, e l'ingresso alle medeme, come pure al sito già concesso alli Frattelli della Croce. Tutto però gli fu negato da' Padri per giuste ragioni. Questa medema istanza fu poi replicata l'anno 1525 alli 14 di Dicembre dal Padre Gerolamo [Armellini] da Faenza di Parma e Reggio, e tutto gli fu accordato, essendo Priore il Padre Vincenzo da Mantova, con certe conditioni però registrate in quel Consiglio<sup>39</sup>».

---

<sup>35</sup> Tale provvedimento fu preso, probabilmente, poiché il governo locale e l'episcopato avevano negato la concessione del *braccio* (cioè l'esecuzione dei provvedimenti processuali ordinati dall'Inquisizione locale). Il rifiuto della concessione fu sempre interpretato, dagli inquisitori successivi, come un impedimento alle ordinanze papali.

<sup>36</sup> L. Smagliati, *Cronaca Parmense* cit., p. 148 – 149.

<sup>37</sup> «[...] mai si ricorda alcuno haver veduto» in Ivi, p. 151.

<sup>38</sup> G. Meersseman, *Les Confréries de Saint-Pierre Martyr*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», vol. 21, 1951, pp. 51-196, in particolare p. 79.

<sup>39</sup> BMAP, *Memorie storiche del Convento di San Domenico di Reggio Lepido del P. M. Boncompagni da Reggio Emilia 1724, Manoscritti reggiani*, C 264, pp. 75 – 78; in BMAP, *Mss. Regg.*, C 29-30, F. Azzari, *Cronache di Reggio Lepido originate secondo le vite de' suoi vescovi*, Tomo I, pp.698-699 il 1233 è considerato l'anno di edificazione del convento di San Domenico, ma lo scrittore degli *Uomini illustri della stessa religione di San Domenico* (Leandro Alberti) afferma che l'anno di fondazione sia il 1220 (anno della stessa introduzione dei frati

Il percorso della costruzione del complesso edilizio inquisitoriale fu quindi molto lungo e tortuoso. Nel 1513 Antonio da Casale fu promosso ad inquisitore di Como, dove applicò il proprio zelo antiereticale sulla città sino alla sua morte avvenuta nel 1515<sup>40</sup>.

Fu sostituito tra il 1515 e il 1516 da Donato da Brescia<sup>41</sup>, di cui non conosciamo l'operato nel distretto ma solo l'indirizzo antistregonico che lo pervadeva<sup>42</sup>, e successivamente da Modesto Scrofeo intorno al 1517<sup>43</sup>. Di quest'ultimo inquisitore, le cui idee furono in linea con i suoi predecessori, abbiamo poche e contrastanti notizie, e quasi nessuna riguardante il suo operato nel distretto emiliano<sup>44</sup>: siamo solamente a conoscenza della licenza concessa da lui nel 1519 al vicario inquisitoriale di Modena Antonio da Brescia, di poter entrare nella sua giurisdizione per poter catturare un fuggitivo<sup>45</sup>, e della durata del suo mandato, che esercitò sino al 1519, quando fu sostituito da Girolamo Armellini da Faenza<sup>46</sup>.

Quest'ultimo inquisitore fu posto a capo del distretto emiliano all'incirca tra la fine del 1518 ed il 1519<sup>47</sup>. Formatosi nel monastero domenicano di Bologna, ed avendo ricoperto il ruolo di vicario generale dell'inquisitore di Mantova<sup>48</sup>, a Parma-Reggio fu sia colui che portò a compimento la costruzione delle prime prigioni del tribunale reggiano nel 1525, come prima menzionato, sia un importante baluardo nella lotta contro le eresie avverse alla cattolica Fede, e specialmente contro la stregoneria.

---

domenicani a Reggio) ma che «non avessero stanza particolare sin da quest'anno 1233»; in BMAP, Mss. Regg., B 483, P. Fantuzzi, *Memorie storiche del Convento e Chiesa di San Domenico di Reggio*, c. 1r, la data dell'introduzione dei frati domenicani è invece il 1221.

<sup>40</sup> *De viris illustribus Ordinis Praedicatorum [...]*, autore Leandro Alberti Bononiensi [...], Bononiae, 1517, c. 149r; M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 68.

<sup>41</sup> *De viris illustribus Ordinis Praedicatorum* cit., c. 148v.

<sup>42</sup> Specialmente durante il suo mandato bresciano iniziato nel 1530 che gli valse nel 1534 – 1535 l'astio sia dei rettori di Brescia, che del Consiglio dei Dieci veneziano; cfr. MOPH, vol. 9, pp. 49, 90; *De viris illustribus Ordinis Praedicatorum* cit., c. 148v; G. M. Piò, *Della nobile et generosa progenie del P. S. Domenico in Italia*, Bologna, 1615, p. 295; A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500–1550)*, in «Critica Storica», vol. 25, 1988, p. 259 e M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 225.

<sup>43</sup> M. Duni, *Tra religione e magia. Storia del prete modenese Guglielmo Campana (1460?-1541)*, Firenze, Olschki, 1999, p. 80; M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 68.

<sup>44</sup> Ciò è dovuto al fatto che il secondo registro del Maestro Generale Tommaso De Vio è andato perduto e persino quelli del successore Garcias De Loaysa, rendendo difficile collocare le nomine inquisitoriali e l'operato degli stessi tra il 1513 ed il 1524. Cfr. M. Duni, *Un manuale inedito per cacciatori di streghe: il 'Formulario pro exequendo Inquisitionis officio' di Modesto Scrofeo (c. 1523)*, in «Archivio storico italiano», vol. 171, 2013, p. 343, note 8, 11 e M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 193, nota 93.

<sup>45</sup> M. Duni, *Tra religione e magia* cit., pp. 80, 277, 303 – 304.

<sup>46</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., pp. 68 – 69.

<sup>47</sup> Non abbiamo la certezza di quando effettivamente iniziò il suo mandato a causa di ciò che è stato menzionato in nota 44. Approssimativamente l'inizio dei suoi lavori giudiziari è tra i due anni sopra menzionati, mentre nella cronaca del Ricci, Franchi, Cattabiani è il 1522 l'anno per la quale egli fu posto nel distretto emiliano; cfr. BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, c. 28v.

<sup>48</sup> Rispettivamente negli anni dal 1491 al 1496 (Bologna) e dal 1507 al 1517 con qualche interruzione (Mantova); cfr. M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., pp. 69 – 70.

All'inizio del suo mandato fu impegnato a sradicare il pensiero eterodosso del calabrese Tiberio Rosselli, meglio conosciuto come Tiberio Russiliano Sesto<sup>49</sup>. Questi era incorso nell'azione inquisitrice dell'Armellini dopo la pubblicazione, tra il 1519 ed il 1520, del testo *Apologeticus adversus cucullatos*. Tale scritto era indirizzato contro i monaci "cucullati", cioè incappucciati, imputati di accusare il Russiliano di eresia manifesta aristotelica radicale. L'Armellini subito ordinò la confisca del libro e la sua combustione, la scomunica di tutti i suoi lettori e la citazione in giudizio del suo autore. Tuttavia il Russiliano era fuggito in Toscana, dove nel giugno del 1519 (poco prima dei fatti narrati) era stato processato dal locale inquisitore francescano, anche se il procedimento sfociò semplicemente in un'abiura *de levi* e in penitenze salutari. Frate Girolamo allora si recò in Toscana per poter arrestare l'eretico, ma quest'ultimo gli sfuggì nuovamente riparando in altre zone italiane (si registra, infatti, la sua presenza a Palermo), dove continuò a diffondere il suo pensiero sino al suo assassinio avvenuto in Nord Africa nel 1526. Ormai impossibilitato ad avere nelle proprie mani il Russiliano, l'Armellini optò per la confutazione delle tesi dello stesso nello scritto del 1523 *Jesus vincit. Pernecessarium opus contra Tiberianicum Apologeticum*, pubblicato a Faenza nel 1525<sup>50</sup>.

Ben più famoso di questa vicenda fu il sodalizio dell'Armellini con il signore di Mirandola Giovan Francesco Pico nei processi che condussero al rogo un certo numero di persone accusate di partecipare a sabba stregonici tra il 1522 ed il 1525.

### 1.3 Giovan Francesco Pico, la "Strix" e il processo della Mirandola

Negli anni del processo<sup>51</sup> che divenne uno dei più famosi dell'epoca, insieme a quello di Como (1513 – 1514), della Valcamonica (1512 – 1518) e della Valtellina (1523), il territorio di Mirandola era di pertinenza della Diocesi di Reggio Emilia e di conseguenza la competenza

---

<sup>49</sup> Cfr. P. Zambelli, *Una disputa filosofica ereticale proposta nelle Università padane nel 1519*, in *Il rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, ed. P. Rossi, Bari, 1977, pp. 494 - 528 e Ead., *Una reincarnazione di Pico ai tempi di Pomponazzi, con l'edizione critica di Tiberio Russiliano Sesto Calabrese 'Apologeticus adversus cucullatos' (1519)*, Milano, 1994, p. 89; M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 70.

<sup>50</sup> *Ibidem*; cfr. anche R. Lupoli, *Armellini, Girolamo*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo* [d'ora in avanti *DEDIMM*], Firenze, Edizioni Clori, 2013 – in corso, <http://www.eticopedia.org/girolamo-armellini> e T. Herzig, *Armellini, Girolamo*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione* [d'ora in avanti *DSI*], a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 99.

<sup>51</sup> Gli atti di questo processo, purtroppo, non ci sono pervenuti. La ricostruzione della causa che seguirà è stata operata da Albano Biondi tramite la lettura del dialogo della *Strix*, scritto dallo stesso Giovan Francesco Pico, e dall'analisi di un importante registro inquisitoriale su cui ho basato le mie successive ricerche inerenti le cause processuali tra il XVI ed i primi trent'anni del XVII secolo: ASMò, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processatorum in S. Officio Regii*, b. 283, f. 7. Esso contiene i nominativi di circa 3230 indiziati o sospettati dal Sant'Uffizio reggiano tra il 1509 ed il 1634.

inquisitoriale su di esso ricadeva nelle mani dell'inquisitore di Parma-Reggio, il quale risiedeva durante lo svolgimento della causa antistregonica proprio nel palazzo comitale del paese<sup>52</sup>.

A prescindere dalla dislocazione del magistrato della Fede e della sua giurisdizione sul territorio, la collaborazione tra l'Armellini e il signore della Mirandola, Giovan Francesco Pico, fu dettata non solo da un indirizzo antistregonico dedito alla protezione di quelle terre da un reato/peccato considerato lesivo per la maestà ducale come la stregoneria, ma anche dalla condivisione di idee savonaroliane ben radicate nella filosofia tanto dell'inquisitore, quanto dello stesso Pico<sup>53</sup>. Di quest'ultimo sono noti gli scritti del 1497 *Defensio Hyeronimi Savonarolae adversus Samuelem Cassinensem* e, a seguito della scomunica del frate, l'*Opusculum de sententia excommunicationis iniusta pro Hieronymi Savonarolae innocentia*<sup>54</sup>. Nonostante gli sforzi del Pico nella difesa del suo padre spirituale, tra i quali una *Epistola in favore de fra Hieronymo da Ferrara dappoi la sua captura*<sup>55</sup>, Savonarola fu condannato al rogo ed arso a Firenze nel 1498. Le idee del Pico improntate sulla filosofia savonaroliana non mutarono, e la celebrazione del suo maestro fece scaturire l'apologetica *Vita Hyerolami Savonarolae*, che fu stampata solo nel 1674<sup>56</sup>.

La vita del Pico fu costellata da lotte interne ed esili forzati. A seguito della morte del padre Galeotto I gli fu concessa l'investitura imperiale nel 1499 che gli valse l'odio dei fratelli minori (Federico e Lodovico) e della madre (Bianca Maria, la figlia illegittima di Niccolò III d'Este), i quali, con l'aiuto del condottiero Gian Giacomo Trivulzio, cacciarono Giovan Francesco dalla città nel 1502. Con la morte di Federico nel 1504 e di Bianca Maria e di Lodovico nel 1506, Giovan Francesco ottenne il favore dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo nel 1510 ed in seguito di papa Giulio II, che nel 1511 assediò Mirandola e la riconsegnò al legittimo proprietario. Pochi mesi dopo il Trivulzio esiliò nuovamente il Pico, e solo nel 1514, grazie

---

<sup>52</sup> L. Alberti, *Libro detto Strega, o delle illusioni del demonio, del sig. G. P. della Mirandola*, a cura di A. Biondi, Venezia, Esperia Marsilio, 1989, p. 17. È da menzionare il fatto che l'inquisitore locale risiedette a Mirandola nel tempo in cui vennero effettuati i processi anti stregoneschi. Mirandola, quindi, non era per l'inquisitore la sua sede ufficiale.

<sup>53</sup> T. Herzig, *Pico, Gianfrancesco*, in *DSI*, vol. 3, p. 1208; cfr. anche Ead., *Armellini, Girolamo*, in *DSI*, vol. 1, p. 99; R. Lupoli, *Armellini, Girolamo*, in *DEDIMM*, <http://www.eticopedia.org/girolamo-armellini>; si veda anche lo studio di L. Pappalardo, *Gianfrancesco Pico della Mirandola: Fede, immaginazione e scetticismo*, Turnhout, Brepols, 2014.

<sup>54</sup> Rispettivamente in Johannes Franciscus Picus Mirandulanus, *Defensio Hieronymi Savonarolae adversus Samuelem Cassinensem*, Firenze, Bartolomeo de' Libri, post 1 aprile 1497 e Id., *Opusculum de sententia excommunicationis iniusta pro Hieronymi Savonarolae innocentia*, Firenze, Compagnia del Drago, 1498.

<sup>55</sup> Johannes Franciscus Picus Mirandulanus, *Epistola in favore de fra Hieronymo da Ferrara dappoi la sua captura*, Modena, D. Roccocciola, 1498.

<sup>56</sup> E. Scapparone, *Pico della Mirandola, Giovan Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* [d'ora in avanti *DBI*], vol. 83, 2015, [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-francesco-pico\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-francesco-pico_(Dizionario-Biografico)); cfr. anche C. Dusio, *Pico della Mirandola, Gianfrancesco*, in *DEDIMM*, <http://www.eticopedia.org/gian-francesco-pico>; cfr. anche L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., pp. 27 – 37.

all'intercessione imperiale, fu raggiunto un accordo: a Giovan Francesco sarebbe andata Mirandola, mentre Concordia sarebbe andata a Francesca Trivulzio (figlia di Gian Giacomo e vedova di Lodovico, fratello del Conte di Mirandola, e tutrice di Galeotto II suo figlio) sotto la protezione del Marchese di Mantova, Federico II Gonzaga<sup>57</sup>. Questa premessa è fondamentale per comprendere le successive frizioni che avverranno durante il processo antistregonico non solo tra le rappresentanze governative, ma anche tra l'inquisitore del distretto emiliano e quello mantovano in materia giurisdizionale.

I processi contro streghe e stregoni iniziarono nel 1522 per iniziativa di Girolamo Armellini da Faenza, che ebbe il pieno sostegno del conte Pico. Entrambi erano venuti a conoscenza di strani convegni notturni che si tenevano nel contado lungo le rive del fiume Secchia, specialmente nei dintorni della villa di Cividale. Voci diffuse sostenevano che questi convegni fossero teatro di peccaminosi eccessi carnali e di rituali dissacratori dei simboli e dei sacramenti della Chiesa nell'ambito di un culto reso al Demonio, come sosteneva il domenicano testimone e, in un certo senso, addetto stampa della vicenda Leandro Alberti<sup>58</sup>. Tutto questo fece aprire ufficialmente il processo.

L'Armellini, aiutato oltre che dal Pico (che gli prestò il *braccio secolare*) anche dal vicario inquisitoriale locale Luca Bettini<sup>59</sup>, perseguì circa 60 individui sospettati di partecipare alle riunioni notturne<sup>60</sup>, ma solo dieci di questi subirono la pena capitale. L'inquisitore non mancò di arrogarsi diritti giurisdizionali sulla città di Concordia: alcuni degli inquisiti erano abitanti delle zone limitrofe al paese mantovano, e lo sconfinamento del magistrato del distretto emiliano non fu gradito dal Governatore di Concordia, Francesco Suardo<sup>61</sup>, forte anche del sostegno del Principe di Mantova<sup>62</sup>. Questo comunque non impedì all'Armellini di continuare a perseguire i rei in quelle zone.

---

<sup>57</sup> L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., pp. 16 – 17; cfr. anche L. Al Sabbagh, *Processo alle streghe di Mirandola (1522 – 1525)*, in *DEDIMM*, <http://www.ereclopedia.org/processo-streghe-mirandola>; sul conflitto tra il Pico e la Trivulzio e suo figlio Galeotto II rimando a F. Ceretti, *Francesca Trivulzio*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria dell'Emilia», vol. V, parte II/1880, pp. 103 – 176 e Id., *Galeotto II Pico*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie Modenesi e Parmensi», serie III, vol. I, parte II/1883, pp. 225 – 330.

<sup>58</sup> L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., pp. 9 – 10.

<sup>59</sup> Sul Bettini rimando a G. Vasoli, *Bettini, Luca*, in *DBI*, vol. 9, 1967, [http://www.treccani.it/enciclopedia/luca-bettini\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/luca-bettini_(Dizionario-Biografico)). Utile è menzionare il fatto che lo stesso vicario Luca Bettini fu un fervente savonaroliano; cfr. L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., p. 20.

<sup>60</sup> L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., p. 15.

<sup>61</sup> Francesco Suardo fu Governatore di Concordia dal 1521 sino al 1524.

<sup>62</sup> L'1 gennaio del 1523 il Governatore di Concordia denunciò le «[...] poltronarie che usa detto inquisitore qual fa residentia al presente nella Mirandola», poiché questi pretendeva di prendere i sospettati da un territorio che non era sotto la sua giurisdizione, per condurli a rispondere delle loro “malefatte” alla Mirandola. La risposta del Gonzaga, il 13 gennaio del 1523, convalidò l'agire del Suardo: «in risposta vi dicemo circa la parte di quel inquisitor de la Mirandula che non permettiate ch'el facci executione alcuna in quello della Concordia stando alla Mirandula ma che volendo el venghi su quello della Concordia. Et in tal modo le lassereti far il ditto officio contra li sudditi de la Concordia, altramente no». Il Marchese quindi pose una posizione molto importante affinché

Dopo diversi mesi per l'istruzione del processo, la causa iniziò a volgere verso il suo epilogo cruento: il 22 agosto 1522 fu arso sul rogo don Benedetto Berni. Altri sei roghi vennero accesi l'anno seguente, e ne furono vittime Francesco da Carpi, Bernardina Frigieri, Maddalena Gatti, Camilla Gobetta, Andrea Merlotti e Marco Piva<sup>63</sup>.

Le loro esecuzioni scatenarono l'indignazione della popolazione<sup>64</sup>, e la pronta risposta apologetica del Pico non tardò a uscire dalla sua penna. A giustificazione della condotta del processo, derivante dalla convinzione della effettiva realtà del *sabba* stregonico, infatti, egli compose il famoso *Dialogus in tres libros divisos: Titulus est Strix sive de Ludificatione Daemonum* nel maggio del 1523, pubblicato immediatamente a Bologna. Curato dallo stesso Leandro Alberti, ne uscì nel 1524 anche il volgarizzamento intitolato *Libro detto Strega o delle illusioni del demonio*. L'opera, presentata come apologetica all'accensione dei roghi, era colma di erudizione classica. Lo stesso autore affermò di essere stato uno dei testimoni della causa e moderatore del processo, avendo egli interrogato diversi rei<sup>65</sup>. Nella *Strix* egli si autorappresentò nelle vesti di *Fronimo*, cioè il personaggio allegoricamente operante come il "saggio" il cui compito era di convincere della reale esistenza del *sabba* demoniaco un non bene identificato e "diffidente" *Apistio*, il quale grazie all'opera di convincimento di *Fronimo*/Pico verrà persuaso e diverrà *Pistico*, cioè il "credente". L'Armellini fu rivestito dei panni della figura autoritaria del giudice *Dicasto*, intento a processare una strega, rappresentante a sua volta di tutti gli inquisiti, rea di partecipare ad un *sabba* chiamato qui *Giuoco di Donna*<sup>66</sup>. Questa

---

l'Armellini potesse avere il diritto di catturare i presunti rei: il trasferimento fisico del suo ufficio inquisitoriale. Cfr. L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., pp. 17 - 18.

<sup>63</sup> Ivi, p. 14; sul rogo, ma specialmente, sulla confisca da parte dell'inquisitore dei beni di Marco Piva abitante nella zona di S. Possidonio (cioè nel demanio mantovano) il Gonzaga tuonò minacciando direttamente l'Armellini con una lettera del 20 marzo 1523 in cui forte è il risentimento del Marchese contro l'inquisitore, reo di non rispettare la giurisdizione del suo rappresentante alla Concordia (il Suardo). Egli lo ammonì a non reiterare tale errore, ma l'inquisitore tre giorni dopo rispose dando tutta la colpa al Governatore mantovano che male aveva informato il Marchese, aggiungendo che «[...] confiscai le robbe alla Sede Appostolica in subsidio de le spese, le quale facciamo continuamente in lo officio appostolico in exterminio de li inimici del stato di Christo. Et parte de questi sono nel territorio de la Concordia, chiamati li lavoranti, me se obligorni rendermi li fructi». Dato che questo corso fu ostacolato dal Suardo, questi fu scomunicato poiché aveva posto un freno alla giurisdizione dello stesso papa. Solo il 10 giugno 1523 il Suardo aiutò l'inquisitore nel suo operato, ma cercò di proteggere il Piva dalle pretese del vicario inquisitoriale Luca Bettini. Ciò, ovviamente, fu vano. Su questa storia si veda L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., pp. 17 - 22. In merito alle confische dei beni si veda ASMò, *Archivio notarile della Mirandola*, Notario Manfredo Papazzoni, 1522 - 23 e ASMò, *Inquisizione, Regiensis sive Scandianensis confiscatione bonorum*, b. 295, f. 6, 13 settembre 1602 - 1 luglio 1605.

<sup>64</sup> Lo stesso Leandro Alberti scrive: «[...] cominciarono molti con ingiuriose parole a dire non essere giusta cosa, che questi huomini fossero così crudelmente uccisi»; tra il popolo correvano «[...] biasimevoli ragionamenti, [...] di giorno in giorno maggiormente crescevano nel popolo [...] mormorii»; cfr. L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., p. 52.

<sup>65</sup> Si noti che nella stessa lettera dedicatoria al medico Giovanni Mainardi, il Pico stesso affermò «In questa operetta dove sentirai parlare di Strega credi veramente di udire la storia pura, la quale, parte ho vista con gli stessi occhi, e parte udita con questi orecchi, mentre mi si leggevano i processi». Tale dedica si trova nell'edizione curata da Turino Turini del 1555; cfr. L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., p. 12, 45.

<sup>66</sup> Ivi, p. 10 - 12 e Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 71.

opera ebbe una grande diffusione e fortuna, divenendo la più conosciuta opera di demonologia di tutto il Rinascimento italiano, grazie anche alla condivisione delle idee trattate nel già menzionato *Malleus Maleficarum*. Essa ebbe una seconda traduzione nel 1555 ad opera di Turino Turini<sup>67</sup>, e venne citata da altri inquisitori del calibro di Bartolomeo Spina<sup>68</sup>, e da demonologi come Jean Bodin<sup>69</sup>.

Tornando a porre l'attenzione sul processo, verso la fine del 1523 tre dei presunti stregoni (Giovan Pietro Colovati, Nicolò Ferrari di Mirandola ed Aiolfo della Bernarda) fuggirono dalle carceri per riparare a Modena, sotto la protezione del vescovo suffraganeo e del vicario episcopale. Per intercettare i fuggiaschi subito l'Armellini richiese l'aiuto di papa Clemente VII, che gli fu accordato nel gennaio del 1524. Il pontefice con un breve diede incarico di ricercare i tre fuggitivi, all'inquisitore di Bologna Francesco Silvestri ed al vescovo di Pola e vicelegato della città felsinea Altobello Averoldi, i quali riuscirono a prenderli in custodia. La causa si concluse nel 1525, quando anche questi imputati furono bruciati sul rogo<sup>70</sup>.

La città di Concordia divenne in seguito vicaria foranea della Diocesi di Reggio Emilia verso la fine del XVI secolo e, ovviamente, parte integrante del tribunale inquisitoriale reggiano<sup>71</sup>.

#### *1.4 L'episcopato di Marcello Cervini (1540 – 1544)*

Circa vent'anni dopo la caccia alle streghe di Mirandola, per la Diocesi di Reggio Emilia si aprì una nuova fase dettata dall'ondata riformatrice cattolica che colpirà lo stivale negli anni corrispondenti ai lavori conciliari tridentini (1545 – 1563), e che fece sì che l'azione di riforma

---

<sup>67</sup> Cfr. l'Introduzione di Albano Biondi al volgarizzamento di L. Alberti, *Libro detto Strega* cit., p. 45.

<sup>68</sup> Lo Spina segnalò l'opera del Pico in apertura del suo *Tractatus de proeminentia sacrae theologiae super alias scientias [...] adversus Joannem Franciscum Ponzinibium Iurisperitum*. Per una critica recente dello scontro di idee sulla esistenza giuridica del sabba stregonico tra Spina e Ponzinibio si veda M. Duni, *La caccia alle streghe e i dubbi di un giurista: il 'De lamiis et excellentia utriusque iuris' di Giovanfrancesco Ponzinibio (1511)*, in C. Hermanin – L. Simonutti (a cura di), *La centralità del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò*, vol. I, Firenze, Olschki, 2011, pp. 3 – 26.

<sup>69</sup> T. Herzig, *Pico, Gianfrancesco*, in *DSI*, vol. 3, p. 1208.

<sup>70</sup> Ead., *Armellini, Girolamo*, in *DSI*, vol. 1, p. 99. Da menzionare anche la fiammata anti-stregonica datata 1543, che portò al processo una conventicola di streghe e stregoni della città di Arceto. Cfr. ASMo, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processatorum in S. Officio Regii*, b. 283, f. 7 e M. Al Kalak, *L'Inquisitore archivista. La funzione del riordino archivistico nel disciplinamento delle coscienze*, in «Schifanoia», 36 – 37/2011, pp. 153-164, in particolare p. 161.

<sup>71</sup> Essa compare tra le 47 vicarie foranee della Inquisizione reggiana in un documento del 1658 (ma probabilmente è posteriore) in Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede [d'ora in avanti ACDF], *Santo Offizio [D'ora in avanti S.O.]*, *Stanza Storica [d'ora in avanti St. St.]*, GG 4 – d, C. 22r – C. 23v; si nota anche in una *Nota de' luoghi sottoposti alla Santa Inquisizione di Reggio* in BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, C. 26r – C. 26v. Questo dovrebbe far supporre una precedente giurisdizione diocesana ed inquisitoriale sul territorio della Concordia.

venisse anticipata di alcuni anni nel territorio emiliano dal nuovo vescovo della città: il cardinale Marcello Cervini, futuro papa Marcello II (1555).

Nominato vescovo di Reggio Emilia il 24 settembre del 1540 (e rimasto in carica sino al 1544), egli non poté risiedere nella sua Diocesi a causa della sua importante carica di cardinale di Santa Croce di Gerusalemme, sotto papa Paolo III Farnese, e di diplomatico agli ordini di quest'ultimo per il disbrigo di affari estremamente importanti per la Chiesa di Roma<sup>72</sup>. La gestione dell'episcopato spettò quindi al suo vicario generale e amico Ludovico Beccadelli, il quale ottenne tale carica il 28 novembre 1542<sup>73</sup>. Con lui Cervini intrattenne rapporti epistolari per amministrare e riformare al meglio una Diocesi «gravata dal malcostume, dalle prevaricazioni e dall'ignoranza di un clero inadeguato ad adempiere ai propri compiti pastorali»<sup>74</sup>. Tale situazione, comune a molte altre Diocesi del XVI secolo<sup>75</sup>, dovette trovare una soluzione non facilmente attuabile a causa dell'assenza del Cervini, ma che tramite il suo *entourage* poté concretizzarsi con una riforma *in capite et in membris* ispirata all'operato del vescovo veronese Gian Matteo Giberti (1528 – 1543)<sup>76</sup>. Il Cervini, preso atto dalle relazioni che il vicario gli inviava a scadenza quasi settimanale dell'allarmante situazione della Diocesi di Reggio, ritenne opportuno di essere meglio informato sulla reale situazione interna mediante una visita

---

<sup>72</sup> Prima di tale mandato egli fu vescovo di Nicastro dal 1539 al 1540 ma, esattamente come Reggio Emilia, non poté mai visitare fisicamente la sua Diocesi. Inoltre, c'è da aggiungere, che il Cervini avrebbe ottenuto la sua consecrazione episcopale solo il 10 aprile 1555, cioè nello stesso periodo in cui fu intronizzato al soglio di Pietro. Cfr. *Concilium Tridentinum. Actorum, Diarorum, Epistolarum, Tractatum*, vol. II, Friburgi Brigoviae, Herder, 1901, pp. 253, 257 e cfr. C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555). Riforma della Chiesa, Concilio, Inquisizione*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 151 – 152. Per maggiori informazioni sul Cervini cfr. W. V. Hudon, *Marcello Cervini and the ecclesiastical government in Tridentine Italy*, De Kalb, Northern Illinois University Press, 1992. Sempre su Cervini conviene citare il recente convegno poliziano *Papa Marcello II Cervini. Tra Chiesa romana e Chiese ortodosse d'oriente*, Montepulciano, Palazzo del Capitano, 22 giugno 2018, <http://www.istitutosangalli.it/wp-content/uploads/2018/05/Locandina-Marcello-II.pdf>.

<sup>73</sup> Egli divenne vicario generale a seguito della risoluzione di uno scontro tra il vecchio vicario, Giovan Battista Boccaccio (il quale in realtà fu sostituito per pochissimo tempo da Niccolò Bozzallo, cfr. M. Firpo – D. Marcato, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, vol. II, Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, 1981 – 1995, p. 918, n. 42), ed il clero diocesano. Cfr. a riguardo A. Alberigo, *Beccadelli, Ludovico*, in *DBI*, vol. 7, 1970, [http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-beccadelli\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-beccadelli_(Dizionario-Biografico)). Precedentemente al Beccadelli abbiamo come vicari Galasso Ariosto, fratello minore del più famoso Ludovico, che fu titolare di un canonicato nella Cattedrale di Reggio Emilia già dal 1535 e fu amico di un certo numero di personaggi appartenenti al circolo degli “Spirituali” come Marcantonio Flaminio, Vittoria Colonna e Pietro Carnesecchi; Federico Ferro, vicario solo per i primi mesi del 1541 e sostituito da un giovane Alessandro Mattesilao (personaggio che successivamente, nel 1559, sarà coinvolto nella causa contro il vicario di Bologna Bartolomeo Casali, poiché il primo dipinse quest'ultimo come un eretico in certi scritti diffamatorii; cfr. G. Dall'Olio, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1999, p. 225 e n. 105) e Francesco Martelli, futuro vescovo di Reggio dal 1575 al 1578 (cfr. G. Saccani, *I vescovi di Reggio Emilia. Cronotassi* cit., pp. 125 – 126); cfr. C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 155 – 156, n. 159 e bibliografia annessa.

<sup>74</sup> Ivi, pp. 158 – 159.

<sup>75</sup> Cfr. a riguardo O. Niccoli, *La vita religiosa nell'Italia Moderna. Secoli XV – XVIII*, Roma, Carocci, 2011.

<sup>76</sup> G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dal Medioevo alla Riforma di Concilio di Trento*, vol. III, parte I, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 376 – 377.

pastorale che, non potendo lui effettuarla di persona<sup>77</sup>, venne affidata al suo commissario episcopale Antonio Lorenzini<sup>78</sup> (con l'ausilio di don Maffeo Croce) e fu iniziata il 7 febbraio 1543<sup>79</sup>. Da quella data sino al primo marzo dello stesso anno furono visitate circa una sessantina tra parrocchie, ospedali e oratori pubblici<sup>80</sup> e presi provvedimenti disciplinari contro ecclesiastici rei di tenere una condotta scandalosa nonostante la loro condizione<sup>81</sup>. A seguito di una pausa di circa un mese, nella quale vennero consegnate le prime informazioni della visita allo stesso vescovo, rientrato brevemente nella città il 4 aprile 1543<sup>82</sup>, essa venne ripresa il 9 aprile e si concluse il 26 maggio con un totale di 259 luoghi di culto visitati<sup>83</sup>. Gli atti inviati al vescovo nel giugno del 1543 palesarono la mancata residenza dei curati in determinate parrocchie, una carente preparazione culturale degli stessi, una cattiva amministrazione dei Sacramenti ed una grave inefficienza nella cura d'anime<sup>84</sup>. I provvedimenti del Cervini non tardarono a farsi sentire tramite i 103 punti dei suoi Statuti sinodali<sup>85</sup>. Gli Statuti decretarono

---

<sup>77</sup> Egli poté essere presente a Reggio solo in occasione dell'imminente incontro tra Paolo III e Carlo V a Busseto per l'investitura del figlio del Papa a Duca di Parma e Piacenza il 4 aprile 1543 (cfr. a riguardo L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. V, Roma, Desclée & C., 1942, pp. 464 e ssg.); cfr. A. Fresta, *Aprile 1543: suoni di flauti e fuochi notturni per il futuro Marcello II*, in «Reggio storia», 8, n. 4, ottobre-dicembre 1985, pp. 36-40. La sua volontà di tornare nelle Diocesi di cui era vescovo fu assidua e le richieste al papa furono tante durante il suo soggiorno a Trento in merito, ad esempio, alla sua residenza a Gubbio (cfr. a riguardo *Concilium Tridentinum. Actorum, Diarorum, Epistolarum, Tractatum*, vol. X, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1901, pp. 687 – 688).

<sup>78</sup> Il Lorenzini fu dottore *in utroque iure*. Aiutò il Beccadelli nella visita pastorale del 1543 ed in seguito seguì il Cervini al Concilio di Trento, in cui svolse l'incarico di maggiordomo della famiglia cardinalizia cerviniana. Fu insignito dallo stesso vescovo Cervini (nel mandato eugubino) di diversi compiti interni alla Diocesi. Divenne vicario generale del cardinale Ricci a Pisa successivamente alla morte del Cervini e vescovo d'Assisi dal 1575 al 1577. Cfr. per la vita del Lorenzini S. Tabacchi, *Lorenzini, Antonio*, in *DBI*, vol. 66, 2006, [http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-lorenzini\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-lorenzini_(Dizionario-Biografico)) e anche D. Bouillon, *L'attività del vicario generale Antonio Lorenzini in periodo post-tridentino*, in «Bollettino storico pisano», 57/1988, pp. 249 - 276.

<sup>79</sup> G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)* cit., p. 383.

<sup>80</sup> Ivi, p. 385; Gli atti della visita sono contenuti in ADRe, *Sacre Visite Pastorali 1456 – 1563*, bb. 1 – 2; all'interno vi è uno scritto di 119 carte diviso in due fascicoli, denominato *Visite del Lorencino commissario, d'ordine dell'Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale Marcello Cervini, prete cardinale col titolo di S. Croce in Hierusalem, che fu poi papa nell'anno 1555*.

<sup>81</sup> Noto è l'arresto di due preti di Luzzara e di Correggio «per conto dello scandalo dato agli populi per la [...] malavita che tengono con le femmine, le quali se non hanno in casa godono a sua posta fuor di casa» il 16 febbraio ed il 2 marzo del 1543. A seguito dell'arresto il vicario comunicò al Cervini che «[...] a questi si è fatto scorno per exempio delli altri et li ho fatto quelle admonitioni ch'harei detto a tanti miei fratelli, mostrandoli la vergogna appresso al mondo et il danno che fanno alle anime sue et delli suoi populi». Cfr. in merito C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., p. 161, n. 169 e bibliografia annessa.

<sup>82</sup> Cfr. n. 75.

<sup>83</sup> C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., p. 164. Si veda anche G. Costi, *L'episcopato a Reggio Emilia (1540 – 1544) del card. Marcello Cervini poi papa Marcello II*, in N. Artioli (a cura di), *In memoria di Leone Tondelli*, Reggio Emilia, Studio Teologico Interdiocesano, 1980, pp. 203 – 229.

<sup>84</sup> G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)* cit., pp. 384 – 386 e bibliografia annessa.

<sup>85</sup> La copia del documento originale degli Statuti cerviniani è custodito in Archivio Segreto Vaticano [d'ora in avanti ASV], *Statuta ecclesiae et diocesi regiensis, edita a Marcello cardinale Cervino episcopo Regiensi pro reformatione cleri et populi*, t. 34, arm. 32, A. A. IX cap. 3 n. 30. L'originale purtroppo è andato perduto come si dice in A. Mercati, *Prescrizioni pel culto divino nella diocesi di Reggio Emilia del vescovo card. M. Cervini*, Reggio Emilia, Unione Tipografica Reggiana, 1933.

precisi dettati giuridico – amministrativi, quali il rispetto del culto divino nella chiesa cattedrale e nelle altre chiese sparse per la Diocesi; la giusta attuazione della pastorale dei Sacramenti (battesimo, ordine e unzione dei fedeli, eucarestia, penitenza e matrimonio); l'importanza della predicazione tramite l'omelia; la cura d'anime; l'istituzione di associazioni e confraternite del SS. Sacramento; il controllo sulla corretta amministrazione dei luoghi pii; il rifiuto dei Sacramenti a coloro che dovessero essere incorsi in scomuniche; la gestione delle questue e le prescrizioni per la vita dei religiosi e delle religiose<sup>86</sup>. La riforma cerviniana valorizzò la figura del parroco<sup>87</sup>, riconoscendo nella parrocchia l'istituzione atta ad operare la rinascita della vita cristiana<sup>88</sup>. Il clero diocesano divenne un clero territoriale con forti radici nella Diocesi stessa ed in costante comunicazione con l'episcopo. Inoltre venne avocato e rivendicato dallo stesso, forte della delegazione apostolica, il diritto di controllo ed intervento su tutte le parrocchie la cui amministrazione era demandata a terzi, ed il potere penale su tutti i confessori e predicatori appartenenti ad Ordini religiosi implicati in attività esterne alle chiese del loro Ordine<sup>89</sup>. Proprio l'avocazione a sé del potere giudiziario, e la stessa attuazione della riforma, furono un forte caposaldo nella gestione delle derive evangeliche che pervennero anche nel territorio reggiano. Tra queste, la minaccia più grave fu certamente rappresentata dalla diffusione del libello del *Beneficio di Cristo*.

Come è noto, il *Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Cristo crocifisso verso i cristiani* fu scritto da Benedetto Fontanini e, in seguito, rivisto e ampliato da Marcantonio Flaminio nel 1543. Pubblicato a Venezia nello stesso anno esso ebbe, specialmente con la seconda edizione del 1546, una vasta diffusione in tutta Europa. Ciò preoccupò le alte cariche della Chiesa, perché il testo era veicolo delle idee di Lutero, Melantone, Calvino, ma specialmente di Juan de Valdés che ispirerà il circolo degli "Spirituali", il quale annoverava al suo interno persino componenti di spicco della stessa Chiesa di Roma quali i cardinali Gasparo Contarini, Reginald Pole e Giovanni Morone. Diviso in sei brevi capitoli, il *Beneficio di Cristo* era incentrato sul dogma della giustificazione, inserendosi nello scontro teologico tra Cattolicesimo e Protestantesimo sul valore da attribuire alle opere ai fini della salvezza e sulla giustificazione per sola Fede, nonché sul carattere della celebrazione eucaristica e della messa. Nonostante il testo non

---

<sup>86</sup> G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)* cit., pp. 386 – 390.

<sup>87</sup> D. Montanari, *L'immagine del parroco nella riforma cattolica*, in «Archivio storico per le Province Parmensi», 30/1978, pp. 79 – 85.

<sup>88</sup> M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992.

<sup>89</sup> G. Fragnito, *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 115 – 194 e R. Rusconi, *Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 207 – 274. Si veda anche G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)* cit., p. 391.

sostenesse posizioni di rottura, ma un forte richiamo all'unico dispensatore della grazia salvifica, Gesù Cristo, fu denunciato come pericoloso da Ambrogio Catarino Politi nel 1544 e perseguito sino alla quasi totale distruzione delle sue copie<sup>90</sup>. In quello stesso anno, a Reggio Emilia, il vescovo Cervini intervenne tempestivamente affinché se ne bloccasse la circolazione. Benché il testo potesse a suo parere essere fuorviante, specialmente riguardo al rapporto tra grazia e opere e alla negazione del Sacramento della penitenza, il Cervini non negò che vi fossero cose buone<sup>91</sup>. Chiesto un parere al suo vicario, il Beccadelli gli rispose che avendolo letto ben tre anni prima riteneva opportuno non proibirlo pubblicamente per evitare indebite curiosità<sup>92</sup>. D'accordo col suo vicario, Cervini optò per bloccarne la pubblicazione ma con toni morbidi, lontani da quelli che attuerà per la Diocesi di Gubbio nel 1549<sup>93</sup>, probabilmente perché distratto dagli impegni curiali<sup>94</sup>. Si raccomandò al vicario di utilizzare ogni cautela e qualora avesse scovato un lettore del libriccino, lo si esortava chiarirgli «bene le cose dubie e troppo

---

<sup>90</sup> Sul *Beneficio di Cristo* mi limito a segnalare una breve bibliografia di riferimento. Si veda M. Firpo – D. Marcatto, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, vol. I, Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, 1981 – 1995; M. Firpo, *Tra alumbados e «spirituali»*. *Studi su Juan de Valdés e il Valdesianesimo nella crisi religiosa del '500 italiano*, Firenze, Olschki, 1990; Id., *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento: un profilo storico*, Roma – Bari, Laterza, 1993; Id., *Il «Beneficio di Cristo» e il concilio di Trento (1542 – 1546)*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXI/1995, pp. 45 – 72; Id., *Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento*, Roma – Bari, Laterza, 2016; S. Caponetto, *Erasmus e la genesi dell'espressione Beneficio di Cristo*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. II, 37/3 – 4, 1968, pp. 271 – 274; Id., *La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992; C. Ginzburg – A. Prosperi (a cura di), *Giochi di pazienza: un seminario sul «Beneficio di Cristo»*, Torino, Einaudi, 1977; G. Caravale, *Il Beneficio di Cristo e l'Inquisizione romana: un caso di censure tardive*, in S. Peyronel (a cura di), *Cinquant'anni di storiografia italiana sulla Riforma e sui movimenti ereticali in Italia (1950 – 2000)*, Torino, Claudiana, 2002, pp. 151 – 173; L. Addante, *Eretici e libertini nel Cinquecento italiano*, Roma – Bari, Laterza, 2010 e V. Voza, *Il Beneficio di Cristo. Il «dolce libriccino» degli «spirituali» italiani*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne Editrice, 2016, pp. 77 – 85.

<sup>91</sup> C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 172 – 173.

<sup>92</sup> Qui è giusto ricordare che, come l'Ariosto suo predecessore, lo stesso Beccadelli conosceva personalmente il Flaminio ed è quindi probabile che egli abbia letto il testo in forma ancora manoscritta. Da menzionare anche il fatto che il vicario del Cervini fu segretario del cardinale Gasparo Contarini nel 1534 e lo accompagnò alla Dieta di Ratisbona nel 1541; mentre nel 1538 accompagnò il cardinale Reginald Pole nei suoi viaggi europei. Tra le sue conoscenze, quindi, annoverava un certo numero di alti ecclesiastici appartenenti agli «Spirituali». A riguardo si veda A. Alberigo, *Beccadelli, Ludovico* cit.; G. Fragnito, *In museo e in villa. Saggi sul Rinascimento perduto*, Venezia, Arsenale, 1988, pp. 84-104 e G. B. Morandi, *Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di Monsignor Lodovico Beccadelli arcivescovo di Ragusa*, vol. I, parte I, Bologna, per le stampe di S. Tommaso d'Aquino, 1797, p. 174. Mi sembra importante menzionare la possibilità che il parere del Beccadelli, così rispettoso della figura del Cervini ma comunque morbido nei confronti del libretto, sia dato da una sua latente adesione alle idee da esso propugnate data dalle sue conoscenze sopra riportate. Questa sua adesione, probabilmente, permise la diffusione nel territorio reggiano dello scritto e la immediata condanna dell'inquisitore locale (tra il gennaio ed il febbraio del 1544) ed in seguito la distanza e le critiche successive dello stesso Cervini. A riguardo si veda G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)* cit., p. 400 e C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 172 – 173.

<sup>93</sup> Ivi, pp. 174 – 175.

<sup>94</sup> Poiché dovette presenziare alle prime fasi del Concilio di Trento. Cfr. A. Prosperi, *Marcello II, papa*, in *DSI*, vol. 2, pp. 982 – 983 e V. Criscuolo, *Marcello Cervini legato pontificio al concilio di Trento*, in C. Prezzolini – V. Novembri (a cura di), *Papa Marcello II e la Chiesa della prima metà del '500*, Montepulciano, Le Balze, 2003, pp. 103 – 125.

sottili et involute di quel libretto accioché non fusse causa da indurre altrui in errore»<sup>95</sup>. Ovviamente tale moderazione nell'agire non fu scevra da pensieri contrastanti e forti critiche al *Beneficio di Cristo*, esposte in una lettera al Beccadelli del 19 gennaio del 1544. Dalla lettera si evince la visione cerviniana sulla giustificazione: il Signore non può predestinare nessuno alla dannazione, a prescindere da un pieno rifiuto dei doni della grazia. Dio ricompenserà ogni opera buona compiuta dal fedele, e sia essa, sia la ricompensa stessa, derivano dalla carità teologica che rende viva la Fede; nessun credente è giudice di sé stesso in merito allo stato di grazia; il vero cristiano, osservando i comandamenti di Dio, compie tutto il bene che gli è possibile, e dovrà riconoscere di non avere la capacità di operare il bene senza che gli derivi da Dio (riconoscendo anche le proprie infermità che lo rendono, a causa della condizione umana, incapace di osservare i comandamenti di Dio in tutta la loro pienezza); infine è altamente errato sostenere che si è tenuti ad osservare i comandamenti divini col solo ausilio delle proprie forze (secondo le dottrine protestanti), essendo l'uomo sempre circondato dal peccato<sup>96</sup>. Tali affermazioni anticiparono il dibattito Tridentino sulla giustificazione, che in seguito prenderà corpo nel Decreto del 13 gennaio 1547<sup>97</sup>.

L'urgenza di bloccare la diffusione delle idee eterodosse convinse Cervini della necessità di un forte controllo della sua Diocesi attraverso la repressione del dissenso, anche se pochi sono gli indizi nel carteggio con il suo vicario riferibili con certezza a casi di confermata e conclamata eterodossia. Ne è un esempio nel 1543 il caso di un agostiniano reo di aver voluto lasciare il proprio Ordine, falsificando una dispensa<sup>98</sup>. Il vescovo tuonò ordinando (il 10 gennaio) al Beccadelli di farlo trovare, e «mettetegli le mani a dosso e procedete contra di lui»<sup>99</sup>. Altro esempio ancora, alla fine del 1543, fu la diffusione di focolai d'eresia nella cittadina di Gonzaga, di cui fu avvisato sempre dal Beccadelli. Prontamente, grazie alla collaborazione del

---

<sup>95</sup> Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo. Con le versioni del secolo XVI, documenti e testimonianze*, a cura di S. Caponetto, Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, 1972, pp. 432-436.

<sup>96</sup> Biblioteca Palatina di Parma [d'ora in avanti BPP], *Archivio Beccadelli*, ms. Pal. 1020, f. 3, 19 gennaio 1544; cfr. G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)* cit., pp. 398 – 405.

<sup>97</sup> Per il Decreto della VI sessione del Concilio di Trento si veda G. Alberigo, G. L. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2013, pp. 671 – 683.

<sup>98</sup> È opportuno aggiungere un altro caso avvenuto nell'autunno dello stesso anno ai danni di don Pietro Parisetto, reo di gioco d'azzardo. Il reato era abbastanza comune per il tempo e molti ecclesiastici caddero in questo errore, ma il Beccadelli non riuscì ad applicare la pena voluta dal Cervini poiché il presunto reo richiese la protezione dello stesso Duca di Ferrara e ciò impedì per un po' il normale corso della giustizia episcopale a causa dei contrasti con il potere secolare. La causa finì verso la fine dell'anno, ed il 30 novembre il Cervini commentò in relazione a tale processo: «Se per l'avenire non viverà da bon prete et canonico, ogni altro peccato che faccia sarà gravissimo, come per il contrario lo terrò per homo di buona natura se questo errore gli farà mutare vita, vergognandosene et riformandosi in meglio». Cfr. BPP, *Archivio Beccadelli*, ms. Pal. 1020, f. 3, 30 novembre 1543 e C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 161 – 163.

<sup>99</sup> BPP, *Archivio Beccadelli*, ms. Pal. 1020, f. 3, 14 dicembre 1543 e 10, 19, 26 e 31 gennaio 1544; cfr. C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 175 – 176.

commissario dell’Inquisizione nei domini dei Gonzaga Reginaldo Nerli, l’”incendio” eterodosso fu domato e furono condannati all’abiura cinque imputati nel 1544. Questo suo impegno antiereticale ed il suo voler disciplinare i comportamenti illeciti del clero gli valsero varie tensioni con l’inquisitore locale di Reggio. Infatti il Cervini scrisse il 10 gennaio del 1544 all’inquisitore Tommaso da Vicenza (1540-1559) perché svolgesse l’«offitio suo con quelli modi che si deve», usando «ogni prudentia, circumspezione et destrezza in modo che sia ad edificatione et non a scandalo de le anime», astenendosi dal predicare «et per non appartenere ciò all’offitio suo et per nocere più presto che giovare a cotesta città», rassicurando poi il 5 febbraio il vicario episcopale circa i contrasti avuti con l’inquisitore<sup>100</sup>. Questo suo *modus operandi* radicato nella Riforma del Cattolicesimo, lo fece annoverare tra quei vescovi riformatori pretridentini precedenti e coevi al suo operato: dal già citato Giberti a Verona<sup>101</sup>, al Paleotti a Bologna, al Borromeo a Milano, etc<sup>102</sup>. Inoltre la forte prerogativa vescovile in merito al disciplinamento del clero e del popolo anche per vie giudiziarie gli valse la nomina di membro della neonata Congregazione della Santa ed Universale Inquisizione del Sant’Uffizio (1542) di cui fece parte formalmente dal settembre del 1548<sup>103</sup>. In più il ruolo svolto durante le prime fasi conciliari, come legato a Trento e stimolatore delle tendenze riformistiche dello stesso pontefice, lo portarono al seggio papale col nome di Marcello II (1555), carica che però ricoprì per solo venti giorni sostituito, dopo la morte improvvisa, dal ben più intransigente Paolo IV Carafa<sup>104</sup>.

### *1.5 Il processo a Basilio Albrizio, medico reggiano*

Se tramite la riforma cerviniana iniziò una nuova fase per certi versi “prototipica” di organizzazione diocesana e di strutturazione di quelli che poco dopo saranno i dettami siglati al Concilio di Trento, da questo periodo e negli anni successivi la preoccupazione maggiore per l’Ordinario, per lo stesso governo comunale e specialmente per l’inquisitore locale fu la pericolosa deriva causata da nuove interpretazioni dei dogmi cristiani in chiave sia

---

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> A. Prosperi, *Tra evangelismo e controriforma*, G. M. Giberti (1495 – 1543), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011.

<sup>102</sup> C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 23, 111 e cfr. anche G. Alberigo, *I vescovi italiani al concilio di Trento (1545-1547)*, Firenze, Sansoni, 1959, pp. 151-152.

<sup>103</sup> Ufficiosamente ne fece parte già dal 1545 o 1546 e anche precedentemente a tali anni. Cfr. A. Prosperi, *Marcello II, papa*, in *DSI*, vol. 2, p. 983 e C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., p. 177; cfr. anche E. Brambilla, *Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 381-401 e G. Romeo, *L’Inquisizione nell’Italia Moderna*, Roma – Bari, Laterza, 2002, pp. 3-28.

<sup>104</sup> Cfr. A. Prosperi, *Marcello II, papa*, in *DSI*, vol. 2, p. 983.

evangelico/calvinista<sup>105</sup>, sia millenarista, che ovviamente vennero additate quali eresie gravi da stroncare sul nascere. Una di queste, per quanto singolare, risulta comunque interessantissima e di una certa importanza, considerando che non fu l'unica a palesarsi nel territorio italiano durante il XVI secolo<sup>106</sup>. Negli ultimi anni di unione di Reggio al distretto di Parma, un processo per eresia fu al centro della cronaca locale reggiana e per certi versi ricorda le vicende di Giorgio Siculo<sup>107</sup>: il processo al medico millenarista Basilio Albriso<sup>108</sup>.

Figlio del medico Melchion Albrisi e di Ludovica Della Quercia, fu battezzato il 28 agosto 1456 e fu l'ultimo di cinque fratelli. Il 28 gennaio del 1522 figura come *doctor artium* all'interno del testamento paterno. Ciò nonostante non vi sono altre informazioni in merito al suo percorso accademico<sup>109</sup>.

Secondo gli atti del suo processo, nel 1548 egli attraversò una grave crisi religiosa a seguito della lettura di testi di Niccolò da Lira, Ugo di San Vittore, Sant'Agostino e specialmente dell'Apocalisse di Giovanni<sup>110</sup>.

All'inizio del 1551 Basilio divenne il medico delle monache del monastero di Santa Chiara di Reggio Emilia, venendo in seguito confermato in tale carica nel 1555<sup>111</sup>. Ciò gli permise l'accesso garantito a tale luogo, e la possibilità di sviluppare la sua "dottrina": raccolse intorno a sé dodici monache<sup>112</sup> (come i dodici apostoli) e qualche laico. Tra questi, un ventinovenne operaio dell'arte della lana, che negli atti compare col nome di Angelo Gabriele, considerato

---

<sup>105</sup> Si pensi al caso di Viano Viani da Viadana. Egli ebbe opinioni di stampo "luterano" (grazie anche agli stretti contatti che ebbe con lo stampatore veneziano Andrea Arrivabene) che vennero abiurate dal reo a Mantova nel 1550. Ma il Viani, ricaduto nell'errore, fu giustiziato a Brescello come *relapso* nel 1571. Il viadanese, infatti, si trovò al centro di una comunità di "fratelli" localizzata nelle campagne reggiane e cremonesi tra le due sponde del Po. A riguardo si veda M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»*. *Ricerche su Inquisizione e dissenso a Reggio Emilia nel cinquecento*, in «Bollettino della società di studi valdesi», 205, 2009, pp. 53-88, in particolare pp. 59, 65 – 66, 80 – 81 e Id., *L'Inquisitore archivista* cit., pp. 160 – 161.

<sup>106</sup> A titolo esemplare menziono il caso di Domenico Scandella, detto Menocchio, descritto in C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976.

<sup>107</sup> Su Giorgio Rioli, alias Giorgio Siculo, con cui Basilio Albriso condivideva le idee cfr. A. Prosperi, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano, Feltrinelli, 2000 e D. Cantimori, *Eretici italiani del Cinquecento*, ed. A. Prosperi (a cura di), Torino, Einaudi, 1992.

<sup>108</sup> Gli atti del processo sono in ADRe, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1; trascritti nella loro interezza in A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albriso. Reggio 1559*, in «Contributi», 2/4, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 1978; il processo, tuttavia, era già stato segnalato in L. Magnani, *Basilio Albriso medico reggiano e l'Inquisizione con documenti inediti*, Modena, Tipografia Aldo Cappelli, 1898.

<sup>109</sup> Ivi, p. VIII, n. 8.

<sup>110</sup> ADRE, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1, 4 febbraio 1559 e A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albriso* cit., pp. 17 – 22.

<sup>111</sup> M. Donattini, *Albriso, Basilio*, in *DSI*, vol. 1, p. 31.

<sup>112</sup> I nomi di queste ci derivano da una nota annessa alla causa. Esse sono Alda d'Araldi, Antonia de Dipintori, Smeralda da Campiden, Paula de Ruspagliari, Angela Ruspagliari, Hippolita Farina, Prudentia de Laverda, Angelica de Manfredi, Deodata de Parisetti, Lutia di Trampolini, Virginia de Pagani e Hortensia de Pagani. Sette di queste hanno segnato vicino al loro nome un simbolo di croce, significante la loro dipartita. Cfr. ADRe, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1, 4 febbraio 1559 e A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albriso* cit., pp. 17 – 22, n. 69.

come una sorta di “papa angelico”, il quale sfuggì alla cattura degli sbirri prima dell’inizio della causa<sup>113</sup>.

L’eresia albrisisiana si basava su una rilettura molto personale del testo dell’Apocalisse. Secondo il medico reggiano il Secondo Avvento era alle porte, ed egli stesso sarebbe stato il mezzo per il quale tale avvenimento evangelico si sarebbe compiuto. Basilio avrebbe ospitato Cristo nel suo corpo, ripetendo nuovamente la sofferenza patita dal figlio di Dio durante la Passione e il suo martirio. Tale evento era il preliminare di un Terzo Avvento, cioè la discesa sulla terra di Gesù ed il successivo “cambiamento” che essa avrebbe portato: l’Apocalisse, o meglio, il riscatto dell’intera umanità per la quale lo stesso Albrisiso sarebbe stato lo strumento del disegno provvidenziale. Tale credenza prese piede all’interno del monastero dando vita ad una *setta* millenarista, la quale credeva fermamente nelle parole del neoprofeta<sup>114</sup>.

Le voci in merito a questi fatti non tardarono ad arrivare alle orecchie del vescovo Giovan Battista Grossi (1549 – 1569), il quale incaricò il suo vicario generale Antonio Vacca da Imola affinché indagasse a riguardo ed avviasse una causa a carico del medico, la quale fu ufficialmente aperta il 18 gennaio 1559. A seguito della carcerazione preventiva del presunto reo, il Vacca iniziò a raccogliere le prove dimostranti la sua colpevolezza: informato nell’istruttoria del processo che alcune discepoli dell’Albrisiso avevano inviato a quest’ultimo alcune scritture, nascoste in un paniere per non destare sospetti, il Vacca si portò alla casa del medico (che abitava insieme al fratello Alessandro) iniziando la perquisizione dell’immobile. Le carte inizialmente non furono trovate ma egli, ponendo l’attenzione sul camino della casa, ne ritrovò i frammenti bruciacchiati<sup>115</sup>.

Pochi giorni dopo (il 26 gennaio), l’Albrisiso fu interrogato davanti ad una commissione presieduta dall’Ordinario Grossi e composta da rappresentanti del Comune che garantivano la tutela delle stesse monache (le quali erano, probabilmente, imparentate con famiglie molto importanti della città)<sup>116</sup>, oltre che dall’inquisitore Girolamo Volta da Mantova. In tale

---

<sup>113</sup> *Ibidem*; il ruolo di questo personaggio è presto detto: egli avrebbe dovuto ufficializzare il futuro martirio del medico reggiano, che si considerava il Secondo Avvento incarnato di Gesù Cristo, attraverso una messa solenne in presenza dei profeti Enoch ed Elia. Cfr. Ivi, pp. XXVII, XXXI.

<sup>114</sup> Ivi, pp. XLV – XLVIII e M. Donattini, *Albrisiso, Basilio*, in *DSI*, vol. 1, p. 31. Si veda anche L. Al Sabbagh – D. Santarelli, *Albrisiso, Basilio*, in *DEDIMM*, <http://www.erecopicedia.org/basilio-albrisiso>.

<sup>115</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1, 18 gennaio 1559 e A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albrisiso* cit., pp. 1 – 4.

<sup>116</sup> Insieme al vescovo e all’inquisitore, siedono davanti all’imputato Valentino da Genova (Priore di S. Domenico), Pietro Martire Scardova (canonico della Cattedrale), Alessandro Panciroli, Ippolito Malaguzzi, Alessandro Denaleo (confessore delle monache), Niccolò Maria Scaruffi (Sindaco delle monache), Filippo e Ludovico Parisetti, Filippo Gazoli, Alessandro Arlotti, Cecilio Lauro e Prospero Zoboli. Personaggi i cui nomi furono ricorrenti nel Capitolo della Cattedrale e nel consiglio degli Anziani. Cfr. Archivio di Stato di Reggio Emilia [d’ora in avanti ASRe], *Archivio del Comune, Riformazioni, Prov. 1555 – 1558*, n. 126, c. 26r e A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albrisiso* cit., p. XIII. In questa sede mi sembra giusto aggiungere altre informazioni sul vescovo Grossi e sul suo rapporto con il potere laico: egli, tornato dal Concilio di Trento, si prodigò per

occasione l'imputato non specificò nulla in merito alla sua dottrina, ma dette solo vaghe risposte inerenti il suo rapporto con le discepole. Ciò obbligò il Grossi a riportare Basilio nelle carceri episcopali, ma gli consegnò penna, calamaio e della carta affinché esplicasse il suo pensiero "teologico"<sup>117</sup>.

Tra il 31 gennaio ed il primo febbraio pervennero ai giudici diverse testimonianze di alcune monache di Santa Chiara inerenti le idee del medico, e successivamente, il 4 febbraio, vennero loro consegnate le carte scritte in carcere dal presunto reo che descrivevano appieno la sua eresia, brevemente riportata sopra. Questa venne confermata dallo stesso Albrizio quattro giorni dopo (l'8 febbraio) durante il suo interrogatorio<sup>118</sup>.

Ovviamente questa serie di avvenimenti giunse alle orecchie dello stesso "padre fondatore" della Congregazione del Sant'Uffizio e, a quel tempo, pontefice di Santa Romana Chiesa: Paolo IV Carafa. Egli, allarmato dal caso, ordinò il trasferimento dell'imputato a Roma per poter proseguire il processo in una sede più congeniale alla gravità del reato. Il 18 febbraio, quindi, pervenne l'ordinanza papale al vescovo Grossi (allegata in una missiva firmata dallo stesso Duca di Ferrara Ercole II d'Este) per mezzo di un messo del Governatore di Reggio, nella quale si chiedeva la consegna dell'imputato a Modena (nelle mani del Governatore Alfonso Trotti) e da qui a Bologna, per poi inviarlo a Roma<sup>119</sup>.

Da questo punto nella documentazione si perdono quasi completamente le tracce di Basilio Albrizio: venne registrato solamente un atto di vendita di un terreno da parte di Alessandro Albrizio, per provvedere alle spese carcerarie del fratello (19 maggio 1559)<sup>120</sup>. Singolare è il

---

rinnovare la Diocesi e nel 1566 chiese al Governatore di leggere ufficialmente una bolla papale concernente i bestemmatori. Il Governatore si rifiutò adducendo come motivazione il fatto che la città era un feudo imperiale e non ecclesiastico. Grossi, per risposta, ordinò la lettura ai sacerdoti dal pergamo e ne curò l'affissione. Il Duca, allora, ordinò al Governatore di far sapere al vescovo di non incorrere in questioni riservate alla materia laica, avendo egli l'obbligo di conformarsi alle leggi dello Stato che prescriveva che qualsiasi editto o costituzione giuridica non si pubblicasse dagli ecclesiastici senza l'autorizzazione governativa. Successivamente il Grossi ordinò la diffusione della bolla *In Coena Domini*, in cui il papa scomunicava tutti coloro che avrebbero imposto ogni sorta di tassa al clero e ai suoi benefici senza la licenza del pontefice. I confessori dichiararono di non voler assolvere qualsivoglia persona laica appartenente agli organi governativi che avesse imposto aggravii al clero, se prima non avessero ottenuta dal papa l'assoluzione dalla scomunica. A riguardo si veda O. Rombaldi, *Gli estensi al governo di Reggio. Dal 1523 al 1859*, Reggio Emilia, Editrice Age, 1959, pp. 44 – 46.

<sup>117</sup> Ivi, 26 gennaio 1559 e pp. 4 – 14.

<sup>118</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1, 31 gennaio, 1 febbraio, 4 febbraio, 8 febbraio 1559; cfr. A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albrizio* cit., pp. XXXIII – XLV.

<sup>119</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1, 18 febbraio 1559; l'inclinazione romana del Duca a riguardo, probabilmente era dettata da preoccupazioni controriformistiche nella sua politica degli ultimi anni di governo; cfr. B. Fontana, *Renata di Francia duchessa di Ferrara: sui documenti dell'archivio estense, del mediceo, del Gonzaga e dell'Archivio Segreto Vaticano*, 3 voll., Roma, Forzani & C. Tipografi del Senato, 1889 – 99 e C. Jenkins Blaisdell, *Politics and Heresy in Ferrara (1534 – 1559)*, in «Sixteenth Century Journal», VI/1975, pp. 67 – 93.

<sup>120</sup> Da questa vendita si ricavarono 103 scudi romani, ma non sappiamo se tramite questi Basilio riconquistò la libertà. Secondo il Magnani infatti la somma servì a tale scopo, anche se il carattere apologetico dell'autore in favore di papa Carafa è molto presente nel suo articolo. Cfr. L. Magnani, *Basilio Albrizio medico reggiano e l'Inquisizione* cit., p. 33 – 37.

fatto che negli stessi *Decreta* del Sant'Uffizio non siano registrate in quell'anno le decisioni della Congregazione in merito al caso, che quindi rimane attualmente con un "finale aperto"<sup>121</sup>. Ma questo processo fu esemplare per comprendere in generale l'atmosfera di grande attesa di un cambiamento radicale interno alla Chiesa, che si concretizzò nello stesso periodo con la continuazione dei lavori conciliari Tridentini; e, più in particolare, la sperimentazione di un nuovo *punto di vista* teologico (incentrato su un confuso tentativo, per quanto singolare, di rinnovamento religioso) in un contesto relativamente piccolo come la città di Reggio Emilia.

### *1.6 Da Parma al ritorno a Ferrara: il "trasferimento" della sede nel 1564*

Nella storia della sede locale dell'Inquisizione di Reggio Emilia, il 1564 fu un anno epocale per la strutturazione del distretto in vicaria foranea: se poco più di un secolo prima la città emiliana era stata posta ufficialmente sotto l'egida del distretto parmense, da questo anno, secondo i documenti e le cronache, entrò (o meglio tornò nuovamente) a far parte del distretto ferrarese controllato da un unico inquisitore generale degli Stati estensi.

Prima di raccontare brevemente questo avvenimento, è necessario procedere a ritroso e fornire una contestualizzazione storica più approfondita del rapporto tra la città ducale estense ed il papato nel XVI secolo.

Durante tale periodo i rapporti tra la città di Reggio Emilia ed il papato furono contrassegnati da una serie di tensioni e assestamenti a cui difficilmente il Duca ed, in particolar modo, il Comune potevano sottrarsi. La città, che faceva parte del Ducato estense di Modena e Reggio, ceduta da Alfonso d'Este al pontefice, fu governata dal 1510 fino al 1523 da ben tre papi: Giulio II, Leone X e Adriano VI. Negli anni precedenti il Duca Alfonso I (1505 - 1534) infatti, oltre ad oberare d'imposte la città, non aveva accettato di riconoscere la pace di Cambrai che il papa Giulio II nel 1510 aveva ottenuto con la potenza veneziana, poiché minava gli interessi ferraresi<sup>122</sup>. Per tutta risposta il papa, anche per dare uno Stato forte alla Chiesa, entro il quale avrebbe trovato posto la stessa famiglia del pontefice, accusò il Duca di essere andato contro il divieto pontificio di entrare in conflitto con Venezia<sup>123</sup>, e dopo averlo scomunicato il 5 agosto

---

<sup>121</sup> Ad uno sfoglio di ACDF, *Decreta S.O. (1559)*, non si trova traccia dell'imputato e della fine della sua causa. Per quanto riguarda le monache invece il Magnani ci informa che esse vennero punite con la privazione della voce attiva e passiva e con l'obbligo di richiedere il perdono in modo coatto. Per il tipo di punizione fa riferimento a C. Carena, *De officio S. Inquisitionis*, vol. III, Bologna, 1668, p. 319 (*De variis poenarum generibus*), ma non vi è certezza che tale risoluzione sia stata applicata.

<sup>122</sup> Nel 1508 Giulio II fiacò Venezia tramite la lega di Cambrai, ma con lo spostamento delle alleanze ai danni della Francia il Duca si alleò con quest'ultima contro il papa. Si riappacificò con quest'ultimo solo nel 1512.

<sup>123</sup> G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, vol. XIV, Venezia, Tipografia Emiliana, 1852, p. 300.

1510, lo spogliò con le armi, prima di Modena (dandola in custodia all'imperatore Massimiliano I)<sup>124</sup>, ed in seguito di Reggio, costituendone un dominio papale<sup>125</sup>.

Alla morte di Giulio II, avvenuta nel 1513, Alfonso I si recò a Roma per assistere all'incoronazione del neo-eletto papa Leone X. Mediando con lui, Alfonso pensava di riottenere Modena, che il papa aveva riscattato dall'imperatore per 40000 ducati<sup>126</sup>, ma per il momento il suo sforzo fu vano, e non riebbe indietro neanche la città di Reggio, che il pontefice voleva unire a Parma e Piacenza per crearne un principato per il nipote Lorenzo di Piero de' Medici (1514). Comprendendo che il papa non gli avrebbe mai restituito la città, Alfonso pensò di utilizzare la famiglia dei Bebbi (componenti della fazione *Tvaja*, termine dialettale per intendere la componente Guelfa, ma comunque alleati di casa d'Este) per riceverne aiuto nel tentativo di una sua futura riconquista<sup>127</sup>.

Morto il papa nel 1521, il Duca recuperò la montagna modenese e la Garfagnana, e inoltre cercò di ottenere le città, tra cui Reggio, sulle quali il nuovo pontefice Adriano VI aveva perso il controllo. Il papa sembrò accondiscendere alla richiesta, ma la sua morte, avvenuta nel 1523, rese più arduo il compito. Ciò non fermò il Duca, che nello stesso anno riprese con le armi la città e varie altre zone di provincia (Montecchio, Castelnovosotto e Brescello) e riconfermò i patti con la cittadinanza, ponendo fine al governo dei papi a Reggio<sup>128</sup>.

Salito al soglio pontificio Clemente VII, Alfonso I gli chiese la restituzione di Modena. A questa domanda il papa rispose chiedendo la riconsegna di Reggio e Rubiera (quest'ultima tornò, dopo l'espulsione del Governatore pontificio Lionello Pio, nelle mani dell'estense). Quindi, nel 1525, il papa si alleò con Carlo V, obbligando il Duca di Ferrara a restituire Reggio, Rubiera e tutti gli altri domini conquistati ai papi precedenti, e ottenendo che si verificasse se tali territori insieme alla stessa Modena spettassero alla Chiesa o all'Impero. Dopo la rottura dei rapporti con l'imperatore e il successivo sacco di Roma (1527), nel 1529 Clemente VII si recò a Bologna

---

<sup>124</sup> Questa azione è da considerarsi come solo una parentesi: infatti il dominio di Modena venne tenuto per anni da Governatori papali. Con il Concilio Lateranense V, Giulio II (1512) riuscì ad ufficializzare la possessione di Modena e Reggio Emilia senza ledere i diritti imperiali; cfr. G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, vol. XIV, Venezia, Tipografia Emiliana, 1852, p. 301.

<sup>125</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia. Completata da un indice analitico dei nomi*, Roma, Multigrafica Editrice, 1980, p. 303. Si veda anche C. Baja Guarienti (a cura di), *Giambattista Bebbi, "Reggio nel Cinquecento"*, Reggio Emilia, Antiche Porte, 2007, pp. 24 – 36, M. Folini, *Rinascimento estense*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 116 – 117 e O. Rombaldi, *Il governo ecclesiastico (1512 – 1523)*, in *Ludovico Ariosto: il suo tempo, la sua terra, la sua gente. Atti del convegno di studi organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi, sezione di Reggio Emilia, nel quinto anniversario della nascita del poeta, Reggio Emilia 27 – 28 aprile 1974*, Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi, Reggio Emilia, 1974, vol. 5, pp. 17 – 18.

<sup>126</sup> A. Crespellani, *Storia di Modena narrata al popolo*, Modena, Vincenzi, 1881, p. 110 e Id., *La zecca di Modena nei periodi comunale ed estense. Corredata di tavole e documenti*, Modena, Vincenzi, 1884, p. 27.

<sup>127</sup> C. Baja Guarienti (a cura di), *Giambattista Bebbi, "Reggio nel Cinquecento"*, Reggio Emilia, Antiche Porte, 2007, pp. 24 – 36.

<sup>128</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 304 – 305.

per concludere una pace con Carlo V. Questa fu l'occasione per Alfonso I di discutere il rientro di Reggio e Modena e degli altri domini sotto il suo potere. Nel 1530 il Duca tornò nel capoluogo emiliano con un salvacondotto dell'imperatore, per chiedergli una mediazione col papa. Clemente VII richiese l'attuazione del trattato di Barcellona (1529), ma con la conferma del possesso pontificio di Reggio e Modena. Carlo V, cercando di evitare alla penisola italiana nuove turbolenze ed avendo la supremazia imperiale sopra le suddette città, si propose come mediatore tra i due contendenti parlando a favore del Duca di Ferrara. A quel punto il papa decise di rimettersi al giudizio inappellabile di Carlo V come re di Spagna (e non come imperatore), volto a decidere se quelle terre dovessero essere sotto la giurisdizione pontificia o imperiale. Le medesime furono date in deposito all'imperatore, che vi mise soldati spagnoli. Alfonso I accondiscese di malavoglia all'accordo, ma furono dati sei mesi di tempo alle due parti per raccogliere i documenti comprovanti i diritti di ognuno. Scaduti i sei mesi, Carlo V, partito nel frattempo da Bologna, sentenziò che Modena e Reggio (città, come detto, imperiali) appartenessero di diritto al Duca di Ferrara e che il papa, ricevuti dal primo 100000 scudi d'oro<sup>129</sup>, lo investisse della possessione legittima di quelle terre. Il pontefice non approvò la sentenza e nella bolla *In Coena Domini* dipinse il Duca come usurpatore di beni clericali. Ma la decisione era ormai già stata presa<sup>130</sup>.

Il neo Duca Alfonso II d'Este (1559 – 1597), succeduto al padre Ercole II e avente nei Serenissimi Stati una sede del Sant'Uffizio situata nella capitale posta sotto l'egida di un unico inquisitore generale<sup>131</sup>, desiderò porre sotto tale magistratura tutti i suoi domini compresa

---

<sup>129</sup> Ponendo un censo annuo per Ferrara di 7000 ducati. Cfr. R. Quazza, *d'Este, Alfonso I*, in *DBI*, vol. 2, 1960, [http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara_(Dizionario-Biografico)) e A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 315.

<sup>130</sup> G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, vol. LVII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1852, pp. 41-42. Su questi eventi si veda anche A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 303 – 305 e 312 – 316 e R. Quazza, *d'Este, Alfonso I*, in *DBI*, vol. 2, 1960, [http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara_(Dizionario-Biografico)).

<sup>131</sup> Operante sin dal XIII secolo, il distretto ferrarese ebbe sotto il governo di Ercole II (1534 – 1559) rapporti di forte collaborazione mediati da Girolamo Papino, uomo di fiducia del Duca e inquisitore generale dal 1552 sotto nomina di papa Giulio III. Tale nomina era fortemente osteggiata dalla Congregazione del Sant'Uffizio, poiché il Papino venne posto come *Inquisitore generale degli Stati estensi* e non come mero *Inquisitore di Ferrara e Modena*. L'astio della Congregazione derivò principalmente da due fattori: un rapporto di dipendenza dell'inquisitore al governo locale (lo stesso Ercole II aveva mandato al papa istanza di nomina inquisitoriale a favore del Papino) ed il riconoscimento dei confini ducali del dominio (Papino non sarebbe solo stato l'inquisitore di Ferrara e Modena, ma anche quello di Reggio Emilia). Da non dimenticare il clima di forte sospetto ereticale che in quegli anni il ducato attraversava, essendo operanti in loco diverse personalità avulse a Roma: Fanino Fanini (processo che venne condotto dal Papino stesso di concerto con il Consiglio di giustizia ducale), Giorgio Siculo ed il cardinal Morone di cui il Papino era amico. Ciò attirò sulla persona dell'inquisitore sospetti di eresia che non vennero dimostrati sino al disvelamento della *Epistola alli cittadini di Riva di Trento* di Giorgio Siculo che qualificava la dissidenza del Papino (morto nel 1557) e costrinse Ercole II a prendere le distanze dalle sue idee nel 1559. Su questi eventi cfr. R. Raffaelli, *L'inquisitore inquisito*, appendice a Id., *Notizie intorno a Francesco Severi, 'il medico di Argenta'*, in *Studi urbinati. Linguistica letteratura arte*, LVI (1983), pp. 127-136; *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, a cura di M. Firpo - D. Marcato, II, 2, Roma 1984, p. 788; A. Prosperi, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano 2000, *ad ind.*; Id., *Girolamo*

Reggio Emilia. Ciò significava mantenere l'unità statale anche dal punto di vista inquisitoriale e consentiva di meglio operare l'estirpazione delle "infette dottrine" che dilagavano nel territorio, probabilmente a causa della madre Renata di Francia, che venne allontanata dalla corte nel 1560 su richiesta del pontefice Pio IV<sup>132</sup>.

Quattro anni dopo il Duca richiese allo stesso papa l'attuazione dell'unione di Reggio Emilia al distretto ferrarese<sup>133</sup>:

«L'integrità, dottrina, e zelo per la Cattolica Fede de' sudetti Padri, evidentemente si cava dall'Archivio della SS. Inquisitione, dove sono molte le cause formate da' medemi per estirpare sin dalle radici le reliquie dell'Heresia, che sconosciuta, e raminga serpeggiava in questi contorni. Ma perché in quel tempo dominava nel Ducato di Ferrara la Serenissima Casa d'Este, Alfonso 2° [II] Duca di Ferrara ottenne da Pio papa quarto nell'Anno 1564 che tutti li suoi Stati, e conseguentemente ancora la Città di Reggio, fossero sotto l'Inquisitione di Ferrara, che nel 1564 il P.F. Camillo Campegio da Pavia fu il primo Inquisitore di Ferrara che riconobbe la Città di Reggio, e la virtù, dottrina, e zelo del medemo spicarono mirabilmente nell'instancabile sua applicazione, per correggere, e punire gl'inimici della Fede Cattolica [...]»<sup>134</sup>.

Ciò venne approvato dal pontefice e Reggio divenne vicaria dell'ufficio inquisitoriale ferrarese, spostando le cause pendenti e non del suo archivio alla capitale estense.

Il sodalizio tra il Duca Alfonso II e gli inquisitori operanti nel suo Stato, benché non fosse privo di frizioni, fu comunque basato sul rispetto reciproco, specialmente in merito ai processi: se l'inquisitore avesse dovuto perseguire penalmente un presunto reo, appartenente al ceto laico, avrebbe dovuto richiedere il permesso allo stesso Duca o ai suoi ministri<sup>135</sup>. Tale accordo sarà alla base del futuro astio tra il magistrato della Fede ed i rappresentanti ducali a seguito della successione di Alfonso.

---

*Papino e Bernardino Ochino: documenti per la biografia di un inquisitore*, in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma 2003, pp. 99-123; L. Turchi, *Papino, Girolamo*, in *DBI*, vol. 81, 2014, [http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-papino\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-papino_(Dizionario-Biografico)).

<sup>132</sup> Note erano le posizioni calviniste della duchessa. Cfr. S. Caponetto, *La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1997 e E. Belligni, *Renata di Francia (1510 – 1575). Un'eresia di corte*, Torino, Utet, 2012.

<sup>133</sup> Alcuni documenti posteriori pongono tale spostamento nell'anno 1560, ma tale datazione ha poco riscontro rispetto al 1564. A titolo esemplificativo si veda ACDF, *S.O., St. St. LL 1 – b (1)*, c. 490r.

<sup>134</sup> BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, c. 28v – c. 29r.

<sup>135</sup> Si veda ASMo, *Rettori dello Stato (Reggiano A – B), Reggio Emilia*, b. 49, 8 ottobre 1598, 12 agosto 1599. Qui viene esposto, in generale, il rapporto intercorrente tra l'inquisitore locale ed il predecessore di Cesare d'Este. Tale rapporto cambiò completamente a seguito della devoluzione della capitale estense nel 1598.

## Capitolo II: Dagli anni ferraresi alla “soppressione” (1564 – 1780)

### 2.1 Paolo Costabili ed Eustachio Locatelli: il controllo dell’eresia

Con la riduzione a vicaria foranea della sede ferrarese (ma anticipazioni erano già avvenute dal 1561-1562) si manifestano a Reggio nuovi picchi dell’attività inquisitoriale (che non riguardarono solo la persecuzione dei reati stregoneschi, ma ora anche delle eresie manifeste) grazie all’attività giudiziaria dell’inquisitore Camillo Campeggi (1560-1567)<sup>136</sup>. Ma inizia dal 1569-1571 una vera e propria ondata di procedimenti giudiziari nella zona del reggiano, operata dall’inquisitore generale degli Stati estensi Paolo Costabili (1568-1572, nominato da papa Pio V). Nella città egli produsse in tre anni quasi il triplo dei fascicoli processuali accumulati nei due trienni precedenti<sup>137</sup>, tutto ciò dovuto a quella stretta repressiva antiereticale ai danni della comunità dei cosiddetti “fratelli” a Modena, caratterizzata da orientamenti radicali e dall’adesione a tesi predestinazioniste, e che ora cercò di sopire nella vicina “città sorella”<sup>138</sup>. Tutto ciò lo si può verificare dal *Catalogo dei rei e indiziati* conservato all’Archivio di Stato di Modena e contenente i nomi degli imputati della vicaria e futura sede locale inquisitoriale di

---

<sup>136</sup> Su questo famosissimo inquisitore abbiamo molte informazioni in merito al suo *cursus honorum* ed alla sua attività processuale e di gestione delle risorse finanziarie del suo tribunale nella capitale estense (basti pensare allo sradicamento della “eresia giorgiana” insieme al suo vicario Niccolò da Finale e alla faida con i Crocesignati che verrà analizzata in seguito) che gli permise di porre delle aggiunte alla sua edizione del *De Hereticis* di Zanchino Ugolini. Qui rimando a A. Prosperi, *Campeggi, Camillo*, in *DSI*, vol. 1, pp. 252 – 253; V. Marchetti, *Campeggi, Camillo*, in *DBI*, vol. XVII, 1974, pp. 439 – 440; A. Prosperi, *L’eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano 2000 e Id., *Il “budget” di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, in Id., *L’Inquisizione Romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, pp. 125-140. Ma poco possiamo evincere sul suo rapporto con la vicaria reggiana a causa della scarsità di fonti. Una traccia della sua attività inquisitoriale, per quel che riguarda Reggio Emilia, è in ASMo, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processorum in S. Officio Regii*, b. 284, f. 7 dove si può evincere l’apertura di circa una trentina di processi durante il suo mandato. Per una classificazione di questi dati rimando a M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 56-58.

<sup>137</sup> *Ibidem*; si veda anche M. AL Kalak, *L’Inquisitore archivista* cit., pp. 153 – 164, in particolare si veda il grafico a p. 162; per quanto concerne l’attività inquisitoriale del Costabili nel dominio estense si veda A. Prosperi, *Il “budget” di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, in Id., *L’Inquisizione Romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, pp. 125-140 e A. Rotondò, *Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d’un libello antiromano del Cinquecento*, in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 2008, I, pp. 45-199. Per quel che concerne Reggio Emilia si può affermare che sotto il suo governo il tribunale aprì in totale più di una quarantina di procedimenti giudiziari. Dalla fine del suo mandato alla creazione della sede “indipendente” reggiana (1598), furono aperti circa 125 processi. A riguardo rimando ai dati di M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 56-58.

<sup>138</sup> *Ibidem*; cfr. anche M. AL Kalak, *Gli eretici di Modena. Fede e potere alla metà del Cinquecento*, Milano, Mursia, 2008; Id., *L’eresia dei fratelli. Una comunità eterodossa nella Modena del Cinquecento*, Roma, Storia e Letteratura, 2011 e C. Bianco, *La comunità di “fratelli” nel movimento ereticale modenese del ’500*, in «Rivista storica italiana», XCII, 1980, pp. 621-679.

Reggio dal 1509 al 1634<sup>139</sup>. Questa eresia mostrò una spiccata capacità di entrare nel mondo della piccola borghesia, in particolare bottegai, tessitori e vellutai, i quali grazie al traffico delle merci potevano far circolare anche i “semi” dell’eterodossia protestante (anche se, rispetto a Modena, la complicità che legava i vari volti della borghesia cittadina e dell’artigianato sembra non essere molto presente nella realtà reggiana)<sup>140</sup>. A riprova della diffusione del “fuoco purificatore” nel territorio reggiano vi è anche la nomina di un ex inquisitore di Bologna e confessore di Pio V a vescovo della città, il quale agevolò lo zelo inquisitoriale, rendendo il legame tra i due tribunali (Inquisizione locale e tribunale vescovile) estremamente forte: Eustachio Locatelli (1569-1575)<sup>141</sup>. In questo clima, ovviamente, non furono rare le frizioni tra il potere ecclesiastico ed il potere secolare<sup>142</sup>, e ne è un esempio l’attrito che si creò tra il nuovo vescovo e il Podestà di Reggio Pellegrino Ponticelli. Quest’ultimo, infatti, essendosi sposato con una donna già maritata, fu scomunicato dall’autorità vescovile<sup>143</sup>. Di contro il Podestà continuò comunque ad esercitare il suo ufficio, sanzionando quanti tra notai e ufficiali a lui sottoposti si rifiutarono di obbedirgli. Ovviamente, di fronte a tale comportamento e al rifiuto di sottostare al provvedimento episcopale, il Santo tribunale aprì un procedimento giudiziario in collaborazione con lo stesso Locatelli sul finire del 1571. Il 17 novembre dell’anno precedente, il vicario diocesano Giovan Battista Manara era andato all’ufficio del Podestà per scomunicarlo personalmente<sup>144</sup>. Poco dopo, durante una seduta del tribunale secolare dove era

---

<sup>139</sup> ASMo, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processatorum in S. Officio Regii*, b. 284, f. 7.

<sup>140</sup> M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 85.

<sup>141</sup> Egli si specializzò nell’espurgazione di testi eretici ed era fortemente in contatto con il Maestro del Sacro Palazzo Tomàs Manrique. Su tale materia si veda P.F. Grendler, *Renaissance education between religion and politics*, Oxford, Routledge, 2006, p. 11 – 12. Sul Locatelli vescovo si veda G. Saccani, *I vescovi di Reggio Emilia* cit., pp. 124 – 125 e V. M. Fontana, *Sacrum Theatrum Dominicanum* cit., p. 279; cfr. anche G. Dall’Olio, *Locatelli, Eustachio*, in *DSI*, vol. 2, p. 929.

<sup>142</sup> Fra tanti esempi possiamo trovare la pubblicazione e affissione di una bolla papale contro gli ebrei, nel 1569 (*Haebreorum gens*), fatta all’insaputa del Governatore. Cfr. O. Rombaldi, *Gli estensi al governo di Reggio* cit., p. 45.

<sup>143</sup> Su un altro caso di studio che ha per oggetto la bigamia nel contado reggiano si veda L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese di età tridentina*, in S. Seidel Menchi – G. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 305 – 350.

<sup>144</sup> Cfr. M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 75. La frizione che si venne a creare (specialmente in merito alla tassazione del clero, che si risolse solo nel 1581) fece sì che il Governatore si vide le basi del potere civile sempre più minacciate, mentre il vicario episcopale sostenne che in materia della famiglia episcopale solo il foro ecclesiastico dovesse avere parola (il Governo, invece, riconosceva in ciò l’autorità civile). Molti altri ambiti di competenza civile erano contestati dal vicario a favore dell’autorità del vescovo, come: dare ai religiosi il permesso di entrare nei conventi delle monache; la precedenza del Governatore nelle feste religiose; la regolamentazione del mercato e l’orario di lavoro degli esercizi della città. Il conflitto divenne sempre più acceso. Infatti il vicario volle emettere una bolla contro i concubinari, ma il Governatore lo invitò «a contentarsi di procedere con i rimedi spirituali, senza voler pubblicare editto e metter mano in pene pecuniarie e temporali», proponendogli che si accontentasse che già il tribunale laico aveva provveduto a sanare tal reato con una grida contro i concubinari, pubblicata a Modena. Ma il vicario, sempre più avverso al potere governativo, fece pubblicare una bolla «contro quei che non facessero quadragesima, lavorassero le feste, né andassero a prediche, vendevano

presente anche il Ponticelli nello svolgimento delle sue funzioni, si era presentato il birro del vescovo che, sventolando la scomunica, aveva dichiarato di aver l'ordine di arrestare il funzionario ducale. Di contro il Podestà aveva arrestato l'ufficiale vescovile. In risposta, pochi giorni dopo, il 24 novembre, il vicario episcopale aveva fatto affiggere alle porte della cattedrale e della chiesa di San Prospero dei monitori che palesavano pubblicamente le colpe del Podestà, concedendo la generale assoluzione a tutti quelli che fossero incorsi in qualche censura per aver conversato col Ponticelli, intimando però che durante tale scomunica nessuno in avvenire parlasse più con lui. Il Podestà aveva invalidato la scomunica episcopale pubblicamente, affiggendo un resoconto dell'accaduto sulle porte della città, dove era affermato che tale anatema era nato in un momento di collera del vescovo e del suo vicario, mentre lui si dichiarava scevro da ogni colpa. Nonostante gli attriti che videro scontrarsi le cariche più alte del potere ecclesiastico e secolare locale e il processo del futuro tribunale dell'Inquisizione reggiano intentato contro il Podestà nel 1571, che portò questi in carcere insieme ad uno dei Sindaci della Comunità (Giovan Battista Cartari)<sup>145</sup> e indusse il Sant'Uffizio a indagare già dagli anni '60 sul conto del Governatore della città (Alfonso Tassoni) come ostacolo allo svolgimento delle sue funzioni, la vicenda si risolse in un nulla di fatto ed il Ponticelli svolse la sua funzione sino al 1575<sup>146</sup> (anche perché era chiamato a gestire i prigionieri su cui il Sant'Uffizio di Reggio desiderava mettere le mani per innescare i vari processi)<sup>147</sup>.

Una volta terminata l'azione del Costabili e del Locatelli e sopite le manifestazioni luterane sia nella città emiliana, sia nei territori limitrofi (dove il terreno era favorevole alla nascita del dissenso dottrinale)<sup>148</sup>, l'indirizzo preso dal tribunale iniziò a conformarsi a quello della sede

---

carne e latticini e tenevano aperte le botteghe nell'ora che si predicava», in più egli diede ordine «contro coloro che per surrezione e abretonne cercavano di ottenere dispense di matrimoni proibiti» dichiarandoli falsari. Altro suo provvedimento fu il non riconoscere gli Statuti della città per accrescere la giurisdizione ecclesiastica. Cfr. a riguardo O. Rombaldi, *Gli estensi al governo di Reggio* cit., pp. 44 – 46.

<sup>145</sup> I dati del processo al Cartari, conservato in ASMo, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processorum in S. Officio Regii*, b. 284, f. 7, mostrano come questi riuscì ad ottenere l'assoluzione, ma anche l'ammonizione del Duca al Governatore Tassoni a non ripetere in futuro l'errore di consegnare nelle mani del Sant'Uffizio i ministri ducali; cfr. M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 87, n. 101 – 102.

<sup>146</sup> Grazie alla intercessione ducale di Alfonso II che sostenne il Ponticelli ed il suo operato. Cfr. ASMo, *Rettori dello Stato*, Reggiano, Reggio Emilia, b. 27, 28 novembre 1570 dove vennero date per mezzo del Governatore di Reggio, Alfonso Tassoni, delle direttive affinché il Podestà continuasse il suo ufficio. Cfr. M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 77, n. 76.

<sup>147</sup> Si veda ASMo, *Rettori dello Stato*, Reggiano, Reggio Emilia, bb. 26, 27, 113, 155; ASMo, *Inquisizione*, b. 284, ff. 4, 6, 7; cfr. M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., pp. 72 – 79.

<sup>148</sup> Ancora non si aveva una fitta rete di vicarie foranee su cui il Sant'Uffizio locale reggiano (ancora non formatosi ufficialmente), poteva operare. Le zone montanare e campane, rispetto alle città, erano ancora lontane dagli sguardi moralizzatori degli inquisitori locali e la possibilità di leggere libri proibiti o traslare la propria Fede verso idee non ortodosse era favorita proprio da tale condizione. Cfr. M. AL Kalak, *Una terra «netta e preservata»* cit., p. 87.

centrale romana, la quale avrebbe principalmente perseguito in quel periodo i reati di sortilegio, quelli sessuali legati al clero e quelli connessi ai giudaizzanti<sup>149</sup>.

## 2.2 1598: la “creazione” della sede indipendente reggiana

Con la fine del XVI secolo due eventi, in un certo qual modo concatenati tra loro, apportarono un ingente cambiamento all'interno degli Stati estensi: la devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa nel 1598, con il conseguente spostamento della capitale nella città di Modena, ed il passaggio di Modena e Reggio Emilia da vicarie ferraresi a sedi locali del Sant'Uffizio ben distinte tra loro.

Qui si analizzeranno brevemente questi eventi estremamente importanti per la storia della sede reggiana e modenese.

Per comprendere meglio le cause che portarono alla devoluzione, bisogna affidarsi alla genealogia ducale estense, che sin da Alfonso I iniziò a cambiare le logiche ereditarie del ducato. Alfonso, rimasto vedovo di Lucrezia Borgia (1519), evitando di sposare donne di nobili natali, prese come compagna di letto una ragazza di condizione “misera”, il cui nome era Laura Dianti (1524)<sup>150</sup>. Così descrive l'evento Ludovico Antonio Muratori:

«Dopo la morte d'essa Lucrezia, Alfonso, a cui per cagione della sua robustezza di corpo riusciva molto molesta la continenza, e nello stesso tempo stava a cuore di non macchiare con adulteri e stupri le famiglie onorate de' suoi Cittadini, né pareva utile o convenevole l'ammogliarsi di nuovo con Principessa eguale, [...] mise gli occhi sopra una giovinetta, nata da povero e basso artefice, ma dotata di rare doti sì d'animo, che di corpo; e quella prese per compagna del suo letto. Laura fu il suo nome, alla quale il Duca fece mutare il cognome proprio dandole quello di Eustochia, [...]»<sup>151</sup>.

Da questo rapporto nacquero due figli, che in seguito il Duca riuscì a legittimare, anche se sposò la donna soltanto cinque giorni prima della propria morte nel 1534:

---

<sup>149</sup> *Ibidem*. Purtroppo a causa della difficoltà nel reperire le fonti è estremamente difficile ricostruire la storia della sede reggiana in questi anni ferraresi. Quello mostrato in questo paragrafo è, quindi, il risultato di un piccolo bilancio, basato su studi precedenti, che mostra per sommi capi l'andamento procedurale della vicaria in tale periodo.

<sup>150</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 355.

<sup>151</sup> L. A. Muratori, *Delle antichità estensi*, vol. II, Modena, Stamperia Ducale, 1740, p. 363.

«[...] dopo averne avuti due figliuoli, all'uno de' quali impose il nome di Alfonso, e all'altro di Alfonsino: finalmente a fine di legittimar meglio questi due fanciulli, anche innanzi con il privilegio dell'Imperatore e del Papa dal Cardinale Cibò, la sposò, e tenne per sua legittima moglie»<sup>152</sup>.

A questi due figli legittimati<sup>153</sup> donò, ovviamente, rendite allodiali:

«A Donno Alfonso nato da Donna Laura Eustochia donò la Terra di Montecchio, la quale fu eretta in Marchesato; e a Donno Alfonsino quella di Castelnuovo presso a Brescello»<sup>154</sup>.

Morto Alfonso I nel 1534 il dominio del ducato passò al figlio di primo letto Ercole II, e successivamente a suo figlio Alfonso II nel 1559, che restò al governo sino al 1597. Il cruccio di quest'ultimo, non avendo eredi diretti, fu la difficoltà di trovare un successore, e nel 1590 dovette correre ai ripari: il 12 febbraio fece riunire a Reggio Emilia tutte le alte cariche comunali affinché gli venisse concessa la possibilità di poter scegliere un successore appartenente alla casa d'Este. La scelta ricadde sul cugino Cesare, figlio di quell'Alfonso del Marchesato di Montecchio, a cui il Duca procurò un matrimonio principesco con Virginia de' Medici, figlia illegittima del Granduca di Toscana Cosimo I.<sup>155</sup>

A seguito di questa decisione Alfonso II rese legittima questa successione con la corte imperiale, protettrice del ducato (legittimazione che si concluse solo il 13 gennaio 1598).<sup>156</sup> Ma il papato fu fortemente contrario a riguardo, non accogliendo un discendente indiretto al trono ducale ferrarese. Alfonso sperò di risolvere la questione personalmente con papa Gregorio XIV, ma questi morì durante le trattative ed il nuovo pontefice Clemente VIII Aldobrandini non acconsentì al desiderio del Duca, riuscendo persino a favorire una sorta di partito nobiliare richiedente l'annessione di Ferrara allo Stato Pontificio.<sup>157</sup>

Morto il Duca il 27 ottobre 1597, Cesare fu proclamato nuovo padrone del ducato due giorni dopo (a Reggio, invece, il 1° novembre).<sup>158</sup> Appresa tale notizia, il pontefice minacciò di scomunicare il neo – Duca (il 4 novembre) e gli diede quindici giorni di tempo per inoltrare le

---

<sup>152</sup> *Ibidem*.

<sup>153</sup> La legittimazione ufficiale avvenne nel 1533.

<sup>154</sup> *Ibidem*.

<sup>155</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 355.

<sup>156</sup> *Ibidem*; cfr. L. A. Muratori, *Delle antichità estensi* cit., p. 409.

<sup>157</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 355. Su tale materia si veda anche E. Callegari, *La devoluzione di Ferrara alla S. Sede*, in «Rivista Storica Italiana», I (1895), pp. 1-11; M. Folin, *Rinascimento estense* cit., pp. 341 - 365 e G. Guerzoni, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598*, Modena, Quaderni dell'Archivio Storico, 1999, pp. 189 – 199.

<sup>158</sup> *Ivi*, p. 356.

sue ragioni a Roma, mentre iniziò a muovere l'esercito papale da Imola alla volta di Ferrara. A questo punto Cesare richiese al Papa una proroga del termine impostogli per dimostrare al meglio i propri diritti di governo, nel pieno rispetto della Chiesa. Ma il Papa non accondiscese a tale volere, ben conscio della scarsità di denaro in cui versavano le casse del ducato, difficilmente pronte a sostenere le spese di una guerra impegnativa.<sup>159</sup> Stretto nella morsa esterna dello Stato della Chiesa ed interna del partito nobiliare filopapale, Cesare affidò alla zia Lucrezia d'Este, Duchessa di Urbino, il compito di venire a patti con lo Stato della Chiesa, e tale decisione portò alla rovina la capitale estense.

Lucrezia, andata in sposa al Duca d'Urbino nel 1562, era stata ripudiata dal marito, e una volta giunta a Ferrara era divenuta l'amante del Marchese Ercole Contrari. Il legame tra i due non era stato accettato dal Marchese di Montecchio Alfonso, padre di Cesare d'Este, il quale aveva informato della tresca il Duca Alfonso II, che era corso ai ripari per salvaguardare l'onore familiare. Invitato il Contrari al castello del Duca, questi era stato con un inganno strangolato da un sicario e fatto credere morto per apoplezia. Non credendo alla fandonia della malattia stroncante, Lucrezia aveva soffocato il livore della vendetta sino a quando Cesare non le diede mandato di trovare un accordo con il Legato papale a Faenza. Ma proprio in questa occasione la donna, il 13 gennaio 1598, si vendicò del torto subito anni prima e cedette Ferrara al Papa.<sup>160</sup> Inviata le ragioni dello Stato della Chiesa riguardanti l'annessione di Ferrara, le quali furono registrate dal cronista Giovan Battista Spaccini, il Duca Cesare depose pubblicamente le insegne ducali e si trasferì a Modena tra il 29 ed il 30 gennaio del 1598 elevandola a nuova capitale del ducato.<sup>161</sup>

Legato agli avvenimenti sopra riportati, Cesare subì un secondo smacco: Modena e Reggio Emilia divennero sedi indipendenti di due distinti tribunali della Fede, controllati ciascuno da un inquisitore generale.<sup>162</sup> Ciò sarà un grosso grattacapo per il Duca nel suo lungo periodo di governo (1598 – 1628), ma di questo si tratterà nel prossimo capitolo.

---

<sup>159</sup> *Ibidem*; cfr. L. A. Muratori, *Delle antichità estensi* cit. p. 407.

<sup>160</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 356. Per altri studi sulla devoluzione di Ferrara si possono menzionare a titolo esemplare A. Gasparini, *Cesare d'Este e Clemente VIII*, Modena, Mucchi Editore, 1960; L. Marini, *Lo Stato estense*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. XVII, *I ducati padani, Trento e Trieste*, Torino, Utet, 1987, pp. 3 – 214 e G. L. Masetti Zannini, *La capitale perduta. La devoluzione di Ferrara (1598) nelle carte vaticane*, Ferrara, Corbo Editore, 2000.

<sup>161</sup> G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1588 – 1602)*, A. Biondi – R. Bussi – C. Giovannini (a cura di), Modena, Franco Cosimo Panini Editore, 1993, pp. 90 – 96. Interessante notare come vengano riportate le ragioni del papato alla annessione di Ferrara, ma non viene volutamente registrata dal cronista la traslazione del Duca a Modena. In particolare nella copia delle pretese del Papato viene riportato che «Et che per detto signor don Cesare venghi da linea infetta», specificando la non diretta discendenza del Duca e quindi la sua illegittimità.

<sup>162</sup> M. G. Cavicchi, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici (come la corrispondenza segreta della Congregazione romana può spiegare il funzionamento di questa polizia sacra)*, in «Reggio storia», luglio – dicembre 1994, n.s., 64/65, p. 4; cfr. L. Roveri, *Reggio Emilia*, in *DSI*, vol. 3, pp. 1305 – 1306 e G. Trenti, *I*

Presumibilmente pochi mesi dopo la devoluzione di Ferrara:

«1598. Fù decretata la Santa Inquisizione di Reggio distinta da quella di Ferrara, come apparisce, da questo Archivio dall'Eminentissimo signore Cardinale S. Severina, dalle lettere dirette al P. Maestro F. Pietro Visconti da Tabià; istituito specialmente in quel tempo Inquisitore di Reggio, [...]»<sup>163</sup>.

La cronaca del Ricci, Franchi, Cattabiani si riferisce ad una lettera del 17 ottobre 1598, inoltrata al primo inquisitore di Reggio Emilia, Pietro Visconti da Tabià, da parte del Segretario della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio Giulio Antonio Santori cardinale di Santa Severina. In tale epistola si avvisa il neo magistrato:

«Con questo ordinario scrivo al Padre Inquisitore di Ferrara, che le consegni tutti li processi delle cause pendenti di cotesta Città, e Diocesi, che sono in quella Inquisitione; et che le dia uno Inventario delle cause, et processi già spediti, che concernano la sua Città, e Diocesi, perché le scriva per informazione nelle occorrenze»<sup>164</sup>.

Con questo passaggio di consegne tra inquisitori locali ordinato da Roma, anche la città di Reggio Emilia ebbe un tribunale indipendente da altre magistrature ecclesiastiche, ma fortemente interconnesso con la sede centrale, volto a controllare la vita e la moralità cittadina rendendo i rapporti con lo Stato estense molto tesi e difficilmente concilianti.

### *2.2.1 La struttura della macchina inquisitoriale: vicarie foranee e patentati del Sant'Uffizio*

La cronaca del Ricci, Franchi, Cattabiani fa evincere chiaramente quale fosse la struttura dell'edificio che ospitava la sede giudiziaria inquisitoriale. Durante il mandato dell'inquisitore di Reggio Emilia Pietro Visconti da Tabià, nel 1598 fu:

«[...] l'Inquisitione in quel tempo [...] posta nel Dormitorio inferiore del convento di S. Domenico di Reggio, nelle Camere attese alla Scala maggiore del Dormitorio di detto Convento, la prima delle quali serviva per Camera del Converso, la seconda per anticamera, e la terza per stanza, ove dormiva

---

*processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena: inventario generale analitico, 1489-1784*, introd. P. Prodi, presentazione A. Spaggiari, Modena, Aedes Muratoriana, 2003, p. 8 e bibliografia annessa.

<sup>163</sup> BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 29v; cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 100.

<sup>164</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 12r.

l'Inquisitore. Nell'anticamera si pigliavano le depositions, si facevano gl'Esami mà le Congregazioni si univano nell'Hospitio di detto Convento di S. Domenico»<sup>165</sup>.

Tra il 1608 e il 1609 (ma con anticipazioni dal 1606) venne imposta dall'inquisitore Paolo Franci da Napoli (1608 – 1615)<sup>166</sup> la costruzione di una nuova «fabbrica» del Sant'Uffizio locale, i cui costi furono pagati utilizzando una pena pecuniaria gravante su un ebreo<sup>167</sup>. Grazie a quel denaro vennero costruite anche le nuove carceri inquisitoriali, necessarie alla custodia dei rei<sup>168</sup>.

Durante il secondo mandato di Michelangelo Lerri da Forlì (1618 – 1622) furono apportate altre modifiche, quali la Cancelleria, nuove stanze per i giudici, le carceri femminili e una prigione per personaggi illustri<sup>169</sup>.

Con l'inquisitore Pietro Maria Dulcetti da San Severino (1634 – 1637) venne ulteriormente ampliata la sede, anche se non possediamo fonti che descrivano perfettamente le modifiche

---

<sup>165</sup> L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., pp. 100 – 101; cfr. BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 29v. Inoltre nella cronaca del reggiano Prospero Fantuzzi (1835) si può leggere una testimonianza curiosa riguardante una non meglio specificata chiesa sotterranea. Nei pressi del baluardo di San Marco, un fulmine aveva creato un foro. Da questo, il testimone, scese una scalinata che lo portò ad una chiesa sotterranea con una pianta «a tre braccia di croce» e avente un'alta volta e delle nicchie nei muri laterali. Aggiunse che nel retro della scala era presente un «andito a volte» che avrebbe collegato la misteriosa chiesa al convento di San Domenico. Il passaggio, però, era coperto da detriti di terra e la sua esplorazione dovette fermarsi alla mera ipotesi che in quella chiesa sotterranea «si spaventavano e si castigavano» gli eretici. Questa informazione ad oggi non è stata confermata, ma può dare l'incipit per descrivere al meglio come era strutturato fisicamente il tribunale locale dell'Inquisizione reggiana e quali furono le sue diramazioni nel territorio provinciale. Si veda in merito M. G. Cavicchi, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici* cit., p.10 e cfr. BMAP, Mss. Regg. B 483, P. Fantuzzi, *Memorie storiche del Convento e Chiesa di San Domenico di Reggio*, c. 1r – c. 37v.

<sup>166</sup> Numerose furono, le liste dei mandati inquisitoriali, compilate tra il Seicento e specialmente il Settecento dagli ordini domenicani e francescani delle varie sedi locali del Sant'Uffizio. Scritte prevalentemente in forma manoscritta, tali liste avevano numerose lacune cronologiche che recenti studi hanno cercato di colmare. In questa sede i mandati inquisitoriali dei vari magistrati della Fede della sede reggiana del Sant'Uffizio saranno basati sullo studio di L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit., p. 111-112.

<sup>167</sup> «Godeva in quel tempo il Convento di S. Domenico di Reggio un sito, che cominciando dalle Mura della Chiesa, ove si trova la porta maggiore del Convento sino alla strada che conduce al Monastero di S. Marco de' Padri Schiopettini, nel qual sito posta era la Speciarìa. Questo sito fù richiesto dal sudetto P. Inquisitore à Padri di S. Domenico, con consenso della Sacra Congregatione per fabricarvi ivi le Carceri [,] l'habitatione degl'Inquisitori pro tempore, il che le fù cortesemente a gloria di Dio, et esaltatione della Santa Fede concesso. Onde per una mulcta pecuniaria imposta ad un tal Hebreo per special ordine di detta Sacra Congregatione [,] il detto Padre havendo fatto ridurre in altro luogo la detta Speciarìa, incominciò la Fabrica di questa Inquisitione, che dalle Mura di questa Chiesa incominciando viene a terminare sino à detta strada. Nel qual termine vien posta una bellissima Chiesa de' Crocesignati, istituita per sino a quel tempo, che la Santa Inquisitione si ritrovava in quel tempo in Ferrara, [...]». Si veda in merito L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 102 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 30r.

<sup>168</sup> «[...] la Santa Inquisitione venne perfetionata con una Sala, una Camera posta verso la Compagnia della Croce, un'Andorino, che riguarda la strada, che porta verso la strada Maestra della Città, una Camera posta atteso al muro della Chiesa di S. Domenico, con la finestra verso il Cortile dell'Inquisitione, e cinque Carceri, e così per all'ora si lasciò la fabrica». Si veda Ivi, p. 103 e c. 32v.

<sup>169</sup> «[...] questo fece fabricare la Cancelleria ordinaria del Sant'Officio. Alzata la Fabrica dell'Inquisitione, procurò d'aggiungere comodità a pro del Sant'Officio, con fare alcune stanze superiori, che giungono sino al numero di tre, due Carceri per le donne, et una per persona di rispetto, [...]». SI veda L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 103 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 33r.

attuato<sup>170</sup>. Grazie al suo successore, Tommaso Bragagnati (o Bargagnati) da Milano (1637 – 1640) si costruì l'alloggio del vicario generale del Sant'Uffizio<sup>171</sup>.

L'abbellimento della sede venne operata per ordine dell'inquisitore Vincenzo Maria Vannini da Montesanto (1640 – 1646) per mezzo di varie pitture e decorazioni<sup>172</sup>, mentre sotto Giovanni Battista Cassani da Lugo (1657 – 1677) venne restaurato l'ingresso del tribunale, dipingendoci la figura di San Pietro Martire da Verona<sup>173</sup>.

L'inquisitore Aurelio della Torre da Rivalta di Monferrato (1677 – 1681) «[...] fornì di mobili la Santa Inquisitione, e fabricò nuove stanze al Casino di fuori, [...]»<sup>174</sup>, mentre il committente e autore della *Narrativa*, Giovanni Agostino Ricci da Savona (1709-1710) si adoperò finanziariamente al fine di costruire la cucina interna al salone della sede, due nuove porte per la sala degli interrogatori e molto altro<sup>175</sup>.

Sotto Giuseppe Felice Agnesi da Crema (1739 – 1743) venne restaurata la cappellina interna al fine di poter celebrare al meglio la Santa Messa e furono posti nuovi arredi nelle stanze del tribunale<sup>176</sup>. Ulteriori restauri della sede furono effettuati nel 1748, a seguito della esondazione del fiume Crostolo che deturpò numerosi beni di proprietà del Sant'Uffizio locale, costringendolo a richiedere un prestito dalla Sacra Congregazione romana<sup>177</sup>.

Nel tribunale di Reggio, come scritto nel *Ruolo de' Patentati del Sant'Ufficio di Reggio* del 1689, operavano oltre all'inquisitore generale, anche altre persone con diverse mansioni: vi era un notaio; dodici consultori (quattro teologi, quattro canonisti, quattro legisti); un procuratore fiscale; un avvocato dei rei; un secondo notaio; un mandatario; un depositario; un medico; un

---

<sup>170</sup> «[...] dilato egli la Santa Inquisitione, come appare nell'instromento, che si riserva in questo Archivio, da lui fatto; [...]». Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 104 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 34v.

<sup>171</sup> «[...] questo pure s'ingegnò ingrandire questa Santa Inquisitione, con far fabricare una stanza dietro la Cancellaria, nella quale hoggidi habita il P. Vicario, [...]». Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 104 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 35r.

<sup>172</sup> «[...] essendo a suoi tempi quivi carcerato un pittore, fù spedito con suo diffinitivo Decreto, premessa la debita Consulta ad abbellire questo Sant'Ufficio, somministrandoli però i colori, et altre cose necessarie, onde fece abbellire l'Inquisitione con varie pitture a guazzo, le quali decoravano tutta l'habitatione dell'Inquisitione; [...]». Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 105 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 35r.

<sup>173</sup> «[...] fece ristaurare a spese de' Patentati l'Atrio dell'Ingresso di questa S. Inquisitione, con haverli fatto dipingere la Vita, Miracoli, Morte, e Martirio del Glorioso S. Pietro Martire Protettore, [...]». Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 105 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 35v.

<sup>174</sup> L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 105 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 36r.

<sup>175</sup> «[...] fabricò la Cucinetta sopra il Salone del S. Ufficio, fece li due antiporti nella Sala, che per mancanza di porte non si poteva chiudere, provide del Quadro di S. Pietro Martire, ripiantò il Luoghetto del S. Ufficio, e fece molte altre spese per bisogno del medesimo Tribunale, [...]». Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 106 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 37v. Inoltre riordinò il locale archivio interno. A riguardo si veda l'*Introduzione* a questo studio.

<sup>176</sup> «[...] ristaurò la Capelina per celebrarvi la S. Messa con farla dipingere, ornarla, e far tutti li suoi arredi dell'Altare della sudetta; fece le tre portiere tutte di panno verde che servono una all'uscio dell'anticamera, le altre due ali usci della Sala con il tapeto simile alla tavola grande di detta ed' il [tutto] ad'uso del Sant'Ufficio». Cfr. L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 109 e BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 40v.

<sup>177</sup> Di tale argomento si parlerà successivamente.

chirurgo; un barbiere; un revisore dei libri; uno stampatore; un affittuario del Sant'Uffizio; un bargello con il suo vice; un amministratore dei beni del Sant'Uffizio; uno stagnino; un fornaio ed un responsabile dei pollai; i servi dei consultori con dodici famigliari e alcuni uomini di fiducia messi a difesa dell'inquisitore o del suo vicario<sup>178</sup>.

Come si può evincere per il caso, descritto nel primo capitolo, dei processi alle streghe e stregoni di Mirandola, il “neonato” tribunale non aveva giurisdizione sulla sola città di Reggio Emilia, ma ottenne progressivamente il controllo di varie diramazioni territoriali provinciali. Le vicarie foranee, originariamente considerate estensioni del potere vescovile sul territorio urbano nella persona del vicario foraneo, divennero anche per la città emiliana e il vicino contado la dimostrazione della dilatazione del potere dell'inquisitore locale. Sotto il vescovo Claudio Rangoni (1592 – 1621) si hanno le prime informazioni su un tentativo di creazione di distretti del territorio reggiano dal 1595, e nella visita *ad limina* che fece due anni dopo vi è la menzione di sei non ben specificati vicariati<sup>179</sup>. Un primo elenco dei vicariati, questa volta nel numero di undici, è posto nel 1627 dal vescovo Paolo Coccapani (1624 – 1650) nel sinodo da lui presieduto<sup>180</sup>. Con l'episcopato di Giovanni Agostino Marliani (1662 – 1674) si arriva a contare 40 congregazioni dei casi<sup>181</sup> (chiamate così poiché i vicari foranei erano coloro che all'interno della vicaria si occupavano dei “casi di coscienza” per conto del vescovo), che arriveranno ad essere circa 45 sotto il successore Augusto Bellincini (1674 – 1700)<sup>182</sup>. Ufficialmente, però, si avranno 38 vicarie foranee sotto Ludovico Forni (1723 – 1750) nel 1730<sup>183</sup>. Con l'istituzione nel 1598 della sede locale dell'Inquisizione, progressivamente questa utilizzò le vicarie episcopali come strumento di controllo della moralità, di fatto sovrapponendosi ad esse e costituendone delle proprie<sup>184</sup>. Ma la lunga mano del tribunale non

---

<sup>178</sup> BMAP, Mss. Regg. E 128 e cfr. M. G. Cavicchi, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici* cit., p. 5 e L. Roveri, *Reggio Emilia*, in *DSI*, vol. 3, p. 1306.

<sup>179</sup> G. Giovanelli, *Governo episcopale e Riforma*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte I, Brescia, Morcelliana, 2014, p. 442 e cfr. G.D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXXIV, Firenze e Venezia, Zatti, 1759, col. 1859.

<sup>180</sup> Essi sono: Mirandola, Correggio, Sassuolo, Novellara, Luzzara, Castelnuovo Monti, San Martino, Scandiano, Toano, Villa Minozzo e Fogliano. Si veda G. Giovanelli, *Governo episcopale e Riforma* cit., pp. 442 – 443.

<sup>181</sup> Ivi, p. 444.

<sup>182</sup> *Ibidem*.

<sup>183</sup> Ivi, pp. 444 – 445.

<sup>184</sup> Per meglio controllare la moralità cittadina, molte sedi locali si servirono di una fitta rete territoriale. Agli inizi si utilizzarono i conventi appartenenti agli Ordini mendicanti controllori della Inquisizione (Domenicani e Francescani) e, in seguito, si optò per una saldatura con le autorità territoriali che portò alla costituzione delle vicarie foranee inquisitoriali, le quali presto rivaleggiarono con quelle diocesane. Progressivamente verso il termine del XVI secolo si denotò nello “stivale” la effettiva sovrapposizione delle prime alle seconde. In merito si veda A. Prospero, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996 [2009], pp. 323 – 325.

si fermò alla sola Diocesi reggiana: esempio concreto fu la ingerenza dell'inquisitore di Reggio nei territori della Diocesi di Parma. Il 12 maggio 1601 Roma ordinò all'inquisitore di non assumersi competenze su Gualtieri, Castelnuovo, Campegine, S. Ilario e Montecchio poiché tale intromissione era stata denunciata dal vescovo di Parma che difendeva la competenza dell'inquisitore parmigiano su tali territori<sup>185</sup>. Tuttavia il 29 novembre 1603 la Sacra Congregazione chiese all'inquisitore reggiano l'invio a Roma delle carte inerenti le cause o qualsiasi cosa che dimostrasse che al tempo del Duca Alfonso II d'Este gli inquisitori di Reggio e Modena avessero esercitato il loro ufficio nei territori sopra riportati anche successivamente al 1564 (dato che tali territori erano sotto il ducato estense ma appartenevano nel potere spirituale alla Diocesi di Parma)<sup>186</sup>. La situazione si risolse il 21 febbraio 1604, quando la sede centrale del Sant'Uffizio, dopo aver esaminato la documentazione, assegnò la competenza su quelle terre all'inquisitore di Reggio, vietando a quello di Parma di esercitare la propria attività<sup>187</sup>.

L'11 novembre 1664 l'inquisitore Giovanni Battista Cassani da Lugo inviò una lettera a Roma in cui, oltre a far menzione di nuovi vicariati (Bagno, Rivalta, Mozzadella e Sesso), richiese il *placet* della Sacra Congregazione su un «Registro di fuori» delle vicarie foranee al fine di poter amministrare meglio quei luoghi dando nuove patenti del Sant'Uffizio<sup>188</sup>. Il magistrato della Fede Cassani si riferiva ad una *Narrativa della Giurisdizione della Santa Inquisizione di Reggio assieme col sito de Vicariati* che inoltrò a Roma nel 1658 (ma forse potrebbe avere una datazione posteriore) in cui veniva esposto un elenco di 46 vicariati inquisitoriali su cui l'inquisitore di Reggio aveva competenze giudiziarie. I vicariati erano «Albinea, Argine, Bagno, Bagnolo, Baisio, Barco, Bibiano, Borzano, Bersello, Boretto, Busana, Bazano,

---

<sup>185</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 33r; un altro esempio fu la decisione del cardinale Santori di dare l'autorità all'inquisitore di Reggio di avere giurisdizione sopra il contado di Brescello, per comodità della Inquisizione stessa in ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 5r, 15 maggio 1598.

<sup>186</sup> Ivi, c. 87r.

<sup>187</sup> Ivi, c. 98r.

<sup>188</sup> «Già sett'anni sono, che governando io per special grazia di Dio Benedetto, e di cotesta Suprema Sacra Congregazione, questa Santa Inquisizione; disposi i Vicariati di questa Giurisdizione in quella conformità, che detta Sacra Congregazione mi comandò. Hora per la morte d'alcuni, e mutatione d'habitatione d'altri, gl'officiali non possono di continuo risiedere al luogo destinatoli per l'offitio, per lo che il servitio del Santo Tribunale patisce; mi sono risoluto far nuovo Registro, et accomodare i Vicarii con quella dispositione, che V.S. Illma vedrà; ho fraposto alcuni Vicarii de luoghi, già da me levati, nel principio del mio governo, così parendomi comportare la dispositione retta, affìn'che per la lontananza de luoghi, non restino le persone può far ciò che richiede la loro coscienza, cioè denunciare i delinquenti, i Vicariati aggiunti sono, Bagno, Rivalta, Mozzadella, e Sesso, luoghi [conspicui], ove Sig. Illmo Monsignor Vescovo ancor lui vi ha i suoi Vicari e prego per tanto la bontà di V.S. Illma, degnarsi darmi havere il riscontro per il Registro di fuori, affìn'che possi distribuire, le Patenti necessarie, e provvedere alla necessità de Vicariati, conforme al loro bisogno, che non essendo questa mia per altro, le faccio profondissima riverenza, e pregandole da Dio Benedetto sanità, e maggior essaltatione». Cfr. ACDF, *S.O., St. St., GG 4-d, Reggio Miscellanea*, c. 24r – c. 24v.

Capriaco, Cadè, Castelnovo inferiore, Campigine, Castelnovonemonti, Cagnola, Costa, Culagna, Corriano, Coviolo, Castelvechio, Ciano, Castellarano, Carpanete Superiore, Carpanete Inferiore, Cà del Bosco, Concordia, Correggio, Cella, Fellina, Fabbrico, Gazzano, Gottano, Gualtieri, Leguigno, Ligonchio, Mirandola, Montecchio, Masone, S. Michele della fossa, S. Martino, Modolena, Morsiano, Mozzadella, Montericco, Novellara, Novi, Nigone, Paullo, Prignano, S. Polo, Quattro Castella, Rubbiera, Rivalta, Rondinara, Rolo, Rebecco, Scandiano, Sassuolo, Salvarano, Sesso, Scurano, Toano, S. Valentino, Vetto, Vezzano, Vologno, Duchessa, Cerè nell'alpi, Fontanaluzza, S. Martino minore, Quarantole»<sup>189</sup>.

Si trattava complessivamente di 38 vicariati all'interno della Diocesi di Reggio e 8 nella Diocesi di Parma, per un totale di 46 vicarie foranee<sup>190</sup>. Ma a tale numero si arrivò solo per mezzo di una "riforma" operata localmente dallo stesso inquisitore, come venne esposto nella lettera del 1664<sup>191</sup>, sulla base delle ordinanze romane del 1658 – 1659 (e che saranno rinnovate nel 1681)<sup>192</sup>. Le vicarie reggiane, sotto il predecessore del Cassani (Agostino Ferrari da Correggio 1646 – 1656), erano ben 74. Tale sovraestensione era estremamente difficile da gestire per un tribunale che, come si vedrà in seguito, risulterà essere poverissimo.

Per mezzo della "riforma" il numero di 46 vicarie rimase prevalentemente stabile, sino all'inizio della seconda metà del XVIII secolo. Il 5 settembre 1765 e il 12 agosto 1767 Roma ed il ducato estense vennero ad un accordo per ridurre il numero di patentati del Sant'Uffizio sia laici che, specialmente, ecclesiastici. Brevemente si arrivò, da una situazione di ben 61 patentati nella città di Reggio e 157 nelle vicarie foranee (con una media di tre patentati per vicaria, come da ordinanze romane; questo significava un incremento di 6 vicarie in più sotto la giurisdizione dell'inquisitore di Reggio), ad un numero di 33 in città e 138 nelle vicarie. Questo concordato, su cui dibatterono Roma e l'inquisitore Carlo Giacinto Belleardi (1763 – 1780), comportò la riduzione effettiva delle vicarie alle 46 "iniziali" e tali rimasero sino alla "soppressione" del 1780 e a quella ufficiale successiva del 1785<sup>193</sup>.

La gestione delle vicarie foranee del Santo tribunale era demandata ai patentati del Sant'Uffizio. L'essere "patentato" significava acquisire onore e prestigio a livello locale, ma anche a livello economico (ottenere, cioè, dei benefici dal punto di vista fiscale). Chi possedeva una patente del Sant'Uffizio aveva quindi un attestato di immunità giudiziaria disposto dal tribunale della

---

<sup>189</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d, *Reggio Miscellanea*, c. 22r – c. 23v.

<sup>190</sup> *Ibidem*.

<sup>191</sup> Cfr. nota 196.

<sup>192</sup> Tale riforma dovette essere creata ed applicata, come si vedrà, per ridurre il numero sproorzionato di patentati del Sant'Uffizio presenti nelle sedi extra-romane e nelle vicarie circoscrizionali. Su tale argomento si veda A. Del Col, *Vicariati*, in *DSI*, vol. 3, p. 1685.

<sup>193</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, I 7 a 10, 5 settembre 1765 – 12 agosto 1767.

Fede e svolgeva per quest'ultimo compiti di coadiutore, integrandosi appieno nell'organico del tribunale<sup>194</sup>. Tali patenti erano di tre categorie e comportavano diversi privilegi: vi erano i patentati con regolare stipendio e con la prerogativa del porto d'armi; altri, volontari (solitamente nobili o Crocesignati), potevano portare armi proibite, come anche un loro servitore, e godevano del privilegio di foro; infine vi erano i patentati semplici, i quali vantavano un privilegio di foro e il permesso di portare armi<sup>195</sup>.

Il desiderio di ottenere privilegi per mezzo di un semplice attestato fece aumentare le richieste di ottenimento della patente e, proporzionalmente, aumentarono le concessioni. Il numero di patentati aumentò vertiginosamente e la curia romana dovette agire per limitarne la crescita: un primo tentativo fu operato con la già menzionata riforma del 1658 – 1659 di Clemente X (e applicata dall'inquisitore Cassani)<sup>196</sup>. Il 1 giugno 1658 arrivò a Reggio una circolare romana, firmata dal cardinal Barberini, che obbligò l'inquisitore locale all'applicazione delle ordinanze centrali. Infatti la Sacra Congregazione, volendo ridurre il numero dei patentati, pose un certo numero di cautele in merito alla scelta dell'organico inquisitoriale: un patentato doveva essere una persona idonea al servizio del Santo tribunale, senza precedenti penali e poco avvezzo alla dissolutezza morale<sup>197</sup> e, in aggiunta, non poteva ricoprire il ruolo di parroco<sup>198</sup>.

Vero e proprio *vademecum* per la selezione dei patentati del Sant'Uffizio, questa missiva indicava il modo in cui doveva essere scelto un patentato (solitamente preso da una rosa di tre candidati di buona fama e grande devozione)<sup>199</sup> e quanti di questi funzionari potevano operare all'interno di una vicaria. Ogni vicaria era retta da tre patentati: il vicario foraneo, a cui era demandato il compito di reperire le denunce e inoltrarle all'inquisitore locale; il notaio che

---

<sup>194</sup> E. Brambilla, *Familiari, Italia*, in *DSI*, vol. 2, pp. 575 – 576. Si veda inoltre ACDF, *S. O., St. St.*, L 5-f, n. 17, *Provisiones che vuol fare Sua Santità sulla riforma dei Familiari del S. O.*

<sup>195</sup> *Ibidem*; si veda anche I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 99 – 107.

<sup>196</sup> E. Brambilla, *Familiari, Italia* cit., p. 576.

<sup>197</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus octavus: ab 1658 usq. ad 66*, b. 260, c. 9r – c. 10v. Trattasi della famosa circolare romana del 2 marzo 1658 attestante l'obbligo di riduzione dei patentati.

<sup>198</sup> Questa ordinanza romana, in realtà, non verrà rispettata. Basti pensare che la regola di scegliere i propri vicari tra le fila del clero regolare fu ribadita già dal 1640 dal cardinal Barberini, ma si aggiunse che qualora nel territorio locale non vi fossero abbastanza regolari a svolgere il ruolo di vicari o patentati, si poteva addurre ai parroci, previa licenza romana. Si veda a riguardo A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 327 – 328, dove si menziona questa circolare datata 28 gennaio 1640 e custodita in Archivio della Curia Arcivescovile di Firenze, *S. Uffizio*, b. 11, c. 102. Un esempio per quel che riguarda Reggio è del 6 luglio 1647 dove si legge: «Mentre V.R. stimi dover esser meglio appoggiata la carica di Vicario del Santo Offitio di Scandiano ad un prete secolare potrà ella eleggerlo ad essa, che questi miei E.mi se ne contentano [...]», in ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 us. ad 58*, b. 260, 6 luglio 1647.

<sup>199</sup> Esempio, seppure tardo, è una missiva romana del 15 luglio 1702 dove viene ordinato all'inquisitore di mandare in avvenire una lista di “papabili” per il ruolo di Assessore del Sant'Uffizio alla Sacra Congregazione, ogni qual volta un posto si rendesse vacante, in ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus undecimus: ad 1700 usq. ad 08*, b. 261, c. 69r.

doveva registrare gli atti giudiziari e un mandatario, cioè un messo che veniva utilizzato per inoltrare gli avvisi di comparsa davanti al vicario o prelevare i sospettati di un reato contro la Fede<sup>200</sup>.

Un secondo tentativo di limitazione delle concessioni di patenti venne operato durante le cosiddette “riforme innocenziane” di papa Innocenzo XI Odescalchi, per mezzo del suo canonista Giovan Battista De Luca nel 1681<sup>201</sup>.

Una terza riforma centrale, operata da Benedetto XIV, fu applicata nel 1743<sup>202</sup>. A Reggio si dovette attendere, come menzionato in precedenza, fino alla seconda metà del XVIII secolo per ridurre sensibilmente il numero dei patentati, grazie alla forte carica giurisdizionalista del Duca Francesco III d’Este<sup>203</sup>.

Queste riforme, a volte fortemente volute dal Sant’Uffizio, altre vivacemente avversate, erano state emesse per evitare il «rumoreggiar» del popolo. Le voci, in contesti cittadini minuti come il caso di Reggio Emilia, potevano sfociare in cattiva pubblicità per la sede locale del Santo tribunale e di conseguenza per la stessa Congregazione<sup>204</sup>. Quest’ultima però nel tempo si trovava sempre più in una posizione ambigua in merito a questo argomento: se da una parte doveva difendere il buon nome del suo personale e dell’istituzione che questo rappresentava evitando l’abuso di concessioni delle patenti a persone non degne, dall’altra proteggeva strenuamente i benefici dei patentati come il privilegio di foro<sup>205</sup>. Qualsiasi azione potenzialmente rea di un patentato del Sant’Uffizio non poteva essere giudicata da nessun tribunale, se non da quello dell’Inquisizione<sup>206</sup>. Gli episodi reggiani in cui i patentati approfittavano del loro *status* abbondavano, e spesso la soluzione adottata da Roma in merito era una sorta di “patteggiamento”. Se, ad esempio, il foro laico o episcopale procedeva contro un presunto reo e questi era un patentato del Sant’Uffizio, l’inquisitore locale agiva (secondo le ordinanze romane) impedendo al foro secolare o vescovile di giudicare il suo *famiglio*. Successivamente, però, Roma ordinava al magistrato della Fede locale di togliere la patente a quel determinato membro del Sant’Uffizio, preventivamente, o qualora fosse stata dimostrata

---

<sup>200</sup> Si vedano i vari registri di patentati del Sant’Uffizio conservati in BMAP, Mss. Regg. E 128; E. 129, *Rinovatione de Patentati del S. Offitio di Reggio fatta dal Padre Maestro Cesare Agosti Inquisitore, al principio del mese d’Agosto dell’anno 1699* ed in E. 130, *Registro de’ Signori Patentati di Reggio, 1701-1800*.

<sup>201</sup> E. Brambilla, *Familiari, Italia* cit., p. 576.

<sup>202</sup> *Ibidem*. Tale decisione pervenne da un’indagine, avviata dal Lambertini, nella quale risultò un numero ingente di patentati nel solo Stato della Chiesa (2814 circa). A riguardo cfr. ACDF, *S. O., St. St., M 2-m, Elenco delle Inquisizioni, Vicarie, e Patentati del Santo Offitio in tutto lo Stato Ecclesiastico*, c. 357r – c. 359r.

<sup>203</sup> Cfr. nota 201.

<sup>204</sup> M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell’Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 82.

<sup>205</sup> A. Proserpi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 190 – 191.

<sup>206</sup> *Ibidem*.

la sua colpevolezza. Verso la fine del 1676 l'inquisitore di Reggio (il già citato Giovan Battista Cassani da Lugo) inviò alla sede centrale romana la causa contro un certo don Girolamo Benelli, vicario del Sant'Uffizio di Pieve Modolena, incarcerato per aver insultato il conte Visdomini, anch'egli familiare del Santo tribunale<sup>207</sup>. Il 23 gennaio 1677 vennero inviate da Roma due epistole: la prima, firmata dal cardinal Barberini, ordinava che l'inquisitore ed il Governatore di comune accordo procedessero a dirimere pacificamente l'aspra diatriba legale, liberando dalle carceri il Benelli con un'«acre ammonizione»; la seconda imponeva, invece, il primato dell'Inquisizione (il Benelli era stato insultato per primo dal Visdomini che gli aveva dato del falsario) togliendo la patente al conte. Il 25 settembre dello stesso anno verranno, però, riconsegnate le rispettive patenti e i privilegi ad esse connessi<sup>208</sup>.

Il 15 gennaio 1681 la Sacra Congregazione discusse in merito al caso di don Giovanni Francesco Bergomi, fiscale del Sant'Uffizio reggiano. In una lettera datata 3 gennaio 1681 pervenuta a Roma e firmata dall'inquisitore di Reggio (Aurelio della Torre da Rivalta di Monferrato), veniva esposto come nella notte del 29 settembre 1680 si fosse scatenata una rissa tra il marchese Canosa, l'avvocato dei rei del Sant'Uffizio Bernardino de' Duchi, un certo prete Scaruffi e lo stesso Bergomi. L'inimicizia tra il Canosa e l'imputato era stata la miccia che aveva fatto esplodere un fatale colpo d'archibugio che aveva colpito il marchese. Il 18 gennaio 1681 in una missiva venne menzionato il ritiro da parte del tribunale secolare della patente del Bergomi, innescando un processo di misto foro (laico, vescovile ed inquisitoriale). Prontamente, però, la Sacra Congregazione (grazie anche alla supplica dello stesso Bergomi, richiedente lo svolgimento della sua causa nel foro episcopale) diede mandato all'inquisitore locale di continuare la causa, ponendo il vescovo di Reggio quale co-giudice nel processo e sostenendo il privilegio di foro del *famiglio*<sup>209</sup>.

La cattiva fama ed i comportamenti disdicevoli e contro al decoro che il Sant'Uffizio attribuiva ad alcuni membri dell'organico inquisitoriale reggiano fecero sì che l'inquisitore locale agisse tempestivamente per evitare che le «strida de populo» corressero nel territorio urbano e nel contado limitrofo. Il 17 marzo 1685 pervenne all'inquisitore di Reggio una lettera in cui venne menzionato il caso di un certo don Filippo Coppini, accusato di concubinato, perché aveva avuto una relazione con la sua serva Maria Maddalena, dalla quale era nato un figlio. Purtroppo

---

<sup>207</sup> C. Righi, *Il sostegno all'Inquisizione. Patentati, familiari, Crocesignati*, in G. Biondi – P. Cremonini (a cura di), *Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio in età di Controriforma*, San Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2014, p. 34.

<sup>208</sup> *Ibidem*; cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 – 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260, cc. 117r; 125r – 126r; 132r.

<sup>209</sup> Su questo caso si veda ACDF, *Decreta S.O. (1681)*, c. 8v e ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus decimus: ab anno 1681 usq. ad 99*, b. 261, cc. 1r – 3r.

non sappiamo come si concluse la causa, ma è altamente probabile che il magistrato della Fede gli abbia ritirato la patente del Sant'Uffizio<sup>210</sup>.

Il 20 ottobre 1618 a Roma giunse notizia che il vicario foraneo del Sant'Uffizio di Mirandola avesse pratiche lascive con una giovane da poco maritata, e il Sant'Uffizio romano ordinò che l'inquisitore si informasse a riguardo<sup>211</sup>. Dopo aver ricevuto informazioni sul caso, Roma comandò che l'inquisitore togliesse il vicario dal suo ruolo e ne nominasse un altro il 9 agosto 1619<sup>212</sup>.

L'arciprete di Castelnuovo e notaio del Sant'Uffizio di Reggio, don Ippolito Algieri, fu incarcerato e successivamente graziato e rimesso in libertà. Non sappiamo esattamente per quale reato questo personaggio fosse stato inquisito, ma sicuramente la sua colpa era stata abbastanza grave da obbligare l'inquisitore, il 27 giugno 1666, a togliergli la patente di notaio<sup>213</sup>.

L'11 settembre del 1717 il vicario del Sant'Uffizio di Scandiano, padre Giuseppe Carlo Barbieri, era stato posto sotto giudizio per aver avuto rapporti carnali con alcune vergini (specialmente con la cognata del sacerdote don Natale Vecchi). Il 23 ottobre dello stesso anno l'inquisitore lo privò della patente di vicario foraneo dell'Inquisizione<sup>214</sup>.

Il cancelliere del Sant'Uffizio di Correggio don Giacomo Lorenzani, il 20 dicembre 1721, fu privato della patente per falsa monetazione. Roma decretò che egli venisse obbligato a presentarsi *toties quoties* al tribunale ad arbitrio dell'inquisitore locale, per aver maggior controllo sul suo operato<sup>215</sup>.

La Sacra Congregazione a volte rimproverava aspramente il *modus operandi* dei magistrati periferici proprio in merito al conferimento delle patenti a persone non degne: un esempio è il caso di don Ottavio Cecchetti. Egli, arciprete di Boretto e mandatario del Sant'Uffizio di Brescello, il 20 ottobre 1703 fu posto sotto la giurisdizione di Parma poiché fortemente sospettato di aver ucciso un giovane ladro di noci che aveva osato rubare nella sua proprietà. Tale decisione scaturì dal fatto che l'inquisitore di Reggio era incorso nell'errore di aver

---

<sup>210</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus decimus: ab anno 1681 usq. ad 99*, b. 261, c. 32r.

<sup>211</sup> ADRe, *Litterarum Trasmissarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 155r.

<sup>212</sup> Ivi, c. 180r.

<sup>213</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 – 1680, Tomus octavus: ab anno 1658 usq. ad 66*, b. 260, cc. 144r; 148r.

<sup>214</sup> Cfr. ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d, 19 agosto 1717; l'abuso dei suoi privilegi venne confermato dal vescovo di Reggio in Ivi, 4 ottobre 1717 e ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1715 – 1733, Tomus decimotertius: ab anno 1715 usq. ad 21*, b. 262, cc. 127r; 129r; 130r; 143r.

<sup>215</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1715 – 1733, Tomus decimotertius: ab anno 1715 usq. ad 21*, b. 262, c. 267r.

concesso la patente ad un parroco<sup>216</sup>. Roma ricordò al magistrato della Fede di non cadere nuovamente in tale errore per «[...] non esimerli dalla giurisdizione del loro Ordinario»<sup>217</sup>. Gli attriti con le magistrature laicali non mancavano. Di tale argomento si parlerà successivamente, ma è interessante il caso di Domenico Chiesa, notaio del Sant'Uffizio di Scurano. Incorso in una lite col notaio del giudice secolare e successivamente incarcerato nelle prigioni del paese, il 22 luglio 1702 Roma ordinò che venisse subito rilasciato poiché, essendo patentato, il Sant'Uffizio non poteva permettere che fosse giudicato da un tribunale secolare<sup>218</sup>. Il 28 ottobre venne richiesta, al giudice laico delle vettovaglie Carlo Tinti, la consegna di tutta la documentazione raccolta a carico del Chiesa poiché il caso spettava al Sant'Uffizio<sup>219</sup>. Il 18 agosto 1703 si manifestarono le frizioni con il giudice inquisitoriale: la Sacra Congregazione ordinò all'inquisitore di riconsegnare al giudice laico il libro mastro delle cause pendenti, con l'avviso però di far cancellare tutto ciò che si era raccolto contro il Chiesa, e di farsi consegnare alcuni documenti che erano stati spediti alla segreteria del Duca di Modena (probabilmente inerenti la causa)<sup>220</sup>. Anche qui non sappiamo come finì il processo, ma a quanto pare l'inquisitore tardò nell'applicare le disposizioni romane, tanto da ricevere una seconda missiva il 24 novembre 1703 con il sollecito d'attuazione dell'ordine prescritto (dato che lo stesso magistrato non ne diede avviso)<sup>221</sup>.

Nel lungo scorrere degli eventi il “problema dei patentati” fu un cruccio costante sia per la Curia romana, sia per il Sant'Uffizio reggiano, da un lato impegnati a difendere i privilegi dei famigli dell'Inquisizione spesso vessata dal potere laico (e nella fattispecie ducale) che premeva per la riduzione del loro numero, e dall'altro a sorvegliarli e punirli, nel caso in cui la loro condotta si fosse rivelata deleteria per la “candida visione” che il mondo cattolico doveva avere dell'istituzione inquisitoriale. È altamente probabile che tali questioni fossero una delle cause che portarono il Santo tribunale periferico emiliano al collasso sul finire del XVIII secolo<sup>222</sup>. Un altro aspetto da considerare, invece, è la situazione economica in cui versava questa magistratura.

---

<sup>216</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus undecimus: ad 1700 usq. ad 08*, b. 261, cc. 93r; 97r. Nel documento 93r si fa menzione del divieto di concedere la patente non solo ai parroci, ma anche ai soldati, poiché è «[...] ufficio indecente [...] alla dignità del loro carattere [...]».

<sup>217</sup> *Ibidem*.

<sup>218</sup> Ivi, c. 71r.

<sup>219</sup> Ivi, c. 77r.

<sup>220</sup> Ivi, c. 91r.

<sup>221</sup> Ivi, c. 95r.

<sup>222</sup> Di ciò se ne parlerà successivamente.

### 2.2.2 *La cassa dell'inquisitore: un tribunale in perpetua miseria*

Come ogni istituzione centrale o periferica, anche il Sant'Uffizio di Reggio Emilia aveva bisogno di un sostentamento economico, se non ingente quanto meno sufficiente, per poter mantenersi e per poter meglio controllare una moralità locale spesso al limite della decenza.

L'entrata mensile dell'ufficio era di circa 24 scudi romani (anche se alcune fonti parlano di 28 scudi)<sup>223</sup>, ed era dovuta ad affitti di terreni e di case, ad alcuni tributi di ebrei e a qualche legato pio, ma si trattava di somme davvero insignificanti. A questo denaro si aggiungevano il contributo versato dai confratelli della Compagnia della Croce (per quanto, come vedremo, in realtà tale obolo non veniva quasi mai elargito)<sup>224</sup> e pochissime donazioni episcopali. Nella seconda metà del Cinquecento le spese del Tribunale crebbero sempre di più, come si nota confrontando le uscite del 1515 (54 lire e 7 soldi) con quelle degli anni successivi, fino ad arrivare al totale del 1571 quasi quintuplicato (ben 263 lire)<sup>225</sup>. I crescenti problemi economici dell'inquisitore in questo periodo, quindi, sono effettivi, ma furono alleggeriti dall'ordine domenicano. Spesso inoltre non venivano registrati i versamenti per il vitto (che veniva offerto dal convento), e a volte il Priore passava all'ufficio una somma di denaro che sarebbe servita per l'attività dell'inquisitore. Solo dal 1566 si evince che la sede inquisitoriale cercò di coprire le spese sempre più alte con un aumento delle entrate (dalle carte contabili si nota, infatti, che vi furono parecchie entrate straordinarie provenienti dagli imputati stessi o dai loro parenti per i processi ancora in corso). Queste spese variavano parecchio e principalmente riguardavano le carceri, la spedizione di missive a Roma, i libri, gli indumenti dell'inquisitore, e, in maggior misura i viaggi, che ricoprivano il 70% del totale delle uscite complessive<sup>226</sup>.

Il 1° agosto del 1598, per la prima volta nelle fonti a noi note, il Segretario della Congregazione romana del Sant'Uffizio Giulio Antonio Santori, cardinale di Santa Severina, ordinava all'inquisitore di Reggio che si mandassero a Roma le note delle spese, delle tasse e delle merci che si erano pagate per i processati, come per il vitto agli stessi, le scritture dei notai, i costi pagati dagli ufficiali e dall'inquisitore stesso, e di dare avviso di tutto ciò che era stato liquidato che non risultasse dalle tasse<sup>227</sup>. Il 7 settembre, una volta ricevute le carte inerenti le spese, il

---

<sup>223</sup> Su tale argomento si fa riferimento alla vicenda Luccini esposta più in basso.

<sup>224</sup> Ciò era dovuto probabilmente alla lunga vicenda che lese i rapporti tra l'inquisitore locale e questo staff inquisitoriale a Reggio tra il XVII ed il XVIII secolo.

<sup>225</sup> Cifra comunque insignificante per il tempo, ma di un certo impatto per la magistratura inquisitoriale.

<sup>226</sup> Tali informazioni, prese da A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, pp. 755 – 756 e A. Prosperi, *Il "budget" di un inquisitore* cit., pp. 125 – 140, riguardano uno studio incentrato sui movimenti finanziari della sede al tempo in cui fu vicaria di Parma prima, e Ferrara dopo.

<sup>227</sup> ADRe, *Litterarum Trasmissarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 9r.

Santa Severina diede 30 scudi al tribunale reggiano per supplire alle spese delle cause e scrisse al cardinale Arrigoni a Ferrara per sollecitarlo a prestare all'inquisitore di Reggio qualche scudo per il mantenimento della corte e per ottenere qualche entrata; in più richiese allo stesso inquisitore di Reggio se nella Diocesi della città vi fossero dei benefici ecclesiastici in grado di fornire qualche ulteriore entrata al tribunale locale della Fede<sup>228</sup>. I 30 scudi pervennero solo il 19 settembre 1598 tramite una lettera dello stesso Santori<sup>229</sup>.

Era l'inizio ufficiale di una "claudicante camminata" verso il baratro economico che durerà per circa due secoli.

Se ci si rifà ad uno studio di Maifreda sui conti dell'Inquisizione, possiamo notare il forte divario esistente tra un tribunale molto ricco come quello di Casale Monferrato (con una entrata mensile di 649 scudi romani) e lo stesso tribunale qui analizzato, che risulta essere il più povero della penisola italiana<sup>230</sup>. Per una breve comparazione dei conti del tribunale reggiano si prendano brevemente in considerazione quelli del tribunale della vicina Bologna, per il quale l'entrata nell'anno 1748 si attestava a 409.60 scudi romani (da ricordare che il numero di vicarie foranee di Bologna era di 17, mentre Reggio ne aveva 47), e l'uscita a 402.83 scudi romani (con una differenza in cassa di 7.77 scudi romani)<sup>231</sup>. Da menzionare il fatto che Bologna ebbe nel 1565 (sotto Pio V) una entrata fissa (prima annua, poi perpetua per gli inquisitori) assegnata dal pontefice di 200 scudi sulle rendite dell'arcivescovo di Bologna Gabriele Paleotti, somma che veniva donata all'inquisitore<sup>232</sup>. La vicina Modena aveva un'entrata annua di circa 81.33 scudi romani e per il 1748 l'entrata totale fu di lire 1495.1 (equivalente a circa 373 scudi) e la spesa totale fu di lire 1415.17 (con una differenza di lire 79.4), ma con un debito tra il 1747 ed il 1748 ammontante a 55 scudi romani, 6 paoli e 5 baiocchi<sup>233</sup>. Modena, esattamente come la città sorella, non ebbe mai una entrata papale perpetua, ma ebbe un censo di lire 91.10 con l'università degli ebrei della città dal 1728 e, con la stessa dal 1733, di 258.11.6 lire. Da aggiungere è il fatto che dal 1702 ebbe un sussidio annuo da parte del tribunale bolognese di 570 lire. Modena inoltre ebbe un numero di 41 vicarie foranee rispetto alla città limitrofa: un numero non rilevante, ma sicuramente minore rispetto alla sua omologa reggiana<sup>234</sup>.

---

<sup>228</sup> Ivi, c. 10r.

<sup>229</sup> Ivi, c. 11r.

<sup>230</sup> Mi riferisco alla tabella presente in G. Maifreda, *I denari dell'Inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014, p. 18.

<sup>231</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 5 e, c. 250v – c. 262r.

<sup>232</sup> *Ibidem* e cfr. G. Maifreda, *I denari dell'Inquisitore* cit., pp. 18; 26.

<sup>233</sup> *Ibidem*.

<sup>234</sup> *Ibidem* e cfr. G. Maifreda, *I denari dell'Inquisitore* cit., pp. 18; 26.

Nell'allegato a una lettera dell'inquisitore Giovanni Domenico Volta, datato 21 agosto 1749, si trova una breve storia delle sede reggiana, che riporta l'entrata e i privilegi, oltre che i capitali, le vendite e gli aggravi: l'entrata registrata annualmente in questo documento era di 23 scudi e 11 ducati, a cui si dovevano togliere 69.15 lire reggiane (pari a circa 17 scudi) dovute per l'applicazione del beneficio dell'altare di San Giuseppe a Rubiera<sup>235</sup>.

In quegli anni (1746 – 1748) vi furono grosse spese che il tribunale dovette affrontare a causa dell'esonazione del fiume Crostolo, che danneggiò alcune proprietà della corte reggiana. Ciò la obbligò a richiedere l'intervento di Roma, e il 28 dicembre 1748 quest'ultima ordinò la vendita di un podere appartenente alla sede reggiana (anch'esso danneggiato dalla piena) per la cifra di 700 scudi. Con questa somma vennero pagati i lavori di restauro della sede, e la lista contabile venne inviata a Roma dallo stesso inquisitore Volta per denunciare lo stato di degrado in cui versava il suo tribunale: una sede in profonda miseria che gli era stata consegnata dai predecessori, e per la quale l'inquisitore richiese altro denaro in prestito per il suo mantenimento<sup>236</sup>.

Tale situazione registrata dal Volta non era sconosciuta alla Sacra Congregazione, la quale per molti anni dovette concedere a Reggio prestiti provenienti dalle sedi limitrofe ben più agiate. Esempi concreti possono essere l'ordinanza da parte di Roma, il 5 aprile 1608, con la quale si ordinava al tribunale locale milanese il prestito di una somma di 50 scudi (provenienti dalla riscossione delle pene pecuniarie) alla sede di Reggio Emilia per ausilio economico, avendo quest'ultima esigenze monetarie<sup>237</sup>; il 17 gennaio 1660 arrivò da parte del cardinal Barberini una epistola in cui si ordinò il prestito di 50 scudi all'inquisitore di Reggio da parte del

---

<sup>235</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 5 f, 21 agosto 1749. Il 10 settembre dello stesso anno il Volta richiederà l'aiuto della Sacra Congregazione affinché alleviasse la miseria in cui versava il tribunale locale in ACDF, *S.O., St. St.*, LL 5 f, 10 settembre 1749. Per l'equivalenza tra lire reggiane e scudi mi sono servito di A. Crespellani, *La zecca di Modena nei periodi comunale ed estense* cit., p. 190.

<sup>236</sup> Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1734 – 1780, Tomus decimosextus: ab anno 1745 usq. ad 1780*, b. 263, cc. 80r; 118r e 128r. Cfr. anche ACDF, *S.O., St. St.*, LL 5 f, *Nota dello speso, e ricevuto dal [...] Pre Cangiassi Inquisitore nel principio dell'anno 1748 sino alli 26 Maggio, giorno in cui morì*. Anche qui viene trattata la questione Luccini che si vedrà sotto.

<sup>237</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 142r.

magistrato di Bologna<sup>238</sup>. Il 3 luglio 1666 lo stesso cardinale ordinò il prestito di 40 scudi da parte del giudice della Fede di Cremona<sup>239</sup>.

I restauri (in generale, ma in questo caso si tratta del tetto) della sede locale reggiana dovettero richiedere un nuovo piccolo prestito alla Congregazione, la quale il 20 novembre 1688 concedette all'inquisitore di Reggio una somma di 50 scudi<sup>240</sup>.

Per gli anni '90 del XVII e persino per tutto il XVIII secolo lettere simili inviate dalla sede centrale a Reggio Emilia, sono indice di una forte crisi di liquidità all'interno del tribunale. Nell'ultimo periodo di vita del tribunale reggiano, corrispondente al mandato di Carlo Giacinto Belleardi (1763 – 1780), quest'ultimo, l'8 gennaio 1765, mandò a Roma una nota delle spese effettuate i due anni precedenti che indicava una uscita di 3309 lire reggiane<sup>241</sup>. Le spese erano sempre maggiori delle entrate. Questo risultato fu reiterato nel 1780 dall'inquisitore di Modena e Reggio, Giuseppe Maria Orlandi. In una *Nota spese e ricevuto del anno 1779* viene riportato un guadagno per il tribunale di 1491 lire, ma un'uscita di 1973 lire con un netto nelle casse di 482 lire<sup>242</sup>. Risultato simile ci fu un anno prima: 1491 lire di guadagno contro una spesa di 1843 con un saldo finale di 352 lire<sup>243</sup>. Il motivo addotto dall'ex vicario ora divenuto inquisitore degli Stati estensi, il 18 gennaio 1781, è stato già riportato in precedenza, ma qui aggiungiamo un altro tassello: l'Inquisizione reggiana aveva un'estensione di 47 vicarie foranee, e il reddito del tribunale (28 scudi) era, però, gravato dall'obbligo di celebrare 104 messe all'anno, dalla manutenzione di un altare (quello di S. Rocco), dalla detrazione delle elemosine nelle messe, etc. L'unione della sede reggiana a quella modenese nel 1780 non cancellerà questa profonda crisi, di cui l'Orlandi si lamenterà, richiedendo a Roma sussidi economici<sup>244</sup>.

---

<sup>238</sup> «Hanno compatito questi miei E.E. lo stato di cotesta Inquisitione e acciò possa V.R. rimediare alle necessità di essa ordinano al P. Inquisitore di Bologna che degli avanzi di quella Inquisitione rimetta a V.R. scudi 50 in monete Romane. Ella dunque li procuri e se ne voglia con ogni conveniente sparagno, e Dio la prosperi». Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus octavus: ab 1658 usq. ad 66*, b. 260, 17 gennaio 1660.

<sup>239</sup> «Per sovvenire alli spesi necessari di cotesta Inquisitione si scrivi questa sera al P. Inquisitore di Cremona acciò che metta a V.R. scudi quaranta di moneta romana onde V.R. potrà intendersela con esso lui acciò siano eseguiti gli ordini di questi miei Eminentissimi e la prego contento». Cfr. Ivi, 3 luglio 1666.

<sup>240</sup> «Avendo questi miei Eminentissimi Colleghi Signori Cardinali Generali Inquisitori che da questo S. Officio le sia prestatò il sussidio de scudi 50 da V.R. richiesto con la sua lettera del 2 del corrente per la spesa che le è convenuto fare nel risarcire il tetto di codesta Inquisitione, avvisarà però ella il modo, con cui detto denaro se le debba rimettere. E Dio la conservi». Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus decimus: ab anno 1681 usq. ad 99*, b. 261, 20 novembre 1688.

<sup>241</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d, *Reggio Miscellanea*, c. 24v.

<sup>242</sup> Il risultato dovrebbe essere all'incirca sui 120 scudi, ma togliendo le spese di gestione dell'altare di San Rocco e a causa delle soppressioni di confraternite (come i Crocesignati) e vari conventi, il risultato secondo la fonte è di 21 scudi.

<sup>243</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 1 h, f. 7, *Nota spese e ricevuto del anno 1779*.

<sup>244</sup> *Ibidem*.

Il sistema di gestione dei tribunali in antico regime si basava sull'autofinanziamento. Tendenzialmente, quindi, l'esercizio della giustizia non doveva avere un costo. Tuttavia, come si è visto sino a qui, la sede dell'Inquisizione di Reggio non riusciva a mantenersi con le proprie risorse e questo portava il magistrato locale della Fede a richiedere somme di denaro alla Sacra Congregazione. Il mantenimento della sede, però, non era dovuto ai soli prestiti concessi da Roma. La domanda sorge quindi spontanea: come fece questo tribunale a non andare in fallimento?

Se da una parte si è parlato dei prestiti, ora si porrà l'attenzione sui pochi benefici che il Sant'Ufficio reggiano ebbe e sulle pene pecuniarie che impose ai processati, specialmente di religione ebraica.

Nella *Narrativa* del Ricci, Franchi e Cattabiani viene esposto che durante il breve mandato di Serafino Montini da Cagli (1608), questi «fece molte imprese magnanime»:

«[...] essendo nel suo tempo stato fatto un lascito a questa Santa Inquisitione d'un Beneficiolo d'un Altare di S. Giuseppe, posto nella Chiesa Parocchiale di S. Donino di Rubiera fatto a questo Sant'Ufficio da un tal Giovanni Antonio Ramponi da Cesena, per il quale gode questo Sant'Ufficio nuove biolche di terra, che li renderanno un anno per l'altro in 25 scuti Romani, con obbligo però di far celebrare due Messe in ogni Settimana al detto Altare, hora questo Padre con giustissime ragioni difese appresso la Sacra Congregazione il detto Beneficio, preteso in quel tempo dalla famiglia Spinelli di questa Città, a favore del Sant'Ufficio [in realtà sarà negli anni successivi, come si vedrà, che tale beneficio verrà unito al tribunale]»<sup>245</sup>.

Questo altare era situato precisamente all'interno della cappella di S. Rocco nella chiesa parrocchiale di San Donnino a Rubiera. Ma ora si cercherà di far luce su questo unico beneficio di cui godeva il tribunale e rispetto al quale lo stesso inquisitore Ricci, il 13 settembre 1709, affermava che non ve ne fossero altri<sup>246</sup>.

In una lettera datata 26 agosto 1609 viene affermato che tale beneficio frutterà al tribunale 35 scudi l'anno, ma che la possessione effettiva è di Giovanni Antonio Ramponi (o Manfroni) da Cesena il quale si prenderà fino alla fine della sua esistenza una riserva di 18 scudi l'anno. Questo risultava sconveniente alla sede reggiana, e di ciò la stessa Sacra Congregazione era conscia: essa ordinò all'inquisitore di obbligare il Ramponi a rinunciare e cedere il tutto in

---

<sup>245</sup> BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 30v e L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 102. Cfr. ACDF, *S.O., St. St., LL 5 f, Entrata della Inquisizione di Reggio*.

<sup>246</sup> ACDF, *S.O., St. St., GG 4-d, Reggio Miscellanea*, 13 settembre 1709.

favore del tribunale reggiano, e che il primo si informasse sull'effettivo valore della cappella per poi riuscire a seguito della rinuncia ad unirla alla magistratura locale della Fede<sup>247</sup>. Il 31 dicembre 1610 Roma arrivò ad accontentarsi del fatto che l'inquisitore locale avrebbe estinto i 18 scudi riservati al Ramponi (che possedeva una camera all'interno della chiesa di S. Donnino) e che gliene avrebbe dati altri 50 per l'annata che sarebbe terminata a marzo del 1611<sup>248</sup>. Il 9 aprile di quell'anno Roma invierà sotto forma ufficiale di pensione l'estinzione della somma<sup>249</sup>. Quando si pensava che i problemi a riguardo fossero stati risolti, ecco che il 14 aprile 1612 la famiglia Spinelli dichiarò di possedere uno *ius patronato ex fundatione et dotatione* e che, nonostante l'ottenimento da parte del Sant'Uffizio reggiano del beneficio da parte del Manfroni, nella documentazione non era menzionato tale patronato. Roma quindi, per correttezza, dispose che gli Spinelli portassero le loro ragioni in merito davanti al vescovo<sup>250</sup>. Il 24 novembre 1612 la Sacra Congregazione ordinò che l'inquisitore reggiano inviasse all'Urbe le sue ragioni per evitare che gli Spinelli annullassero il beneficio. Questa mossa era comprensibile: Roma, agendo in favore del suo tribunale extra-romano, sapeva benissimo che la rendita derivata da quel beneficio sarebbe stata una entrata certa per le già povere casse del Sant'Uffizio reggiano<sup>251</sup>.

Il 22 maggio 1613 si verificò un colpo di scena: Roma ordinò all'inquisitore di contattare il Ramponi per conoscere le sue ragioni in merito, e questo fu costretto ad ammettere che sapeva che gli Spinelli possedevano quel patronato. Il Ramponi, quindi, dovette restituire i soldi della pensione che il Sant'Uffizio gli aveva pagato e quest'ultimo obbligò il primo ad operare al meglio affinché si completasse l'unione del tribunale locale al beneficio<sup>252</sup>.

Il 31 agosto la Sacra Congregazione ordinò all'inquisitore che fosse inoltrata la distinta dei beni e confini della Cappella di S. Maria (che il Ramponi unì al Sant'Uffizio reggiano insieme a quella di S. Rocco) e gli *instrumenti pubblici* dell'acquisto<sup>253</sup>. Il 24 giugno 1615, poi, Roma ordinò all'inquisitore di rimandare le carte che attestavano l'appartenenza del beneficio di S. Rocco al tribunale reggiano, poiché precedentemente non si erano avute, e ora se ne aveva bisogno per "contrastare" l'istanza di giuspatronato degli Spinelli<sup>254</sup>.

---

<sup>247</sup> ADRe, *Litterarum Trasmissarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 180bis.

<sup>248</sup> Ivi, c. 209r e c. 219r.

<sup>249</sup> Ivi, c. 213r.

<sup>250</sup> ADRe, *Litterarum Trasmissarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 7r e c. 9r.

<sup>251</sup> Ivi, c. 17r.

<sup>252</sup> Ivi, c. 23r.

<sup>253</sup> Ivi, c. 32r.

<sup>254</sup> Ivi, c. 64r.

Nel frattempo l'11 maggio 1618 Roma ordinò l'annullamento di un contratto di permuta (datato 1615) fatto da Paolo Franci da Napoli con un consigliere del Duca, Febo Denalio, in merito ad un beneficio derivante da alcuni terreni ed altri beni (stimati per un valore di 824 ducaton) posti in una località chiamata S. Claudio, vicino a Porta Castello, che furono uniti al Sant'Uffizio reggiano. Il contratto venne annullato perché eseguito senza la licenza della Sacra Congregazione, la quale fu molto chiara nell'imporre il divieto di spesa o riscossione di somme di denaro da parte dei suoi inquisitori senza prima esserne avvertita<sup>255</sup>. Il 15 dicembre 1618 la Sacra Congregazione decise di riaprire il caso per meglio decidere su tal materia<sup>256</sup>. Il 22 giugno 1618 una lettera del Cancelliere del vescovo, Bartolomeo Gabbi, attestava che tutte le permutate di beni secolari con ecclesiastici erano state accettate in passato dai vescovi reggiani<sup>257</sup>. Il 16 marzo 1619 la permuta venne ufficialmente accettata e, il 14 aprile dello stesso anno l'inquisitore Michelangelo Lerri ne ringraziava la Sacra Congregazione. Qui il Lerri, conscio che Roma avrebbe posto il Denalio in censure, come per lo stesso inquisitore Franci per l'assenza della licenza da parte della Congregazione, giustificò il mancato avvertimento a Roma del suo predecessore a causa del trasferimento di questi alla sede faentina avvenuto nel 1615. Plausibilmente, quindi, la lettera che si sarebbe dovuta inviare alla sede centrale era stata persa o finita nel mucchio di quelle che sarebbero dovute andare al macero<sup>258</sup>.

Il 28 gennaio 1619 venne operata una rivalutazione dei beni situati a Rubiera ed a Reggio (compreso S. Rocco, S. Maria e S. Claudio) da parte di due periti del vescovo e dell'inquisitore: venne qui ripresa la somma di 824 ducaton e venne dimostrato che la chiesa ed il tribunale ci avrebbero solo guadagnato<sup>259</sup>. La prova fu registrata in una lettera del Lerri, datata 19 febbraio 1619, in cui si affermava che la permuta accettata dal vescovo stava dando molti vantaggi economici e rendite al Sant'Uffizio reggiano, pregando Roma che la convalidasse ufficialmente<sup>260</sup>.

Da questo punto si perdono le tracce. Possiamo quindi solo immaginare che Roma sia riuscita a convalidare la permuta di terreni e beni a favore del tribunale reggiano e ad evitare l'ingerenza della famiglia Spinelli nel beneficio di S. Rocco, per quanto quest'ultimo fosse comunque garantito sotto l'obbligo di far celebrare due messe alla settimana su quell'altare e sotto

---

<sup>255</sup> Ivi, c. 144r; sul divieto di spese e riscossione previa licenza della Sacra Congregazione si veda V. Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del Sant'Uffizio*. In *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 47-94 e Id., *Confisca dei beni*, in *DSI*, vol. 1, pp. 375 – 376.

<sup>256</sup> Ivi, c. 157r – 160r.

<sup>257</sup> Ivi, c. 164r.

<sup>258</sup> Ivi, c. 165r e C. 173r.

<sup>259</sup> Ivi, c. 169r – C. 170v.

<sup>260</sup> Ivi, c. 166r.

pagamento di un affitto. Nella lettera del Ricci del 13 settembre 1709, menzionata poc'anzi, egli avvertì la Sacra Congregazione della impossibilità di estinguere il pagamento al beneficiario dell'affitto di 8 doppie (il quale era salito a 12 doppie e per il quale il fittavolo faceva molte istanze all'inquisitore) a causa della guerra e della stagione fredda che aveva colpito la città di Reggio Emilia in quell'anno, rendendola molto povera<sup>261</sup>.

A seguito dell'esondazione del Crostolo, l'inquisitore Volta il 15 dicembre 1750 decise di vendere il piccolo podere ed unica entrata del Sant'Uffizio al signor Giovanni Luccini, al quale venne imposto il pagamento al tribunale di 28 scudi e 44 baiocchi romani annui. La magistratura della Fede, però, mantenne l'obbligo di far celebrare due messe sull'altare (e la manutenzione dello stesso), ma con il vantaggio di non dover più pagare le spese di bonifica del Crostolo e della casa interna al podere, ottenendo così 5 scudi e 33 baiocchi romani in più di rendita. Successivamente, il 14 settembre 1751, il Luccini chiese di costruire un Oratorio nel podere, e Roma diede il suo *placet*, previo assenso dell'Ordinario: se ciò non fosse avvenuto la pena sarebbe stata la perdita del dominio, che in caso di devoluzione sarebbe rimasto sempre connesso al suolo, cioè di pertinenza del Sant'Uffizio locale<sup>262</sup>. Ciò venne accettato il 29 settembre dello stesso anno<sup>263</sup>.

Altra fonte di reddito per le casse del tribunale fu la commutazione, ai danni di rei – peccatori, di pene coatte e severe in pene pecuniarie.

L'avviamento di un processo comportava una certa spesa di denaro: un presunto reo, a seguito di una o più denunce e con testimonianze certe da parte di vari *testes*, veniva preventivamente incarcerato e mantenuto dal tribunale per tutta la durata della causa. Una volta giunta a conclusione, la corte pretendeva il pagamento delle spese processuali da parte del reo o dalla famiglia dello stesso. Queste dovevano essere corrisposte sotto forma di rimborso. Casi conclamati, anche in altre sedi, di abbandono del reo da parte dei propri famigliari che non potevano adempiere a tale obbligo o impossibilità per lo stesso imputato di poter saldare il debito (poiché di condizione sociale disagiata) rimangono registrati negli atti degli incartamenti procedurali. Con il XVIII secolo gli inquisitori locali iniziarono a perdere interesse per l'apertura di cause verso individui di ceto basso, che avrebbero solamente comportato un dispendio di risorse economiche e un quasi impossibile ritorno al pareggio per un tribunale, come quello reggiano, spesso sull'orlo del baratro finanziario. Complessivamente la soluzione

---

<sup>261</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d, *Reggio Miscellanea*, 13 settembre 1709.

<sup>262</sup> Ivi, 15 dicembre 1750 e 14 settembre 1751.

<sup>263</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1734 – 1780, Tomus decimosexus: ab anno 1745 usq. ad 1780*, b. 263, c. 128r. Si veda nota 243.

adottata da molte sedi locali, e tra queste anche quella reggiana, fu l'imposizione, a seguito di una sentenza di condanna, di pene pecuniarie sia a rei cristiani ma, specialmente, alla comunità ebraica<sup>264</sup>.

La richiesta di somme di denaro da parte degli inquisitori locali era però sempre posta sotto l'occhio vigile della Sacra Congregazione. Tra il 1587 ed il 1593 Roma impose il divieto di commutare in pene pecuniarie l'applicazione di sentenze ben più severe, senza l'autorizzazione dei cardinali generali. L'imposizione di forti ammende venne riservata a particolari tipologie di reato (come le violazioni della bolla *Si de protegendis* di Pio V cioè l'impedimento dell'ufficio inquisitoriale, la bestemmia ereticale e il giudaismo), o alla punizione di stranieri di fede riformata e propagandanti la stessa. La somma di denaro, una volta pervenuta al tribunale, veniva spartita tra questo e i luoghi pii secondo le decisioni romane<sup>265</sup>.

Il 27 luglio 1618 pervenne a Reggio la risoluzione romana in merito ad un caso di deturpazione di un'immagine, un crocifisso, fatta da Francesco de' Vecchi: la condanna fu di un anno ai remi sulle galere. Alla supplica della madre dell'imputato affinché gli fosse commutata in una pena pecuniaria, venne posto il veto assoluto della Sacra Congregazione, che in più decise di aumentargli gli anni di pena da uno a tre<sup>266</sup>. Un mese dopo, il 29 agosto, la sede centrale concesse al de' Vecchi la grazia della pena pecuniaria che venne posta a 200 scudi, ponendolo in carcere per tre anni. Questo denaro venne devoluto al tribunale il quale, in accordo col vescovo e ubbidendo alla Congregazione, lo distribuì tra i vari luoghi pii della città<sup>267</sup>. Solo il 6 aprile 1619 all'imputato fu concessa la grazia della scarcerazione affinché proseguisse i suoi studi religiosi e «rimediasse ai suoi danni» (probabilmente gli furono imposti dei lavori socialmente utili per ottenere un reddito con cui ripagare il danno), ma con l'avvertimento di presentarsi al Sant'Uffizio locale *toties quoties* (in questo caso una volta al mese)<sup>268</sup>.

Il controllo da parte della Sacra Congregazione sul tribunale reggiano aveva anche dei difetti: il più rilevante era la restituzione di somme di denaro a persone detenute e processate ingiustamente per cattiva gestione da parte dei giudici locali delle cause processuali. Ciò significava privare del denaro necessario per la propria sussistenza il tribunale locale. Di questo, però, Roma era bene consapevole, e non era raro che i cardinali generali ordinassero soluzioni alternative per mantenere a galla la magistratura della Fede. Un esempio è il caso Rabacchi, Rettore della chiesa di Sologno e presunto reo di un non meglio specificato peccato.

---

<sup>264</sup> G. Maifreda, *I denari dell'Inquisitore* cit., p. X.

<sup>265</sup> V. Lavenia, *Pene pecuniarie*, in *DSI*, vol. 3, p. 1183.

<sup>266</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 150r.

<sup>267</sup> Ivi, c. 151r.

<sup>268</sup> Ivi, c. 174r.

Il 3 ottobre 1609 Roma, in merito alla sua causa (avviata sotto il predecessore dell'inquisitore Paolo Franci da Napoli, Serafino Montini da Cagli), affermava che in essa i vicari del magistrato della Fede avevano operato così male nel raccogliere le varie testimonianze dai *testes*, che questi ultimi avevano riportato informazioni su fatti che in realtà difficilmente erano in grado di conoscere, di conseguenza, poco plausibili. Ne conseguiva quindi l'ammonizione a non permettere che ciò venisse ripetuto<sup>269</sup>. Una volta assodato che l'imputato era stato oggetto di una congiura ai suoi danni che minava la sua buona fama, il 3 aprile 1610 quest'ultimo pretese di essere risarcito dei 250 ducati che aveva speso per la sua carcerazione<sup>270</sup>. La somma di denaro gli sarebbe stata restituita secondo l'ordinanza di Roma il 7 agosto<sup>271</sup>. Nello stesso giorno il Sant'Uffizio centrale commutò la condanna alla remigazione in una pena pecuniaria ad uno dei cospiratori, un certo don Paolo Gazzolo, per una somma di 180 ducati e 8 lire da pagare a rate, ma con l'avviso che il tribunale utilizzasse al meglio la riscossione dell'ammenda per le sue necessità<sup>272</sup>. All'incirca la stessa sorte ebbe un altro falso testimone, l'ex notaio Pietro Giacomo Piazza: dopo aver commutato la pena della galea in pena pecuniaria, il 19 dicembre 1609 Roma richiese all'inquisitore ed al vescovo a quanto avrebbe dovuto ammontare la somma da imputare al cospiratore<sup>273</sup>. La risposta alla Sacra Congregazione fu una cifra tra i 500 ed i 600 ducati, ma il respingimento della richiesta da parte del Sant'Uffizio (il 30 gennaio 1610), causato dal prezzo troppo alto secondo gli standard romani, fermò il tutto<sup>274</sup>. Solo il 30 marzo si ebbe notizia dell'imposizione di una somma di 200 scudi da pagare a rate (50 nell'immediato e il restante nei tre anni successivi) concessa dal cardinal Millini<sup>275</sup>. Nella missiva, menzionata sopra, del 19 dicembre Roma aveva chiesto un ragguglio in merito alla costruzione delle nuove carceri del Sant'Uffizio locale:

«[...] et insieme a che somma sia per avvisare la spesa della fabrica delle carceri, et habitatione dell'Inquisitore costì, con avvertire di far spesa moderata, et decante in maniera, che possa ridursi a perfetione, et non metter l'Officio in debiti, et continue necessità [...]»<sup>276</sup>.

---

<sup>269</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 185v.

<sup>270</sup> Ivi, c. 196r.

<sup>271</sup> Ivi, c. 200r.

<sup>272</sup> Ivi, c. 203r.

<sup>273</sup> Ivi, c. 191r.

<sup>274</sup> Ivi, c. 194r.

<sup>275</sup> ADRe, *Atti delle Sacre Congregazioni*, b. 1, 30 marzo 1610.

<sup>276</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 191r.

Erano necessarie nuove prigioni e nuovi fondi per poter pagare i lavori di costruzione. Per trovare le liquidità si dovette attingere ad una parte della comunità reggiana spesso vessata dal Sant'Uffizio locale: quella ebraica.

La notizia dell'intenzione di costruire le nuove carceri del Sant'Uffizio locale era pervenuta a Roma il 30 agosto 1608. La Congregazione richiese al procuratore fiscale reggiano di ottenere un preventivo di spesa e «l'assegnamenti della fabrica delle carceri»<sup>277</sup>. Il 2 novembre dello stesso anno la Sacra Congregazione informò l'inquisitore che i frati di S. Domenico avrebbero concesso il luogo per la costruzione delle nuove carceri, ed espresse forte compiacimento per il fatto che il prezzo era inferiore a quello delle carceri di Modena. Roma, però, impose che l'inquisitore non osasse dare l'ordine di inizio dei lavori di costruzione sino alla concessione romana; in più chiese se vi fosse denaro sufficiente a tale spesa e, ovviamente, a quanto ammontasse<sup>278</sup>. Il 29 ottobre 1611 la sede centrale avvertì l'inquisitore locale che egli, una volta «avute le spese che andaranno ad accomodare le stanze, et le tre prigioni di cotesta Inquisitione», non si “ingerisse” a spendere troppo<sup>279</sup>. Solo il 10 dicembre 1611 Roma ordinò all'inquisitore che facesse partire i lavori di costruzione delle nuove carceri e della stanza dell'inquisitore, specificando che la spesa non doveva superare i 100 ducatonì per non procurare debiti al tribunale<sup>280</sup>. Secondo la *Narrativa*, il denaro utile a pagare i lavori di costruzione sarebbe stato ottenuto dalla pena pecuniaria gravante su un ebreo, ma la fonte non specifica chi fosse e quale reato avesse commesso<sup>281</sup>. A mio avviso è possibile ipotizzare una rosa di “candidati”, cioè ebrei (o presunti tali) condannati in questo periodo dal tribunale reggiano, dai quali quest'ultimo potrebbe aver attinto il denaro: il 17 marzo 1612 Salomone Vita e Graziadio da Fano incorsero nelle pene dettate dalla *Cum hebreorum malitia* di Clemente VIII per la ritenzione di libri proibiti. Roma ordinò all'inquisitore di imporre loro una non meglio specificata pena pecuniaria a suo giudizio<sup>282</sup>. La somma rateale di 200 scudi imposta al già menzionato ex notaio Pietro Giacomo Piazza potrebbe essere un'altra possibile fonte di entrata per il pagamento dei lavori<sup>283</sup>. Il terzo e più “certo candidato” è lo speciale Giovan Francesco Giovannini (o Giovannelli): in merito alla sua causa, condivisa con Orazio Maioli canonico

---

<sup>277</sup> ADRe, *Atti delle Sacre Congregazioni*, b. 1, 30 agosto 1608.

<sup>278</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, c. 157r – c. 157v.

<sup>279</sup> Ivi, c. 233r.

<sup>280</sup> Ivi, c. 237r.

<sup>281</sup> Cfr. nota 167.

<sup>282</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 5r. Cfr. anche A. Balletti, *Gli ebrei e gli estensi*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1913, pp. 75 – 76.

<sup>283</sup> Si vedano note 274 – 276. Tuttavia è necessario aggiungere che in questo documento non si fa menzione di una possibile origine ebraica del Piazza. Ciononostante la pena pecuniaria fu posta come denaro utile al pagamento dei lavori di costruzione, secondo le ordinanze romane.

della Cattedrale ed il bolognese Giovan Battista Cassio, Roma (l'8 giugno 1613) ordinò all'inquisitore di rimettere a questi, secondo il suo arbitrio, una pena pecuniaria che sarebbe stata applicata interamente alla costruzione delle carceri del Sant'Uffizio e a nessun altro uso<sup>284</sup>.

Nella stessa missiva si trova anche la risposta alla supplica di un certo don Bossio Bossi a essere abilitato all'esecuzione dei suoi ordini sacri tramite il pagamento di 100 ducati che sarebbero stati devoluti alla costruzione delle carceri, che però aveva incontrato il diniego romano<sup>285</sup>.

Il "mistero" su chi sia stato l'ebreo da cui il sacro tribunale prelevò il denaro necessario alla costruzione ed ampliamento delle carceri è tutt'ora in piedi. È possibile, però, che non si trattasse di un solo reo peccatore ma di un insieme di individui appartenenti alla comunità ebraica reggiana. Tra questi la lunga vicenda che seguì il "processo" al giudaizzante Emmanuel Mocato (o Mocata) offre spunti ben più interessanti che vanno al di là della mera sottrazione di denaro a beneficio del Sant'Uffizio locale.

Considerato sospetto giudaizzante a seguito di un processo iniziato il 6 ottobre del 1600 dall'inquisitore e dal vicario del vescovo, il 18 ottobre del 1601 il Mocato fu condannato come apostata e gli fu assegnata una pena *latae sententiae*<sup>286</sup>. Timoroso delle pene che gli sarebbero state imposte, il Mocato fuggì. Con la sua sparizione dalle scene locali, il giudice della Fede dovette dare l'ordine di bruciare in effigie il condannato senza dimenticare, però, di imporre la confisca dei suoi beni. Questi però vennero reclamati dal Marchese di Scandiano Giulio Thiene, poiché feudatario del luogo in cui abitava il Mocato. Ciò fece iniziare una lunga disputa legale per il possesso dei beni dell'ebreo, che vennero stimati per un valore di circa 2800 ducati. Dalla parte del Marchese fece capolino la figura del ministro ducale Giovan Battista Laderchi (detto Imola), posto a difesa degli interessi del Thiene e, di conseguenza, degli stessi Este. Molte furono le consultazioni che vennero fatte per mezzo di vari ambasciatori presenti a Roma, utilizzando ammende e confische passate affinché venisse stabilita una soluzione alla pertinenza di tali beni, a tutto vantaggio del potere secolare. Ciò fece adirare moltissimo il Sant'Uffizio romano il quale, nella persona di Francisco Peña, rammentò agli estensi che era il Papa il signore assoluto dei beni terreni e, di conseguenza, la stessa Congregazione. Di contro, il Marchese pose in luce il fatto che il ducato era un territorio imperiale e che quindi aveva una certa libertà di manovra, a maggior ragione in merito al contesto ebraico<sup>287</sup>.

---

<sup>284</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 24r. Anche per il Giovannelli vale lo stesso principio esposto nella nota precedente.

<sup>285</sup> *Ibidem*.

<sup>286</sup> La pena *latae sententiae* è una forma di scomunica ritenuta effettiva all'atto compiuto di trasgressione, anche in via retroattiva e in modo immediato per casi estremamente gravi. Cfr. E. Brambilla, *Precepto penale*, in *DSI*, vol. 3, pp. 1252 – 1253 e bibliografia annessa.

<sup>287</sup> Per maggiori dettagli su questa vicenda si veda ASMo, *Inquisizione, Regiensis sive Scandianensi confiscationi benorum*, b. 295, f. VI; ACDF, *Decreta S.O. (1601)*, cc. 113r; 287r; 351r; 359r; 361r; 382r – 383r e 436r – 437r;

La vicenda andò avanti sino al 1609 con alterne vicende che impedirono al tribunale locale del Sant'Uffizio di ottenere in tempi rapidi un'ingente somma di denaro che gli sarebbe stata molto utile per rimpinguare le casse, sempre più bisognose di liquidità (le fonti epistolari attestano una continuazione della diatriba legale ben oltre il 1622). Il risultato dello scontro, probabilmente, fu una spartizione dei beni a metà tra l'inquisitore (coadiuvato dal vescovo) e lo stesso Giulio Thiene<sup>288</sup>.

Da questa piccola panoramica sul contesto economico-finanziario del tribunale della Fede reggiano possiamo quindi, come già menzionato, osservare una certa miseria e la grande difficoltà nel reperire fondi per il mantenimento della corte dal punto di vista sia dei locali destinati all'attività, sia dell'organico. Il Sant'Uffizio locale, ben conscio di una situazione che si riproponeva continuamente, dovette quindi operare manovre prevedibili per rifornire la macchina inquisitoriale sino alla sua soppressione, a volte inimicandosi il potere secolare del duca, oltre la stessa Congregazione romana, sempre attenta a far mantenere un certo decoro ai suoi tribunali locali.

### 2.3 La lunga vicenda dei Crocesignati di Reggio Emilia

Un ingranaggio estremamente importante per far funzionare la macchina inquisitoriale fu per Reggio Emilia, come per altre sedi, la Confraternita della Santa Croce o dei Crocesignati. L'inquisitore di Ferrara e di tutti gli Stati estensi Camillo Campeggi (inquisitore dal 1560 al 1568 e già vicario dal 1557)<sup>289</sup>, nella curatela del *De Haereticis Tractatus* di Zanchino Ugolini, aggiunse una integrazione al nono capitolo dove affermò che era diritto dell'inquisitore avvalersi di un corpo di uomini armati per la difesa personale del magistrato della Fede, i quali promettevano e giuravano nelle mani dello stesso di difendere la Fede cattolica e combattere l'eresia. Ma secondo il Campeggi la costituzione di una confraternita da cui era possibile reclutare personale utile a migliorare l'ingranaggio inquisitoriale e prelevare risorse finanziarie per il tribunale sarebbe stata la reale ragione della nascita dei Crocesignati. Ci si trova, quindi, di fronte ad una confraternita laica che agiva in collaborazione con l'inquisitore locale, e

---

ADRe, *Litterarum Trasmisssarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, cc. 22r – 192r; V. Lavenia, *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le inquisizioni romane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 344 – 347.

<sup>288</sup> A. Balletti, *Gli ebrei e gli estensi* cit., p. 206.

<sup>289</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 75.

fornendo determinati servizi otteneva in cambio il già precedentemente menzionato privilegio di foro<sup>290</sup>.

Nel *Sommario del nascimento e origine della compagnia della Croce, e delli Privilegi, Indulgenze, e Santioni, concesse da diversi sommi Pontefici à tutti quelli, che in aiuto del Sacro Officio della Inquisitione, facendo, e osservando il voto, sono ricevuti nella suddetta Compagnia*, probabilmente il libro delle regole che ogni confratello doveva possedere e rispettare, viene fatta tradizionalmente partire la loro origine da Ezechiele 9-1,10 e gli stessi membri vengono considerati una sorta di evoluzione dei crociati di stampo medievale<sup>291</sup>. Fu tra il 1250 e il 1260 che papa Innocenzo IV ordinò l'istituzione della Compagnia in soccorso al Tribunale dell'Inquisizione asserendo che coloro che volevano appartenere alla Compagnia dovevano avere almeno 14 anni e potevano essere anche donne maritate, ma previa licenza del consorte. In seguito tali "neofiti" dovevano prendere la Croce dalle mani dell'inquisitore e, giurando, stare ai suoi comandamenti. Nel 1254, con la *Malitia huius temporis*, papa Innocenzo diede autorità agli inquisitori di esortare i fedeli a fare il voto, obbligandoli a dare manforte alla Santa Inquisizione e concedendo la stessa indulgenza plenaria garantita a coloro che partivano per le crociate. I papi successivi mantennero la stessa linea d'azione, aggiungendo mesi e anni di indulgenza plenaria ai nuovi adepti. Nel 1530, con la *Cum sicut*, Clemente VII ordinò agli arcivescovi, vescovi o loro vicari di non molestare o far sì che qualcuno molestasse il lavoro degli inquisitori, e stabilì che chiunque avesse contraddetto questi ordini sarebbe stato posto sotto pene e censure e mandato al braccio secolare. A chiare lettere qui si pose l'attenzione sul privilegio di foro e sulla esclusività giudiziaria che il solo inquisitore aveva nei confronti dei membri della Confraternita. Ciò verrà confermato sia da Giulio III (10 luglio 1551), sia da Paolo IV (9 marzo 1556). La conferma ufficiale dell'istituzione della Confraternita si ebbe con Pio V il 13 ottobre 1570, quando vennero inoltre posti una serie di obblighi fra i quali spiccava l'offerta di un obolo al tribunale dell'Inquisizione<sup>292</sup>.

---

<sup>290</sup> C. Righi, *Il sostegno all'Inquisizione. Patentati, familiari, Crocesignati* cit., p. 32 – 33; P. Mazur, *Crocesignati*, in *DSI*, vol. 1, p. 432 e si veda anche A. Prosperi, *Il "budget" di un inquisitore* cit., pp. 125 – 140.

<sup>291</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte da BMAP, Mss. Regg. F 109, cc. 2r – 16v, *Sommario del nascimento e origine della compagnia della Croce, e delli Privilegi, Indulgenze, e Santioni, concesse da diversi sommi Pontefici à tutti quelli, che in aiuto del Sacro Officio della Inquisitione, facendo, e osservando il voto, sono ricevuti nella suddetta Compagnia*, Reggio, 1571.

<sup>292</sup> «[...] ciascuno della compagnia debbe havere ferma, e deliberata intentione confirmata co'l voto, di porre la robba, e la vita per difesa della Santa Fede, ad ogn'istanza del R.P. Inquisitore, ò del suo Vicario. Et chi non osserva questo in effetto, oltra che pecca per violatio del voto, perde anco gli sudetti privilegi. Per che si come non bastava a ricever la Croce per andare in Terra Santa, ma bisognava andarvi, ò dargli in fatti soccorso, così non basta far il voto, ma bisogna osservarlo, altrimenti non si conseguiscono le sudette gratie, e indulgenze.

Si avvertisce anco ciascuna persona ad abbracciar, e seguire le Sante usanze, e devotioni di detta compagnia, ancor che non vi sia obbligo di peccato à lasciarle; cioè nell'ingresso suo in la detta compagnia, offerire qualche cosa secondo la sua devotione, per aiuto della Santissima Inquisitione. Andare ogni seconda Domenica del mese à la solita processione, che si fa dopo il Vespro nella Chiesa di S. Domenico, e ivi in sussidio del Sacro Officio, offerire

Ciò nonostante, tornando alla giurisdizione del Campeggi, nel 1565 lo stesso inquisitore affermò che moltissimi Crocesignati non stavano rispettando le condizioni prescritte dal loro giuramento e questo portò il magistrato a ordinare, sotto pena di scomunica, «di schacciarli et privarli della Compagnia», affermando in un'altra integrazione allo Zanchino (il capitolo 37), che l'inquisitore era capo e superiore dei Crocesignati sia nello spirituale, che nel temporale<sup>293</sup>. Ma questa pertinacia nella ribellione all'inquisitore continuò anche con i suoi successori.

A Reggio Emilia la presenza dei Crocesignati si attesta dal 1498 e pochi anni dopo, nel 1509, questi si accordarono con l'inquisitore Antonio da Casale e con i Padri di S. Domenico affinché venisse edificata presso quel convento una nuova sede inquisitoriale con due prigioni, la quale come sappiamo fu realizzata solo nel 1525. I Crocesignati si sarebbero radunati in quella sede e avrebbero garantito la gestione della prigione. L'inquisitore ed i domenicani posero, però, determinate condizioni per rendere ufficiale il patto:

«Primo, che vivendo il detto R. Inquisitore, e durando nell'ufficio dell'Inquisitione sino al termine di cinque anni possi servirsi di detta camera per ritenere gli rei, o per ivi congregare gli Crocesignati per gli affari del S. Officio, quando detto Inquisitore si ritroverà in Reggio. Caso poi il medemo R. Inquisitore dentro lo spatio di cinque anni fosse rimosso dall'ufficio dell'Inquisitione tal concessione s'intenda terminata et annullata, quando dal Priore, e Padre, che saranno allora non venghi rafferata. In secondo luogo fu determinato, che essendo d'uopo di fortificare la detta Camera, o con nuovi muri, o con ferrate tutto si facci alle spese de' Crocesignati, e detti miglioramenti s'intendano del Convento, senza che questo abbia da pagare cosa veruna.

E per ultimo, che in caso fosse fatta violenza al Convento a causa de' ritenuti in detta camera, e perciò fossero atterrate le muraglie del Convento in qualche parte, siino obbligati li Crocesignati a spese loro, o di ristorare o di rifabricare l'atterrato»<sup>294</sup>.

Se queste condizioni vennero accettate dalla Confraternita nei primi tempi, in seguito, sia con il trasferimento a Ferrara, sia con la devoluzione allo Stato della Chiesa della capitale estense e la creazione della sede reggiana, saranno la miccia che farà esplodere la rivolta contro l'inquisitore di Reggio.

---

qualche cosa nella cassetta. Dire ogni giorno cinque Pater Noster, e cinque Ave Marie, in memoria della passione del N.S. Iesu xpo; et quando muore alcuno della compagnia, dire medesimamente cinque Pater Noster, e cinque Ave Marie per l'anima sua e deve ciascuno raccordarsi di mandar à chiamar' il R.P. Inquisitore, o suo Vicario per haver l'assolutione generale, e plenaria remissione de suoi peccati nell'articolo di morte». Cfr. BMAP, Mss. Regg. F 109, cc. 2r – 16v, *Sommario del nascimento e origine della compagnia della Croce, e delli Privilegi, Indulgenze, e Sationi, concesse da diversi sommi Pontefici à tutti quelli, che in aiuto del Sacro Officio della Inquisitione, facendo, e osservando il voto, sono ricevuti nella suddetta Compagnia*, Reggio, 1571.

<sup>293</sup> C. Righi, *Il sostegno all'Inquisizione. Patentati, familiari, Crocesignati* cit., p. 32 – 33 e ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 457r – c. 458v.

<sup>294</sup> BMAP, Mss. Regg. C 264, pp. 75 – 76.

Secondo la *Narrativa*, scritta all'inizio del Settecento e la cui paternità autoriale si deve anche ad un Crocesignato (Giuseppe Cattabiani)<sup>295</sup>, la confraternita fin dall'inizio si sarebbe assunta il compito di sostenere anche finanziariamente l'inquisitore di Reggio:

«[...] essendo Inquisitore il P.M. Nicolò Bollini [Bonini, Inquisitore dal 1491 al 1505]<sup>296</sup>, li Patentati di questo S. Ufficio presero da sue mani la Santa Croce, e fondarono la Compagnia de' Crocesignati [nel 1498], i quali essendo stato assegnato il sito per fabbricarci il presente Oratorio, cominciarono a sovvenire il S. Tribunale, mantenendo li carcerati poveri, il Custode delle Carceri, il Cancelliere, e somministrando una proporzionata honorevolezza al medemo P. Inquisitore, [...]»<sup>297</sup>.

Qui viene menzionato un ruolo importantissimo che venne dato alla Confraternita, cioè la gestione delle carceri ed il mantenimento degli stessi carcerati, oltre all'offerta di un obolo annuale all'inquisitore.

Ma è ben più interessante il passo seguente:

«[...] solamente quivi si trovano memorie della Costumanza antica della Giurisditione, che teneva l'Inquisitore sopra detta Compagnia, et Oratorio, facendo i Fratelli la professione nelle mani del P. Inquisitore, a i quali comunicava la Croce con le solite Ceremonie, il che da molti Anni in quà per gelosie insorte ne' Fratelli, che gl'Inquisitori volessero impadronirsi della medema, più non si osservava; [...]»<sup>298</sup>.

Qui si nota molto bene quali furono i motivi dello scontro tra Crocesignati ed inquisitori, cioè l'ingerenza del magistrato ecclesiastico nei loro affari temporali o meglio nella gestione dei loro beni.

Il 6 Gennaio 1600, ricorrenza per i Crocesignati reggiani dell'elezione del loro Priore, l'inquisitore Pietro Visconti da Tabià (1598 – 1601) si portò, insieme al suo cancelliere, nell'oratorio della Confraternita e fece leggere un monitorio che ricordava ai confratelli (probabilmente già avvezzi, con espedienti singolari, alla devianza dalle norme) come questi e i beni della confraternita fossero soggetti al Padre inquisitore e, in caso di disobbedienza a quel precetto, essi sarebbero incorsi nella scomunica:

---

<sup>295</sup> BMAP, Mss. Regg. F. 109, C. 10r dove viene scritto «Di me D. Giuseppe Cattabiani Vic[ari]o Foraneo del S. Offizio di Reg[gi]o, 1738, e Confratello della Comp[agn]ia della Croce» e L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 94.

<sup>296</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 99.

<sup>297</sup> BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 27v – c. 28r e L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 100.

<sup>298</sup> Ivi, c. 32r e p. 103.

«Essendo i nostri Crocesignati di S. Pietro Martire di Reggio per loro istituzione, et statutti d'essa Compagnia, soggetti all'Inquisitore di Reggio pro tempore, come suo capo e superiore, et obligati ad obedirgli come tale, nelle cose spettanti al suo officio, et alla suddetta Compagnia et quasi tutti loro pretendono de non essegli soggetti come sopra non gli rendono obediencia nelle suddette cose.

Altri non havendo fatto voto [...] sono stati intrusi, [...].

Altri [...] se ne fingono un'altra dell'Inventione della Santa Croce, et con usurpatione godono il loco, et beni, gli offiti, et benefitii di detta Compagnia.

Et essendo la suddetta inobediencia, et usurpatione in pregiudicio et disonore, in danno, et impedimento del S. Officio, [...] con l'auttorità Apostolica che habbiamo, in virtù del spirito santo et santa obediencia, ordiniamo, comandiamo, inhihimo, et dechiariamo

Che tutti li sudetti pretendenti [...] intrusi, [...], che non siano veri Crucesignati di [...] sono realmente esclusi da detta Compagnia, né debbiano essere partecipi, né de soi offitii, benefitii, né privilegii.

Che i sudetti Crocesignati al presente ufficiali siano sospesi delli soi offitii, et tutti siano inhabili, [...] sino a tanto che [...] haveranno, ricognosciuto noi, et nostri sucessori per suo capo, et superiore [...].

[...] Che se gli sudetti inhabili, et esclusi, attentassero, e facessero cosa alcuna contra li sudetti ordini, [...] sonno incorsi nella scomunica maggiore, quale riserveremo a noi, all' Illmi superiori Inquisitori et alla S. Sede Apostolica, et li Crocesignati del tutto saranno privati et esclusi dalla detta nostra Compagnia. [...] Che accioché venghi conoscientia di tutti faremo legger le presenti nella loro publica Congregazione et affigere nella stanza di detta Compagnia, et sotto le sudette pene nissuno haverà ardir di staccarle et streciarle»<sup>299</sup>.

Alcuni Crocesignati per tutta risposta stracciarono, per sfregio, il monitorio e minacciarono l'inquisitore ed il suo cancelliere anche, a detta di un testimone, con l'uso delle armi:

«[...] un prete, pose la mano da dove volte sopra il pugnale dicendo, "Fra' bechi fotuti, non sono cose queste da sopportare!", et andò alla volta del sudetto Padre fr. Giovanni Alberto che era circondato da molti, et se gli aventava adosso con la mano al pugnale, ma essendo altri de mezzo non se gli accostò et era tutto turbato et palido in faccia [...]. Et M. Nicolò nostro speciaro questa mattina me ha riferito che il servitore del sig. Busano gli disse hieri in quel romore che un giovane di quelli della Compagnia havea detto che i frati erano stati chiariti, et che quelli della Compagnia gli havevano bravati di dargli delle pugnalate, et buttargli giù dalla fenestra»<sup>300</sup>.

---

<sup>299</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 459r – c. 459v.

<sup>300</sup> Ivi, c. 464v – c. 465r.

Ovviamente le lamentele dell'inquisitore locale non tardarono a farsi sentire a Roma già dal 12 gennaio 1600, mentre si iniziava l'istruttoria verso i vari testimoni per raccogliere più prove possibili:

«Qua in Reggio vi è la Compagnia de i Crocesignati, [...] e porsi d'impedimento al S. Offitio, e da molto tempo in qua sempre sono statti disobedienti al'Inquisitore e loro Vicari, per il che sono passati alcuni atti e scritturii; essendo io venuto qua Inquisitore e volendo con dolcezza ridurli al'obbedienza conveniente a detta Compagnia con patientia ho soportato sino a questa hora, cognoscendo la loro ostinazione, [...].

Il giorno prossimo passato del'Epifania nella lor publica Congregazione feci leger, e affiger uno monitorio ch'essi Crocesignati dessero la debita obediencia al'Inquisitore, et loro mostrorono maggior disobediencia con alcuni modi inconvenienti, di minacce, e fu stracciato il monitorio et per [...] mi fu datta speranza che si [sarebbero] ridotti al'obediencia, perciò a principio non dell'aviso a Vostre Signorie [...], ma essendo le cose essacerbate, di ogni cosa ne ho pigliato convenienti informazioni in scritto, se quelli si manderano per strada sicura; ho scritto la presente, se pur non sarà intercetta, acciò che Vostre Signorie [...] siano avisate di aspettar le scritture, se per caso fossero preoccupate Vostre Signorie [...], alle quali prego felicità; da Reggio 12 Gennaio 1600.

Umilissimo Servo fr. Pietro Visconte Inquisitore di Reggio»<sup>301</sup>.

Lo scritto di cui fa menzione il Visconti, intitolato *Discorso et trattato sopra la Compagnia de i Crocesignati di S. Pietro Martire et specialmente di Reggio, come sono soggetti all'Inquisitore et soi Vicarii*, e che verrà mandato alla Sacra Congregazione, è un trattatello che espone la situazione problematica e caotica che la Confraternita stava creando nel territorio urbano e specialmente nei rapporti con il Sant'Uffizio locale<sup>302</sup>. Nella sezione *La disobediencia, et trasgressione de i Crocesignati di Reggio* viene esposto dall'inquisitore come i Crocesignati (grazie anche al loro ruolo di custodi delle carceri) si prendessero delle libertà di compravendita di determinati beni, senza la licenza dell'inquisitore, creando un enorme handicap al tribunale locale:

«Senza licenza dell'Inquisitore hanno fabricato un novo Oratorio nel medemo luoco et ampliatolo, et haveano guasto una prigione, quale dopo molte lite et fatiche hanno poi reparata; hanno deteriorato la sala dell'essamine del S. Officio talmente ch'è afatto inutile a simile essercitio; hanno del tutto levato il luoco della tortura, ch' hora convien dare i tormenti nella stalla del Convento, et oltre ch'è luoco aperto,

---

<sup>301</sup> Ivi, c. 452r.

<sup>302</sup> Ivi, c. 489r – c. 498v.

fetente et incomodo alle carceri, non è secreto; et hanno alterato talmente le stanze, che hora le pregiati non sono né sicure, né secrete, oltre che son incomode»<sup>303</sup>.

Nella sezione *Agravii fatti dalla potestà secolare al S. Officio*, l'inquisitore descrive l'entrata in scena del potere ducale rappresentato dalla persona del Governatore della città Ercole Rondinelli. Un messo episcopale, sotto ordine dell'inquisitore, fu mandato a chiamare un Crocesignato che probabilmente era un presunto reo dei fatti sopra riportati; ma questi si rifiutò di portarsi dal magistrato poiché così gli era stato ordinato dallo stesso Rondinelli, e rispetto a ciò l'inquisitore denunciava la condotta del potere secolare:

«L'Inquisitore, parendogli espediente, in propria persona dette reguaglio delle sudette cose all'III.mo sig. Governatore, et restarono d'accordo che si vedesse con dolcezza di reducir li Crocesignati all'obediencia, et che fossero puniti li sudetti disobedienti, et rebelli, che anco in questo mentre né l'una, né l'altra parte desse aviso alli superiori né a Roma; né a Modena. L'Inquisitore per le sudette cause mentre che la cosa era fresca, cominciò a formar il processo contro li sudetti disobedienti Crocesignati. Il sig. Governatore, ciò inteso, ha impedito, et ordinato, che li testimonii cittati dal Inquisitore non comparessero al S. Officio, et i testimonii esaminati nel S. Officio sopra la detta causa sono stati chiamati, esaminati, et interrogati di che cosa erano stati interrogati dal S. Officio et che haveano deposto.

Fu ritenuto il Nontio del S. Officio in cittadella, ove stette una notte, et un giorno, per haver portato una citatione ad uno delli sudetti testimonii come appare da chiari inditii»<sup>304</sup>.

Come si nota, quindi, venne arrestato il messaggero. Ma la cosa interessante è il fatto che la motivazione addotta dal Governatore, quando trattò con l'inquisitore per il rilascio del messo, fu il sospetto che quest'ultimo somigliasse ad un assassino che in quegli stessi giorni era ricercato dagli uomini del Rondinelli. Una volta dissipato l'equivoco il messo venne rilasciato. Tale avvenimento venne descritto dallo stesso Visconti nel suo trattatello, nella sezione *Raggioni della potestà secolare* in cui si può leggere:

«Ch'il sudetto Nontio fu ritenuto per altra causa, e poi s'intese che detto Nuntio fu esaminato sopra di uno assassinamento fatto nella città, che fu tagliata la testa ad uno in casa propria circa la mezza notte

---

<sup>303</sup> Ivi, c. 491r.

<sup>304</sup> Ivi, c. 495r.

dalli soi compagni, et portata via la testa, essendo lasciato il cadavere, et esaminato il sudetto Nontio fu rilasciato»<sup>305</sup>.

Nonostante la scarcerazione, però, il Governatore ormai era considerato un protettore delle “ragioni independentiste” della confraternita e, di contro, un ostacolo per un tribunale che stava cercando di fondare solide radici sul territorio urbano. Le ragioni del Rondinelli a riguardo, sono esposte per bocca dello stesso inquisitore:

«Ch’il conoscere le sudette differenze de’ Crocesignati, et l’ingiurie fatte all’Inquisitore et soi ufficiali, et al S. Officio pertiene al foro secolare, et non al S. Officio, et che senza licenza del sig. Governatore non si possino esaminar li sudetti testimonii, perché i beni della Compagnia sono secolari, et essi Crocesignati, et gli offensori, et testimonii sudetti sono secolari, et actor sequitur forum rei.

Che l’Inquisitore non potea conoscere l’ingiurie fatte alla sua persona, et a’ soi ufficiali, per esser giudice in causa propria.

Che le sudette ingiurie non sono fatte all’Inquisitore come Inquisitore né meno essercendo l’officio suo, che non consta, né ancora è deffinito che l’Inquisitore sia capo della sudetta Compagnia, né che lui possa giudicar questo, come si dice nel secondo argomento.

[...] Che per non far tumulto nella città, essendo nella Compagnia alcuni gentil’huomini principali<sup>306</sup>, si doveriano dissimulare et lasciar passar le sudette cose»<sup>307</sup>.

L’agire del Rondinelli era dettato dal contesto in cui era sorto il neo ducato estense<sup>308</sup> a cui si è accennato precedentemente.

Ciò nonostante il Visconti riuscì sapientemente a districarsi nella giurisprudenza inquisitoriale (utilizzando l’Ugolini, il Campeggi ed il Locati), affermando la supremazia del Sant’Uffizio sopra la Confraternita e la sua subordinazione all’inquisitore locale quale giudice, capo e superiore<sup>309</sup>.

Il processo contro chi aveva ingiuriato il Padre inquisitore e i suoi collaboratori comunque si aprì tra il 1600 ed il 1601 e fu portato a compimento dal successore del Visconti, Angelo Bucci

---

<sup>305</sup> Ivi, c. 495v.

<sup>306</sup> Con il termine «gentil’huomini principali», il Rondinelli (per bocca dell’inquisitore) mostra come la Compagnia fosse formata principalmente da nobili locali e, di conseguenza, quanto essa fosse finanziariamente molto ricca, tanto da arrogarsi il diritto di non sottostare al potere inquisitoriale. A dimostrazione della ricchezza della confraternita vi sono numerose opere d’arte commissionate dalla suddetta. Cfr. Archivio di Stato di Reggio Emilia (d’ora in avanti ASRe), *Confraternita dell’Invenzione della Croce o dei Crocesignati in S. Domenico, Ricevute, mandati di pagamento e altre carte d’amministrazione. 1590-1769*, b. 3, ff. 13.

<sup>307</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 495v.

<sup>308</sup> Di cui si parlerà successivamente in 2.4.

<sup>309</sup> Ivi, c. 496r – c. 498r.

(1601 – 1604) nel 1603: i confratelli colpevoli furono puniti con penitenze salutari e l'inabilitazione per un biennio ad occuparsi degli affari della confraternita della Croce<sup>310</sup>. Tuttavia queste pene saranno sospese (14 marzo 1603) a causa dei diversi dubbi emersi all'interno della Sacra Congregazione, correlati alla effettiva subordinazione della Compagnia al magistrato della Fede<sup>311</sup>. L'inquisitore locale, infatti, diede un termine di un mese per «dedur le ragioni che pretendono a favore della loro Compagnia» (6 maggio)<sup>312</sup>. Da qui l'invio da parte di inquisitori e Crocesignati di gride, costituzioni, contratti, etc. per avvalorare le proprie tesi e sminuire quelle delle controparti mostra come, con il mancante accordo di queste, la giustizia di Fede sarebbe collassata su sé stessa, creando scandalo non solo per il Sant'Uffizio, ma anche per la stessa città di Reggio. In una lettera del 13 maggio 1603 i Crocesignati riportavano ragioni nelle quali si fa menzione di atti di vendita del terreno da cui si è “fabbricata” la Compagnia, ed in cui veniva dimostrato che gli inquisitori non avrebbero mai avuto il controllo su di essa<sup>313</sup>. Veniva inoltre detto che molti Confratelli avevano fatto donazioni alla Compagnia e nessun inquisitore se ne era mai occupato nemmeno sotto il papa Innocenzo IV<sup>314</sup>. Provocatoriamente si affermava che, se gli inquisitori avessero avuto delle prove del loro controllo, ciò si sarebbe facilmente dimostrato, ma mancavano i documenti che lo comprovassero e inoltre in nessuna Compagnia fondata da Innocenzo IV o Clemente VII o altri pontefici era stato dato il controllo dei Confratelli nelle mani dell'inquisitore (anzi era stato accettato il voto e l'aiuto da parte degli stessi), e non era stato mai assunto il controllo della sua amministrazione<sup>315</sup>. In poche parole la stessa mancanza di un formale giuramento di fedeltà al giudice della Fede slegava i membri della Confraternita, sotto il profilo temporale, dal controllo e dalla gestione da parte dello stesso.

Negli anni successivi, quindi, concessioni e revocche furono all'ordine del giorno. Il 22 novembre 1605 i Crocesignati chiesero a Roma di poter venire a patti con il nuovo inquisitore di Reggio (Dionigi Raimondi da Finale 1604 – 1607) per poter concludere una causa ormai protrattasi per troppo tempo. Ma questa richiesta rimase inascoltata per mesi, come si può notare dalle numerose richieste scritte da parte degli stessi Crocesignati<sup>316</sup>.

Il 26 dicembre 1608 l'inquisitore Paolo Franci da Napoli affermò di applicare la risoluzione di grazia (concessa da Roma) di lasciare congregare liberamente i Crocesignati affinché

---

<sup>310</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 509r – c. 587r.

<sup>311</sup> *Ivi*, c. 586r – c. 597v.

<sup>312</sup> *Ivi*, c. 598r.

<sup>313</sup> *Ivi*, c. 599r – c. 599v.

<sup>314</sup> *Ibidem*.

<sup>315</sup> *Ibidem*.

<sup>316</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 605r – c.611r.

eleggessero i loro ufficiali nel giorno dell'Epifania<sup>317</sup>. Il 5 maggio 1609 lo stesso affermò di aver applicato un'ordinanza romana (risalente al 13 dicembre 1608) in cui si ordinava di non ingerirsi, per il momento, nell'amministrazione dei beni della Compagnia e di soprassedere al recupero di quelli alienati dai Confratelli negli anni passati<sup>318</sup>. Nella stessa data i Crocesignati inviarono al cardinal Arrigoni le capitolazioni che erano sempre state ratificate dagli inquisitori, pregandolo di rinnovarle nuovamente. Esse erano: considerare come superiore l'inquisitore, ma solo per le cose concernenti l'ufficio dell'Inquisizione; che alle elezioni degli ufficiali fosse presente l'inquisitore, ma che il voto fosse nelle loro mani; che l'inquisitore non s'intromettesse nel lascito di beni del Conte Carlo Scaioli (il quale era il vecchio Priore) alla Compagnia per maritare le zitelle (altro compito importantissimo degli affiliati, ma che doveva avere la licenza del magistrato)<sup>319</sup>, e che i capitoli si mandassero in copia a Roma per farli confermare, di modo che in futuro l'inquisitore non li rinnegasse<sup>320</sup>. Queste quattro regole vennero concesse in una forma leggermente diversa e con l'aggiunta di una quinta norma in un rogito ratificato dall'inquisitore locale:

- 1) il capo della Compagnia della Croce era l'inquisitore o suo vicario, ma solo nelle cose concernenti la Santa Inquisizione;
- 2) i confratelli nelle congregazioni dovevano avvisare l'inquisitore o suo vicario, i quali dovevano essere presenti, ma non potevano dare il voto e i confratelli potevano in assenza dell'inquisitore e vicario trattare i propri affari secondo le occorrenze;
- 3) un neofita non poteva essere confratello se non aveva fatto voto in mano dell'inquisitore, secondo il libro di regole della Compagnia stampato a Reggio;
- 4) nella gestione dei beni del Conte Carlo Scaioli, utilizzati per maritare le fanciulle, l'inquisitore e il vicario non dovevano intromettersi;
- 5) i capitoli venivano mandati a Roma per essere confermati dalla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio e non avrebbero potuto essere cambiati dagli inquisitori locali<sup>321</sup>.

---

<sup>317</sup> Ivi, C. 618r; cfr. anche ASMo, *Inquisizione*, b. 295, f. V, 29 gennaio 1616.

<sup>318</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 620r.

<sup>319</sup> Sull'eredità Scaioli si veda ASRe, *Confraternita dell'Invenzione della Croce o dei Crocesignati in S. Domenico, Carte riguardanti l'eredità Scaioli. 1709-1769*, b. 7. Cfr. anche BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109, c. 32r – c. 32v, «Gode questa Compagnia molti beni stabili lasciati da una tale famiglia de' Scaioli da Reggio Nobile, come appare per memoria di una lapide, quale si mira posta in detta Chiesa, et per instromento, qual si riserva nell'Archivio di questa Santa Inquisitione, con aggravio, primo di maritare Citelle con le rendite di detti beni stabili ogn'Anno, secondo di Recitare l'Officio della Beata Vergine Maria con qualche solennità ne' giorni festivi, terzo di far celebrare alcune Messe, et Officii per suffragar l'Anime di quelli, che lasciarono detti beni, il che puntualmente s'ossequisce».

<sup>320</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 622r – c. 623r.

<sup>321</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, f. V, 29 gennaio 1616.

Se ci mettiamo nei panni della Sacra Congregazione o, almeno, in quelli del Franci possiamo dedurre che tali concessioni vennero elargite sulla base del ruolo importantissimo che rivestivano i membri della Confraternita: essere i custodi delle carceri inquisitoriali. Senza il loro apporto in questa mansione, oltre al potere dei nobili nella confraternita, lo stesso inquisitore non sarebbe riuscito ad ottenere il *placet* per l'edificazione (nel medesimo periodo) delle nuove prigioni, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Senza il pilastro portante rappresentato dai Crocesignati, il castello inquisitoriale sarebbe collassato sotto il boicottaggio operato già al tempo del Visconti dai Confratelli ai danni del Sant'Uffizio e delle stesse carceri. Le capitolazioni vennero ampiamente criticate dal nuovo inquisitore della città, Girolamo Maria Zambeccari (1615 – 1618), nel gennaio del 1616. Tra il 22 ed il 31 gennaio egli, registrando una grave mancanza di rispetto da parte della Confraternita per il ruolo che rivestiva, decise di annullare l'elezione del nuovo Priore, poiché gli articoli approvati anni addietro erano ritenuti non conformi ai canoni romani<sup>322</sup>. Il 31 gennaio lo Zambeccari scrisse a Roma per esprimere la disobbedienza che la Compagnia continuava a dimostrargli, dicendo che questi si consideravano (come già registrava il Visconti) Confraternita “dell'Invenzione della Croce”, ponendosi contro il decreto dei cardinali generali del 1608 in cui figuravano quale “Confraternita della Croce” e quindi sottomessi all'inquisitore. Secondo il magistrato, per far valere le loro ragioni i Confratelli non si erano vergognati di richiedere l'ausilio del tribunale secolare del Governatore della città (29 gennaio 1616). Il Rondinelli, infatti, aveva cercato di concedere la costruzione di un oratorio dell'”Invenzione della Croce”, ma ciò avrebbe generato scandalo sia per la città, che per la figura dell'inquisitore. In tal modo la gestione della rendita di 300 scudi del vecchio priore Scaioli per maritare le zitelle sarebbe rimasta saldamente in mano ai Crocesignati andando contro la disposizione che imponeva il *placet* dell'inquisitore. L'inquisitore chiese quindi di poter punire i disobbedienti in accordo col vescovo, pregando che il Governatore facesse lo stesso<sup>323</sup>.

Nuove lamentele pervennero a Roma il 15 luglio 1644 da parte dell'inquisitore Vincenzo Maria Vannini da Montesanto (1640 – 1646), il quale affermò che i Crocesignati di Reggio erano responsabili di parecchi abusi e si prendevano parecchie libertà senza l'assenso del magistrato della Fede, ma antepoendo ad esso l'assenso del vescovo, il quale invece non aveva voce in materia della Confraternita. Memore del fatto che questa aveva chiesto anni addietro l'aiuto del Duca Cesare d'Este per evitare il castigo inquisitoriale, l'inquisitore chiese a Roma di dare mandato di punire almeno 4 o 5 confratelli per ridurre all'obbedienza l'intera Confraternita e

---

<sup>322</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (1), c. 628r – c. 629r.

<sup>323</sup> Ivi, c. 635r – c. 636r.

dare l'esempio<sup>324</sup>. Probabilmente a seguito della scarsa attenzione romana per il caso, tali lamentele verranno rinnovate nel novembre dello stesso anno<sup>325</sup>. Solo il 3 gennaio 1645 pare che i Crocesignati siano stati richiamati all'ordine ed abbiano fatto voto nelle mani dell'inquisitore (come affermato dallo stesso): gli fu promesso dai cardinali generali un provvedimento che avrebbe dovuto essere conservato per il futuro negli archivi locali, onde evitare altre problematiche, che affermava la subordinazione dei Crocesignati all'inquisitore non solo nelle cose della Fede ma anche nell'amministrazione dei loro beni temporali<sup>326</sup>. Ciò nonostante le frizioni tra le parti continuarono, come attestato da una lettera dello stesso inquisitore datata 7 febbraio 1645, in cui lamentava nuovamente lo scarso rispetto del principio di sottomissione da parte della Confraternita<sup>327</sup>.

Tali divergenze continuarono sino al 1658, quando Giovanni Battista Cassani fu ad un passo dalla risoluzione del conflitto, ma la morte dello stesso ne impedì il compimento<sup>328</sup>.

Secondo Giovanni Agostino Ricci la difficile pace con i Crocesignati arrivò solo verso la conclusione del suo mandato inquisitoriale (1710), a causa di una non meglio specificata crisi spirituale che essi attraversavano e che non potevano dirimere senza l'aiuto del loro capo e superiore: l'inquisitore. Così nel mese di gennaio 1710 il Ricci ricevette molte istanze da parte dei Confratelli richiedenti la pace e la stesura di 6 capitoli ratificati dalle parti ed un memoriale da inoltrare a Roma<sup>329</sup>. Il vescovo Ottavio Picenardi (1701 – 1722), il 27 giugno, scrisse a Roma affermando che a seguito del conflitto tra l'inquisitore e la Confraternita, nel 1609 dopo aver fatto atti nel foro vescovile, erano stati stabiliti dei capitoli di convenzione fra l'inquisitore Paolo Franci da Napoli e la Confraternita, i quali avevano posto il primo superiore alla seconda ma solo per le cose della Fede. L'episcopo, ora, lamentava il comportamento dei confratelli, che erano venuti a patti con il nuovo inquisitore Ricci senza la partecipazione del vescovo il 18 aprile<sup>330</sup>. Il presule, inoltre affermò che l'inquisitore non era assolutamente competente nelle cause dell'amministrazione di tale Confraternita, e che questo era contrario alla giurisdizione episcopale, perché spettava al vescovo farsi dar conto, ad ogni visita dell'Oratorio, dell'amministrazione dei loro beni, dell'adempimento dei Legati Pii e dell'osservanza delle

---

<sup>324</sup> Ivi, c. 684r.

<sup>325</sup> Ivi, c. 688r – c. 688v.

<sup>326</sup> Ivi, c. 690r.

<sup>327</sup> Ivi, c. 692r – c. 694r.

<sup>328</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, LL 1-b (2), c. 7050r – c. 7052r. L'inquisitore Cassani morì nel 1677 (cfr L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 112). Ciò farebbe supporre come, nell'arco di circa vent'anni di mandato inquisitoriale (1657-1677), l'accordo tra le parti fosse estremamente ostico da raggiungere.

<sup>329</sup> Ivi, c. 7043r – c. 7043v.

<sup>330</sup> Ivi, c. 7046r – c. 7046v e ASMo, *Inquisizione*, b. 298, 18 aprile 1710.

regole<sup>331</sup>. Ciò nonostante pare che la Sacra Congregazione sia stata ferma nelle sue convinzioni di escludere il vescovo da tale materia, ed evitando altre discussioni, nello stesso mese egli accettò la decisione romana di rendere valido l'accordo tra Confraternita ed inquisitore ratificando i 6 capitoli che vennero in seguito allegati, in base ai quali l'inquisitore venne effettivamente riconosciuto come capo per le cose della Fede e per quelle temporali<sup>332</sup>.

Ma questa pace sarebbe durata poco, poiché:

«[...] nel 1710 il P. Maestro F. Giacomo Francesco Zucchini da Faenza [Inquisitore dal 1710 al 1711]<sup>333</sup>, [...] al suo arrivo rifiutò l'unione della Compagnia de' Crocesignati [cioè la pace con la confraternita], che havevano tentato d'unirsi con Capitoli molto pregiudiziali al decoro del S. Tribunale [...]»<sup>334</sup>.

Da questo punto perdiamo le tracce della storia di questa battaglia legale e giurisdizionale. Sappiamo solamente dalla cronaca del Fantuzzi, *Memorie storiche del Convento e Chiesa di San Domenico di Reggio*, che:

«L'anno 1769 fu per ordine improvviso sovrano il giorno 6 aprile soppressa questa Confraternita»<sup>335</sup>.

L'ondata giurisdizionalista di soppressioni ducali volute da Francesco III d'Este (1737 – 1780) si abbatté sui Crocesignati<sup>336</sup>, eliminandone l'istituzione, ma non la memoria della loro “protesta”.

---

<sup>331</sup> *Ibidem*.

<sup>332</sup> Ivi, c. 7050r – c. 7052r e ASMo, *Inquisizione*, b. 298, 18 aprile 1710.

<sup>333</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 112.

<sup>334</sup> BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 37v e L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., p. 108.

<sup>335</sup> BMAP, Mss Regg B 483, P. Fantuzzi, *Memorie storiche del Convento e Chiesa di San Domenico di Reggio*, c. 52v – c. 53v.

<sup>336</sup> Si veda M. Colletti, *L'Inquisizione nelle Diocesi reggiana e guastallese*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte II, Brescia, Morcelliana, 2014, p. 641.

## 2.4 Il Duca e l'inquisitore: l'ostico rapporto tra "temporale e spirituale"

La ragione principale per cui il Governatore di Reggio, Ercole Rondinelli, si era posto come "garante" delle ragioni extra-spirituali della Confraternita dei Crocesignati, deriva dai modi in cui il ducato si andò a stabilizzare. A seguito della devoluzione di Ferrara del 1598 e dello spostamento della capitale a Modena, i sospetti del Duca Cesare d'Este nei confronti dello Stato della Chiesa quale nemico ed invasore territoriale si inasprirono nei confronti di chi, in un certo senso, rappresentava il Papa nei suoi territori: in questo caso i nuovi inquisitori dei due tribunali della Fede di Modena e Reggio Emilia. Se poniamo un momento l'attenzione sulla "città sorella", Modena, le frizioni che si crearono tra il padrone del ducato e l'inquisitore locale (Angelo Brizio da Cesena, 1599 – 1600)<sup>337</sup> sono rivelatrici di un conflitto giurisdizionale che negli anni a venire colpì anche la vicina Reggio Emilia. Nel giugno del 1600 l'inquisitore di Modena dovette ricorrere alla Sacra Congregazione, lamentando che il Duca impediva il prestito del braccio secolare per l'esecuzione dell'attività del Sant'Uffizio, a meno che non gli fossero comunicati in anticipo i nomi dei sospetti e le motivazioni per le quali si intendeva agire. Il Duca cercava, evidentemente, di operare seguendo il costume dei suoi predecessori (come ad esempio il suo stesso cugino Alfonso II). Ciò però risultava lesivo nei confronti della giurisdizione inquisitoriale, poiché si sarebbe andati contro il principio di segretezza degli atti costituiti nel Sant'Uffizio e si sarebbe limitata la stessa libertà d'azione del Santo tribunale. Le lettere inviate da Roma al ministro ducale Laderchi (il quale già nel dicembre del 1598 si era ingerito in questioni legate al solo Sant'Uffizio, prospettando una subordinazione del tribunale al potere ducale su ispirazione veneziana) e all'inquisitore (indirizzata al Duca) richiedevano la piena collaborazione delle autorità laiche nei confronti del magistrato della Fede sotto la minaccia della scomunica. L'8 luglio lo stesso pontefice confermò il divieto all'inquisitore di notificare al Duca o ai suoi ministri qualsivoglia presunto reo e la causa per la quale veniva perseguito, ma aggiungendo che «in certi casi, ne' quali non vi è pericolo di fuga, et si tratta di persone qualificate» il giudice della Fede era lasciato libero di derogare alla norma. Lo zelo del Brizio suscitò i sospetti della popolazione modenese, che interpretò i suoi provvedimenti punitivi ai danni anche di personaggi illustri della città come un attacco politico verso il Duca, non tanto da parte dell'inquisitore, quanto da parte del Papa in persona. Roma, infine, rimosse il Brizio probabilmente per le pressioni governative estensi, e mise al suo posto Arcangelo Maria Calbetti da Recanati (1600 – 1607)<sup>338</sup>, che trovò Modena e il suo Duca fermamente

---

<sup>337</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 91.

<sup>338</sup> *Ibidem*.

opposti all'istituzione inquisitoriale<sup>339</sup>. Se nella capitale del ducato la situazione era alquanto caotica, a Reggio Emilia non era sostanzialmente diversa. Le lettere dei Governatori delle due città dimostrano come il clima di sospetto verso le Inquisizioni fosse molto alto, e come in un certo senso il controllo di queste fosse precario. Ad esempio il Governatore Rondinelli, scrivendo al Duca Cesare il 21 gennaio 1615, lo invitava a chiedere al Papa l'istituzione di un unico inquisitore per gli Stati estensi con sede a Modena (cosa che avverrà solo nel 1780), poiché gli inquisitori delle due città stavano cercando di stabilire i confini delle loro rispettive giurisdizioni. La cosa non era gradita al Duca, che sospettava altre ingerenze non solo in materia giuridica, ma anche territoriale; era infatti del parere che questi «sono tuti ruzoli che mi sono messi sotto li piedi per farmi scapuzare»<sup>340</sup>. Il consiglio del Governatore aveva lo scopo di salvaguardare le prerogative ducali e, probabilmente, avere un maggior controllo sulla magistratura inquisitoriale: non era raro infatti che gli inquisitori reggiani, come quelli di Modena, si arrogassero il diritto di perseguire determinati presunti rei senza prima avvisare i ministri del Duca.

Ciò nonostante la stessa Sacra Congregazione, che aveva ben risposto al Rondinelli, scrisse all'inquisitore locale il 13 febbraio 1615

«[...] che l'ordine dato agl'Inquisitori, di saper le terre, et i confini di ciascuna Inquisitione non è per cercare sotto questo pretesto le forze de Precipi, poiché in effetto [in effetti] non è questa l'intenzione della Sacra Congregazione, ma solo per togliere gli equivochi, et per poter dare gl'ordini certi, poiché sotto un'Inquisitore vi sono luoghi sogetti a diversi Precipi, et di diverse Diocesi, et con l'istessa risposta, et prudenza si doverà esser governato l'Inquisitore di Modena. [...]»<sup>341</sup>.

Era almeno dal 1598 che il Governatore di Reggio Ercole Rondinelli avvisava il Duca delle frizioni avute con l'inquisitore in merito al prestito degli esecutori e bargelli ducali, richiesti per poter torturare alcuni ebrei. Il ministro ducale non solo non aveva concesso il braccio secolare al magistrato della Fede, poiché non era stata concessa nessuna licenza da parte del potere laico, ma aveva persino avvertito il Duca che non avrebbe permesso all'inquisitore di

---

<sup>339</sup> G. Biondi, *I rapporti fra il Sant'Uffizio e lo Stato estense*, in G. Biondi – P. Cremonini (a cura di), *Eresie e magie tra Modena e Bologna* cit., pp. 30 – 31 e Ead., *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Uffizio all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, in «Schifanoia», IV (1987), pp. 93 – 108. Cfr. anche A. Biondi – R. Bussi – C. Giovannini (a cura di), *G.B. Spaccini, Cronaca di Modena*, vol. I (1588 – 1602), Modena, Panini, pp. 382 – 388.

<sup>340</sup> ASMò, *Inquisizione*, b. 294, 21 gennaio 1615; ASMò, *Inquisizione*, b. 251, luglio 1600 e cfr. G. Biondi, *I rapporti fra il Sant'Uffizio e lo Stato estense* cit., p. 30.

<sup>341</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisssarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 59r.

avvalersi dei birri secolari nel caso in cui avesse richiesto l'arresto di qualsiasi «persona di qualità» reggiana<sup>342</sup>.

Roma, ovviamente, non gioì del comportamento ducale ed il primo luglio 1600 il cardinale Santori scrisse al Duca di Modena affinché la smettesse di obbligare l'inquisitore a domandare l'identità dei presunti rei prima di procedere ai loro danni, per evitare di creare disagio al Padre inquisitore e alla Santa Sede. Inoltre gli diede l'ordine di prestare il braccio secolare all'inquisitore ogni qual volta questi lo avesse richiesto<sup>343</sup>.

Un altro esempio è presente in una lettera, *sine data*, in cui il Duca giustificava al cardinal Borghese la negazione da parte del Podestà di Montecchio del prestito all'inquisitore del braccio secolare contro un paesano che veniva traslato a Parma. Il Duca Cesare affermò che si era trattato di un equivoco e che di fatto il magistrato laico non aveva impedito il prestito dei suoi esecutori. Tuttavia aggiunse che l'inquisitore di Parma non aveva più giurisdizione in quei territori da qualche anno, e che già ai tempi del suo predecessore non vi erano state queste ingerenze<sup>344</sup>.

Un nuovo caso si ebbe il 27 marzo 1607, quando il Rondinelli scrisse al Duca in merito ad un processo inquisitoriale avviato contro il capitano Ventidio Ruggeri. Il Governatore affermava che l'inquisitore di Reggio aveva già processato un bargello ducale e il Podestà di Carpineti senza prima darne avviso al Duca. Il timore del Rondinelli, espresso in questo documento, era l'accumulo di potere che gli inquisitori stavano via via acquisendo in materie che non competevano loro. Il 29 marzo venne mandato a Modena il giudice laico Pietro Paolo Caula dal

---

<sup>342</sup> «Quando questo P. Inquisitore [...] mi ricercò di prestargli alcuni esecutori per mettere alla tortura certo giudeo da Scandiano ch'era inquisito da lui, et poi condannato, per haver parlato contro la B. Madre et di più mi fece istanza che volessi ordinare al bargello che avesse a servirlo di mano in mano quando fosse stato commandato da lui per tali esecutioni. Io gl'accordai gl'esecutori per dare la corda al giudeo ma sopra al dare il detto ordine al bargello gli dissi che ciò non si poteva fare, né era ragionevole che fosse posta la mano ad alcuno ch'io non ne fossi stato avvertito prima. Hora egli è venuto et mi ha detto in somma confidenza ch'egli ha molti inditii contro due giudei (il fratello de' quali pochi mesi sono si battezzò, et doppo senza alcuna occasione, stand'egli comodissimamente in casa del sig. Giulio Zaccoli se n'è fuggito all'improvviso né si sa dove sia capitato, se bene si crede che sia stato mandato in Germania da questi suoi parenti) et mi ha ricercato di prestargli il braccio per havergli prigionieri. Io sul principio me gli sono offerto di fargli ritenire, et processargli col suo intervento; ma egli n'ha allegato che è causa di fede, la quale appartiene al suo offitio. Con tutto ciò, ch'egli procederà con ogni destrezza et modestia, et me ne darà conto; instandomi del sudetto braccio; ond'io per non romperla apertamente seco ho ordinato che gli siano carcerati, et mi sono risoluto di darne avviso a V.A. et dirle di più che sin che la cosa sta ne giudei (i quali se erano prima in grandissimo spavento di questo Inquisitore, hora lo sentino d'avantaggio) si potrà comparire più facilmente; ma quando egli mi ricercasse di mettere le mani su qualche persona di qualità, tutto quello che potrei fare per non oppormi apertamente alle sue dimande, sarà di guadagnare qualche poco di tempo, per avisarne V.A. il che non servirebbe poi anche se non per una notte o due, perch'egli correria in protesti meco. [...]». Cfr. ASMo, *Rettori dello Stato (Reggiano A – B)*, Reggio Emilia, b. 49, 6 ottobre 1598.

<sup>343</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*, cc. 20r – 22r.

<sup>344</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 294, *Lettera del Duca al Cardinal Borghese*, s.d (probabilmente si potrebbe collocare tra il 1603 e il 1605).

Duca per informarlo debitamente della situazione reggiana con l'inquisitore locale, a cui nel frattempo era stato ordinato di recarsi nella capitale estense per dirimere la questione<sup>345</sup>.

Il 29 aprile 1609 uno scambio di lettere aveva posto nuovamente sotto accusa il Duca di Modena, reo di aver impedito l'azione dell'Inquisizione locale, poiché ancora legava il proprio intervento alla notifica delle identità dei presunti criminali contro la Fede. Subito il Duca, giustificandosi con il cardinale Arrigoni, aveva chiarito la sua totale innocenza ed il profondo rispetto che aveva verso il Sant'Uffizio, asserendo che mai avrebbe impedito la sua azione. Nonostante questi continui "botta e risposta" da parte della Inquisizione locale e del ducato, la pratica di notifica dei nomi secondo Roma non era da considerarsi un obbligo, ma era stata piuttosto una forma di cortesia da parte della Sacra Congregazione nei confronti del Duca<sup>346</sup>.

Un altro motivo di contrasto tra i due poteri era la gestione dei reati commessi dai patentati del Sant'Uffizio. Come già descritto precedentemente, il perseguimento da parte delle magistrature ducali di individui rei rispetto alla legge secolare si scontrava con la "protezione" dell'Inquisizione locale, che ribadiva il privilegio di foro (specialmente la delazione delle armi) per i membri del personale inquisitoriale, rendendoli agli occhi dei ministri ducali quasi al di sopra della legge, e provocando qualche frizione.

Nell'estate del 1630 venne colto, da parte di un bargello e per ordine del vescovo, un prete armato di pistola. L'ordine fu di fermarlo, ma prontamente questi mostrò la patente del Sant'Uffizio che gli consentiva il porto d'armi. Ciò nonostante il bargello lo privò della pistola e gli diede una multa di 500 scudi, con il precetto di presentarsi davanti ai suoi superiori. La mattina seguente il bargello informò il vescovo, ma l'inquisitore per mezzo del suo vicario lo convocò, e il bargello, presentando che avrebbe potuto essere arrestato, accampò un pretesto per evitare di presentarsi davanti al magistrato. Il Governatore, informato dei fatti e conscio della grande quantità di patenti che venivano emesse dal Padre inquisitore, fece chiamare il Priore di San Domenico chiedendogli di «provvedere al tutto». Il giorno dopo il Governatore seppe che era stato emesso un mandato di cattura per il bargello, e convocò il Priore e il vicario inquisitoriale perché gli dessero delucidazioni a riguardo, dopodiché ordinò al bargello di presentarsi davanti all'inquisitore. Mentre ritornava al monastero di San Domenico, al vicario fu detto che il bargello riteneva che si facesse spalleggiare da individui disonesti che possedevano le patenti del Sant'Uffizio, come dimostrava una lettera dello stesso esecutore indirizzata al Governatore. Immediatamente quest'ultimo, venuto a conoscenza della cattiva

---

<sup>345</sup> Ivi, 27 – 29 marzo 1607.

<sup>346</sup> Ivi, 29 aprile 1609; cfr. G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Ufficio all'Inquisizione di Modena* cit., p. 104 in particolare l'indicazione della epistola del 4 luglio 1609 «Non ex obligatione, sed ex urbanitate notificetur serenissimo duci cum in Sancto Offitio [...]».

fama dei patentati, mandò il suo Cancelliere Ciarlatino dal vicario per raggiungerlo sulla disonestà delle persone che stava proteggendo. Una volta quietati gli animi il bargello consegnò la pistola sequestrata del prete al vicario, e questi chiese al Ciarlatino chi fosse il suo mandante in tali operazioni: la risposta fu, ovviamente, «il Governatore, il quale mi obbliga a ubbidire a tutto ciò che voi mi chiedete». Il bargello fu considerato quale “bargello della capitale estense” (cioè come uomo al servizio del governo locale e non della giustizia ecclesiastica) e fu arrestato poiché era andato contro l’accordo tra Governatore e vicario. Il Governatore lo licenziò dal servizio, ma il vicario gli chiese di avere pietà dell’ex funzionario e prontamente il primo restituì il lavoro al bargello<sup>347</sup>.

Un secolo più tardi troviamo ancora casi di questo genere. L’8 novembre 1737 l’inquisitore Domenico Nicola Mora (1737 – 1739), in merito ad un caso del 23 agosto in cui un patentato aveva interrotto una rissa frapponendosi fra i contendenti armato di pistola ed era stato per questo processato subendo il ritiro della patente, avvertì Roma che i ministri del Duca non volevano che le patenti del Sant’Uffizio potessero dare la facoltà di portare armi. Il giudice chiedeva, quindi, il giudizio dei cardinali, poiché il Duca Rinaldo d’Este (1695 – 1737) era morto e si stava aspettando l’intronizzazione di Francesco III<sup>348</sup>.

Al di là della questione dei privilegi connessi alle patenti, il timore della Sacra Congregazione di scontrarsi con il potere locale sui patentati era ben visibile. Il 4 settembre 1660 Roma informò l’inquisitore locale su una causa per la quale era intervenuto anche il vescovo della città, appartenente alla famiglia regnante:

«Dal S. Cardinal d’Este s’è inteso al Baci patentato di V.R. furno levati bensì l’armi, ma restituito subito ch’egli esibì la patente del S. Officio. Non è restata [...] lesa la giurisdizione del S. Tribunale, e V.R. dovrà dar parte alla Sacra Congregazione della restituzione dell’armi, come diede dell’arresto, acciò questi miei E.E. [...], informati del fatto, non rimanessero occupati da sinistri concetti di cotesti Ministri di S.A. [...]»<sup>349</sup>.

A volte la Sacra Congregazione, onde evitare di incorrere in problematiche giurisdizionali considerate pressoché inutili, dettava un *laissez faire* nei confronti del giudice laico, come in una lettera datata 1 luglio 1673:

---

<sup>347</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, f. V, estate 1630.

<sup>348</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d, 8 novembre 1737.

<sup>349</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus octavus: ab 1658 usq. ad 66*, b. 260, 4 settembre 1660.

«Riferitasi in questa S. Congregazione la causa dell'omicidio commesso da Antonio Maria Spagna in persona di Giovanni Pani Mandatario del S. Ufficio di Castel Nuovo Inferiore, questi miei Eminentissimi Colleghi, Signori Cardinali, Generali Inquisitori sono stati di parere che stante la prevenzione della Corte Secolare, V.R. non si debba ingerire nella suddetta causa l'omicidio, ma lasciare che della medesima si spedisca. [...]»<sup>350</sup>.

In questo caso la decisione fu presa poiché, non essendo l'imputato suddito del Sant'Uffizio di Castelnuovo di sotto, ed essendo stato questi incarcerato dal Conte Gherardini, primo ad arrestare il reo, la Sacra Congregazione (a seguito di particolari controlli) doveva cedere la mano al «Giudice che prevarrà nella cattura del delinquente [...]»<sup>351</sup>. Si trattò di un caso particolare che non sempre era applicabile dalla Sacra Congregazione. Il 15 febbraio 1676 Roma ordinò all'inquisitore di imporre la pena della carcerazione a un certo Agostino Righi da Carpi, reo dell'omicidio di fra' Paolo Emilio Cattaneo, vicario del Sant'Uffizio di Brescello. Al Righi fu imposta una precedente pena alla remigazione forzata che pare fosse stata annullata dal foro secolare. La notizia, probabilmente, non era stata gradita dalla Sacra Congregazione, che quindi ordinò l'applicazione della reclusione<sup>352</sup>.

Contrasti pervennero persino, se non specialmente, nelle questioni giudaiche. Della materia ebraica si parlerà in maniera più diffusa e precisa nel prossimo capitolo. Qui si cercherà solo di porre dei punti fermi in merito al conflitto tra l'istituzione inquisitoriale ed il ducato su tale argomento.

Il motivo principale che aveva attirato gli ebrei nella città di Reggio Emilia era la ricerca di condizioni sociali ed economiche favorevoli allo svolgimento di impieghi di tipo finanziario che avrebbero permesso alle famiglie ebraiche di procacciarsi un reddito in qualche modo garantito<sup>353</sup>. Dal 1413 abbiamo informazioni dell'esistenza di un gruppo stabile di ebrei nella città: in quell'anno un certo Muso (probabilmente Moisè) del fu Luguzo si stabilì a Reggio per aprire, con il *placet* della Comunità e del Marchese Nicolò III d'Este, un banco di prestito ad interesse. Negli anni successivi, l'espansione di questa attività commerciale nei territori limitrofi fu progressiva. La principale ragione è presto detta: il ruolo del prestatore ad interesse svolto dagli ebrei nell'ambito dell'economia locale era considerato di grande rilievo. Il prestito

---

<sup>350</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260, 1 luglio 1673.

<sup>351</sup> Ivi, 12 dicembre 1671.

<sup>352</sup> Ivi, c. 113r.

<sup>353</sup> Le brevi informazioni che seguiranno sono tratte da G. Fabbrici, *Gli ebrei reggiani dal XV al XX secolo*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte II, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 835 – 866.

ai ceti medio-bassi di piccole somme di denaro con un interesse alto, ma non difficile da liquidare, era utilissimo per il mantenimento di ingenti gruppi famigliari. Il banco di pegni ebraico diventò, quindi, una sorta di “ammortizzatore sociale” che si faceva carico di un piccolo credito al consumo. Grazie a questo i governanti cristiani potevano attingere ai patrimoni degli ebrei per mezzo di prelievi fiscali, per sostenere i ceti più bassi. È, quindi, normale che gli stessi estensi si rapportassero alla comunità ebraica con un atteggiamento di protezione. Il rimpinguamento delle casse governative dipendeva in parte dagli utili delle loro attività, per mezzo del prelievo fiscale diretto o di prestiti forzosi “gratuiti” alle istituzioni laiche. Con la bolla *Cum nimis absurdum* del 1555, che permise a Paolo IV di istituire il ghetto nello Stato Pontificio (mentre a Reggio sarà edificato solo nel 1671)<sup>354</sup>, e la successiva politica antiebraica di Pio V<sup>355</sup> si ebbe un inasprimento del controllo sulle comunità da parte delle autorità civili e religiose, che però non impedì il costante flusso migratorio verso i territori estensi di molte famiglie ebraiche tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Ciò, però, portò a molte frizioni tra il ducato e il “neo-tribunale” della Inquisizione locale.

Se il caso, localizzato a Scandiano, di Emanuel Mocato, menzionato precedentemente, è esemplare per far comprendere come la stessa materia di contesa (i beni sequestrati al reo) facesse scaturire un forte contrasto tra le parti, episodi che vedevano protagonisti membri della comunità ebraica reggiana erano quasi all’ordine del giorno. Questi, tuttavia, sembrano essere stati considerati dai due poteri un pretesto per accrescere le rispettive pertinenze.

In una lettera del Governatore sostituto di Reggio Camillo Rondinelli diretta al Duca, datata 7 agosto 1599, riguardante un ebreo ritenuto pazzo, viene descritta l’insistenza dell’inquisitore per portare a termine la causa contro il suddetto, e lo sforzo del ministro ducale nell’impedire al magistrato della Fede ogni azione giudiziaria in proposito<sup>356</sup>.

---

<sup>354</sup> L’edificazione del ghetto venne permessa dalla reggente al trono ducale Laura Martinozzi a seguito delle ferventi predicazioni e zelo religioso sia del Sant’Uffizio locale che del vescovo. Cfr. A. Balletti, *Gli ebrei e gli estensi* cit., p. 164.

<sup>355</sup> Le bolle *Hebraeorum gens* del 1569 e la precedente *Cum nos nuper* del 1567, furono chiari esempi della sua politica antiebraica, che imposero rispettivamente l’espulsione di tutti gli ebrei dallo Stato Pontificio ad esclusione dei ghetti di Roma e Ancona e la vendita di tutti i beni posseduti dagli ebrei durante il pontificato di Pio IV. Cfr. A. Foa, *Ebrei d’Europa. Dalla peste nera all’emancipazione*, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 157 e M. G. Muzzarelli, *Ebrei, Bologna e sovrano-pontefice: la fine di una relazione tra verifiche, restrizioni e ripensamenti*, in Ead. (a cura di), *Verso l’epilogo di una convivenza: gli ebrei a Bologna nel XVI secolo*, Firenze, La Giuntina, 1996, p. 36.

<sup>356</sup> «Questo Inquisitore del S. Uffizio fa continua istanza d’avere nelle mani l’hebreo pazzo ritenuto in questi carceri, et con tutto ch’io l’habbi riluttato al meglio che ho potuto con diverse raggioni, et fatto anche passare simili uffici per il mio Consoltore, egli niente di meno è ritornato stamane più riscaldato che mai in questo suo pensiero, onde havendolo di nuovo licenziato con parole di poca speranza, mi sono voluto sodisfare di vedere costui et di sentirlo ragionare, et l’ho ritrovato affatto mentecatto, et che non ragiona parola in proposito et essendosi tratanto partito l’Inquisitore, non gli ho potuto dir altro. Hoggi dopo pranzo egli ha mandato a chiamare il [...] mio cancelliere dimandandogli quello che si fosse risoluto di costui, di che havendolene egli dato parte, l’istesso Inquisitore gli ha soggiunto di non potere finire il processo senza havere il suo detto, tanto maggiormente

Le lamentele dell'inquisitore locale vennero registrate dal sostituto Governatore di Reggio, in una lettera diretta al ministro Laderchi il 9 agosto dello stesso anno, nella quale si chiedeva la risoluzione della disputa da parte del Duca<sup>357</sup>. Il 12 agosto il ministro ducale lascerà mano libera al Rondinelli. Subito quest'ultimo rispose:

«Quando mi credevo che questo Inquisitore si dovesse sodisfare, se non della prima proposta, almeno dell'altra, che ci ho fatto fare intorno a questo hebreo pazzo, in conformità di quanto m'ha scritto il sig. Imola [cioè il Laderchi] d'ordine di V.A., egli non solo non ha voluto sodisfarsi di ragionare con lui nel luogo ove si truova, ma neanche d'accettarlo per hora in prestito se non ragiona in uno stesso tempo con i concarcerati, allegando d'haver inditii ch'alcuni di loro l'habbino udito ragionare in proposito, e di non potere dare fine al suo processo senza questo. Et con tutto che, da quanto anche io ho cercato di fare scoprire intorno a quello che sappino questi tali, si vada scoprendo ch'il sudetto Inquisitore non sia per cavarne quello che crede, niente di meno, non essendo sicuro il trattare, et riposarsi su simili generationi che per il più soglieno variare, siccome sono interrogate, non ho voluto farne altro senza darne prima parte all'A.V., affinché resti servita di comandare quello che mi debba fare, se bene so, et lo sa ella meglio di me, che non si può impedire ch'egli non ragioni con chi le pare per servitio del S. Ufficio, io ho spedito questa mia diligentia et supplico V.A. di farmi anche gratia di significarmi subito la mente sua, non potendo differire il dare risposta al sudetto Inquisitore senza pericolo di disordine notabile»<sup>358</sup>.

Il Laderchi a riguardo rispose con toni filo-ducali ma con una certa prudenza:

«S.A. ha veduto quanto V.S. scrive di nuovo nel particolare dell'hebreo pazzo, et perch'ella dice che l'Inquisitore non ha voluto accettar né il primo, né il secondo partito, volendo egli in un istesso tempo ragionare con li concarcerati, [...] a V.S. per sue informationi ch'al tempo del sig. D. Alfonso non fu mai concesso agli Inquisitori di essaminar i prigionieri quando erano nelle sue carceri, ma ben si sarebbe lor premissi il ragionar con loro. Anzi quando alcuni era prigionieri al tribunale secolare, se fosse stato

---

havend'egli testimoni essaminati, che, per quanto dice, depongono havere udito il suddetto hebreo ragionare in proposito et havere lucidi [interventi] et che purché faccia constare il suo esame in processo, sin quale si voglia, a lui non rilieva, ne ha voluto allo stesso cancellario il fargli fede della pazzia di costui, et ch'anche si sia fatta apparere in scritti, ch'egli è rimasto persistente nella sua istanza di volerlo per un giorno o due in prestito per servitio del S. Ufficio, et il cancellario ha presa commodità di darne parte a me, per havere tempo d'avvisare V.A. di quello ch'è passato, sì come faccio affinché ella possi comandare quello che mi debba fare. Come si possa negare di darlo, io non lo veggio, senza pericolo di qualche disordine notabile, sapendo ella meglio di me qual sia quell'ufficio, se bene credo da quello ch'ho udito io stesso, che l'Inquisitore non sii per cavarne frutto veruno, supplico V.A. a farmi gratia di significarmi tratanto la mente sua, et la resolutione ch'ella havrà fatto, ch'io con questo le fo humilissima riverenza et le auguro il colmo d'ogni grandezza». Cfr. ASMO, *Rettori dello Stato (Reggiano A – B)*, Reggio Emilia, b. 49, 7 agosto 1599.

<sup>357</sup> Ivi, 9 agosto 1599.

<sup>358</sup> Ivi, 12 agosto 1599.

denunciato al S. Ufficio l'Inquisitori rencorreva per haverli [...] et non prima. Nondimeno se l'Inquisitore volesse pur anche esaminar, si potrebbe, col concedergli senza dargli i [prigionieri], et proporgli come s'è detto il pazzo [senza forze], perché questo è [...]. V.S. farà quanto potrà per [...] concedergli [qualcuno] perché si possa per fare e conservare il più che sia [...] la riputatione della giustizia di S.A., ma non verrà a rottura con lui per non entrar in tensione»<sup>359</sup>.

Altro terreno di contrasto a causa di membri della comunità ebraica (i quali si prendevano molte libertà, grazie a delle inusuali concessioni ducali), era l'ausilio di cristiani nel ruolo di servitori e la vicinanza di questi agli ebrei durante le loro festività.

In una istruzione di inizio Seicento il Laderchi tentò di confutare l'ingerenza dell'inquisitore in merito ai casi in cui gli ebrei si servivano di servitori e balie cristiane. Grazie alla sua formazione giuridica il ministro ducale interpretò le bolle pontificie e i manuali inquisitoriali (menzionò tra queste la *Antiqua Iudeorum improbitas* di Gregorio XIII e il *Directorium inquisitorum* di Eymerich con le aggiunte stilate dal Peña), ponendoli a proprio vantaggio: secondo la sua ottica l'inquisitore non poteva processare gli ebrei che si servivano di cristiani come servitori, poiché questi erano protetti da un breve di papa Sisto V che permetteva loro di «havere pratica, familiarità, et amicitia per l'occasioni [...] con christiani, e che si possano valer de' mestieri, uffici, et esercitii, e manualità d'essi [pagando] loro le debite mercedi»<sup>360</sup>.

Nell'ottobre del 1615 l'inquisitore Zambeccari avvertì Roma che erano stati arrestati alcuni ebrei, i quali si erano avvalsi di una concessione del Duca per mezzo del Governatore Rondinelli, che permetteva loro di utilizzare donne cristiane come serve. L'inquisitore però, avvalendosi della bolla *Impia judaeorum perfidia*<sup>361</sup>, asserì che la grida del Duca in realtà concedeva agli ebrei solo l'allattamento dei loro figli da parte delle donne cristiane e nei loro urgenti bisogni, ma solo per mezzo del *placet* di un giudice laico. Sfruttando questo cavillo si nominò come giudice laico un certo Leone cavaliere della Cittadella che concedeva agli ebrei ogni servitù da parte dei cristiani, dichiarando di considerare solo il tribunale temporale quale primario per importanza. Fatte loro le dovute spiegazioni e avvertendoli che sarebbero andati contro le costituzioni pontificie, l'inquisitore rilasciò gli ebrei detenuti con l'obbligo di presentarsi al tribunale ogni volta che sarebbe stato richiesto. Forse per convenienza o per

---

<sup>359</sup> *Ibidem*.

<sup>360</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 294, *Istruzione*, s.d.

<sup>361</sup> La bolla del 1244 emessa da Papa Innocenzo IV in forma di lettera indirizzata al re di Francia Luigi IX, ordinava il sequestro e la distruzione del Talmud affinché fosse impedita l'istruzione dei figli dei giudei al loro culto. In aggiunta si faceva menzione di impedire agli ebrei di avere balie o nutrici di religione cristiana, per non far incorrere quest'ultime non solo nel peccato carnale, ma anche nell'errore giudaico. Cfr. L. Cherubini, *Magnum bullarium romanum [...]*, Tomus I, Lugduni, Philippi Bordae, Laurentius Arnaud & Claudius Rigaud, 1655, pp. 111-112.

evitare ulteriori tensioni, il cavalier Leone cercò di porre il suo foro come sottoposto a quello ecclesiastico, asserendo che se gli ebrei avessero contrastato le bolle pontificie, sarebbero dovuti incorrere nel castigo<sup>362</sup>. Il 10 novembre 1615, l'inquisitore avvertì Roma che gli ebrei, rivolgendosi al Duca, avevano contestato il fatto che le concessioni fatte loro dallo stesso erano state ostacolate dal Sant'Uffizio, e che questa era considerata una costumanza nuova. Su tale argomento il Duca, consigliato dal ministro Laderchi, fece chiamare lo Zambecari a Modena dicendogli che avrebbe dovuto smettere di importunare gli ebrei poiché protetti dalla sua persona. L'inquisitore gli rispose che la sua persona non operava provvedimenti "nuovi", ma attuava i canoni delle vecchie bolle pontificie, aggiungendo di non togliere il braccio secolare al suo tribunale in una situazione così complicata (si pensava infatti che questi ebrei facessero sortilegi e malefici) e affermando che non poteva non processare tali ebrei poiché il Sant'Uffizio, secondo gli editti e le costituzioni pontificie (specialmente la *Antiqua Iudeorum improbitas*), obbligava che questi delitti venissero perseguiti dal foro inquisitoriale, senza per questo offendere il foro temporale. Affermò, in aggiunta, che non era vero che in altri Stati (secondo il pensiero del Duca) gli ebrei avessero molte libertà concesse dal governo, ma le avevano solo negli Stati estensi (come ad esempio poter vivere dovunque, invece che nel ghetto<sup>363</sup>, ed il possesso di molti beni immobili, cosa altrove vietatissima). Saputo questo il Duca chiese che lo Zambecari parlasse con il Laderchi; quest'ultimo, nuovamente, gli disse di non infastidire gli ebrei e che

«[...] non tutto quello che comanda Roma si debbe eseguire, e che li Principi vogliono essere Padroni delli Stati loro, et che il Duca Alfonso liberamente dava delle negature agli ordini di Roma, e che teneva sotto gl'Inquisitori, e che li Principi sapevano trovare modo di liberarsi dagli Inquisitori quando non li piacevano [...]».

Lo Zambecari rispose a tale asserzione ricordando il suo ruolo di ministro della Santa Sede, obbligato ad eseguire tutto quello che gli veniva ordinato dalla stessa, per l'onore di Dio, e affermando di «sperare da S.A.S. [...] ogni braccio e favore». Dopo questa risposta, l'inquisitore tornò a Reggio per riprendere il processo interrotto, per il quale chiese a Roma la risoluzione<sup>364</sup>.

---

<sup>362</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, CC 1 c, cc. 19r – 22v.

<sup>363</sup> Il quale, come già menzionato, sarà edificato solo nel 1671. Cfr. nota 354.

<sup>364</sup> Ivi, cc. 25r – 27v. Su questa vicenda si veda anche P. Olexàc, *L'Inquisizione romana e gli ebrei nell'età del grande disciplinamento (1542-1648)*, Assisi, Edizioni Porziuncola, 2007, pp. 253-261.

Sempre lo Zambeccari, il 22 dicembre 1615, avvisò Roma che nella città di Reggio la comunità ebraica aveva edificato quattro sinagoghe sotto licenza del Duca, il quale, secondo quanto riferito dal magistrato stesso, invocava un non meglio specificato privilegio pontificio. La conferma che un tale privilegio non esisteva proveniva da una passata epistola del cardinal Arrigoni, datata 22 settembre 1608, con cui si era ordinato al vescovo di informarsi in merito alla licenza di costruzione della sinagoga, e gli si ingiungeva, non trovandola (poiché inesistente), di distruggere il cantiere (cosa confermata dallo stesso vescovo, anche se successivamente un'altra sinagoga venne eretta in zona San Paolo). Tutto questo era motivo di lamentela da parte dello Zambeccari che affermava:

«[...] il muovere questo negotio cagionerà qualche disturbo dalla banda di S.A. com'ha fatto l'altro della servitù dei christiani, il cui processo informativo mandarò questo altro spaccio per via sicura di Bologna, essendomi come intenderà impedito il defensivo dalla banda del sig. Duca, il quale pretende che non si debba l'Inquisitore impicciare in questo caso, e pure è commesso dalla S. Sede, [...]»<sup>365</sup>.

Nel Natale del 1615 l'inquisitore concesse agli ebrei un periodo di tempo per addurre le loro difese, ma essi non fecero pervenire nulla al magistrato e, anzi, si rivolsero al Duca. Quest'ultimo inoltrò una missiva all'inquisitore, il quale così riassumeva alla Sacra Congregazione le motivazioni che impedivano al magistrato l'esecuzione della giustizia di Fede:

«[...] bene animata negl'interessi del Sant'Officio, ma ben risoluto che questo negotio d'abusi di servitù e conversatione de Christiani con hebrei non fosse soggetto al Sant'Officio; non se ne impacciando l'Inquisitore di Mantova, ma solo il Duca et il Vescovo, e che egli non voleva essere da meno degl'altri Principi della sua classe, e che ne avria scritto a Roma, e per ciò soprassedessi nella espeditione»<sup>366</sup>.

Il Duca riprese come difesa delle sue prerogative la protezione che egli aveva sulla comunità ebraica, in merito alle frequentazioni di questa con i cristiani. Inoltre asserì che il suo ministro ducale (il Laderchi) gli aveva fatto vedere che gli ebrei avevano prodotto

«[...] l'editto del sig. Duca de Mantova in materia d'hebrei, il quale mi parve molto stretto in materia della servitù di donne christiane poiché non concedeva loro l'ingresso nelle case degl'hebrei se non per

---

<sup>365</sup> Ivi, cc. 63r/v.

<sup>366</sup> Ivi, cc. 64r – 65r.

occasione di bucato, ove determinava anco che sempre in detta occasione fossero presenti donne hebreo per levare il pericolo della commistione, veddi anco con privilegio che pretendevano gl'hebrei d'havere havuto da Sisto V per lo Stato ecclesiastico scritto in carta pecorina, il quale non mi parve a loro favore, poich , sebene concedeva loro la familiarit  con christiani, esprimeva per  per ragione di traffico e mercatura, e sebene ammetteva loro la manualit  de christiani mercenaria, appariva per  che intendeva delle manualit  meccaniche, e non servirli, bench  essi volessero persuadere una generalit  [...]»<sup>367</sup>.

L'inquisitore, ormai conscio che la disputa non sarebbe mai finita, a meno che il Duca non si fosse allineato agli indirizzi della Sacra Congregazione, asser  che essendo il processo di misto foro sarebbe stato necessario per il futuro creare editti comuni in cui il Sant'Uffizio avesse l'ultima parola. Mentre per il passato sarebbe stato bene procedere

«[...] condonando ex mera benignitate, poich  tutti ci sono incorsi, overo facendoli supplicar con supplica comune per recognizione del foro [...]»<sup>368</sup>.

Il 28 dicembre lo Zambeccari invi  a Roma un editto del 9 ottobre 1608, emanato dal vescovo Rangoni, dove si evinceva che gli abusi relativi a servi cristiani erano gi  da tempo operati dagli ebrei. L'editto proibiva, pena la scomunica e pene pecuniarie, di avere rapporti di qualsiasi tipo con i giudei, come in occasione delle circoncisioni, delle loro feste, etc. e poneva ai cristiani il divieto, sotto pena di 25 scudi da pagarsi a luoghi pii, di servire in casa degli ebrei<sup>369</sup>.

In una lettera romana all'inquisitore di Modena viene menzionata la pubblicazione di una grida ducale, datata 20-21 dicembre 1620, in seguito ripubblicata a Reggio il 10 novembre 1633, in cui si concedeva agli ebrei di farsi servire da persone cristiane. La Sacra Congregazione ordin  che l'inquisitore parlasse col cardinale Alessandro d'Este perch  facesse s  che il Duca non si occupasse di ci , ma che lasciasse operare il vescovo e l'inquisitore con libert , poich  era materia che spettava al loro foro (in cui il Duca non poteva intromettersi se non favorendo gli ordini apostolici)<sup>370</sup>.

Il 4 dicembre 1624 l'inquisitore di Reggio afferm  che gli ebrei della citt  avevano in affitto dal Duca tantissimi poderi, mulini, campi, dove tenevano cristiani come massari e fattori, i quali avevano frequentazioni ebraiche durante le loro feste. Questi ebrei, inoltre, dicevano di avere licenza ducale per l'apertura del loro banco dei pegni la domenica, poich  lo tenevano chiuso

---

<sup>367</sup> *Ibidem*.

<sup>368</sup> *Ibidem*.

<sup>369</sup> Ivi, cc. 67r – 68v.

<sup>370</sup> Ivi, c. 118r.

il sabato per lo shabbath. Non sapendo come comportarsi, il magistrato richiese la risoluzione romana, aggiungendo che sarebbe stato difficile dirimere questo negozio per un tribunale vessato dai debiti (infatti egli chiese, nella stessa missiva, un prestito alla sede centrale)<sup>371</sup>.

Dal 5 febbraio all'8 aprile del 1630 il giudice della Fede descrive una situazione tragica in merito alla scarsa moralità presente all'interno della sua giurisdizione: giochi tra ebrei e cristiani a Castelnuovo, meretrici che avevano commercio carnale con eretici tedeschi e convitti tra ebrei e cristiani. L'8 giugno 1632 egli chiederà a Roma una risoluzione definitiva a questi problemi poiché:

«[...] le costituzioni e bolle dicono bene che si proceda, ma non dicono altro circa il modo e la pena»<sup>372</sup>.

Ma a quanto pare le richieste di aiuto rimasero inascoltate.

All'inizio del nuovo secolo i provvedimenti del Sant'Uffizio in materia ebraica continuarono a farsi sentire a causa delle perpetue frequentazioni dei cristiani con gli ebrei, e per le libertà che i secondi si prendevano tramite varie concessioni ducali.

Il 28 febbraio 1705 Roma ordinò che non si desse a determinati ebrei la facoltà di abitare in alcune case in cui erano dipinte immagini sacre della Beata Vergine e di S. Abbondio. Il 14 marzo venne richiesto se gli ebrei avessero acquistato beni immobili da un sacerdote e se fosse da molto tempo che era stato proibito loro di servirsi dei cristiani per le loro faccende domestiche<sup>373</sup>. L'11 luglio venne chiesta la rescissione di tutti i contratti stipulati tra ebrei e cristiani ed il licenziamento di questi ultimi dalle attività che avevano con i primi; inoltre si ordinò di ritirare la patente del Sant'Uffizio ai notai Giovan Battista Rossi e Antonio Mercati, che erano al tempo ministri e ufficiali del tribunale inquisitoriale reggiano, e di deputare altri al loro posto (probabilmente erano collusi con gli affari della comunità ebraica). Il 28 novembre si richiese al nuovo inquisitore (Ermete Giacinto Visconti da Milano 1705 – 1708) di dare avviso alla Sacra Congregazione dell'avvenuta applicazione dell'ordinanza<sup>374</sup>. L'11 giugno 1706, in rispetto di un'informazione richiesta da Roma, si rinnovò il precetto sopra riportato agli ebrei, ma essi non riuscirono a rivendere quei beni immobili. Il 10 luglio Roma ordinò che si desse agli ebrei un termine di sei mesi per venderli<sup>375</sup>. Il 30 ottobre, scaduto il termine di sei mesi, si ordinò all'inquisitore di vendere *sub asta* i beni (verrà, secondo una lettera datata 5

---

<sup>371</sup> Ivi, cc. 122r/v.

<sup>372</sup> Ivi, c. 127r – C. 133r.

<sup>373</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus undecimus: ad 1700 usq. ad 08*, b. 261, c. 97r – c. 97v.

<sup>374</sup> Ivi, cc. 98r/v.

<sup>375</sup> Ivi, c. 99r – c. 99v.

febbraio 1707, emesso un editto stampato e affisso a tutti i luoghi principali della città)<sup>376</sup>. Il 29 novembre l'inquisitore di Reggio affermò che l'impossibilità di vendere questi beni da parte degli ebrei derivava dalle ordinanze statali del Duca di Modena e di altri Stati italiani, che a causa della guerra avrebbero perduto ingenti profitti economici; inoltre venne lamentato il mancato rispetto da parte del Duca di tali ordini poiché, secondo quest'ultimo, essi non erano di carattere universale ma solamente particolare e quindi di poco conto<sup>377</sup>. L'8 febbraio 1707 si ordinò, grazie alla mano ferma romana, che il valore degli immobili arrivasse a 5000 ducati di 8 lire, valore peraltro troppo basso per quei beni, il tutto diviso in tre aste<sup>378</sup>. Il 16 luglio vennero concessi ulteriori sei mesi per adempiere alla vendita<sup>379</sup>, ma il 5 agosto l'inquisitore lamentò un nuovo impedimento: i rappresentanti ducali si lamentarono del fatto che in tutti gli altri Stati italiani gli ebrei possedevano beni immobili, e che solamente nello Stato estense non era permesso<sup>380</sup>.

Le proroghe continuarono, ma ciò pone un contesto ormai molto chiaro non solo nella materia ebraica: le prerogative ducali pretendevano di essere rispettate e difficilmente il Duca era disposto a cedere il passo agli inquisitori, considerati sempre più obsoleti e di forte ostacolo al potere laico. Il colpo di mano che permise successivamente il declino definitivo della figura inquisitoriale locale venne compiuto solo all'inizio della seconda metà del XVIII secolo, con la creazione di quella magistratura laica che sarà conosciuta con il nome di Giunta di Giurisdizione.

## *2.5 La morsa ducale: la Giunta di Giurisdizione*

Se nei primi anni del XVII secolo il "neonato" Sant'Uffizio locale, e con esso la Congregazione romana, dovettero fronteggiare una situazione ostile e colma di sospetti all'interno del tessuto cittadino, avendo nel Duca e nei suoi ministri un ostacolo da superare, dalla metà del XVIII secolo una magistratura laica cercò di impedire il corso della giustizia di Fede in un periodo in cui i tribunali extra-romani della Inquisizione attraversarono una lenta e inesorabile decadenza, in cui venivano considerati, nello scorrere incessante del tempo, ormai obsoleti.

---

<sup>376</sup> Ivi, c. 100r e c. 174r.

<sup>377</sup> Ivi, cc. 100r/v.

<sup>378</sup> Ivi, c. 101r.

<sup>379</sup> Ivi, c. 101v.

<sup>380</sup> Ivi, c. 102r. In generale non era permesso nello Stato Pontificio. Tuttavia a Modena il ghetto fu istituito nel 1638, mentre a Reggio solo nel 1671 e, di conseguenza, l'applicazione delle leggi canoniche doveva essere attiva anche nei territori estensi. I ministri ducali, quindi, cercarono nuovamente di impedire il corso della giustizia di Fede a vantaggio dei loro interessi politico-economici.

Tale magistratura sarà denominata Giunta di Giurisdizione.

L'ufficio, creato nel 1757 sotto il ducato di Francesco III d'Este e denominato *Magistrato sopra la giurisdizione*, era un organismo atto a contrastare i privilegi giudiziari e fiscali degli ecclesiastici fin troppo radicati nel territorio. Del resto lo stesso Francesco III fu un sovrano illuminato che a partire dal 1737 cercò di mettere in atto una politica di tipo giurisdizionalista. Nel 1758 il canonico Salvatore Venturini scrisse l'*Istruzione e regolamento del Magistrato sopra la giurisdizione*, che fu emanata il 5 giugno dello stesso anno dal Duca. Quel che ci interessa in questa sede è notare che l'*Istruzione* fu un vero e proprio insieme di regole atte al controllo sulle magistrature ecclesiastiche, ma specialmente inquisitoriali. Vigilare e osservare l'operato degli inquisitori, impedendo loro di abusare del loro ufficio, era quindi il compito primario di tale magistratura ducale. Sotto questa stretta giudiziaria, gli inquisitori locali di Modena e Reggio si sentirono oppressi e impediti nello svolgere il compito a loro attribuito da Roma: l'ingerenza del *Magistrato* su molte materie spettanti all'Inquisizione fece scaturire numerose lamentele dei giudici del Santo Tribunale e molte furono le lettere inviate all'Urbe, richiedenti risoluzioni<sup>381</sup>.

L'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede conserva un sommario di questi eventi, visti secondo il punto di vista romano<sup>382</sup>. Il 10 maggio 1764 l'inquisitore di Reggio e quello di Modena lamentarono a Roma l'ingerenza del *Magistrato* nella materia inquisitoriale; per tutta risposta Roma fece trapelare l'intenzione di abolire la magistratura laica, con tanto di approvazione pontificia. A questo punto l'Assessore del Sant'Uffizio, Monsignor Antonelli, dimostrò l'ingerenza dell'organo ducale in tre punti, grazie anche alle utili informazioni che ricavò dai due distretti inquisitoriali. In primo luogo gli abusi introdotti nei Serenissimi Stati

---

<sup>381</sup> E. Angiolini, *Il fondo del "Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana" presso l'Archivio di Stato di Modena: una "macchina del tempo" nel sistema documentario estense*, in «Quaderni estensi. Rivista on line degli istituti culturali estensi», 5 (2013), pp. 389-402. Sul rapporto del Sant'Uffizio con il Duca Francesco III si veda ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1734 – 1780, Tomus decimosextus: ab anno 1745 usq. ad 1780*, b. 263, c. 95r, dove viene detto all'inquisitore locale da parte della Sacra Congregazione il 30 agosto 1749: «Sopra quanto V. P. Molto Reverenda ha significato alla Sagra Congregazione intorno acciò, che le ha detto il signor Duca di non fare carcerazioni senza prima intendersela co' di lui Ministri, la Sagra Congregazione per ora non le risponde. Io però le suggerisco, che andando all'udienza del signor Duca procuri (senza mostrare di aver scritto su questo affare alla Sagra Congregazione) di persuaderlo al voler lasciare in libertà il S. Ufficio com'ha fatto sin ora, con addurli que' motivi che stimarà più opportuni, e con rappresentarli ancora, che quello mai si dovesse carcerare qual è uno addito al di lui servizio, il S. Ufficio non lasciar ebbe di usar le debite convenienze, come ancora quando si trattasse di carcerare qualche personaggio di riguardo. Procuri ancora di tenersi amorevoli i Ministri, acciò alle occasioni insinuino al signor Duca che non pregiudichi alla libertà del S. Ufficio goduta sin ora. Quando poi il signor Duca persistesse onninamente di volere essere preventivamente inteso delle carcerazioni da farsi, potrà dirli, che occorrendo di fare carcerazioni di persone laiche, lei da se ne darà parte a lui immediatamente, ma pregarlo a non volerla obbligare a darne parte alli Ministri, contenendosi in tal maniera, che non dia a conoscere, che ciò faccia ad insinuazione di Roma, ma piuttosto come un'arbitrio ch'ella si voglia prendere, confidando nella segretezza dello stesso signor Duca».

<sup>382</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte da ACDF, *S.O., St. St.*, I 7 a, f. 10, 10 maggio 1764.

erano da attribuire proprio al canonico Venturini, l'autore dell'*Istruzione*, il quale entrando nelle grazie del Duca, aveva ottenuto il mandato di creazione del *Magistrato sopra la Giurisdizione* nel 1757 per difendere i diritti del principato e vigilare sui tribunali ecclesiastici. Ciò che colpisce è il fatto che una volta creata la magistratura, il Venturini aveva iniziato a consigliare sulla materia giudiziaria ecclesiastica vari Superiori religiosi, come se questi gli fossero soggetti. Altro dato da aggiungere è che nel novembre dello stesso anno, godendo il Venturini di poco conto pubblicamente, aveva richiesto al Duca un organico di 5 persone per la gestione del tribunale, forse per avere una ulteriore legittimazione, e ovviamente ciò gli era stato concesso (queste saranno l'abate Domenico Maria Giacobazzi come presidente, il giurista Giuseppe Maria Bondigli, il fattore generale ducale Gian Pellegrino Fabrizi, lo stesso Salvatore Venturini e Pellegrino Loschi quale segretario<sup>383</sup>, sostituito in seguito dall'abate Ferrari, già segretario del Principe ereditario). Nel 1758, alla composizione dell'*Istruzione*, l'organo era diviso in due rami: uno filo-ducale ed uno filo-ecclesiastico. Quest'ultimo si opponeva al controllo sui tribunali ecclesiastici (come l'imporre al Sant'Uffizio locale di chiedere la famosa licenza ducale per perseguire i presunti rei), ma ovviamente le lamentele di questi non vennero ascoltate.

In secondo luogo nel 1750 il Duca aveva chiesto a papa Benedetto XIV la concessione dell'autorità di richiedere nei territori estensi la metà dei «*pesi e collette*» agli ecclesiastici, necessarie alle «*spese di guerra*»<sup>384</sup>. La richiesta aveva ricevuto il placet pontificio nel 1761, alla condizione di togliere il Venturini dalla sua carica di membro dell'organo. La concessione era stata prorogata dal papa (Clemente XIII) dal 1762 per altri 8 anni, dato che il Duca aveva licenziato il Venturini; ma questo fatto non permise di sopprimere la magistratura ducale, che continuava il suo operato.

Di conseguenza, in ultimo luogo, il tribunale laico non era stato sciolto, e per quanto riguarda Reggio un esempio calzante fu il fatto che nel 1762 l'inquisitore, al momento della stampa dei soliti editti contro gli eretici, i bestemmiatori e i sollecitanti, vide lo stampatore incrociare le braccia e non procedere, poiché non era presente la licenza del *Magistrato*, anzi, questo pretendeva l'apposizione di correzioni a tali editti e l'inquisitore dovette obbedire al volere ducale<sup>385</sup>.

---

<sup>383</sup> In seguito ricoprì il ruolo di archivista segreto estense. Cfr. l'introduzione al presente saggio.

<sup>384</sup> Il ducato, dopo gli eventi connessi alla guerra di successione austriaca (1740 – 1748), aveva un debito di 10.670.224 scudi romani. A causa di tale debito venne richiesto al Papa la concessione sopra riportata. Cfr. A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 491. Tuttavia la grave carenza di denaro portò alla promulgazione di nuove leggi governative volte a sradicare i benefici fiscali del ceto ecclesiastico locale (cfr. nota n. 391).

<sup>385</sup> In ACDF, *S.O., St. St.*, I 7 a, f. 10, 10 maggio 1764, viene menzionato che la magistratura laica a Modena consentì l'esercizio della professione di medico ad un ebreo (un certo Leone Prospero Padova) ed obbligò i parroci a lasciarlo fare (contro i dettami apostolici delle bolle pontificie). Lo stesso Segretario Bianchi sacerdote (il quale

Il 12 agosto 1767 Roma fece ritrovare negli archivi i sommari delle congregazioni su tale vicenda svoltesi il 29 maggio, 21 agosto e 25 settembre del 1765, composti dal cardinale Veterani, e i verbali degli incontri avvenuti tra lo stesso Veterani e il rappresentante del ducato a Roma, Monsignor Marchisio<sup>386</sup>. I riassunti vennero esaminati il 26 gennaio e ne fu data la risoluzione, che però non venne mai comunicata al Marchisio poiché l'Assessore Antonelli pensò che il

«[...] suo colloquio era più diretto ad informarsi privatamente dell'affare, che a riferire i sentimenti della Congregazione, di cui n'era egli affatto all'oscuro, per non aver mai nella S. Congregazione di proposito trattato su questo argomento»<sup>387</sup>.

Nei colloqui del 1765 col Veterani<sup>388</sup>, il Marchisio pose delle questioni estremamente lesive verso il Sant'Uffizio, e le possiamo facilmente intuire dalle risposte che la Sacra Congregazione diede. In primo luogo il pretendersi i nomi degli inquisiti e l'aiuto del braccio secolare per la carcerazione: su questo punto la licenza di cattura doveva essere richiesta dall'inquisitore al solo Segretario di Stato, senza l'aggiunta dei ministri del *Magistrato della Giurisdizione* poiché questi non erano mai stati Segretari di Stato<sup>389</sup>. In secondo luogo la richiesta di permesso al potere laico di spedire i propri vicari per istituire i processi aveva trovato il forte diniego di Roma. Tuttavia il Marchisio era rimasto fermo nella convinzione che gli inquisitori e il loro personale quando dovevano passare da una vicaria all'altra per eseguire azioni spettanti al Sant'Uffizio avrebbero dovuto «parteciparlo» al Segretario di Stato che era in «attual servizio del suo ministero». Tale richiesta si sarebbe potuta fare a voce da parte sia dei due inquisitori (di Modena e di Reggio) sia da parte dei vicari foranei; potevano quindi domandare una commendatizia del Segretario di Stato diretta al Governatore del luogo in cui sarebbe dovuto andare quel determinato vicario senza dover indicare il motivo della causa. Tale lettera non poteva essere negata dal Segretario, che sarebbe stato obbligato comunque a scriverla, e il

---

reggerà l'organo sostitutivo del *Magistrato*) affermò che quelle bolle erano valide solo per lo Stato della Chiesa. Il tribunale laico esortò gli inquisitori dei due distretti a farsi consegnare gli elenchi dei patentati, ottenendo però il rifiuto dei due magistrati (poiché senza permesso del Sant'Uffizio romano). Prontamente il *Magistrato* disse che non avrebbe confermato tali patentati se non fossero state consegnati. Altro esempio per Reggio fu la stampa di un ordine di correzione di un editto precedente del Sant'Uffizio reggiano del settembre 1763 di materia «spettante ai fidecommissi e ad escludere le Mani morte dall'eredità»; o un editto in cui si proibisce l'andare «ai parlatori, porte, grate d'alcun monastero, affine di parlare ad alcune delle monache di clausura» senza licenza governativa (pena 25 scudi o 50 nel caso di feste comandate); in quest'ultimo caso venne riportata la lamentela dell'inquisitore di Reggio che affermava che se si voleva andare ad un monastero di clausura non solo bisognava avere la licenza del vescovo, ma anche quella del Governo.

<sup>386</sup> Ciò che seguirà è tratto da Ivi, 12 agosto 1767.

<sup>387</sup> *Ibidem*.

<sup>388</sup> *Ibidem*.

<sup>389</sup> Ma anche perché se a quel tempo fosse stato “soppresso” il *Magistrato*, non ci sarebbe stato nessun mandato di sua competenza (ciò nonostante, come verrà detto, l'organo ducale verrà sospeso il primo giugno 1767).

Governatore avrebbe dovuto rispettare tale volere. La ragione addotta dal Marchisio a riguardo era che i ministri dello Stato ignoravano chi fossero i membri del tribunale dell’Inquisizione. Ma Roma credette poco a tali asserzioni, poiché questi ministri ducali avrebbero dovuto sapere chi ricopriva almeno la carica di inquisitori rispettivamente di Modena e Reggio; in più era raro che un vicario foraneo andasse nella vicaria foranea di un altro, ed era estremamente difficile che gli uomini del Duca non li conoscessero, poiché esistevano, come spiegato precedentemente, degli elenchi di patentati del Sant’Uffizio. Il terzo punto, riguardante il modo in cui doveva essere costituito l’editto d’ingresso di ogni inquisitore, non aveva creato particolari frizioni, poiché esistevano parecchi esempi pubblicati dagli inquisitori precedenti. In ultima analisi era stato posto il dubbio su quali e quanti dovevano essere i patentati del Sant’Uffizio e se fosse obbligatorio farne nota alla potestà laica. Su tale punto il Duca non doveva impedire al tribunale di essere ben servito da personale qualificato, dato che tale magistratura aveva per attività principale la difesa della Fede, la quale era di primaria importanza. I patentati laici dovevano essere al massimo 36 e avere come unico privilegio il portare armi; i patentati ecclesiastici dovevano godere del privilegio delle indulgenze. Il Duca avrebbe voluto ridurre il numero di questi ultimi, ma Roma non ne comprendeva il motivo (in realtà, come spiegato precedentemente, Francesco III voleva diminuire le vicarie e togliere ogni privilegio ai patentati ecclesiastici). Roma fu propensa a un concordato a riguardo, in cui il privilegio di foro poteva essere concesso ai soli vicari e cancellieri del Sant’Uffizio, riducendo così il numero delle vicarie che in entrambi i distretti sembravano eccessive. Per quel che riguardava i patentati laici, invece, si propose per l’esonero dalla leva militare, fermo restando che tali uomini fossero adatti al ruolo di patentati e che l’inquisitore ne fosse informato. Su tali argomentazioni fu operata la riforma, descritta precedentemente, del 5 settembre 1765<sup>390</sup>. Ciò nonostante il *Magistrato* fu sospeso il 1 giugno del 1767, sostituito per un periodo di 5 anni da un altro organo giudiziario retto dall’abate Felice Antonio Bianchi. Questo nuovo dicastero si rese complice della parificazione fiscale e tributaria dei beni ecclesiastici e delle prime soppressioni sistematiche di piccoli conventi nel 1768, atti politici ben chiari nella visione giurisdizionalista del Duca<sup>391</sup>.

---

<sup>390</sup> Si veda Ivi, 5 settembre 1765 e nota 201.

<sup>391</sup> E. Angiolini, *Il fondo del “Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana”* cit., pp. 393 – 394. Sui progetti ducali di livellamento si ponga l’attenzione sul fatto che in quegli anni vennero promulgate la *Legge sulle mani morte* per bloccare l’espansione delle ricchezze ecclesiastiche e risanare un debito statale, come specificato in nota n. 384, di ben 10.670.224 scudi romani, tassando il clero secolare e la *Legge di parificazione* volta a cancellare definitivamente ogni differenza di trattamento fiscale tra laicato e clero. Su tale materia si veda O. Rombaldi, *Gli estensi al governo di Reggio* cit., pp. 100 – 107 e A. Balletti, *Storia di Reggio nell’Emilia* cit., pp. 487 – 496.

Ma fu il 30 ottobre 1772, sotto la spinta del giurista Bartolomeo Valdrighi (il quale era presente nell'organo già dal 1763), che il nuovo chirografo ducale rivitalizzò il *Magistrato*, dandogli molta più autonomia giurisdizionale e denominandolo ora *Giunta di Giurisdizione*. L'ente, composto da tre Ministri (il Ministro legale conte Tommaso Chiodini, il Ministro teologo Giovanni Battista Araldi e l'abate Felice Antonio Bianchi quale segretario di Stato), riprese in mano le competenze che il suo predecessore aveva avuto sin dal 1758, tra le quali l'obbligo per i tribunali ecclesiastici di informare la Giunta dei suoi procedimenti e la proibizione di introdurre libri o fogli stampati nello Stato senza il permesso preventivo della stessa<sup>392</sup>. Su questo il vescovo reggiano Giovanni Maria Castelvetti (1750-1785) richiese alla Giunta una certa libertà d'azione in campo giudiziario in quegli anni (e ciò avrebbe potuto ledere il rapporto tra questi e l'inquisitore), ma tale libertà fu in realtà piuttosto effimera, poiché il potere secolare imponeva all'episcopo la perpetua notificazione delle sue azioni legali<sup>393</sup>. Il 29 maggio 1773 il Segretario di Stato Vaticano, Lazzaro Pallavicini, inviò una missiva alla magistratura laica nella quale veniva esposto qualche dubbio sulla intenzione della *Giunta* di aiutare il foro ecclesiastico, specialmente dopo la rivitalizzazione dell'organo preposto più al controllo della giustizia di Fede che a un suo effettivo ausilio<sup>394</sup>.

---

<sup>392</sup> E. Angiolini, *Il fondo del "Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana"* cit., p. 394.

<sup>393</sup> Mi riferisco alle missive inviate di concerto con il vescovo di Modena in ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 277B, f. 88, 9 novembre 1772 e 1 aprile 1773. Si veda anche ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, gride, statuti, Decreti e chirografi marchionali poi ducali sciolti*, b. 13; edito in P. Castignoli, *Il Magistrato della giurisdizione sovrana nel Ducato di Modena (1757 – 1796)*, Università degli Studi di Modena - Facoltà di Giurisprudenza, relatore prof. L. Spinelli, a. a. 1968-1969, App. I, n. 12, p. 121-124.

<sup>394</sup> «Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Benchè i principi, su de' quali è lavorata la memoria fornita a V.S. Illustrissima da codesta Corte in replica alla di lei rappresentanza sul Ducale Chirografo de' 30 ottobre prossimo passato, non si possano così genericamente ammettere dalla Podestà Ecclesiastica, la quale desume i suoi da più antichi, e sicuri fonti, nè mai può avere altro linguaggio, che quello de' Sacri Canonici, piace nondimeno, e si commenda moltissimo la religiosa sorgente, onde si vede derivata la premura di far certa la Chiesa, ed il Pubblico, che lo scopo propostosi dal Serenissimo e sempre pio signor Duca di Modena nel disporre quanto si legge nello stesso Chirografo, sia di appoggiare l'autorità de' Superiori Ecclesiastici, e di renderla più sicuramente attiva col frastornare le opposizioni, che incontra sovente per parte di coloro, à freno, o punizione de' quali devon talora procedere o giudizialmente, o coll'uso di espedienti economici. V.S. Illustrissima, che è ben a portata di riconoscere, se l'individua disposizione del citato Chirografo corrisponda all'idea dell'assiduo, e semplice appoggio laico, in cui si protesta or risoluta, ben potrà trovar qualche destro da porre opportunamente in vista di S.A.S. la facilità, con cui gl'incaricati della esecuzione del suo virtuoso progetto possano convertirne la stringente norma assegnata in imbarazzo, legame, ed impedimento all'uso di quella autorità de' Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari, nella quale agevole cosa non è il comprendere come debba, o possa il Principato confidar meno di quel che scelti una volta i soggetti occupanti le laiche magistrature vale a dire le sue confida in essi, senza temere che scarso sia il rimedio del ricorso, o della appellazione da portarsi a tempo debito ai designati Tribunali Maggiori da coloro, che gravati si riputassero da quegli, che chiamansi di prima, o altra istanza. Resterà infine a V.S. Illustrissima il carico di vegliare per la sua parte su i casi pratici per godere della verifica del promesso appoggio, e consolarne anche co' suoi riscontri il Santo Padre, o per reclamarla dalla rettitudine, e pietà dell'A.S. quando l'evento non corrisponda alle sovraccennate sue virtuose dichiarazioni. Quanto poi al cenno, che V.S. Illustrissima mi dà di qualche facoltà, che le parrebbe espediente d'avere in Foro Conscientiae, sarebbe necessaria per regolarne pel Canale della Sacra Penitenzieria la concessione un'individuazione precisa del caso, o casi che la meritino. A misura dunque, che questi succedano, potrà ella insinuare alle Parti, che ne facciano l'esposizione al Sacro Tribunale, o disporre, che alcun faccia per loro, acciòchè

Davanti alle continue, ma rispettose, lagnanze della Santa Sede sul chirografo del 1772 in merito alla rivitalizzazione della Giunta e sul fatto che questa stabilisse il controllo ducale sul tribunale ecclesiastico, la magistratura laica rispose che il provvedimento non era così stringente e duro come Roma andava ad intendere, e che ciò lo si poteva rilevare dallo scambio epistolare avvenuto nell'aprile del 1772<sup>395</sup>.

A queste competenze si aggiunsero dal 1774 l'economato dei benefici vacanti, il controllo sull'Albergo generale dei poveri e l'Ospedale, nonché sulle opere pie laicali. Nonostante le ripetute controversie col Papato e le successive soppressioni di enti religiosi, l'attività della nuova Giunta continuò sino agli eventi connessi all'arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi, nel 1796<sup>396</sup>.

Se la creazione del *Magistrato* prima e della *Giunta* dopo permise al Duca di ergersi sopra i tribunali ecclesiastici, fece anche sì che la Sacra Congregazione cominciasse a comprendere di essere obsoleta, almeno nella sua forma extra-romana. È comprensibile, quindi, che la stessa Giunta fosse un meccanismo di pressione su Roma, affinché quest'ultima sospendesse e, successivamente, sopprimesse le sue propaggini nei domini estensi: l'Inquisizione di Reggio Emilia sarà la prima a subire questa sorte.

## 2.6 Il lento tracollo e la “soppressione” del 1780: Reggio Emilia torna vicaria

Con la politica giurisdizionalista di Francesco III d'Este e la stessa creazione della Giunta di Giurisdizione, il Santo tribunale dell'Inquisizione di Reggio Emilia si trovò sempre più defraudato del suo carattere di organo del disciplinamento morale, e contrastato da un contesto governativo sempre più vicino alle idee illuministe. La stessa Sacra Congregazione, e con essa le stesse cronache inerenti la storia annalistica della magistratura della Fede locale, consideravano questa come una sede minore, una sorta di “nave scuola” in cui il giudice si sarebbe fatto le ossa in attesa di un ufficio più prestigioso<sup>397</sup>.

Se da una parte gli organi ducali minarono la libertà d'agire del tribunale, dall'altra la sede centrale comprese che la cattiva gestione della corte era un grosso problema che bisognava

---

secondo le circostanze si possa divisarne e adattarne il rimedio, e secondo poi anche la frequenza, che si rilevasse de' casi stessi pensar a proveder l'Ordinario di quella stabile facoltà, che si riconoscesse opportuna. E con ciò le bacio le mani». Cfr. Ivi, 29 maggio 1773.

<sup>395</sup> *Ibidem*.

<sup>396</sup> E. Angiolini, *Il fondo del “Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana”* cit., pp. 394 – 395.

<sup>397</sup> Spesso viene descritta la promozione degli inquisitori locali di Reggio a sedi più importanti come «[...] trasferimento a Maggiore Inquisitione». Cfr. a riguardo BMAP, Mss. Regg. F. 109, cc. 30r; 37r e L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione* cit., pp. 103; 108.

risolvere drasticamente: le casse spesso vuote e la continua richiesta di prestiti per il mantenimento del tribunale; i patentati del Sant'Uffizio che, nonostante le riforme, non erano avvezzi al rispetto delle leggi e si macchiavano di crimini, forti dei loro privilegi; le carceri sempre più degradate, e la fine della loro gestione con la soppressione della Confraternita dei Crocesignati erano crucci che la Sacra Congregazione aveva ben presenti, insieme ad altrettante ferite difficili da risanare.

Tutte queste problematiche, presenti sin dai primi anni di vita del tribunale (1598), portarono Roma e il nuovo Duca di Modena, Ercole III d'Este (1780-1796), all'anno fatidico del 1780. Quest'anno fu molto particolare: Francesco III morì in primavera, venendo intronizzato il sopradetto figlio e il 6 giugno morì l'ultimo inquisitore di Reggio, Carlo Giacinto Belleardi (1763-1780)<sup>398</sup>. La sua morte innescò una serie di dialoghi tra Roma e il Ducato sul futuro della sede reggiana, che terminarono con la sua unione a quella di Modena.

Pensare che l'Inquisizione di Reggio sia stata soppressa nel 1780 non è del tutto esatto. Più che di soppressione le fonti utilizzano il termine «unione» e, per la verità, il giudice inquisitoriale *in loco* era ancora presente nella persona di un vicario foraneo che comunicava direttamente con il nuovo ed ultimo inquisitore generale degli Stati estensi, Giuseppe Maria Orlandi (1779 – 1785)<sup>399</sup>.

Questi aspetti risultano più chiari dalla lettura dei documenti.

Il 9 giugno 1780, tre giorni dopo la morte del Belleardi, il Ministro di Gabinetto Marchese Gaudenzio Vallotta scrisse all'inquisitore Orlandi una lettera in cui gli comunicava la decisione del Duca di riunire nella persona dell'inquisitore di Modena le prerogative e i benefici di quello di Reggio, da poco defunto<sup>400</sup>.

La decisione in teoria aumentava i poteri giurisdizionali dell'inquisitore di Modena, ma in realtà mirava a ridurre il potere complessivo del magistrato riducendone gli strumenti. Di questo lo stesso Orlandi era probabilmente ben conscio, come scriveva il 12 giugno al Commissario del Sant'Uffizio a Roma:

---

<sup>398</sup> Il Duca Francesco III d'Este morì il 22 aprile 1780, sostituito dal figlio Ercole III. Cfr. A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., p. 500. Sulla morte di Carlo Giacinto Belleardi si veda ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-a, c. 40r e L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 112.

<sup>399</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit. p. 92.

<sup>400</sup> «Pel Rmo Padre Inquisitore di Modena [...] S. A. Serma con polizza della sua Segreteria di Gabinetto in data d'oggi mi comanda di notificare a V.R. d'essere venuta nella determinazione di unire il vacante uffizio della Inquisizione di Reggio, non disgiunto dalle corrispondenti sue rendite, a questo di Modena, e di estendere per conseguenza le sollicitudini di lei sopra il Ducato di Reggio ancora, come le sono sopra le altre città, e provincie de' Sermi Domini, anche assai più remote da questa capitale. Nel mentre adunque, che la Ptà V. Rma darà la dovuta esecuzione alle succennate sovrane intenzioni, si farà carico eziandio per quella filiale venerazione, che professa S.A. Serma al sudetto Pre di farle gustare in Roma come le più proprie, e le più consentanee alle circostanze di questi Stati». Cfr. ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-a, c. 40r.

«[...] io mi ritrovo Ministro della S. Fede, e perciò che io ero responsabile a tutto, dissi, perorai, e per fine anche pregai, e soggiunto mi fù, che la unione del S. Ufficio di Reggio a quello di Modena non era cosa nuova, ma meditata sino dalli anni scorsi sotto il passato Governo, se mai fosse avvenuta la morte di quel Padre Inquisitore, che già [...] era passato a pieni voti nella Consulta dell'Ecclesiastica Giurisdizione, tanto più che a loro era noto, ritrovarsi ne' Stati Pontificii tre, o quattro Inquisizioni, le quali avevano maggior estensione [...], che tutto veniva eseguito per mezzo di un Vicario solo, così poteva farsi per Reggio, e che S.A.S. aveva trovato opportuno di accrescere quella tenue entrata all'Inquisizione di Modena, sapendo che erano miserabili, e l'una, e l'altra; [...]»<sup>401</sup>.

Il 24 giugno, la Sacra Congregazione scrisse all'Orlandi dandogli pienamente il mandato su Reggio, e in pratica nominandolo inquisitore generale degli Stati estensi, aggiungendo che se poi il Duca avesse deciso di reintrodurre l'inquisitore a Reggio il ripristino avrebbe potuto avvenire facilmente<sup>402</sup>.

L'accettazione del volere ducale da parte di Roma non deve essere considerata una sorta di beffa che quest'ultima subì senza neanche accorgersene. La Sacra Congregazione comprendeva bene le intenzioni del Duca ma, come precedentemente spiegato, la difficoltà di gestione di un tribunale ormai sull'orlo del collasso su tutti i fronti fece optare per una soluzione dettata dalle relazioni internazionali. L'Inquisizione reggiana era diventata per Roma un cattivo investimento, e per evitare ulteriori problemi si decise di venire incontro alla proposta di Ercole III.

Il 7 luglio, ma con riferimento al 10 giugno, il ministro Vallotta comunicò a Roma le intenzioni ducali in modo ancora più preciso, spiegando che il Duca voleva trasferire l'archivio inquisitoriale nella capitale estense, stabilire a Reggio un vicario foraneo adibito al solo reperimento delle denunce, e mettere a capo del Santo tribunale modenese l'inquisitore Orlandi con la raccomandazione di prendere possesso non solo dell'ufficio reggiano (distruggendo le locali carceri del Sant'Ufficio), ma anche dei suoi pochi benefici e dei suoi beni immobili<sup>403</sup>.

---

<sup>401</sup> Ivi, c. 42r.

<sup>402</sup> «Reverendo Padre,

essendosi inteso da questa S. Congregazione, che S.A.S. di Modena abbia divisato di voler accrescere la giurisdizione di V.R. coll'unirvi quella della Inquisizione di Reggio ora vacante, hanno meco risoluto questi miei Eminentissimi Colleghi d'impartire a lei tutte le opportune facoltà anche sopra quella Inquisizione, nella quale quel Padre Vicario dipenderà da V.R. come dipendeva dall'Inquisitore defonto. E' troppo sicura questa Suprema Congregazione, che S.A.S. vorrà, che ella agisca pienamente in ambedue le giurisdizioni ad onore di Dio, ed a vantaggio della S. Religione, seguendo gli impulsi della sua Pietà, e l'esempio de suoi religiosi, e gloriosi antenati. Che se poi considererà in appresso l'A.S. possa rimaner meglio servito ne suoi domini, col restituire anche a Reggio l'Inquisitore, potrà ripristinarsi quell'impiego con tutta facilità. Tutto ciò, che partecipasi anche al P. Vicario di Reggio, si fa presente a V.R. per di lei governo; e Dio la conservi». Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Modena*, b. 259 B, 24 giugno 1780.

<sup>403</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-a, c. 35bis f. 1 – c. 35bis f. 2.

Trasferimento a Modena dell'archivio inquisitoriale e dei beni mobili della corte, spiegazione dei compiti che spettavano al vicario foraneo di Reggio e distruzione delle carceri di San Domenico furono, quindi, le ordinanze emesse dal Duca: un piccolo traguardo nel suo più generale piano di soppressione della Santa Inquisizione in tutti i suoi domini.

L'8 luglio il cardinal Rezzonico scrisse all'Orlandi informandolo di avvertire tutti i suoi vicari foranei dell'unione della sede reggiana a quella modenese<sup>404</sup>.

L'11 luglio l'Orlandi invierà al vicario di Reggio, Antonino Piazza, le istruzioni a cui doveva da quel momento in poi attenersi:

«[...] ella come Vicario dell'Inquisizione stessa da qui avanti in materia di cause del S. Ufficio dovrà solamente ricevere le dinunzie anche spontanee, col rimetterle per l'uso opportuno all'Inquisizione di Modena, da essa dipendendo onninamente. [...]»<sup>405</sup>.

Lo stesso giorno il notaio Almerio Montanarini si fece consegnare le chiavi della sede inquisitoriale dal vicario e iniziò a sigillare le stanze interne, facendone l'inventario:

«Successivamente, e nello stesso giorno passati in una camera ad uso della Cancelleria del S. Ufficio, ove in essa evvi un'armadio a chiave con alcuni cassetti, entro i quali esistono vari libri, carte, e processi, si è chiusa la stessa camera, e sigillata con cordella di canepo bianca, e munita di cera di Spagna nera con bollette di ferro, con impressione di sigillo rappresentante una sbarra con una stella caduta, e al di sotto tre monti, da me trattenuto.

Dopo di che passati in altra camera superiore, ove esiste l'Archivio, con entro varie scritture ordinate in alcuni Cartoni a foggia di Libri, coll'iscrizione di diversi anni, ed in altri diversi libri stampati, si è chiuso a chiave, e sigillato con avere apposta delle cordelle di canepo avanti, ed attraverso il ferro della serratura. In seguito si è passato a fare l'inventario di tutte le mobilie, ed altro esistenti nella fabbrica medesima, [...]»<sup>406</sup>.

---

<sup>404</sup> «Reverendo Padre,

Perché questa Suprema Congregazione ben sicura, che V.R. potrà liberamente agire ne' i luoghi ancora del Ducato di Reggio, secondo le sicurezze avutene da i Primari Ministri di S.A.S., le ha compartita l'autorità, che aveva il defonto P. Inquisitore di Reggio sudetto, è una necessaria sequela, che ella ne faccia consapevoli tutti i Vicari Foranei di quella Inquisizione, come ne fu già avvertito quel P. Vicario Generale; e poiché questi dovrà avere la sua sussistenza colà, non isfuggirà alla di lei cognizione di lasciare al medesimo quell'abitazione, ed altro, che alla di lui sussistenza, ed attività possa essere necessario. Adattandosi dunque alle presenti circostanze, e secondando le determinazioni di codesto Sovrano, che non saranno mai disgiunte da quei riflessi, che garantiscono la Religione, e la Pietà da esso sostenuta ad emulazione de' suoi Illustri Antecessori, si regolerà ella colla solita sua prudenza, nella quale con questi Eminentissimi miei Colleghi riposo ancor io; e Dio la conservi». Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Modena*, b. 259 B, 8 luglio 1780.

<sup>405</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-a, c. 35bis f. 3.

<sup>406</sup> Ivi, c. 35bis f. 4. L'inventario dei beni interni alla sede è presente nella sua totalità in Ivi, c. 35bis f. 5 – c. 35bis f. 9. Questi beni verranno venduti come descritto in Ivi, c. 36v, nella quale si ebbe un guadagno di «968 zecchini

Da aggiungere è la richiesta del notaio di farsi dare un chiaro riferimento alle rendite del tribunale da parte del vicario. Qui viene esposta l'esistenza del beneficio della famiglia Luccini, già menzionato precedentemente<sup>407</sup>. Tale beneficio verrà trasferito all'inquisitore di Modena<sup>408</sup>. Il 14 luglio il Montanarini fece pervenire una lettera al notaio dell'Orlandi, Vincenzo Tedeschi, recante la conferma di avvenuta distruzione delle carceri del Sant'Uffizio reggiano<sup>409</sup>. Il 18 luglio l'Orlandi sarebbe dovuto partire alla volta di Reggio per, con l'aiuto del vescovo e della Duchessa, recuperare l'archivio inquisitoriale e trasferirlo alla capitale estense<sup>410</sup>. Ciò nonostante, il suo stato di salute cagionevole glielo impedì, e solo il volere romano rappresentato dal cardinale Boschi il 29 luglio, probabilmente sotto pressione del Vallotta, lo convinse a partire:

«Reverendo Padre,

Il lodevole contegno, che anche nelle recenti emergenze avvistate colle due sue lettere de' i 14, e dei 17 corrente si è osservato da V.R. fa bastantemente sperare a questa Suprema Congregazione, che stante la necessità, dalla quale, secondo l'esposto sembra, che non possa più declinare di portarsi a Reggio; continuando ella a regolarsi colla sperimentata sua prudenza, non ne esternerà altro motivo, fuori di quello già da lei allegato di compiervi a suoi doveri con la Serenissima Signora Duchessa [probabilmente trattasi di Maria Teresa Cybo-Malaspina], e con Monsignor Vescovo; e che vi darà

---

a cui bisognava aggiungere 300 zecchini dal sig. Pietro Luccini Livellario per il semestre dello scorso S. Pietro, delle quali 146 erano da detrarsi per le messe che non erano ancora state eseguite poiché il sacerdote celebrante era malato; le messe nella chiesa di Rubiera porterebbero 219 zecchini e già s'intende moneta di Reggio tutta la somma esposta, cioè 9 Scudi Romani e 5 Paoli, le quali 219 detratte dalle 300 che restano a Reggio 81. Il totale è di 1049 zecchini di cui 699 andranno a Modena».

<sup>407</sup> Cfr. Cap. II, par. 2.2.2 del presente studio.

<sup>408</sup> «Richiesto poi detto P.M. Vicario, quali siano le rendite certe, ed incerte, dell'Inquisitore, ha asserito, che l'entrata annua si è di 7640 correnti di Reggio, che si ritraggono da un livello di un piccolo stabile né Borghi di Porta Castello di questa città tenuto dagli Eredi Lucini, coll'onere però di far celebrare un certo numero di Messe in Rubiera, per cui vengono erogate 785 – 10 circa, per cada un semestre. Quanto al vestiario lo percepiva dalla rendita suddetta, non avendo alcun diritto di esigerlo dal Convento, salvo che al predefinito Inquisitore, attesa la sua età, e per esser figlio del Convento, del quale era anche molto benemerito, il Convento per puro titolo grazioso gli passava 760 circa ogni 6 mesi. E rispetto gl'incerti, non sapere, in che consistano, se non che, attesa la tenuità delle rendite suddette, la S. Congregazione passava al medesimo a titolo di sovvenzione una qualche somma annuale, che non ha mai ecceduti i [...] 40 scudi romani, che impiegava nelle spese occorrenti nel S. Uffizio, ed inoltre venivagli passata una regalia annuale dagli ebrei, che non sa, a qual somma ascendesse, per non essergli mai stato comunicato. In seguito di che il prelodato Sig. Cons. L. Ten. commise, ingiungersi anche con formale precetto, sotto pena di reiterato pagamento agli Eredi Lucini, di non dovere da qui in avanti passare le rendite, o sia annuo canone per detto stabile, se non se al Rmo P. Inquisitore di Modena, come ancora ordinò, che fossero distrutte le Carceri medesime del fabbricato già ad uso di S. Uffizio, e tutt'altro, che abbia aria d'Inquisizione, offerendosi in ogni». Cfr. Ivi, c. 35bis f. 12 – c. 35bis f. 13.

<sup>409</sup> «Per ordine dell'Illmo Sig. Cons. Luogotenente di Reggio sonomi io infrascritto trasferito al fabbricato già ad uso dell'Inquisizione in questa città, e segnatamente nei luoghi, ove esistevano le carceri e nella Camera detta dei Tormenti, ed ho oculatamente trovato, che le prime sono state distrutte, essendo stati levati tutti li uscii, e rotte le porte, sveltì i gangheri, e tutt'altro, che tali le rendeva, come pure tolti dalla seconda, e sveltì qualunque ferro, ed altro, che potesse dimostrare, a qual uso fosse destinata, e di tutto in seguito ne ho resa intesa sua Signoria Illma». Cfr. Ivi, c. 35bis f. 13 – c. 35bis f. 14.

<sup>410</sup> Ivi, c. 54r – c. 55r.

poi delle disposizioni così cautelate per il trasporto di quell'Archivio, onde non ne nasca quello scandalo, che l'ha interessata a farne le sue rappresentanze al Ministero, ed il quale verrebbe egualmente ad eccitarsi ancora o dal trasporto, o dallo spaccio de' Mobili, massime se si rendesse manifesto, e notorio: restando in oltre a suo carico di conciliare con quel convento, che sia assegnata al Vicario del Sant'Offizio una stanza contigua alla Sagrestia, della quale possa liberamente servirsi, occorrendogli di sentir donne. Su questo provvedimento non dovrebbe incontrare difficoltà, essendo quello stesso, che è stato proposto. Non tralascerà poi di rassegnarne un distinto ragguaglio con l'autentico Documento della copia a lei presentata degli atti, che sono stati colà eseguiti da quel signor Luogotenente, così esigendo il buon servizio del S. Tribunale; e Dio la conservi»<sup>411</sup>.

Come "ciliegina sulla torta", la ormai ex-sede reggiana fu spogliata di altre vicarie le quali, il 12 agosto, vennero restituite all'Inquisizione di Parma a causa di un concordato tra il «*Reale Infante*» e la Sacra Congregazione<sup>412</sup>. Queste furono Gombio, Rossena (con Selva, Selva Piana e Cerezola) e Ciano<sup>413</sup>.

Nel 1780, quindi, l'Inquisizione locale cambiò drasticamente il suo volto con questo accentramento giurisdizionale nelle mani dell'inquisitore di Modena.

Ciò permise un maggiore controllo da parte del laicato sulla corte inquisitoriale che restò permanente sino all'ultimo atto di questo progressivo processo di legittimazione. Ercole III attese pazientemente fino al momento della morte dell'inquisitore di Modena e Reggio, che avvenne nel 1785, e poi decretò ufficialmente la soppressione dell'istituzione inquisitoriale nei suoi territori.

---

<sup>411</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Modena*, b. 259 B, 29 luglio 1780. La spesa complessiva del trasporto delle carte, come anche delle mobilia, fu di circa 539 zecchini come viene descritto in ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-a, c. 37r, dove si avverte anche che «l'entrata stabile del S.O. di Reggio, come costa dai libri è di 600 zecchini di quella moneta, che Scudi Romani sono 28, dalla quale entrata si deve levare la celebrazione di due messe la settimana, in tutto messe 104 zecchini, che sono 104 Paoli, rimangono perciò Scudi 14 a disposizione».

<sup>412</sup> «Reverendo Padre

In seguito del Concordato promosso dalla insigne Pietà del Sig. Reale Infante con questa S. Congregazione, e dalla medesima già pienamente approvato, secondo il quale vanno ad essere ristabilite nel suo esercizio le due Inquisizioni di Parma, e Piacenza, avendo egli significato il suo desiderio, che tutti i luoghi compresi dentro i mentovati Dominii, che giusta gli antichi Dipartimenti erano soggetti per le materie di Fede alle Inquisizioni di altri Stati, siano per l'avvenire dipendenti, e regolati dalle due sopradette, e sul loro medesimo piede; si è creduto opportuno di convenirne e però se le ingiunge di non prendere più veruna ingerenza nelle Ville, e Parocchie, che troverà registrate nel foglio, che se le unisce in conformità del Catalogo fatto giungere a questa Suprema dalla Reale Segreteria di Parma, venendo esse scorporate dalla Sua, ed intieramente sottomesse alla Giurisdizione di quel P. Inquisitore. Dovrà Ella dunque ritirare, se per sorte ve ne sono state spedite o dall'ultimo P. Inquisitore di Reggio, o da alcuno de' suoi Predecessori, le patenti de' suoi superstiti Ministri del Tribunale in quelle parti, notificandoli tuttavia per suo regolamento, al suddetto P. Inquisitore di Parma, e Dio la conservi». Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Modena*, b. 259 B, 12 agosto 1780.

<sup>413</sup> *Ibidem*.

L'editto del 6 settembre di quell'anno validò il desiderio ducale ed il tribunale, con annesse le sue propaggini anche sul suolo reggiano, fu completamente abolito<sup>414</sup>.

---

<sup>414</sup> ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria ducale, Gridario in volumi*, vol. RR, n° 246 e Ivi, *Elenchi d'affari presentati al Duca dal Supremo Ministro*, b. A (1784 – 1785) e b. B (1786); C. Cerretti, *L'Inquisizione abolita negli Stati già estensi sul finire del secolo XVIII e la riduzione delle feste, ed altre riforme ecclesiastiche allora compiute*, in «Memorie della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena», s. II, v. XI, 1895, pp. XVI – XXI; G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena* cit., p. XI e 12 e F. Francesconi, *Modena*, in *DSI*, vol. 2, p. 1055 e bibliografia annessa.

## PARTE SECONDA: Il tribunale del Sant'Uffizio reggiano e il controllo della moralità

### Capitolo III: Il tribunale e il perseguimento dei reati-peccati

#### 3.1 La procedura giudiziaria ed i processi del Sant'Uffizio locale tra XVI e XVIII secolo: un bilancio

Prima di procedere alla presentazione del bilancio processuale della corte inquisitoriale reggiana, è doveroso fare due premesse.

La prima di queste è una breve spiegazione di come, in linea di massima, veniva svolto un processo. Esso si divide principalmente in quattro parti, o meglio procedimenti: informativus seu offensivus, legitimativus, defensivus e expeditivus<sup>1</sup>. Nel procedimento informativo non si fa altro che raccogliere le denunce, le prove e le testimonianze ai danni di un presunto reo facendole verbalizzare dal cancelliere inquisitoriale. In altre parole questa fase è l'istruttoria del processo<sup>2</sup>. Nel secondo procedimento si cerca di dare conferma a tutto ciò che è stato acquisito nella prima fase, interrogando il presunto reo e/o, qualora ci siano, i suoi complici<sup>3</sup>. Nel terzo procedimento si dà un avvocato d'ufficio al presunto reo, affinché si compili l'arringa difensiva<sup>4</sup>. Concluse queste tre fasi si passa alla emissione della sentenza e all'applicazione della pena, la quale poteva essere soggetta a variazioni o commutazioni a seconda della gravità

---

<sup>1</sup> Qui prendo da G. L. D'Errico, *L'Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo. Analisi e ricerche*, Roma, Aracne Editrice, 2012, p. 53. L'autore si riferisce alla *Praxis criminalis tribunalis sanctissimae inquisitionis*, manuale ad uso degli inquisitori domenicani bolognesi tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, trascritto dal notaio del Sant'Uffizio di Bologna Antonio Benazzi nel 1740 – 1750.

<sup>2</sup> Lo scopo di tale procedimento era la raccolta di indizi sufficienti a consentire la citazione in giudizio del sospettato. Principalmente si trattava, quindi, di deposizioni o testimonianze da parte di individui chiamati direttamente ad essere ascoltati dal tribunale o costretti dai confessori a parlare, pena la non assoluzione dai peccati. Se il sospettato ammetteva le sue colpe, il processo si concludeva sommariamente con un'abiura *de levi* o *de vehementi* e la imposizione di penitenze salutari. In caso contrario se l'imputato rifiutava di riconoscere gli indizi raccolti ai suoi danni, la causa proseguiva. Cfr. V. Lavenia, *Processo*, in *DSI*, vol. 3, p. 1262.

<sup>3</sup> Il proseguimento della causa obbligava il tribunale a riascoltare tutti i testimoni precedentemente interrogati nella prima fase processuale affinché si confermassero le loro versioni e dando quindi un valore legale alle stesse; inoltre veniva interrogato lo stesso imputato per comprendere la sua versione dei fatti. Cfr. *ibidem*.

<sup>4</sup> L'avvocato poteva essere posto d'ufficio dal tribunale o scelto personalmente dal presunto reo. Egli poteva invocare la clemenza della corte, specialmente per casi di eresia formale che imponevano le dimissioni del legale, o contestare le deposizioni raccolte fornitegli dal notaio o dal fiscale in copia e pagate dall'imputato. In questo caso la difesa stilata dal legale doveva nascondere sia il nome dell'imputato, sia quello dei delatori spesso tramite nomi fittizi. Qualora il presunto reo avesse voluto stilare da sé la propria arringa difensiva, l'avvocato doveva aiutarlo in tale compito. Solitamente, a seguito di questa fase, si poteva comminare la tortura dopo aver sentito il parere dei consultori locali o centrali. Cfr. *Ibidem*.

del reato e della buona condotta del prigioniero (o per cause di forza maggiore come la vecchiaia o la malattia sia fisica che mentale), e infine la causa viene spedita alla Sacra Congregazione romana<sup>5</sup>. Il *vademecum* degli inquisitori per procedere legittimamente nella costruzione di una causa era il manuale, a stampa o manoscritto, che egli possedeva. Molti ne furono scritti ed utilizzati nel corso del tempo, dal *Directorium inquisitorum* dell'Eymerich con le annotazioni di Francisco Peña (1578) al *De Haereticis Tractatus* di Zanchino Ugolini (1579), dalla *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Uffizio* dello Scaglia (1616) al *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini (1621), giusto per citarne alcuni<sup>6</sup>. Ogni inquisitore di qualsiasi distretto possedeva uno o più di questi tomi, che da una parte dettavano le linee guida del procedimento giudiziario e dall'altra istruivano lo stesso giudice della Fede, specialmente nei suoi primi anni di mandato. Per quanto un magistrato della Fede possedesse una laurea *in utroque iure*, egli si doveva formare anche sul campo, e proprio questi manuali erano le fondamenta sulle quali poteva costruire il suo giudizio<sup>7</sup>. È da ricordare il fatto che questi volumi venivano scritti e aggiornati mano a mano proprio dalle cause concrete, svolte nelle varie sedi locali seguendo una sorta di, per così dire, *common law* che dal caso particolare costituiva la legge generale a cui i cittadini dovevano obbedire<sup>8</sup>. Teoria e pratica si univano nella figura del giudice.

---

<sup>5</sup> La sentenza consisteva nella grazia o nella colpevolezza. Nel secondo caso, quello più presente negli incartamenti procedurali, era sostanzialmente un'abiura comminata secondo i tre gradi imposti a seconda della gravità del reato-peccato: *de levi* e *de vehementi* per reati minori o per ammissione del crimine e *de formali* per reati gravi o la negazione degli stessi. Le pene erano strettamente connesse alla gravità del reato: si passava dalle penitenze salutari come il digiuno e la preghiera, alla confisca dei beni e imposizioni di forti ammende (specialmente a giudaizzanti e stranieri), alla remigazione, alla frusta (questi due per casi di bigamia o bestemmia), l'esilio, il carcere (che poteva essere distinto in arresti domiciliari, il carcere *perpetuo* cioè della durata di tre anni e l'*immuratio* cioè l'ergastolo o la reclusione per otto anni, ma in quest'ultimo caso la Sacra Congregazione cercò sempre di ridurre il tempo della pena). La pena di morte fu un caso molto raro tra XVII e XVIII secolo e qualora fosse comminata essa veniva attenuata dalla conversione *in extremis* del reo (veniva strangolato prima di essere bruciato sul rogo). Cfr. *Ibidem*, O. Niccoli, *La vita religiosa nell'Italia Moderna* cit., p. 130 e J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, p. 149.

<sup>6</sup> Sui manuali si veda A. Errera, *Manuali per inquisitori*, in *DSI*, vol. 2, pp. 975-981 e bibliografia annessa.

<sup>7</sup> Cfr. R. Lupoli, *Gli inquisitori in biblioteca. Documenti di censura libraria nell'archivio dell'Inquisizione di Modena nel XVII secolo*, Firenze, Edizioni Clori, 2017, pp. 8-103.

<sup>8</sup> Il termine utilizzato non deve intendersi nella sua concezione anglosassone. L'elaborazione di una legge generale o del procedimento che doveva applicarsi per una determinata causa giudiziaria spesso veniva partorito per similitudine con casi analoghi o in qualche modo somiglianti. Il Papa e la stessa Sacra Congregazione, ad esempio, per arrivare a comporre una costituzione atta a dettare le linee guida nel perseguimento dei casi di adescamento in confessionale (come si vedrà) partirono da un singolo ma peculiare caso andaluso. Localmente per giudicare un caso estremamente interessante quale quello del monastero di Santa Chiara di Carpi, tra il 1636 e il 1639, si dovette prendere come esempio un processo reggiano analogo: quello del monastero di San Tommaso del 1620. Si veda a riguardo ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione romana a Modena*, bb. 254 – 255 e ASMo, *Inquisizione, Processi*, bb. 100–103, 107, 108; G. Biondi, "Madama mi dispiace a dirvelo, vostra altezza è ispirata". *Demoni ed esorcisti alla corte di Cesare d'Este*, in "Quaderni Estensi", VI, 2014, pp. 154-157; Ead., *Principesse, demoni ed esorcisti in convento. Il monastero di Santa Chiara di Carpi (1636-1639)*, in G. Zacchè (a cura di), *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, (Atti del convegno, Carpi 22-24 ottobre 1998), Roma, Bulzoni, 2002, pp. 273-283 e V. Lavenia, *I diavoli di Carpi e il Sant'Uffizio (1636 – 1639)*, in M. Rosa (a cura di), *Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1998, pp. 77-139. Per il caso di San Tommaso se ne parlerà successivamente.

La seconda doverosa premessa riguarda la ricostruzione dei processi reggiani. Come già esplicitato, la grave lacuna esistente nella documentazione del tribunale reggiano non ci permette di avere una quantità ingente di atti giudiziari utili a mostrare una statistica ben precisa dell'andamento procedurale della sede. A tale problema si è cercato di sopperire con una ricostruzione dei processi mediata dalle varie cronache più o meno coeve, da studi precedenti e specialmente dalle missive romane e da stralci di interrogatori. Anche se tutto questo non permette di avere la visione totale dell'andamento delle cause<sup>9</sup>, quello che viene qui presentato è un esame ad ampio spettro, che per quanto parziale, cerca di essere il più preciso possibile<sup>10</sup>. Tale analisi verrà suddivisa in tre parti cronologiche: 1509 – 1634; 1640 – 1733 e 1734 – 1784<sup>11</sup>.

Per avere un'idea generale della tendenza di reati perseguiti nel XVI e nei primi trent'anni del XVII secolo mi sono servito in piccola parte della corrispondenza, dei *Decreta* e specialmente del già menzionato *Catalogo dei rei e indiziati*<sup>12</sup>. Quest'ultimo è un registro, ordinato alfabeticamente, di indagati nel Sant'Uffizio reggiano. Proprio per la sua composizione non è di semplice interpretazione, e può capitare che, ad esempio, due indiziati presenti in due diverse carte possano essere correlati tra loro in un unico procedimento penale.

Posta questa cautela ho deciso di riportare i dati qui mostrati della sola lettera G (seguendo anche gli studi di Al Kalak a cui ho aggiunto i miei risultati), poiché una ingente parte di nomi di quei secoli iniziava proprio con quella consonante<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Per maggiori informazioni in merito si veda l'*introduzione* a questo studio.

<sup>10</sup> Il risultato parziale è dovuto al numero proporzionalmente maggiore di fonti romane, rispetto a quelle locali.

<sup>11</sup> Sono stati scelti tali archi cronologici a causa della lacunosità delle fonti procedurali che non permettono una fluidità storico-processuale.

<sup>12</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisrarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1622, Tomus primus et secundus*; ACDF, *Decreta S. O.*, 1598-1634 e ASMo, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processatorum in S. Officio Regii*, b. 283, f. 7.

<sup>13</sup> M. Al Kalak, *L'Inquisitore archivista*. cit., p. 161. La scelta statistica operata dall'autore, per quel che riguarda il secolo XVI, è stata motivata dalla quasi inesistenza di materiale giudiziario per il contesto reggiano. La lettera G del *Catalogo* risulta particolarmente nutrita e, data la scarsa quantità di atti processuali anche per il secolo successivo, lo scrivente ha preferito seguire tale principio.

**Tabella 1<sup>14</sup>.**

	Streg.	Eres.	L.P.	F.E.	Ebr.	Best.	Bi.	Incon.	Sort.	Sup.	Blasf.	S.C.	Corr.	Cibi
1509-1545	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545-1550	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551-1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561-1570	2	9	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571-1580	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581-1590	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1591-1600	17	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1601-1610	-	-	1	-	2	5	2	-	5	2	10	1	1	-
1611-1620	1	-	1	-	1	1	-	-	5	-	10	-	-	2
1621-1634	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Nella seconda tabella invece mi sono servito in gran parte della corrispondenza inquisitoriale, di varie cronache e *Summaria* di processi e di qualche stralcio di interrogatorio (come ad esempio le *Denunce ed informazioni del S.O. Inquisizione episcopale* custodito all' Archivio Diocesano di Reggio Emilia)<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Le abbreviazioni L.P., F.E. ed S.C. riguardano rispettivamente i casi connessi a libri proibiti, fautori di eretici e impedimento dell'ufficio della Santa Inquisizione. Le abbreviazioni Inc. e Sup. stanno a significare "Inconfessi" e "Superstizione".

<sup>15</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione all'Inquisitore di Reggio Emilia (1646-1733)*, bb. 260-263; ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis* e G. B. Spaccini, *Cronaca*

Da notare come negli anni successivi cominciano ad essere perseguiti nuovi tipi di reati.

**Tabella 2<sup>16</sup>.**

	Om.	L.P.	Best.	Soll.	Streg.	Blasf.	Sort.	Conc.	Ebr.	Corr.	Eres.	Bi.	S.C.
1640-1650	-	1	2	-	1	-	1	2	4	-	1	-	-
1651-1660	-	4	-	1	-	-	4	-	-	-	2	2	2
1661-1670	1	-	2	1	1	4	-	-	2	-	1	1	-
1671-1680	2	2	-	2	-	4	2	-	2	-	-	1	1
1681-1690	1	1	1	15	2	4	4	1	1	1	1	-	-
1691-1700	1	-	1	7	-	1	1	-	1	-	-	-	-
1701-1710	1	1	4	9	1	-	4	-	1	-	2	1	-
1711-1720	2	3	8	13	-	6	6	2	-	-	4	1	5
1721-1733	1	6	4	28	-	4	3	-	5	-	1	2	-
Tot.	9	18	22	76	5	23	27	5	16	1	12	8	8

Per la terza e ultima tabella mi sono avvalso dei dati contenuti nell'inventario compilato da Giuseppe Trenti per il fondo dell'Inquisizione modenese<sup>17</sup>. Anche questi dati, per quanto si sappia che derivino da atti processuali, in realtà presentano margini d'errore poiché nei fascicoli

*di Modena (1588 – 1602)*, A. Biondi – R. Bussi – C. Giovannini (a cura di), Modena, Franco Cosimo Panini Editore, 1993.

<sup>16</sup> La sigla Om. sta per "Omicidio", Best. sta per "Bestemmia", Soll. sta per "Sollecitazione in confessionale", Streg. sta per "Stregoneria", Blasf. sta per "Blasfemia", Sort. sta per "Sortilegio", Conc. sta per "Concubinato", Ebr. sta per "Ebrei", Corr. sta per "Corruzione", Eres. sta per "Eresia", Bi. sta per "Bigamia".

<sup>17</sup> G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena*, cit., pp. 190-236.

che l'autore ha consultato a volte non sono presenti gli incartamenti giudiziari, ma solo dei *Summaria* o qualche stralcio di processo<sup>18</sup>. Con questa cautela presento i risultati qui sottostanti.

**Tabella 3<sup>19</sup>.**

	Om.	L.P.	Best.	Soll.	Streg.	Blasf.	Sort.	Conc.	Ebr.	Corr.	Eres.	Bi.	S.C.
1734-1740	-	6	36	10	-	14	45	-	31	-	11	2	3
1741-1750	-	5	26	11	-	3	37	-	11	-	17	-	1
1751-1760	-	3	24	9	-	8	31	-	1	-	5	3	-
1761-1770	-	2	25	15	-	7	24	-	2	-	7	1	-
1771-1784	-	-	19	6	-	9	5	-	1	-	9	-	2
Tot.	-	16	130	51	-	41	142	-	46	-	49	6	6

<sup>18</sup> L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e Inquisizione. Dall'inventario di Giuseppe Trenti alle carte reggiane*, cit., pp. 407-413.


<sup>19</sup> Per la sezione "Eresia" si intendono anche i processi ai danni di fautori di eresia e le riconciliazioni nel cattolicesimo. La sigla Om. sta per "Omicidio", Best. sta per "Bestemmia", Soll. sta per "Sollecitazione in confessionale", Streg. sta per "Stregoneria", Blasf. sta per "Blasfemia", Sort. sta per "Sortilegio", Conc. sta per "Concubinato", Ebr. sta per "Ebrei", Corr. sta per "Corruzione", Eres. sta per "Eresia", Bi. sta per "Bigamia".

Se proviamo ad interpretare questi dati, possiamo notare che:

- Se con i primi quarant'anni del XVI secolo si perseguono principalmente reati concernenti stregoneria e sortilegio, con gli inizi dei lavori conciliari Tridentini e con l'ascesa al soglio pontificio di ex inquisitori, come Paolo IV e Pio V, vi è un'ingente crescita di procedimenti penali per eresia, che van man mano rarefacendosi verso la fine del secolo e l'inizio del XVII.
- Con la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento si ha una uniformazione all'indirizzo romano, cioè crescono nuovamente i casi di stregoneria e sortilegio e quelli per bestemmia e blasfemia.
- Nel pieno del XVII secolo si riscontra un aumento dei casi contro gli ebrei, contro i sortileghi, ma specialmente (negli anni '80) i sollecitanti, i quali decresceranno leggermente verso il Settecento, anche se in forma effimera.
- Nel pieno del XVIII secolo abbiamo un aumento vertiginoso dei casi di sollecitazione in confessionale, di cause inerenti la comunità ebraica, la bestemmia o la blasfemia, che sul finire del secolo (e della vita del tribunale) si presentano in forma altalenante per poi andare rarefacendosi.

Per meglio riassumere questi risultati, essi sono stati riportati insieme nel grafico seguente:

## Bilancio processuale S.O. di Reggio Emilia (1509 - 1784)



Questi dati sono comuni a molte sedi sparse per l'Italia come la vicina Modena<sup>20</sup>. Ma per quest'ultima si può arrivare ad un risultato ben più preciso, dato dal fatto che essa non ebbe quello scorporamento documentario di cui fu vittima il Sant'Uffizio reggiano<sup>21</sup>.

Ora si farà menzione di alcuni dei processi rinvenuti e ricostruiti che rivestono un certo interesse.

Il primo è quello che venne aperto ai danni di Maddalena Valla e Lucrezia Cassini nel 1626<sup>22</sup>. Il 23 marzo, un certo Flaminio Favali denunciò Maddalena Valla per sortilegio amoroso<sup>23</sup>. Secondo il suo costituito, Maddalena si sarebbe inginocchiata davanti al fuoco recitando orazioni incomprensibili, tra le quali quella di San Daniele<sup>24</sup>. Tra i testimoni che avrebbero confermato le sue asserzioni, Flaminio menzionò Giulia Boccala, il confessore di quest'ultima fra Ippolito Gianotti domenicano, Luca e Giovanni Altemani di S. Martino e Gabriele Spaggiari di Correggio<sup>25</sup>.

Nello stesso giorno venne ascoltata una certa Maria "Montanara" (cioè Montanari) la quale aveva raccontato al Gianotti che la presunta rea le aveva segretamente detto di avere un amante, un certo Pedrino (Pietro) Vaccari. Questi, stanco della relazione, non voleva più frequentarla e quindi Maddalena aveva fatto chiamare Lucrezia Cassini che, secondo quanto affermato nell'interrogatorio, con un incanto aveva fatto comparire il Vaccari. Di ciò la Valla si era vantata

---

<sup>20</sup> Le indagini su questa sede sono tutt'ora in corso a causa della gran mole di carte. Una vera e propria monografia completa sul tribunale modenese non è ancora stata composta. Tuttavia nuovi studi stanno gettando luce sul *trend* processuale della corte di Modena, come quello di M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in «Church History», 85, 3 (2016), pp. 529-551 e lo studio dei primi trent'anni circa dell'ufficio, operati da Silvia Toppetta e ad oggi ancora *in fieri*.

<sup>21</sup> Rimando qui all'*introduzione* dello studio presentato dallo scrivente e al catalogo processuale di G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena*, cit., pp. 49-236.

<sup>22</sup> Tale causa è presente in ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis* ed è stata riportata nello studio di B. Carboni, *Inquisizione e templari* cit., pp. 14 – 33.

<sup>23</sup> Col termine "sortilegio" si intende una doppia natura: da una parte una pratica che intende colpire fisicamente e materialmente un individuo o i suoi beni provocandogli dolore o mala sorte (*maleficium*), dall'altra una pratica che mira, tramite la manipolazione di oggetti e la conoscenza di determinati studi, al controllo del mondo naturale per ottenere determinati risultati. Tra questi sortilegi i più ricorrenti sono quelli per ritrovare tesori e ovviamente quelli *ad amorem*, cioè quelli connessi con la sfera amorosa e intima. Studi in materia ve ne sono in ingente quantità, ma qui preme indicare quelli di O. Di Simplicio, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*. Siena, Il Leccio, 2000; Id., *Autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'Italia moderna*. Bologna, Il Mulino, 2005; U. Mazzone – C. Pancino (a cura di), *Sortilegi amorosi, materassi a nolo e pignattini. Processi inquisitoriali del XVII secolo fra Bologna e il Salento*. Roma, Carocci, 2008 e G. L. D'Errico, *L'Inquisizione di Bologna* cit., pp. 67 – 101.

<sup>24</sup> Questa fu una delle tante piccole forme di devozione popolare verso santi quali, Santa Marta, Sant'Elena, etc. atte alla risoluzione di determinati problemi della vita quotidiana del fedele: la guarigione dalla malattia, la protezione durante un viaggio, la scarcerazione di un parente, l'eliminazione di un concorrente in amore o lo stesso coronamento di un rapporto amoroso, come in questo caso. Tali orazioni erano strettamente controllate dall'Inquisizione romana, specialmente dal 1571 con la bolla di Pio V *sopra l'ufficio e la recitatione della Beata Vergine Maria, colli decreti et indulgentie* che le considerava opere di superstizione. Cfr. G. Caravale, *Orazione*, in *DSI*, vol. 2, p. 1141 e bibliografia annessa.

<sup>25</sup> ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis*, 23 marzo 1626.

con la Montanari, e quest'ultima aveva raccontato tutto al Favali, dichiarando anche di aver visto, durante una festa, le due presunte sortileghe fare degli incanti bruciando pane e sale. La Montanari inoltre aveva raccontato al Favali, che poi confermò il tutto alla corte, la storia di una certa Camilla la "rossa", che scappando dalla casa della Valla e rifugiandosi dalla "Montanara" (sua dirimpettaia), le aveva detto di essere stata bastonata dalla Valla perché accusata di rendere pubblici gli incanti e i malefici operati da quest'ultima<sup>26</sup>. Il 25 marzo venne ascoltata una nuova testimone: Daria Bedonei. Questa aveva visto dalla finestra di casa sua la Valla e la Cassini inginocchiate su una sedia vicino al letto. Lucrezia teneva in una mano una carta e nell'altra una candela accesa. La testimone asserì di non capire esattamente cosa le due stessero facendo, ma sapeva che la Cassini aveva fama di essere una strega, tanto da essere già nota al Sant'Uffizio locale per le sue malefatte. Un'altra volta aveva visto Maddalena «scapigliata» con Lucrezia che le teneva i capelli davanti al fuoco. Affermò, inoltre, che la Valla non accendeva mai il fuoco se non in presenza della sua compagna Lucrezia. Tale fuoco, secondo la testimonianza, faceva uno strano rumore<sup>27</sup>. Lo stesso giorno Maria Montanari venne nuovamente ascoltata e disse che la Valla la aveva usata come tramite per chiamare Pietro Vaccari. Quest'ultimo non aveva voluto vederla ma, ciò nonostante, dopo qualche giorno aveva iniziato a frequentare assiduamente la casa della Valla. La testimone però non aveva assistito a particolari incanti ai danni dell'uomo. Raccontò poi un episodio avvenuto in casa della Valla: durante una festa a casa della stessa, era venuta anche la Cassini. La Montanari aveva saputo da una certa Camilla Carneri che le due bruciavano pane e sale. In quell'occasione, allora, ella fece finta di dormire per vedere con i propri occhi il rito. Vide le due confabulare in segreto davanti al fuoco e bruciarci qualcosa. In seguito sentì uno scoppiettio, che la indusse a pensare che avessero buttato del sale sul fuoco, ed una gran puzza di pane bruciato. Successivamente, una volta svegliatasi, le due fattucchiere la convinsero a tornare a casa perché, una non meglio specificata persona la aveva chiamata richiedendo la sua presenza, ma in realtà ciò era falso. Un'ora dopo la richiamarono e lei vide che avevano disposto le braci nel focolare in una forma tonda ed «appuntita in cima». Si sentiva ancora il puzzo del pane bruciato e il rumore del sale che «schiopettava». Il costituito si concludeva con la conferma dell'aggressione a Camilla la "rossa" e della mala fama di cui godeva la Cassini<sup>28</sup>.

Tra il 27 e il 30 marzo vennero ascoltate le ex coinquiline rispettivamente della Cassini e della Valla, Grazia Corradini e Camilla Carneri (Camilla la "rossa"). La prima, che confermò di

---

<sup>26</sup> *Ibidem.*

<sup>27</sup> *Ivi*, 25 marzo 1626.

<sup>28</sup> *Ibidem.*

frequentarle, negò che a sua conoscenza le imputate avessero operato qualche incanto. Ma convalidò il fatto che la Cassini era stata posta, nel 1622, nelle carceri del Sant'Uffizio locale per stregoneria. La seconda, invece, descrisse per sommi capi un incantamento operato ai danni dell'amato della Valla: affermò che la casa era frequentata da "una certa" Lucrezia Cassini che per assicurare alla Valla l'amore del Vaccari, insieme a questa all'ora di cena avrebbe preso del pane e cinque grani di sale e li avrebbe bruciati nel fuoco. La Carneri, però, non poteva dire altro, poiché le due la avevano cacciata via per andare a cercare altro pane. Aggiunse, inoltre, che la Valla, per paura che rivelasse questi riti, la aveva schiaffeggiata in presenza della Montanari<sup>29</sup>.

Il 30 marzo una nuova testimone, Maria Bisi, raccontò alla corte un aneddoto estremamente interessante: Giulia Niccolini detta la "boccala" aveva discusso con lei, in presenza della Valla, del fatto che Marta Niccolini (sorella di Giulia) aveva un marito (un certo Rocco) che abusava di lei. Giulia allora aveva detto che bisognava prendere un sacchetto, metterci dentro ossa di morto triturate e terra consacrata, e picchiare con esso il marito di Marta, per ridurlo al silenzio. In quell'occasione Giulia aveva chiesto a Maddalena di procurarle gli ingredienti, ma quest'ultima le aveva detto che «non era il suo mestiere». Prima, però, lo aveva chiesto alla stessa Bisi, che ne era rimasta «molto meravigliata». Dopo questo fatto Maddalena aveva detto alla Bisi che Giulia aveva a casa sua un bicchierino contenente il suo sangue mestruale da darle da bere. La Bisi si era lamentata di ciò con Marta Niccolini e quest'ultima le aveva confessato che quello che aveva udito era del tutto vero, ma la Bisi non era riuscita a comprendere le ragioni di tale gesto<sup>30</sup>.

Il 17 aprile, davanti al vicario episcopale e speciale delegato nelle cause della Fede, venne udita Maddalena Valla. Ella disse che il Vaccari era un fedifrago, che però la sera tornava sempre da lei. Descrisse il Vaccari come un disonesto che la illudeva promettendole che la avrebbe sposata. Nel frattempo la Valla si era concessa anche al Favali (con cui aveva già una relazione) poiché considerava il rapporto tra lei ed il Vaccari come quello di una prostituta con il cliente. Il rapporto con il Favali, secondo la teste, era un'occasione per «levarsi dal peccato». Affermò di aver dato due schiaffi a Camilla Carneri, ma solo perché quest'ultima aveva detto di aver visto la Cassini fare degli incantamenti *ad amorem* bruciando pane e sale. Tale rito, però, la Valla non lo aveva compiuto e, alla presenza della Montanari, la aveva schiaffeggiata perché

---

<sup>29</sup> Ivi, 27 – 30 marzo 1626.

<sup>30</sup> Ivi, 30 marzo 1626.

adirata per la menzogna di Camilla. La Valla, infatti, negò di aver visto la Cassini compiere in casa sua tali incantamenti<sup>31</sup>.

Poco dopo ella asserì che verso Natale la Cassini era andata a trovarla a casa sua e in quell'occasione la aveva vista piangere davanti al fuoco, perché triste per la situazione amorosa ancora difficile con il Vaccari. Lucrezia allora aveva chiesto del pane, e mentre Maddalena era andata a prenderlo, la prima aveva buttato del sale nel mezzo di una buca all'interno del falò, che in seguito aveva coperto. Il sale bruciato aveva cominciato a scoppiettare, e nel frattempo la Cassini sussurrava delle frasi davanti alla fiamma. La Valla non era riuscita a intenderne il senso, e affermò che erano presenti la vicina Angela e la sopra menzionata Giulia Niccolini. La Valla aveva chiesto alla Niccolini se aveva già provato gli effetti di tale rito, e questa per tutta risposta le aveva detto che tale magia aveva funzionato con il marito traditore<sup>32</sup>.

Lo stesso giorno comparve in tribunale anche Lucrezia Cassini, asserendo che in quella occasione in realtà aveva cercato di consolare Maddalena, non per il Vaccari, ma a causa del Favali che era partito per la guerra. Vedendo la tristezza negli occhi della Valla, aveva detto che piangere ed andare in guerra «erano cose da persone poco sane di mente». Lucrezia negò di essere stata chiamata per fare degli incantamenti perché tornasse a casa l'amato della Valla, e affermò di conoscere bene sia la Montanari che la Carnieri, le quali in realtà erano in buoni rapporti con lei. Aveva detto, inoltre, che conosceva anche il Vaccari e che era al corrente del sentimento che la Valla provava per lui<sup>33</sup>.

Il 20 aprile il bargello delle carceri riportò delle informazioni derivanti da frasi proferite dalla Valla durante il suo internamento: da quanto riferito si evinceva che Giulia Niccolini aveva pagato Lucrezia Cassini per fare l'incantamento d'amore affinché l'amato di Maddalena tornasse da lei. La Valla aveva detto anche che Giulia stessa le aveva chiesto un sacchetto con terra consacrata e ossa di morto, e che dopo avervi detto sopra una messa, lo aveva gettato addosso a Rocco, marito di Marta Niccolini che «avrebbe saputo nulla» a riguardo, perché non sarebbe riuscito a levarsi il macabro miscuglio di dosso. Le aveva fatto, inoltre, vedere un bicchierino con tre gocce di mestruo datole da una vergine, dicendo che, dandolo da bere a un uomo, questi non avrebbe preso altra donna se non quella che gli aveva dato quel particolare intruglio<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Ivi, 17 aprile 1626.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Ivi, 20 aprile 1626.

Tra il 23 e il 25 aprile vennero nuovamente interrogate sia la Valla, sia la Cassini. La prima affermò che le parole sentite sussurrare dalla Cassini erano l'orazione di Santa Marta<sup>35</sup> e che, per fare effetto, il rito aveva bisogno di una candela di cera benedetta accesa. Questa orazione, però, non era stata detta al momento del rito del pane e del sale, ma era stata pronunciata due volte. Riguardo, invece, all'assunzione del sangue mestruale<sup>36</sup> ella asserì che era stata Giulia a insegnarglielo, e che il bicchiere le era stato dato dalla compagna di Tommaso Bisi, la testimone Maria Bisi, ma che la presunta strega non aveva voluto operare quell'incantamento. Per questo fatto la Niccolini fu denunciata all'inquisitore, e la Valla fu chiamata a testimoniare. Secondo quest'ultima la Niccolini aveva chiesto alla Bisi di picchiare suo cognato, nonché marito di Giulia, con il rito del sacchetto. Aggiunse, inoltre, che la Niccolini le aveva chiesto di procurarle gli ingredienti, ma lei aveva rifiutato, nonostante sul piatto vi fosse una ricompensa, probabilmente in denaro. Negò di aver recitato le sopra citate orazioni di San Daniele e Santa Marta, ma disse di possedere delle lettere amorose e alcune reliquie sante usate solo per devozione<sup>37</sup>.

A seguito della perquisizione della sua casa la Valla riconobbe i propri beni, tra cui capelli, incenso, polveri, radici, lacrime e spezie varie che però, secondo le sue parole, venivano utilizzati a fini medici<sup>38</sup>.

La Cassini disse che il rito del pane e del sale glielo aveva insegnato una certa Ginevra meretrice, la quale probabilmente aveva rapporti con il marito della stessa Cassini, assiduo frequentatore di prostitute. Simbolicamente, secondo la spiegazione che la Cassini diede ai giudici, bruciare il pane significava bruciare il cuore e la mente e i sette sentimenti del marito fedifrago, incitando il diavolo ad andare al cuore dell'uomo e colpirlo violentemente per farlo tornare a casa dalla moglie. Per questo rito, detto una sola volta nel 1622, la Cassini stette nelle prigioni del Sant'Uffizio reggiano per 20 giorni, e dovette stare con una candela in mano davanti alla chiesa come pena per il suo reato. Ciò nonostante continuò a negare di aver fatto nuovamente il rito a casa della Valla, e disse di non essere stata cercata né da lei né dalla Niccolini, ma che andava ogni tanto a scaldarsi al focolare della Valla. Asserì, infatti, che le

---

<sup>35</sup> Sull'orazione di Santa Marta cfr. M.P. Fantini, *La circolazione clandestina dell'orazione di Santa Marta: un episodio modenese*, in G. Zarri (a cura di), *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1996, pp. 45-65.

<sup>36</sup> Sull'uso del sangue mestruale per filtri magici cfr. O. Niccoli, *Menstruum Quasi Monstruum': Monstrous Births and Menstrual Taboo in the Sixteenth Century*, in E. Muir – G. Ruggiero (a cura di), *Sex and Gender in Historical Perspective*, Baltimora, John Hopkins university press, 1990, pp. 1-25; P. Camporesi, *Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue*, Milano, il Saggiatore, 2017 e C. Pancino, *Marchese, fiori e mestruo*, in Ead. (a cura di), *Corpi, storia, metafore, rappresentazioni, fra Medioevo ed Età contemporanea*, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 71-84.

<sup>37</sup>ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis*, 23 aprile 1626.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

due donne sopra citate non dicevano il vero sul suo conto, e che anzi mentivano spudoratamente<sup>39</sup>.

Nuove accuse contro le due donne furono ascoltate dai giudici il 27 aprile per voce del Favali, il quale disse che la padrona di casa della Cassini le aveva urlato di smettere di percorrere la strada del peccato con simili rituali così sconvenienti e paganeggianti<sup>40</sup>.

Il giorno seguente fu ascoltata proprio la padrona di casa della Cassini, la vedova Cassandra Frari, la quale chiarì che lo sproloquio ai danni della fattucchiera era stato fatto poiché questa non andava mai a messa, non lavorava ed era stata ben due volte al Sant'Uffizio: una volta sotto l'inquisitore che era morto qualche anno prima (potrebbe riferirsi a Girolamo Codulcini da Fossombrone 1622 – 1625 o a Paolo Bermaschi da Crema, il che significa che, in base alle informazioni desunte dai documenti, l'inquisitore detentore dell'ufficio in quel momento era Pietro Martire Ricciardi da Acquanegra 1625 – 1627)<sup>41</sup>, e la seconda volta poiché considerata una strega. Proprio per redimerla le aveva detto di andare a messa, gridandole contro poiché a Pasqua aveva rifiutato di confessarsi. Ciò nonostante la Frari non si sentì certa di asserire se effettivamente Lucrezia e le altre donne facessero delle stregonerie<sup>42</sup>.

Il 2 maggio vennero interrogate per l'ultima volta le due imputate. La Valla continuò a negare di aver operato quei riti così sconvenienti, cercando di disculparsi e dichiarando di credere nei dettami della Chiesa. La Cassini, sotto minaccia di tortura, imperterrita proseguì nella negazione dei fatti commessi. Una volta terminato il suo costituito le venne imposto di non lasciare la città di Reggio, evitando così di essere internata nelle carceri a causa della sua età avanzata (70 anni) e di comparire *toties quoties*. Alle due, infine, venne dato un periodo di tempo di cinque giorni per preparare, tramite un avvocato d'ufficio, le loro difese<sup>43</sup>. Esse, però, rifiutarono di farlo rispettivamente il 27 giugno (la Cassini) e l'11 luglio (la Valla)<sup>44</sup>.

Per entrambe si ricorse alla tortura, il 6 novembre, a causa della reticenza nel confessare i peccati da loro commessi e per il fatto che entrambe si accusavano reciprocamente di falsa testimonianza<sup>45</sup>.

Il 14 dicembre fu emessa la sentenza di colpevolezza per Maddalena Valla, con l'imposizione della pena di umiliazione pubblica<sup>46</sup>. Non si sa esattamente se l'essere relapsa, cioè ricaduta

---

<sup>39</sup> Ivi, 25 aprile 1626.

<sup>40</sup> Ivi, 27 aprile 1626.

<sup>41</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit., p. 111 e BMAP, *Manoscritti reggiani*, F 109, c. 33v.

<sup>42</sup> ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis*, 28 aprile 1626.

<sup>43</sup> Ivi, 2 maggio 1626.

<sup>44</sup> Ivi, 27 giugno e 11 luglio 1626.

<sup>45</sup> Ivi, 6 novembre 1626.

<sup>46</sup> Ivi, 14 dicembre 1626.

nell'errore, della Cassini l'abbia portata a pene ben più severe<sup>47</sup>. Data la sua anzianità è possibile che le abbiano imposto gli arresti domiciliari<sup>48</sup>.

Ciò che però sembra essere abbastanza chiaro in questo processo, è che nonostante la difficoltà per i giudici oltre che per gli studiosi nel trovare una certa uniformità nelle varie testimonianze, vengono palesati ancora (sebbene in forma lieve) dopo più di due secoli dalle caccie spietate alle streghe, quegli stereotipi o “concetti cumulativi” che ben delineano la figura della strega e degli stregoni o dei sortileghi<sup>49</sup>, e che saranno comunque perseguiti, come si denota dal grafico precedentemente mostrato, sino alle soppressioni degli uffici locali inquisitoriali.

Sulla stessa linea si svolge il processo, datato 1690, contro Giovanni Stroppa (o Meloni), don Giovanni Bonaretti, Antonio Silva, Nicola Corradini, Antonio Frigeri, Margherita Robertelli, il Conte Antonio Maria Paludi, Alberto Albanesi e Giuliano Prospero per sortilegi qualificati con abuso di particole consacrate<sup>50</sup>. Nel memoriale di questa causa, datato 15 giugno 1690 e diviso in più parti dato il cospicuo numero di imputati, vengono descritti sia l'andamento del processo, sia le varie sentenze. Giovanni Stroppa, per essere assistito dalla fortuna nel ricercare tesori e non essere ferito con armi altrui, aveva abusato di un'ostia consacrata tolta dal tabernacolo della chiesa di San Silvestro e consegnatagli da don Giovanni Bonaretti. Le prove ai suoi danni vennero fornite ai giudici da Michelangelo Mora che, comparso spontaneamente il 2 agosto 1689, denunciò il Bonaretti, il quale gli aveva detto che aveva dato tale ostia ad un certo Giovan Battista, detto il “piacentino”. Il complice e sponte comparente Giovanni Capelli, il 21 agosto, disse che questo “piacentino” gli aveva fatto vedere insieme a Nicola Corradini e Antonio Silva, entrambi comparsi spontaneamente, l'ostia consacrata che era conservata in una scatola. Il Corradini aggiungerà successivamente che il “piacentino” gli aveva comunicato che tale particola gli era stata donata dal Bonaretti (questi era già stato indiziato di altri sortilegi, patti col Diavolo e per questo incarcerato), confessando che lo Stroppa avrebbe usato tale ostia per «cavar tesori». Il Capelli aggiunse che la scatola doveva essere custodita da Margherita Robertelli, supposta ossessa, per fermar gli spiriti (pare inoltre che la suddetta ostia consacrata fosse stata posta sul seno della donna affinché guarisse dalla sua possessione demoniaca).

---

<sup>47</sup> La ricaduta nell'errore generalmente poteva portare alla pena capitale, ma il caso qui esposto non ci dà informazioni in merito. Cfr. W. Monter, *Pena capitale*, in *DSI*, vol. 3, pp. 1181 – 1182 e bibliografia annessa.

<sup>48</sup> Se l'imputato era anziano, la magistratura inquisitoriale optava per gli arresti domiciliari. Un caso simile a Reggio che può essere citato è quello di don Stefano Natali, reo di sollecitazione, a cui verrà imposta la pena detentiva nel suo convento a causa dell'età avanzata tra il 1726 e il 1727. Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1715 – 1733)*, Tomus Decimo Quartus, ab anno 1722, usq. ad 1733, b. 262, di cui si parlerà.

<sup>49</sup> D. Weber, *Il genere della stregoneria. Il caso di Maddalena Serchia e Giovanni Serrantelli*, Siena, Lalli, 2011, pp. 47 – 52.

<sup>50</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte dal memoriale della causa custodito in ACDF, *S.O., St. St.*, M 5 – o, 15 giugno 1690.

Lo Stroppa, dopo essere stato incarcerato, confessò di avere richiesto l'ostia al Bonaretti per usarla in un sortilegio per trovar tesori (promettendogli una parte della refurtiva) e ammise di averla usata su Margherita Robertelli (anche se inizialmente lo negò), facendole il segno della croce a scatolina chiusa e recitando le parole di richiamo alla benedizione «In nomine Patris». Confessò successivamente che avendogli detto Margherita che «il Demonio sprofondava i tesori», egli per reazione aveva scavato una buca e vi aveva messo la scatolina, ma poi, dubbioso dell'efficacia, l'aveva sostituita con della cera consacrata. Riconobbe che aveva mostrato l'ostia ai suoi complici e che, dopo essersene servito per fare quei sortilegi, la aveva tolta dalla scatolina e la aveva messa in un foglio di carta e quest'ultimo in una borsetta di tela che aveva legato al braccio sinistro, portandola giorno e notte (in seguito, dopo varie menzogne, affermò che il borsello era stato gettato nel Po per paura del Sant'Uffizio).

Successivamente vi è un colpo di scena: il Bonaretti era il possessore delle chiavi del tabernacolo e, di conseguenza, poteva liberamente far entrare i suoi complici nel luogo per poter operare i vari riti magici, tra i quali un sabba demoniaco per evocare il demonio. Poiché, però, quest'ultimo non compariva in quelle occasioni, venivano rinnegati Dio ed i Sacramenti, donata l'anima di un certo Giuliano Prospero (facente parte del gruppo) per favorire la comparsa di Lucifero, ed utilizzata la Robertelli come ponte tra il mondo sensibile e il demonio.

A questo punto lo Stroppa rinunciò alle difese, dichiarandosi reo confesso e rimettendosi alla clemenza della corte. Il Bonaretti invece accettò di avere un avvocato d'ufficio, e la sua arringa difensiva si basò su una fantomatica minaccia di morte che lo Stroppa gli aveva fatto nel caso in cui non avesse accondisceso alle richieste del "piacentino".

Sentite le varie arringhe difensive i consultori si divisero: nove erano favorevoli alla cessione dello Stroppa al braccio secolare, poiché aveva infranto la bolla di Innocenzo XI del 1676 (*Ad nostri Apostolatus auditum*), mentre due erano contrari. Ciò nonostante fu deciso di fare abiurare *de formali* l'imputato e porlo per 13 anni alla remigazione. Al Bonaretti, una volta torturato per vedere se vi fosse altro da aggiungere, fu data un'abiura *de vehementi* e la condanna a 7 anni di remigazione. Nel memoriale del 22 giugno 1690<sup>51</sup> si espone il giudizio deciso nei confronti degli altri complici: al Corradini, che al tempo del reato-peccato aveva 19 anni (questo faceva di lui un minore per la difesa), venne imposta un'abiura *de formali* e la condanna a 5 anni di remigazione; il Silva, che secondo la difesa aveva agito per povertà, fu obbligato all'abiura *de formali* e condannato a 7 anni di remigazione; il Frigeri, che per la difesa era considerato solo un burattino dei suoi complici, venne obbligato all'abiura *de formali* e condannato a 7 anni di triremi. Margherita Robertelli e il Conte Antonio Maria Paludi (questi

---

<sup>51</sup> Ivi, memoriale del 22 giugno 1690.

aveva agito come complice esterno) furono rilasciati *cum precepto*, mentre Alberto Albanesi e Giuliano Proserpi furono dichiarati contumaci.

Oltre alle cause aperte per sortilegio, i reati-peccati particolarmente perseguiti dal Sant'Uffizio di Reggio in questo periodo furono quelli di natura sessuale. Se la stragrande maggioranza di questi erano per adescamento di monache in confessionale (*Sollicitatio ad turpia*, di cui si parlerà in seguito) e qualche caso di sodomia (la quale però non era di competenza del Sant'Uffizio, a meno che non vi si palesassero reati contro la fede<sup>52</sup>), una piccola parte riguardava la poligamia o meglio il contrarre, specialmente per un uomo, un secondo matrimonio quando il primo era ancora valido o quando la moglie era ancora vivente<sup>53</sup>. Tra questi casi sopravvissuti alla perdita delle carte reggiane si può annoverare quello di Pietro Zoli. Di tale processo si parla in un memoriale non datato che dal punto di vista cronologico può essere collocato nella prima metà del XVII secolo<sup>54</sup>.

Una certa Maria Corbana denunciò alla corte il fatto che una donna forestiera, la quale aveva portato con sé un neonato, aveva affermato di essere la moglie dell'oste Pietro Zoli. Questi, però, aveva già una moglie chiamata Giustina, la quale come si vedrà confermerà pubblicamente il tutto. Nel costituito di Giustina viene affermato che ella era sposata con l'oste da due anni e che questi, una volta che la donna forestiera era giunta in osteria, le aveva dato da mangiare e bere e un quantitativo di denari per andarsene subito da quel luogo. Giustina, piangendo, disse a chiare lettere che quella donna era davvero la moglie di suo marito e quest'ultimo le aveva comandato di non proferire nulla a riguardo. Fu Giustina stessa che nell'occasione di essere interrogata dal Sant'Uffizio locale, affermò che suo marito prima di sposarsi le aveva detto che la prima moglie, la donna forestiera in questione, era morta.

---

<sup>52</sup> Nella *Prattica* dello Scaglia viene esposto che «Non procede parimenti il S. Ufficio in cause di sodomia, né di bestialità [...]», al contrario dell'Inquisizione spagnola. Cfr. ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Ufficio*, p. 24v. Cfr. P. Scaramella, *Sodomia*, in *DSI*, vol. 3, pp. 1445-1450 e bibliografia annessa e I. Fosi, *La giustizia del papa* cit., pp. 131-135.

<sup>53</sup> Già dalla XXIV sessione del Concilio di Trento (*De matrimonio*) nel 1563 venne esposto che «si quis dixerit, licere Christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum: anatema sit». Dagli anni '80 del Cinquecento l'Inquisizione romana cercò di porre sotto la sua giurisdizione tale reato sulla base della bolla *Immensa Aeterni Dei* del 1588. Col volgere del nuovo secolo i cardinali inquisitori generali pretesero la gestione dei reati poligamici: nel 1601 un decreto affermò a chiare lettere che il Sant'Uffizio romano poteva giudicare nei casi di bigamia. Cfr. ACDF, *S. O., St. St.*, Q 2 n, p. 623 e K. Siebenhüner, *Bigamia e poligamia, Italia*, in *DSI*, vol. 1, pp. 194 – 196 e bibliografia annessa. Rimando nuovamente all'opera di S. Seidel Menchi – D. Quagliani (a cura di), *Trasgressioni* cit., in particolare i saggi di A. Esposito, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, pp. 21 - 42; G. Marchetto, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, pp. 43 - 105; K. Siebenhüner, «*M'ha mosso l'amore*»: *bigami e inquisitori nella documentazione del Sant'Uffizio romano (secolo XVII)*, pp. 503 - 533 e per Reggio L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese di età tridentina*, pp. 305 – 350.

<sup>54</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte dal memoriale custodito in ACDF, *S. O., St. St.*, M 5 – o, cc. 272r – 273v. Questo corpus di carte si riferisce a processi svoltisi nel XVII secolo. Di conseguenza si può propendere, a grandi linee, per il caso Zoli verso questa datazione.

Lo Zoli, incarcerato preventivamente e chiamato a testimoniare, asserì che il matrimonio con Giustina era stato contratto per obbligo del vescovo e del suo vicario, poiché era stata posseduta carnalmente e probabilmente dal rapporto era nato un figlio. Venne finalmente data una identità alla prima moglie, la quale si chiamava Domenica Cochi e, inoltre, emersero i motivi delle resistenze che l'oste aveva avuto a sposare la seconda moglie: non voleva sposare Giustina poiché non era sicuro che la prima moglie fosse morta. Ciò nonostante aveva detto a Giustina di essere vedovo, poiché in vescovado due testimoni, tra cui il cugino della stessa Domenica, avevano confermato la morte di quest'ultima. Asserì in più che non ricordava di aver dato da mangiare e dei denari ad una donna forestiera. Furono presentate le fedeli dei due matrimoni, contratti rispettivamente nel 1624 e 1626, per poi passare all'interrogatorio di Domenica Cochi. Ella disse che era dovuta scappare dal marito poiché avvezzo alla frequentazione di meretrici. Confermò di essere stata alla suddetta osteria e di aver preso dallo Zoli dei denari, aggiungendo che quest'ultimo l'avrebbe mandata a chiamare una volta eseguiti i suoi negozi (non si comprende se si riferisca a degli affari o a una richiesta di separazione da Giustina). Alla richiesta dei giudici di riconoscere il marito, ella si mostrò decisa nel mostrare lo Zoli quale suo consorte, nonostante i dubbi dello stesso. Ma questi furono rimossi una volta che, mostratogli una cicatrice sul seno di Domenica, questi la riconobbe e confermò quanto testimoniato dalla stessa. Come giustificazione di tale esitazione, lo Zoli asserì che la paura del Sant'Uffizio lo aveva bloccato e chiedendo perdono si rimise alla benevolenza della corte, adducendo come motivazione del suo timore il fatto che il vescovo lo aveva obbligato, anche mettendolo in prigione, a sposare Giustina.

Un altro esempio è il sommario, datato 20 febbraio 1653, del processo ai danni del soldato piacentino Stefano Marchetti il quale, vivente la moglie Margherita detta la "bottoniera" (con cui aveva contratto matrimonio il 5 luglio 1647), aveva sposato nella fortezza di Brescello una certa Caterina Cafarini<sup>55</sup>. L'inquisitore di Reggio, venuto a conoscenza del fatto, interrogò Margherita il 31 agosto 1652, la quale disse che era sposata da 5 o 6 anni col Marchetti e che avevano avuto tre figli, ora deceduti. Nel frattempo, grazie all'arciprete di Brescello (don Alfonso Cattanei), si venne in possesso dell'attestato del primo matrimonio, il quale non aveva dato al tempo alcun impedimento alle seconde nozze poiché vi era il *placet* del vicario generale di Modena, Geraldo Borselli.

Il Marchetti, incarcerato, negò il suo doppio matrimonio, nonostante il costituito della prima moglie lo incastrasse pienamente.

---

<sup>55</sup> Anche in questo caso le informazioni che seguiranno sono tratte dal sommario presente ivi, 20 febbraio 1653.

A questo punto venne esposto dall'imputato un episodio interessante riguardante due testimoni e compagni d'arme, Giovanni Maria Nicco e Francesco Corradini. Essi avevano cercato di aiutare il Marchetti, nel tempo in cui prestavano servizio insieme all'imputato, promettendogli di portare un'attestazione dell'avvenuta morte di Margherita. Lo stesso Nicco, venuto a sapere che la prima moglie (qui chiamata con diverso nominativo, Angela da Salò) era deceduta a Monticelli (oggi Monticelli Terme, in provincia di Parma), si era recato *in loco* e aveva richiesto una fede la quale era stata firmata da Antonio Fiara, il proprietario della casa in cui questa era deceduta. Il Marchetti gli aveva detto, però, che tale Angela non era sua moglie, e il Nicco aveva replicato di non interessarsi al fatto che tale certificato di decesso affermasse che fosse effettivamente sposata con l'imputato. L'inquisitore, non trovando i due testimoni poiché probabilmente in servizio in altre città, sospese per un po' la causa.

Essa verrà ripresa nel memoriale del 27 marzo 1653, con il nuovo costituito dell'imputato<sup>56</sup>. Qui viene raccontata una nuova storia. L'imputato espose che nel momento in cui stava per sposarsi con Caterina, un certo «parone» aveva parlato con un certo Domenico Gallicani e quest'ultimo gli aveva detto che il Marchetti stava per prendere moglie, pregando il primo di informarsi se a Piacenza il presunto reo avesse già una consorte. Una volta giunto a Piacenza il «parone» aveva scritto una lettera al Gallicani in cui aveva esposto il suo dubbio sul fatto che la prima moglie Margherita fosse viva, poiché non aveva recepito molte informazioni sul suo conto. Il Marchetti saputo queste notizie dal Gallicani era stato esortato dal cappellano di Brescello a scrivere all'arciprete e quest'ultimo gli aveva risposto di inoltrare una lettera al vescovo di Borgo San Donnino (oggi Fidenza in provincia di Parma, diocesi dal 1601), il quale gli avrebbe dato il placet a contrarre matrimonio.

Il Gallicani, interrogato, affermò però che mentre dormiva vicino alla riva del Po, dato che le porte di Brescello di notte erano chiuse, aveva parlato con due «barcaroli» piacentini ed uno di questi, chiamato Lazzaro Bertoni, discorrendo del futuro sposo, gli aveva detto che quest'ultimo aveva già una moglie a Piacenza. Il Gallicani allora aveva mandato il Bertoni a Piacenza, e questo gli aveva detto di aver parlato con la suddetta, la quale aveva chiesto allo stesso di non permettere al Marchetti di prendere un'altra moglie e di tornare a casa. Queste informazioni erano giunte al Gallicani in una lettera che era stata mostrata al cappellano don Giovanni Francesco Boschini da Brescello, il quale ne era rimasto stupito poiché, da quello che era stato riportato dal Gallicani, il matrimonio era stato comunque contratto, con grande stupore e scandalo per tutto il paese.

---

<sup>56</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte da Ivi, 27 marzo 1653.

Ascoltato il cappellano, questi depose che, riguardo al matrimonio, due «paroni» piacentini erano venuti a Brescello ed una volta visto il Marchetti, uno di loro aveva detto:

«[...] guarda il Caporal Stefano Marchetti, lascia la moglie in Piacenza, e se ne sta qua»<sup>57</sup>.

Essendo presente alla scena anche il Gallicani, quest'ultimo se ne era stupito affermando che forse questi «*paroni*» avevano commesso un errore o in merito al nome dell'imputato, dovuto forse ad una omonimia, o sull'esistenza della prima moglie. Per scrupolo, allora, aveva chiesto loro di informarsi bene a riguardo una volta tornati a Piacenza. Egli aveva aggiunto anche che il vescovo di Borgo San Donnino aveva considerato il tutto come un grosso equivoco e che quindi non vi era ragione per non procedere al matrimonio e lo stesso arciprete aveva dato il permesso al cappellano di ufficializzarlo. Successivamente l'arciprete, nonostante non si ricordasse a pieno, aveva mandato al vicario di Modena la fede del Marchetti e questa era stata accettata.

In un altro memoriale del 14 agosto 1653<sup>58</sup> i processati e incarcerati dal Sant'Uffizio reggiano sono l'arciprete di Brescello ed il cappellano poiché non avevano usato le giuste diligenze per verificare se il soldato piacentino avesse già una moglie. Roma chiese, allora, che fossero verificate le deposizioni fatte davanti al vicario del vescovo di Borgo San Donnino inerenti la morte di Angela presunta moglie dell'imputato, e se questi era stato considerato marito della prima a Monticelli. Si cercò, inoltre, di reperire la verità sull'operato dei due ecclesiastici.

Dopo un po' di tempo, il prevosto della Collegiata di San Lorenzo di Monticelli, dimostrò che nei libri dei matrimoni non vi era nota dello sposalizio tra il Marchetti e Angela da Salò, né che il primo avesse abitato a Monticelli.

In un nuovo memoriale, datato 25 settembre 1653<sup>59</sup>, venne presentata una fede (del 14 ottobre 1651) del soldato piacentino in cui veniva attestata la morte non violenta di Angela da Salò e che a quel tempo egli non aveva preso moglie. Si evince anche che il vicario del vescovo di Borgo San Donnino aveva mandato la licenza di matrimonio all'arciprete di Brescello ma che l'imputato aveva un'altra moglie, ovvero Margherita.

Nonostante la gran confusione dettata dalla divergenza di nominativi dei soggetti coinvolti nel processo (come Angela da Salò), questo andò avanti e si condannò il Marchetti alla galera,

---

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte dal memoriale in ivi, 14 agosto 1653.

<sup>59</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte dal memoriale in ivi, 25 settembre 1653.

l'arciprete al carcere per sei mesi con sospensione del suo ufficio per un anno, mentre fu rilasciato il cappellano con solo una severa ammonizione<sup>60</sup>.

Come precedentemente detto, la maggior parte dei reati perseguiti nel foro di Reggio erano in generale il sortilegio, l'adescamento di monache e la bestemmia ereticale. Quest'ultimo peccato, nel contesto reggiano, conta tra le numerose menzioni di apertura di incartamenti giudiziari un processo che, a titolo esemplare, pone l'accento su come l'adeguamento all'indirizzo romano nella caccia a determinati crimini contro la Fede fosse di primaria importanza per la sede emiliana<sup>61</sup>. La causa che qui verrà esaminata è quella che venne aperta ai danni di Giacomo Neri agli inizi del XVIII secolo<sup>62</sup>.

Il 25 novembre 1708 Maria Salomoni da Reggio, figlia di Pietro Salomoni, spinta dal suo confessore si presentò spontaneamente al cospetto dell'inquisitore denunciando per bestemmie il marito Giacomo Neri di 22 anni. Le affermazioni contrarie alla Fede proferite dal marito che la donna menzionò ai giudici furono:

«[...] per il corpo, per il sangue, per il corponazzo, per l'ostiazza, e questa mattina nel voler accendere il fuoco, ha detto che l'accenderà per l'ostiazza di Dio, e venerdì prossimo passato m'invitò, e disse, [...], che bestemmiassimo tutti tre, cioè mia cognata, io e lui, e disse che bisognava che tutti tre strapazzassimo Dio e non li portassimo un rispetto al mondo, perché chi strapazzava Dio haveva del bene, e chi non lo strapazzava, haveva del male. [...] si pose a bestemmiare, e dire, [...]: il sangue d'iddio, e perché sua sorella lo corresse, disse: quel Dio buzzaronazzo, e non vi è bestemmia che perfidamente non proferisca [...]»<sup>63</sup>.

Altre proposizioni ereticali registrate dalla Salomoni e dette per bocca dell'imputato furono:

---

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> Canonicamente la bestemmia si divide in quella che attribuiva a Dio (e alla Madonna e ai Santi) qualcosa che non gli apparteneva e quella che negava qualcosa che era effettivamente attribuita a Dio. Oggetto di controllo sia da parte dei vescovi, che degli inquisitori, la bestemmia era perseguita da questi ultimi principalmente per il suo potenziale contenuto ereticale. Paolo IV, nel 1555 e nel 1556, pose il reato sotto l'egida della sola Inquisizione romana. Tuttavia tale decreto fu attenuato successivamente alla morte del pontefice. Con le aggiunte del Peña al *Directorium Inquisitorum* si stabilì, nel 1578 e con aggiornamenti nel 1587, che il reato di bestemmia comprendeva anche la contravvenzione agli articoli della Fede. Su tale argomento di veda A. Prosperi, *Bestemmia*, in *DSI*, vol. 1, pp. 184 – 185 e bibliografia annessa e F. Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006. Sull'adeguamento all'indirizzo romano e la burocratizzazione del Sant'Uffizio in merito alle attività giudiziarie si veda G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 63 – 94 e M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale*. Cit., pp. 184 – 186.

<sup>62</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d.

<sup>63</sup> Ivi, 25 novembre 1708.

«[...] che io voglia andare in Paradiso, dove sono i ragazzi razza buzzarona, o questo no, ma voglio andare all'Inferno, dove sono i galant'huomini, cavalieri, e che teneva Christo per una razza buzzarona, [...]»<sup>64</sup>.

Affermando la donna che il suo consorte non godeva pubblicamente di buona fama, ella avvertì il magistrato che le affermazioni eterodosse erano state proferite davanti ad un certo Pietro venditore di castagne, alla cognata della Salomoni (Giulia Bagnoli Neri) e ad altri individui ai quali, prontamente, vennero mandati gli avvisi di comparizione<sup>65</sup>.

Il giorno successivo comparve il venditore di castagne Pietro Ferrari, il quale affermò di aver sentito proferire qualche bestemmia nella zona dove abitava (San Zeno), ma che non sapeva chi avrebbe potuto proferirla. Aggiunse che era da molto tempo che non vedeva il Neri poiché era ammalato. Il testimone non si sentì sicuro di poter confermare il reato dell'imputato, poiché era una voce che gli era arrivata da una certa Barbara, la quale aveva asserito che il Neri da molto tempo non era avvezzo alla confessione, ma che nel momento in cui era tornato a praticare il Sacramento aveva iniziato a bestemmiare poco prima di riceverlo. Ciò nonostante il Ferrari continuava a non sapere quali bestemmie l'imputato avesse osato dire. Affermò, inoltre, che la moglie del Neri gli aveva confidato che quest'ultimo, oltre alla consuetudine di bestemmiare, la trattava male. L'interrogato riferì che l'imputato, una volta sposatosi, si era trasferito nella casa di un certo Matteo Catellani nel quartiere di San Zeno, e confermò la mala fama di cui godeva<sup>66</sup>.

Il Catellani venne ascoltato il 28 novembre, e asserì che la Salomoni lo aveva informato sui comportamenti disdicevoli del marito, ma non aveva menzionato quali. Tuttavia egli lo aveva sentito bestemmiare dopo una grossa sbornia, aggiungendo:

«[...] cospetto di Dio, Sangue di Dio, [...], e sento che sempre contrasta la moglie»<sup>67</sup>.

Secondo il teste, il costume dell'imputato di tornare a casa visibilmente ubriaco era cosa risaputa, ma per quel che riguarda le bestemmie riportate nell'interrogatorio della moglie consigliò ai giudici di ascoltare il vicino di casa del Neri, un certo Domenico Bagnoli<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ibidem.*

<sup>65</sup> *Ibidem.*

<sup>66</sup> Ivi, 26 novembre 1708.

<sup>67</sup> Ivi, 28 novembre 1708.

<sup>68</sup> *Ibidem.*

Quest'ultimo, commerciante di vini per mestiere, venne ascoltato il giorno seguente. Egli espresse la sua poca frequentazione dell'imputato a causa del suo vizio e del suo assiduo bazzicare le osterie. Affermò che solitamente il Neri bestemmiava in occasione delle sonore litigate che faceva con la moglie, minacciandola di ucciderla per mezzo di strangolamento:

«[...] per il corponazzo di Dio, per l'Hostiazza di Dio, [...], e mi pregava ancora di far la correzione a suo marito, ma è giusto come parlare ad un sasso»<sup>69</sup>.

Aggiunse che, a causa del fatto che l'imputato era un ex soldato e la Salomoni una donna di malaffare, ora rinsavita, egli non era mai stato dell'idea di instaurare con loro un qualche tipo di relazione sociale. C'era stata una volta in cui il Bagnoli aveva tentato di correggere il comportamento del Neri nei confronti della consorte, ma quest'ultimo ridendo gli aveva risposto che la moglie era una «barona» e, sentito questo, il Bagnoli aveva interrotto completamente i rapporti<sup>70</sup>.

Il 2 dicembre comparve nuovamente la Salomoni la quale asserì che era stata oggetto, davanti alla cognata, di violenze da parte del marito il quale, colpendola sulla schiena con la spada, bestemmiando aveva detto:

«[...] io voglio tirar giù senza a stare a bugiarare la Madonna, [...]»<sup>71</sup>.

Una mattina alla donna doleva un dente e per alleviare le sofferenze aveva invocato la Vergine Maria, ma il marito le aveva risposto:

«[...] cosa vòì raccomandarti ai Santi, fa' come facio io, una volta doleva a me pure un dente, mi raccomandai a Dio e Dio non mi volse aiutare, andai a puttane e subito il dolore mi cessò»<sup>72</sup>.

Ella aggiunse che, nonostante avesse fatto un voto di castità, il Neri la aveva minacciata di spogliarla dei vestiti e bruciarli nel focolare. Infine, a conclusione della sua testimonianza, menzionò i nomi di altri testimoni quali Antonio il muratore, l'oste Geminiano e la cognata Giulia Bagnoli<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> Ivi, 29 novembre 1708.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

<sup>71</sup> Ivi, 2 dicembre 1708.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

Dopo aver sentito la testimonianza del muratore, che in realtà non portò a niente<sup>74</sup>, venne ascoltato il 4 dicembre l'oste Geminiano Ganazzi da Correggio. Questi disse di conoscere un blasfemo, ma si riferì al suo garzone Giuseppe Galloni che non aveva fatto la Comunione di Pasqua e, a seguito della rinnegazione della immortalità della sua anima, il Ganazzi era stato costretto a licenziarlo. Il Galloni aveva cercato il perdono ma aveva continuato ad essere recidivo, essendo avvezzo al gioco e alle minacce fisiche: egli, infatti, aveva minacciato di bruciare con un candeliere acceso la faccia della moglie del suo datore di lavoro. Le bestemmie che proferiva, alla presenza di vari testimoni, erano:

«[...] Dio non è Dio, anzi il disgraziato mi ha detto più volte, che quando conosceva carnalmente le donne, usava ancora nel vaso indebito, e commetteva il peccato di sodomia con una sua sorella, e fu bandito da Parma sua patria per le sue sceleragini»<sup>75</sup>.

In merito al Neri egli confermò di conoscere sia l'imputato, sia la consorte. Asserì che quest'ultima aveva sentito il marito dirle:

«[...] andatevi a far buzarare voi, et insieme la Beata Vergine, et ha detto che vole ammazzare la moglie, e poi andare a Parma»<sup>76</sup>.

Lo stesso giorno comparve anche un certo Antonio Raspino da Reggio, che affermò di conoscere quale bestemmiatore qualificato il Neri, ma che ciò che questi aveva proferito non lo aveva sentito mai personalmente. Confermò di conoscere anche il garzone Galloni quale persona poco cristiana e venditore della propria anima<sup>77</sup>.

Il 7 dicembre comparve Giulia Bagnoli la quale asserì di aver sentito il Neri bestemmiare la sera precedente:

«[...] che non voleva andare in Paradiso, ove sono gli Angioli, che non l'haverebbe condotto a Puttane, ma che voleva andare all'Inferno, e perché io, e sua moglie Maria dicevamo il Rosario, che gli uscì di bocca questa sacrilega bestemmia e disse: io tengo lo Christo per un cane e per un raza lazaroni come in capo a Dio, [...]»<sup>78</sup>.

---

<sup>74</sup> Ivi, 3 dicembre 1708.

<sup>75</sup> Ivi, 4 dicembre 1708.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> Ivi, 7 dicembre 1708.

Nonostante i tentativi di remissione di tali comportamenti, operati dalla testimone e da suo marito (Domenico), il Neri aveva risposto:

«[...] per il Sanguinazzo di Dio, per il corponazzo di Dio, è stata quella buzarona di mia moglie, che l'ha detto, e venendo a casa strepitò con sua moglie Maria, dandoli della buzarona e voleva bastonarla, e questa mattina le ha dato de calzi, strapati i capelli, percosso in testa con una granata»<sup>79</sup>.

Aggiunse, inoltre, che la costumanza di bestemmiare era ben presente nell'imputato anche al di fuori dello stato d'ebbrezza e della collera.

Il giorno successivo venne chiamata nuovamente a testimoniare Maria Salomoni. Ella raccontò un ulteriore episodio sui modi poco cordiali che il marito aveva con lei. Una sera era venuto da lei pizzicandola e schiaffeggiandola. Alla richiesta che cessasse poiché le facevano male i denti, lui le aveva risposto bestemmiando e dicendole che voleva farla dormire «in corte». Quando lei lo aveva invitato a smettere di bestemmiare, egli aveva ribattuto:

«[...] tengo Christo per un cane raza buzarona, se non mi fa cascare morto, se non tiro un'archibugiata a Catellano, e se non mi fa cascar morto, stimo più questo cane che Dio»<sup>80</sup>.

In aggiunta la Salomoni disse che il marito le aveva dato un colpo alla testa con una granata dicendole che «la Fede era una buzarona». Ma quando la moglie gli aveva chiesto di andare a confessarsi, egli nuovamente aveva replicato:

«[...] che il Confessore gli haveva dato per penitenza, che egli godesse una [...] sorella nominata Gioanna, e che godesse ancora le sue proprie sorelle, e che facessi avvisare mia sorella, che al Sanguie di Dio voleva goderla carnalmente, e questa era la penitenza, che le davano li Confessori, che erano una massa di raze buzarone»<sup>81</sup>.

Aggiungendo «[...] rinego Dio se io vado in Paradiso, dove non vanno altri che ragazzi» e

---

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> *Ivi*, 8 dicembre 1708.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

«[...] che egli havendomi tentato di sodomia, non ho voluto acconsentirli, e perché egli andava dicendo vedi se io sono buon Christiano, io vado tutto il giorno a puttane, e il sangue non vedrai che io faci opere da Christiano né tu, né altre raze buzarone, [...]»<sup>82</sup>.

Dopo questa ennesima testimonianza, l'inquisitore emise l'ordine di carcerazione per il Neri, che venne eseguito il 14 dicembre<sup>83</sup>.

Prelevato dalle prigioni il 16 dicembre, e comparso davanti al vicario generale dell'inquisitore il Neri affermò che era stato già carcerato per otto giorni nel carcere del Governatore, forse per bestemmia, ma non ricordandosene perché smemorato. Confessò di aver proferito solo una bestemmia detta più volte (al Sangue di Dio, al Corpo di Dio), ma non si ricordava di averne dette altre. Aggiunse che i testimoni chiamati dal magistrato e denuncianti le sue parole potevano averle male interpretate, perché asserì di non essere un bestemmiatore. Ma subito dopo confessò di aver proferito parole ben poco pie nei confronti della Vergine. Inoltre confermò i suoi cattivi comportamenti nei confronti della moglie, che gli erano valsi molte inimicizie<sup>84</sup>.

Il 18 dicembre venne riascoltato e in questa occasione disse che essendo stato in collera con una lavandaia che gli lavava male i vestiti, aveva bestemmiato dicendo «[...] rinego quella puttana buzarona di Maria», ma che tale proposizione non era riferita alla Madonna, ma alla lavandaia stessa che aveva per nome Maria. Disse un'altra volta «[...] non credo che Dio sia giusto, ma se sarà giusto, mi aiuterà anche me» e confessò le bestemmie denunciate dalla moglie. Inoltre asserì di aver proferito per quattro volte «[...] tengo Christo per un cane, se non mi fa il miracolo, e puttana di Maria buzarona», poiché si era ammalato durante il suo servizio di leva e non riusciva a mangiare. Non sapendo cosa significasse pronunciare parole contro la purezza e onestà di Gesù Cristo e chiedendone spiegazione, una volta ricevutala, confessò di aver detto «Christo razza buzarona». Nell'occasione di un trasloco in una nuova casa, in un momento di rabbia aveva bestemmiato la Madonna e aveva detto «per l'hostia di Dio, che voglio mutare casa» e «al corpazzo di Dio». Un'altra volta, siccome era ridotto sul lastrico, confessò di aver detto che «chi fa del bene ha del male, e chi fa del male riceve del bene; Iddio ci dà del male», poiché fortemente in collera. Aggiunse anche il proferimento di una bestemmia durante il rosario della moglie:

---

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> Ivi, 14 dicembre 1708.

<sup>84</sup> Ivi, 16 dicembre 1708.

«[...] che non volevo andare in Paradiso perché puzzava di merda, essendovi de' ragazzi, ma non ho poi detto quel termine di raza buzarona e che volevo andare nell'Inferno, dove sono de' galant'huomini, e cavalieri»<sup>85</sup>

ma che egli non lo aveva detto

«con serietà, ma solamente per burla, e per ridere, né mi sarei mai creduto, che simile burla fosse peccato stante la mia ignoranza»<sup>86</sup>.

Confessò anche la bestemmia fatta mentre la moglie aveva male ai denti, ma giustificandosi ancora di averla detta per burla.

In un nuovo interrogatorio il 19 dicembre egli confessò di aver mangiato cibi in giorni in cui questi erano proibiti e di aver detto «[...] stimo più questo cane, che Dio, se non mi fa cascare morto». Un'altra volta aveva detto «[...] Dio buzarone e ne in capo di Dio», ma intendendo la divinità Bacco o «Dio Negro» che aveva sentito dire più volte, ma pensando non si riferisse al vero Dio. In un ennesimo momento di collera aveva detto «[...] voglio darti su la Fede buzarona, [...] e io soggiunsi la Fede è una buzara», ma con la parola “Fede” intendeva la testa della moglie e non la Fede Cattolica. Confessò di aver detto che i preti e i frati erano una «massa di raza buzarona, e io li voglio confessare loro», ma lo disse anche in questo caso in un momento di collera e confermò la storia della Confessione fattagli dal prete inerente al «godere di una donna», ma aggiungendo che in realtà nessun prete gli aveva detto nulla di simile<sup>87</sup>.

Il 22 dicembre, alla ripetizione dei capi d'accusa, il Neri rispose considerandosi persona retta e cattolica e che le bestemmie erano state proferite a causa della rabbia, della depressione o per burla. Chiedendo la clemenza del giudice, quest'ultimo gli diede otto giorni per costruire la sua difesa, ponendogli quale avvocato d'ufficio don Giuseppe Martinelli<sup>88</sup>. Scaduto il tempo, nonostante il rifiuto dell'imputato alle difese, queste vennero effettuate e registrate dal più volte menzionato notaio e cronista Francesco Giuseppe Franchi<sup>89</sup>.

La sentenza venne emessa il 16 gennaio 1709: il Neri fu considerato colpevole ed esiliato da tutta la giurisdizione del Sant'Uffizio reggiano e, in esecuzione del provvedimento, venne

---

<sup>85</sup> Ivi, 18 dicembre 1708.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> Ivi, 19 dicembre 1708.

<sup>88</sup> Ivi, 22 dicembre 1708.

<sup>89</sup> Ivi, 30 dicembre 1708.

condotto all'esterno di Porta San Pietro in direzione della capitale estense (non prima di essergli posta la bolla di Pio V *Si de protegendis*)<sup>90</sup>.

Per quanto non menzionato nelle tabelle precedenti, un altro reato-peccato prese piede nel contado reggiano anche se non in forma endemica: il fenomeno dell'affettata santità o meglio la costruzione di sette attorno a figure, spesso femminili, di ecclesiastici considerati Santi nonostante il non trascurabile dettaglio di essere ancora viventi<sup>91</sup>.

A Reggio se ne registra uno tra il 1711 e il 1720, un altro tra il 1721 e il 1728<sup>92</sup> e due tra il 1771 e il 1784<sup>93</sup>. Tra questi, per quanto non siano stati trovati gli atti, desta attenzione quello di suor Giulia Guidotti.

Questa suora del monastero di Santa Maria del Popolo fu processata l'11 marzo del 1710 con l'accusa di essere una cosiddetta "Santa viva". Attorno a lei si erano riunite molte personalità ecclesiastiche le quali avevano esaltato la sua aura di santità. A queste vennero date severe ammonizioni e l'astensione dal favorire credenze fasulle sulla sua sacralità. All'imputata venne dato un severo monito ed il divieto di avere assistenze particolari o distinzioni dalle altre monache, oltre agli arresti domiciliari nel suo monastero il 6 luglio 1715. Venne rimosso dal ruolo di suo confessore il prete Gandolfo Gandolfi il 13 ottobre 1714 e incarcerato il 16 maggio 1716 per aver fomentato tale santità e censurati gli "insegnamenti", a noi ignoti, della donna. Nella stessa data quest'ultima fu condannata ad un'abiura *de vehementi* con penitenze salutari e vennero confermati gli arresti domiciliari nel suo monastero per cinque anni. Il Gandolfi dopo una leggera tortura ed un'abiura *de vehementi* con penitenze salutari, venne fatto dimettere dalle carceri con la perpetua inabilitazione ad ascoltare le confessioni il 18 luglio 1716. In seguito

---

<sup>90</sup> Ivi, 16 gennaio 1709. La *Si de protegendis* era una bolla emessa da Pio V nel 1569 che imponeva la considerazione di coloro che impedivano il regolare svolgimento delle attività della Santa Inquisizione alla stregua di eretici.

<sup>91</sup> Su tale materia si veda la voce di A. J. Schutte, *Finzione di Santità*, in *DSI*, vol. 2, pp. 601 – 604; A. Malena, *L'Eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento*. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003; G. Romeo, *Una 'simulatrice di santità a Napoli nel '500: Alfonsina Rispoli*, in «Campania Sacra», 8-9, 1977-1978, pp. 159-218 e G. Zarri (a cura di), *Finzione e santità tra Medioevo ed età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991.

<sup>92</sup> Trattasi di suor Gioconda Ruggeri in ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1715 – 1733), Tomus Decimo Quartus, ab anno 1722, usq. ad 1733*, b. 262, c. 176r.

<sup>93</sup> Sono due processi ai danni di suor Maria Francesca Papazzoni in luogo della Mirandola. Cfr. ASMo, *Inquisizione, Processi*, bb. 239bis, f. V e 243, f. III. Da menzionare il processo ai danni di Lucia Roveri sempre in luogo della Mirandola. Su questo caso si veda G. Biondi, *Lucia Roveri della Mirandola (1780 – 1783). Da affettata santità a falsa divinità*, in G. Zarri (a cura di), *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991, pp. 464 – 492 e Ead., *E Iddio si fece donna. La storia di Lucia Roveri della Mirandola (1728-1788)*. Modena, Edizioni Unione Donne Italiane-Centro Documentazione Donne, 1996.

solo il 6 gennaio 1720 alla Guidotti fu concessa la grazia, mentre al Gandolfi fu concesso di udire le sole confessioni maschili il 17 maggio 1721<sup>94</sup>.

La menzione di questo caso è presente nella causa di un'altra "Santa viva", Lucrezia Gambara, bresciana, la quale fu seguita nella direzione spirituale da Agostino Randini. Quest'ultimo era un benedettino cassinese che, durante la causa Guidotti, era diventato il confessore della suora di Santa Maria del Popolo in Reggio e, probabilmente grazie al buon esito della causa, era stato fortemente consigliato come Ministro del Sacramento penitenziale della Gambara<sup>95</sup>.

A conclusione del bilancio processuale reggiano è giusto menzionare il fatto che questo è solo un piccolissimo quantitativo di cause che vennero concluse dal Sant'Uffizio locale. Molti furono i processi soltanto iniziati e mai effettivamente conclusi a causa di varie problematiche legate alla gestione della corte (una su tutte quella finanziaria) e specialmente al fenomeno della *spontanea comparitione*. L'autodenuncia dei rei confessi, infatti, annullava quasi completamente l'apertura di un processo ai loro danni. L'inquisitore sanzionava lo spontaneo comparente con degli ammonimenti a non incappare nuovamente nell'errore o con penitenze salutari (digiuni, preghiere, etc.), facendo così terminare il processo sommariamente<sup>96</sup>. Da ricordare, specialmente per i casi legati agli ecclesiastici, è l'importanza delle suppliche. Esse rappresentavano lo strumento per modulare, adattare la giustizia, ridurre lo iato tra colpa e pena. Con la supplica era possibile condonare una pena in gran parte già scontata (come l'esilio, il bando o la condanna al remo), ma il giudice arbitrariamente poteva, come già mostrato, richiedere un corrispettivo pecuniario. Interessante è anche notare che personaggi vicini alla famiglia del pontefice o del cardinal nipote, o ad altre alte cariche ecclesiastiche erano ricercati quali intermediari e patrocinatori dei presunti rei, per incanalare una causa processuale verso una sentenza di assoluzione<sup>97</sup>. Per Reggio non ho trovato applicazioni di quest'ultima strategia, ma si può comunque notare l'alto tasso di cause aperte ai danni di ecclesiastici (come si vedrà per la *Sollicitatio*)<sup>98</sup>. Il *trend* processuale sopra mostrato offre un panorama rivelatore di un tentativo di disciplinamento del contado cittadino da parte del tribunale locale, ma anche la

---

<sup>94</sup> Le informazioni sopra riportate sono state estrapolate da ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1682-1714)*; *Tomus Duodecimus: ab anno 1708 usq. ad 14*, b. 261, cc. 95r – 99r – 100r – 109r – 270r – 271r – 272r e *Tomus Tertiadecimus: ab anno 1715 usq. ad 21*, b. 262, cc. 35r – 39r – 80r – 83r – 84r – 95r – 98r – 99r – 235r – 260r – 261r.

<sup>95</sup> In merito a ciò si veda Biblioteca Universitaria di Bologna, Ms. Ital. 6, n. 18, menzionato in A. J. Schutte, *Aspiring Saints. Pretense of Holiness, Inquisition, and Gender in the Republic of Venice, 1618-1750*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 2001, pp. 18-21, 148 - 153, 172, 188 - 189 e L. Rossi, *Gambarà, Lucrezia*, in *DEDIMM*, <http://www.eticopedia.org/lucrezia-gambara> con bibliografia annessa.

<sup>96</sup> C. F. Black – G.L. D'Errico (a cura di), *Storia dell'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 111-116.

<sup>97</sup> I. Fosi, *La giustizia del Papa*, cit., pp. 191 – 200.

<sup>98</sup> Su questo rimando al successivo paragrafo sull'adescamento di monache in confessionale.

grande difficoltà nel mantenere pura una grande fetta di popolo così ostile al conformarsi ai dettami post Tridentini, regole di un Concilio che, di fatto, fu «posto in soffitta»<sup>99</sup>.

### 3.2 *La situazione ebraica*

«Essendo che alcune cose della Santa Fede sono alli christiani e giudei communi, quindi è che se in esse si trovano delinquenti i giudei, il Sant’Offitio procede contro di loro»<sup>100</sup>.

Con queste parole inizia il ventesimo capitolo della *Prattica per procedere nelle cause del S. Offitio* di Desiderio Scaglia, in cui si cerca di mostrare la derivazione abramitica delle due religioni, ma allo stesso tempo si cerca di legittimare una soggezione degli ebrei ai cristiani. Nel 1581 papa Gregorio XIII emanò la *Antiqua iudeorum improbitas*, una costituzione in cui venne dato mandato al Sant’Uffizio di procedere in determinati casi, nel numero di dieci, dove gli ebrei potevano essere implicati<sup>101</sup>. Il manuale dello Scaglia ricorda, secondo i dettami dell’*Antiqua*, che:

«Le cose communi a christiani et a loro, sono, come Dio esser uno, eterno, omnipresente, creatore del mondo, che ci sia Paradiso, Inferno, Angioli, Demonii, scrittura Sacra, anima immortale, e simili. E però se vengono nel Sant’Offitio inditiati di non credere o tutte, o alcune di dette cose, o d’aver proferito parole inducenti sospettione di mala credulità intorno ad esse, si procede contro di loro a cattura, a perquisitione di libri e scritture, e si tirano inanzi le cause con i termini della ragione, come si fa con altri, e confermando la mala credulità, si fanno abiurare *de formali* e negandola etiandio in tortura, si fanno abiurare o *de vehementi* o *de levi*, secondo la qualità delli inditii, parole proferite, e conditione delle persone, cioè se sono di più o meno intelligenza, e quanto alle pene si condannano anco come i christiani, che si trovano in detti capi delinquenti, o a carcere, o a galera, o essillii, o religione»<sup>102</sup>.

Da questo punto vengono aggiunti i dieci casi particolari in cui il Santo tribunale poteva perseguire alcuni membri della comunità ebraica. Questi in particolare erano: l’insegnamento di idee contrarie ai dogmi cattolici; qualsivoglia atto di negromanzia o sacrificio al demonio; qualsiasi tentativo da parte degli ebrei di indurre i cristiani all’apostasia dalla cattolica Fede; qualsiasi negazione della natura divina di Gesù Cristo e della verginità della Madonna; qualsiasi

---

<sup>99</sup> M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale*. Cit., p. 67.

<sup>100</sup> ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant’Offitio*, p. 19r.

<sup>101</sup> Cfr. P. C. Ioly Zorattini, *Ebrei in Italia*, in *DSI*, vol. 2, pp. 523 – 526 e bibliografia annessa.

<sup>102</sup> ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant’Offitio*, pp. 19r – 19v.

atto di nicodemismo da parte dei giudei o tentativo per questi ultimi di allontanare dalla confessione cattolica un determinato catecumeno; ogni tentativo di ausilio, da parte della comunità ebraica, nei confronti di eretici conclamati; qualsiasi caso di possesso di libri proibiti (in particolar modo testi talmudici non espurgati o vertenti eresie da tempo condannate); ogni atto di blasfemia del Sacramento eucaristico e, infine, l'utilizzo di persone cristiane nella funzione di servitori o nutrici<sup>103</sup>.

Nonostante l'importanza del decreto papale che consentì agli inquisitori locali di perseguire giudizialmente molti ebrei, principalmente sono a noi noti casi in cui questi erano stati denunciati per aver deturpato immagini di Santi o, come detto, per aver obbligato cristiani a lavorare alle loro dipendenze<sup>104</sup>.

Viene aggiunta, inoltre, la grande importanza della *Cum hebreorum malitia* in cui papa Clemente VIII nel 1593 condannò il possesso, lettura e traduzione o commento di qualsiasi testo talmudico, il ritiro e la distruzione dello stesso entro dieci giorni dalla pubblicazione della bolla in territorio romano ed entro due mesi all'esterno<sup>105</sup>.

La maggioranza delle cause aperte contro gli ebrei a Reggio in applicazione dei decreti e bolle pontificie furono quindi: per frequentazione degli stessi da parte dei cristiani, per servizio di questi ultimi ai primi, per possessione di libri talmudici eretici o proibiti, per costruzione di nuove sinagoghe, per possesso di beni immobili (questi due vietati dalla *Cum nimis absurdum* del 1555) e per peccato di nicodemismo.

Il grande castigo che i manuali inquisitoriali menzionavano come conseguenza di tali delitti in realtà, come descritto nel capitolo precedente, fu principalmente a Reggio il pagamento di una forte ammenda o la confisca dei beni: atti questi di primaria importanza per un tribunale della Fede oppresso dai debiti e dai costi di mantenimento strutturale<sup>106</sup>. Tuttavia ciò poteva portare a episodi di corruzione da parte degli stessi imputati: il 13 settembre 1692 la Sacra

---

<sup>103</sup> Ivi, pp. 19v – 20r.

<sup>104</sup> «Vengono anco alle volte denuntiati i giudei, di haver percosso, o deturpato immagini di Santi, e non è dubbio che quando il S. Offitio o l'Ordinario previene, non vi si debbe impedire il foro laico; [...]. Vengono in altre talvolta, dinuntiati gl'hebrei, che si faccino accender il fuoco da christiani il sabbato, e provandosi il fatto, il S. Offitio li castiga. Il fondamento di ciò pensano alcuni essere, perché sia superstitione de' giudei il non voler accendere il fuoco quel giorno, e però il servirsi de' christiani per questo effetto superstizioso sia delitto spettante al S. Offitio, ma veramente non è superstitione, anzi comandamento espresso nella lor legge in essodo 34 [...]. E perché anco si hoggi di tengono i christiani per gentili e servi, però il servirsi di essi in esserciti vili, [...] si presume che ciò facciano in contumelia e sprezzo del nome christiano, come altre volte erano quando dominavano gli gentili e gli tenevano captivi. Conseguentemente si puniscono i christiani anco che fanno alli giudei simili esserciti vili, perché vengono a cooperare all'empia intentione dell'hebreo, et a fare atto indecentissimo alla dignità della religione christiana non essendo decete, che *filii liberae servant filii ancillae*». Cfr. ivi, p. 20v – 21r.

<sup>105</sup> P. C. Ioly Zorattini, *Ebrei in Italia* cit., p. 524 e ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Santi'Officio*, p. 21r – 21v.

<sup>106</sup> Qui rimando alle sezioni del capitolo precedente riferite alla rendicontazione del tribunale reggiano e al rapporto con il duca e i suoi ministri, questi ultimi sempre pronti a difendere (per via del grande utile economico da cui potevano trarre profitto fiscale) la comunità ebraica dalla lunga mano dell'inquisitore.

Congregazione ammonì gravemente l'inquisitore Vincenzo Ubaldini da Fano (1689 – 1695) per aver ottenuto somme di denaro da alcuni ebrei imputati in determinate cause giudiziarie in corso di svolgimento<sup>107</sup>.

La stessa frequentazione dei cristiani in feste ebraiche, se nella fattispecie non fu molto tollerata, ciò nonostante venne risolta in sede giudiziaria con mere severe ammonizioni o comunque con l'intervento romano nel caso che i colpevoli non avessero ottemperato agli obblighi imposti dalle sentenze<sup>108</sup>. Un esempio è dato dalla lettera con cui l'inquisitore Pietro Martire Cangiasi, il 12 dicembre 1744, informò i cardinali inquisitori generali che nella sua giurisdizione gli ebrei, oltre a non portare il segno distintivo comandato dalle leggi del Papa, avevano avuto familiarità con i cristiani, tanto da aver sedotto tre monache di tre diversi monasteri (due furono *sponte comparentes* davanti al Sant'Uffizio reggiano e una fu trovata morta poiché probabilmente si vergognò della sua conversione all'ebraismo). Menzionò il fatto che nella zona di Correggio, Sassuolo, Scandiano e San Martino d'Este vi erano sinagoghe costruite all'esterno del ghetto e «mescolanze di case d'ebrei con quelle cristiane». Disperato, l'inquisitore richiese la risoluzione della Sacra Congregazione<sup>109</sup>.

Il 26 novembre 1650 alcuni cristiani accettarono l'invito di certi ebrei per partecipare a determinate feste giudaiche. La Sacra Congregazione ordinò all'inquisitore locale di porre una ammenda di 100 scudi romani. Essendo la pena pecuniaria particolarmente onerosa, gli imputati rifiutarono il debito di denaro e prontamente vennero incarcerati il 25 febbraio<sup>110</sup>.

Il 29 settembre 1663 il vicario foraneo del Sant'Uffizio di Scandiano fu ammonito, oltre che per aver celebrato una messa in maniera non canonica, per aver dato licenza ad alcuni ebrei di giocare (forse d'azzardo) con dei cristiani<sup>111</sup>.

Come detto sopra, l'utilizzazione di uomini o donne cristiane come personale di servitù in famiglie ebraiche non era assolutamente consentita in termini generali<sup>112</sup>: un esempio fu il caso di una ragazzina tredicenne che serviva in una casa d'ebrei. Il 15 febbraio 1620 venne vietato

---

<sup>107</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus decimus: ab anno 1681 usq. ad 99*, b. 261, c. 171r. Tale caso è menzionato anche in Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, *Litterae Sacrae Congregationis (S. Officij de Bononia) Annorum (1689 – 1692)*, mss. B. I874, cc. 21r – 25v, 70r – 71v, 114r/v, 120r – 123v. Ringrazio lo studioso Michele Armellini per avermi indicato questa serie di documenti.

<sup>108</sup> A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in Id. *Umanisti, eretici e streghe. Saggi di storia moderna*, M. Donattini (a cura di), introd. Adriano Prosperi, Modena, Assessorato alla Cultura, 2008, pp. 5-14. Cfr. M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012, pp. 181 - 184.

<sup>109</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, GG 4-d, 12 dicembre 1744.

<sup>110</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 us. ad 58*, b. 260, cc. 102r – 108r – 110r – 112r.

<sup>111</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus octavus: ab 1658 usq. ad 66*, b. 260, cc. 105r – 106r – 126r.

<sup>112</sup> M. Caffiero, *Legami pericolosi* cit., pp. 181 – 184 e K. Aron – Beller, *Jews on trial. The papal inquisition in Modena (1598 – 1638)*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2011, pp. 87 – 124.

alla ragazza di tornare in quel luogo e Roma richiese l'intervento dell'inquisitore per prendere provvedimenti, di concerto con il vescovo<sup>113</sup>.

Il 18 dicembre 1656 venne negata da Roma la licenza di indulto domandata da alcuni ebrei, affinché potessero alloggiare delle nutrici cristiane nelle loro case<sup>114</sup>.

Se la servitù cristiana era proibita, lo era anche il commercio carnale con donne professanti il cristianesimo. Occorre specificare però che il Sant'Uffizio non si occupava di tale pratica e Roma, spesso, ordinava all'inquisitore locale di lasciare il campo libero al tribunale episcopale<sup>115</sup>. Tale ordinanza, per quel che concerne la città emiliana, venne ribadita dalla Sacra Congregazione l'11 giugno 1621<sup>116</sup>. Ciò nonostante alcuni casi furono coordinati dai due fori ecclesiastici.

Il 2 marzo 1688 l'ebreo Gioseffo Sanguinetti, probabilmente un recidivo, fu considerato colpevole insieme ad alcuni complici di aver mantenuto alcune meretrici; sollecitato zitelle a male opere con l'inganno; essersi intrattenuto con le suddette; essere uscito dal ghetto senza autorizzazione, per poter adescare donne; aver trattato indegnamente i cristiani; aver organizzato, grazie a donativi, alcune commedie dove potevano intervenire anche i cristiani; aver frequentato, di sera e durante i matrimoni ebraici, i cristiani; aver aperto le botteghe durante le feste cristiane sotto un corrispettivo pecuniario e aver giocato con i cristiani in casa delle suddette prostitute<sup>117</sup>.

L'ebreo Raffaele Foa fu incarcerato e torturato da parte del foro vescovile per aver avuto commercio carnale con Medora Pasqualina, Lucrezia Broda, Angelica Blanca e Maddalena da Sole<sup>118</sup>, tutte meretrici.

Estremamente proibito dai sacri canoni era il possesso di beni immobili, specialmente quando all'interno di essi poteva trovarsi un'immagine sacra e di conseguenza il rischio di deturpazione della stessa.

Il 12 marzo 1672 i cardinali inquisitori generali mandarono al magistrato locale della Fede, una lettera richiedente chiarimenti su un caso vertente il possesso illegale di un tappeto da parte di alcuni prestatori ad interesse ebrei. Questo bene, in realtà, era stato donato alla Confraternita

---

<sup>113</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 184r.

<sup>114</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 us. ad 58*, b. 260, cc. 4r - 5r.

<sup>115</sup> M. Caffiero, *Legami pericolosi* cit., pp. 224 - 236.

<sup>116</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 200r.

<sup>117</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 - 1714, Tomus decimus: ab anno 1681 usq. ad 99*, b. 261, cc. 254r - 255r - 256r - 258r - 259r - 260r.

<sup>118</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili, contra Rafaelem Foa' hebreum super commercio carnalium meretricem christiana (sine anno)*, b. 1, f. 2 e ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1500-1649), Denuntiaturum fuit offitio [...] Raphael Foa (sine data)*, b. 94.

del Rosario e alla chiesa di San Domenico da un ebreo convertitosi al cattolicesimo, Ippolito de' Franceschi. Alla richiesta romana, l'inquisitore procedette a togliere il tappeto dal banco posto all'interno della sinagoga, gravando gli ebrei di 100 scudi romani. Questi ultimi si indignarono per la forte ammenda posta loro, facendo ricorso. Tuttavia Roma ordinò la vendita del tappeto per evitare altri scandali tra le parti il 9 aprile<sup>119</sup>.

Il 16 giugno 1725 Roma desiderò avere maggiori informazioni dall'inquisitore locale, in merito all'acquisto di una casa (appartenente ad un certo Zucchi) da parte di alcuni ebrei<sup>120</sup>.

Il 30 luglio 1729 la Sacra Congregazione richiese al giudice locale di vigilare su un'immagine di Maria Vergine posta «dirimpetto alla porta degl'ebrei», affinché si evitasse la deturpazione della stessa<sup>121</sup>.

La bestemmia o la proposizione ereticale proferita da giudei era fortemente controllata<sup>122</sup>. Un esempio reggiano fu il caso di Emanuel, figlio di Angelo Carnaruti da Scandiano. Nel 1626 un individuo, probabilmente suo compaesano, gli chiese incontrandolo un parere sulla figura di Maria Vergine. La risposta del Carnaruti fu un diniego della verginità della Madonna e la convinzione che solo Dio fosse in grado di compiere miracoli. Sentita la bestemmia il ragazzo andò subito a denunciare alle autorità competenti l'ebreo, il quale venne chiamato a deporre davanti al vicario del vescovo (in questo caso, probabilmente, posto quale speciale delegato nelle cause della Fede)<sup>123</sup>.

Forte era anche il rischio che qualche neofita del cattolicesimo continuasse a professare in segreto la Fede ebraica. La conversione avveniva ovviamente tramite un battesimo<sup>124</sup> e la stessa *Narrativa* ci offre un esempio di questa pratica operata sotto l'inquisitore Pietro Antonio Bagioni da Forlì (1726 – 1733), su un certo Vincenzo Maria Fedele (il cui nome ebraico era Salatiele Ottolenghi), alla fine del suo mandato<sup>125</sup>.

---

<sup>119</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260, cc. 51r – 52r – 53r.

<sup>120</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1715 – 1733, Tomus decimoquartus: ab anno 1722 usq. ad 33*, b. 262, cc. 60r – 214r – 216r.

<sup>121</sup> *Ibidem*.

<sup>122</sup> M. Caffiero, *Legami pericolosi* cit., pp. 189 – 192.

<sup>123</sup> ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis*, 16 giugno 1626.

<sup>124</sup> M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*. Roma, Viella, 2004, pp. 29 – 48 e 91 – 93.

<sup>125</sup> «Die martis septima Januarii 1733

Vincentius Maria, cuius cognomen Fedele Neophitus, antea vero Hebreus, nomine Salathiel ex coniugibus Lustrò Ottolenghi, et sua [uxore] Ottolenghi Regiensibus, annum agens 49 circiter, ut dixit, instructus fuit in Fide Orthodoxa ab admodum Reverendo Patre Joanne Grisendi Theologo Societatis Jesu, dum commoravetur apud D.D. Franciscum Parisetti Nobilem Regiensis; qui eum commensalem habuit, quoadusque die supra dicta more solito e Domo Cathecumenorum perrexit ad Cathedralē, in cuius Valeris exorcizatus fuit ab Illustrissimo D.D. Com: Oratio Sacrați Archidiacono; Baptizatus inde ab Illustrissimo, et Reverendissimo D.D. Ludovico Forni Episcopo Regii, ac Principe apud Altare maius; decantato postea musico Cantu Hymno Te Deum Laudamus. Patrinus fuit Reverendissimus P. Fr. Petrus Antonius Bagioni e Forilivi Dominicani Ordinis Inquisitor Generalis

Nonostante questo fosse un caso particolare, l'opera di battesimi di ebrei fu promossa e portata avanti nel 1633 dalla locale Casa dei catecumeni, un organismo nato una trentina di anni prima. Godendo gli ebrei dei favori ducali, nel periodo controriformistico vennero sempre più additati quali iniqui e blasfemi dai frati e dai predicatori operanti in città. Da quell'anno quindi la Congregazione della Misericordia, un'altra confraternita laica nata nel 1605 sotto lo sforzo del gesuita Ottavio Gondi, fondò la Casa dei catecumeni, dotandola di statuti e creando le fondamenta per la ricezione di lasciti e donazioni da parte dei fedeli. Nonostante le frizioni connesse alla sua creazione, tra la Congregazione della Misericordia e il ducato (specialmente l'ex duca Alfonso III), che valsero a quest'ultimo la gestione dei beni temporali evitando ulteriori ingerenze da parte della Chiesa, la Casa dei catecumeni garantiva ai neofiti una primaria istruzione dogmatica per gli adulti, e l'instradamento alla vita religiosa o al servizio presso la nobiltà locale di provata virtù per i bambini. Una volta divenuto catecumeno, al neofita venivano tolti i suoi averi terreni, che erano poi custoditi all'interno dell'istituto. Questi, in seguito, venivano riconsegnati al legittimo proprietario una volta conclusosi il ciclo annuale di apprendistato, al netto delle spese sostenute nel periodo di permanenza. L'ebreo entrato nella Casa dei catecumeni non solo veniva istruito nei primi rudimenti della dottrina cristiana, ma era addestrato ad essere uno strumento per la conversione dei suoi conoscenti che ancora vivevano nell'errore del giudaismo. Gli ebrei esterni all'istituto avevano il netto divieto di conversare con i neofiti, e di favorirne la fuga o la negazione dei propositi iniziali. Coloro che fossero fuggiti avrebbero perso tutti i beni, i quali sarebbero stati assegnati all'Opera pia del Catecumeno come risarcimento del denaro speso per la vana conversione e per lo scandalo recato ai compagni. Una volta concluso l'anno di istruzione il catecumeno veniva battezzato con una cerimonia sfarzosa alla presenza di padrini e madrine di nobile estrazione<sup>126</sup>. Tuttavia la conversione

---

Regii, quem dum supra dictam fiebat, omnes fere Sacrae Inquisitionis Consultores comitati sunt». Cfr. BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 39v – c. 40r.

<sup>126</sup> Cfr. M. Al Kalak, *I "frutti" della conversione. Per la storia della Casa dei Catecumeni di Reggio Emilia*, in «Materia Giudaica», 14, 2009, pp. 461 – 483 e Id. – I. Pavan, *Un'altra fede. Le case dei catecumeni nei territori estensi (1583 – 1938)*, Firenze, Olschki, 2013, pp. 12 – 25. In merito ai battesimi di ebrei si segnala un caso di contrasto giurisdizionale tra vescovo e inquisitore sul battesimo di due giovani ebrei risoltosi il 4 aprile 1715 per mezzo di Prospero Lambertini, all'epoca consultore del Sant'Uffizio. Il futuro Papa asserì che «appartenga alla giurisdizione del Vescovo il ricevere, l'istruire, ed il riconoscere, se gli ebrei, che vogliono battezzarsi, siano, o non siano capaci del Battesimo, è cosa indubitabile e certa, bastando leggere l'erudite osservazioni ecclesiastiche di Giuseppe Visconti de antiquis Baptismi ritibus cap. 7 lib. 2, ove dimostra che il catechizzare, e l'istruire quelli, che volevano battezzarsi, fu sempre mai officio del Vescovo, o di quelli, a i quali dal medesimo Vescovo si commetteva, e lasciando da parte le cose antiche, nei termini precisi del Vescovo di Reggio; [...] Quali cose mettono in chiaro, appartenere alla giurisdizione del Vescovo il ricevere, l'essaminare, l'istruire, ed il battezzare gli ebrei, che vogliono farsi christiani. Quindi, passando a vedere, se la predetta giurisdizione sia privativa del Vescovo, o cumulativa coll'Inquisitore, in tale maniera, che possa essere luogo alla prevenzione, crederei, che la autorità fosse privativa del Vescovo: primo, perché non ho veduto, ne canone, ne bolla, che in questa materia dia la cumulativa all'Inquisitore; secondo, perché vediamo, che qui in Roma, tutti gli atti predetti si fanno dal sig. Cardinale Vicario, o da Monsignor Vicegirente, senza che vi s'ingerisca il Tribunale della Suprema Inquisizione; terzo, perché così fu risoluto l'altre volte da questa Sagra Congregazione, come si raccoglie dalle parole del di lei

dell'ebreo non era garanzia di controllo della diffusione di idee eterodosse. Come detto molti convertiti continuarono a professare l'ebraismo segretamente, e la stretta osservazione dell'Inquisizione locale si fece sentire. Esempi concreti, nonostante manchino gli atti, sono quelli del primo settembre 1657 ai danni della convertita Esther, proveniente dalla Spagna, che fu incarcerata perché giudaizzante<sup>127</sup> e di Francesco Vittori, che il 17 novembre 1731 fu processato per lo stesso reato-peccato<sup>128</sup>.

Ultimo, ma non meno importante, reato-peccato connesso agli ebrei era la possessione di testi talmudici e cabalistici o qualsivoglia testo o immagine di carattere ebraico che potesse contenere tesi considerate eretiche. Confisca, espurgazione per mezzo di neofiti e distruzione dei suddetti erano le basi per il controllo di idee eterodosse che potevano diffondersi a macchia d'olio<sup>129</sup>. Un esempio fu il caso di Salomone Anniboni: questi, il 14 agosto 1652, finì nelle maglie del Sant'Uffizio locale per aver trasportato da Verona alla sinagoga di Reggio una matrice per la stampa ebraica. Quest'ultima, in un luogo appartato quale il tempio stesso, veniva utilizzata per imprimere testi giudaici e di conseguenza accrescerne la diffusione. Si aggiunsero i sospetti da parte dei giudici che l'imputato fosse un giudaizzante, ma gli interrogatori smentirono tale accusa. La causa si concluse con la requisizione e successiva distruzione della matrice il 15 agosto 1654 e la probabile incarcerazione del reo, essendo un recidivo<sup>130</sup>.

Come suggerito dalla *Antiqua iudeorum improbitas* e dagli stessi manuali inquisitoriali, questi casi erano spesso svolti in cooperazione col foro vescovile. Tuttavia, se per cause inerenti il commercio carnale da parte di ebrei la Sacra Congregazione lasciava campo libero al vescovo o al suo vicario generale, nel caso dei libri giudaici non mancarono forti frizioni tra i due fori. Il 23 ottobre 1630 venne inviata a Roma la spontanea comparizione dell'ebreo Isacco Foa, da parte del vicario generale di Reggio Giovanni Battista da Fano, il quale vi espose che il 19 ottobre i birri della Curia erano entrati a casa del comparente, avevano chiamato tutti gli occupanti e avevano richiesto loro tutti i libri nel nome del Sant'Uffizio. I birri avevano

---

seguinte decreto: Feria IV die 13 Maii 1637, Inquisitoris Florentia lectis literis datis II Maii, quibus consulit, an recipere debeat spontaneas comparitiones Hebreorum volentium suscipere Sacrum Baptisma, vel illos remittere ad Ordinarium; E.mi mandarunt, ei rescribi, ut eos remittat ad Ordinarium». Tali informazioni sono state desunte da ACDF, *S.O., St. St.*, H 7 c, 4 aprile 1715. Sulle Case dei Catecumeni è d'uopo menzionare lo studio di S. Marconcini, *Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento*, Firenze, Firenze University Press, 2016.

<sup>127</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 us.* ad 58, b. 260, cc. 122r – 206r – 210r – 212r – 214r – 215r – 218r – 222r.

<sup>128</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1715 – 1733, Tomus decimoquartus: ab anno 1722 usq. ad 33*, b. 262, c. 250r.

<sup>129</sup> Su tale argomento rimando a M. Caffiero, *Legami pericolosi* cit., pp. 5 – 77.

<sup>130</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 us.* ad 58, b. 260, cc. 128r – 156r – 158r – 160r – 166r – 174r – 175r – 176r – 208r. Su Salomone Anniboni cfr. A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit. pp. 265-285.

perquisito la casa, e trovati vari libri e scritture, li avevano presi e portati al vescovato senza farne prima un inventario (il che era contrario ai regolamenti della Sacra Congregazione). Successivamente era stato imposto agli ebrei proprietari dei libri di non uscire di casa, sotto la pena di mille scudi, e nella sinagoga più grande, chiamata Banco del Giglio, erano state sequestrate tredici bibbie. Dopo averle fatte studiare per quindici giorni da un ebreo convertito, queste erano state restituite il 22 ottobre con «sicurtà di scudi cento per appresentarle al Sant'Ufficio quando sarebbero stati dimandati», mentre nel frattempo venivano liberati tutti gli ebrei costretti agli arresti domiciliari con l'ordine di presentarsi davanti al giudice della Fede. Subito dopo i revisori "deputati", tra i quali l'ebreo fatto cristiano di nome Eunofrio, ma ora chiamato Giovanni Battista da Sassuolo, vollero vedere anche altri libri sequestrati ancora in possesso dei birri. Il Foa però, per quello che considerava un affronto, chiese soddisfazione all'inquisitore locale e a Roma, poiché tali testi erano stati già revisionati dal personale degli inquisitori e, a dimostrazione di ciò, il Foa presentò una lista di volumi revisionati. Affermò quindi che i libri posseduti erano tutti conformi ai canoni delle bolle pontificie, e si stupì del fatto che il Sant'Uffizio reggiano fosse così veemente all'improvviso, quando non lo era mai stato nei loro confronti (forse a causa dell'interposizione del Duca), come dimostrava il fatto che lo stesso Foa era «procuratore del tribunale degli ebrei», e quindi aveva molti rapporti col giudice della Fede.

A questo punto comparve Raphael Vita, il quale affermò che essendo lui e il suo collega (il Foa) i due massari dell'Università ebraica, avevano compilato le liste dei loro libri personalmente e avevano pagato persino la somma dovuta per la restituzione alla Cancelleria episcopale.

Seguono nell'incartamento delle lettere: nella prima, datata 15 dicembre 1625, l'inquisitore Pietro Martire Ricciardi affermava che essendo stato posto un editto generale in cui si obbligavano tutti gli ebrei, nel termine di un mese, a consegnare le liste dei loro libri sotto pena di 200 scudi in caso di trasgressione, la sua applicazione era risultata difficile e di conseguenza lo aveva sospeso fino a suo nuovo ordine. Nella seconda invece, datata 1 dicembre 1627, l'inquisitore Paolo Airoidi sospendeva l'editto di presentare le liste ogni quindici giorni, o ogni mese nel caso che gli ebrei possessori fossero chiamati davanti al tribunale<sup>131</sup>.

Già dal 22 ottobre 1630 l'inquisitore affermò di non essersi ingerito in tal pratica, poiché «mi parebbe preiudiciale alle manutensioni delle ragioni e prerogative di questo Sant'Ufficio».

---

<sup>131</sup> Tali informazioni sono state estrapolate da ACDF, *S.O., St. St.*, CC 1 b, f. 5, c. 198r – C. 200v. La menzione di questo caso si ritrova in P. Olexàc, *L'Inquisizione romana e gli ebrei nell'età del grande disciplinamento (1542-1648)*, Assisi, Edizioni Porziuncola, pp. 256-261.

Successivamente si notò che effettivamente i libri erano conformi ai canoni, e che in realtà il motivo di questo equivoco era la inimicizia che il neofita, credendosi revisore, aveva nei confronti di quegli ebrei per in seguito ricavarne denaro<sup>132</sup>. Si concluse che i libri fossero tutti restituiti agli ebrei, ma con «sicurtà di 100 scudi d'oro». Il 23 novembre essi rifiutarono il pagamento della somma ai ministri episcopali che detenevano i testi, poiché «se sono boni non mi dovete aggravare di sigurtà, se cattivi, non dovete restituirmeli», e di conseguenza il vescovado optò per la seconda soluzione<sup>133</sup>.

Il 10 dicembre 1630 il vicario dell'inquisitore avisò Roma della situazione concernente molti «incidenti» in merito ai sequestri di libri ebraici<sup>134</sup>. Come denunciato anche dai vari Massari ebrei l'8 dicembre, si era venuto a sapere che un notaio del vescovo era entrato nella casa di una vedova ebrea e, senza inventario, aveva sequestrato le sue scritture<sup>135</sup>.

Il 9 gennaio 1631 il vescovo di Reggio inviò a Roma parte del processo (anche se non concluso) contro gli ebrei, accusati di possedere scritture cabalistiche, talmudiche e superstiziose. Affermò, inoltre, che nella revisione dei libri gli ordinari avevano egual potere rispetto agli inquisitori, e che ciò era dimostrato da una lettera del cardinal Millini, datata 29 luglio 1617. Nella ricognizione dei libri e scritture ritrovate si registrarono testi cabalistici e sortileghi, e molti di questi non erano stati revisionati dagli inquisitori o loro accoliti, mentre in quelli che erano stati espurgati si aveva il sospetto che la firma di uno dei revisori (il famoso fra' Luigi da Bologna) fosse falsa: questo secondo una non meglio specificata testimonianza in cui emerse che tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento molti ebrei avevano aiutato i revisori nel loro compito, essendo questi ultimi non in grado di leggere l'ebraico. L'episcopo affermò anche di aver ricevuto pochissimo denaro, nonostante il grande sforzo nell'esecuzione degli ordini derivanti dai sacri canoni, e aggiunse che questi ebrei erano spesso aiutati da più persone, tra cui quelle che avrebbero dovuto unirsi al vescovo per combattere la loro perfidia<sup>136</sup>. La latente ma tuttavia cristallina scintilla di critica all'inquisitore locale iniziava a bruciare.

Il 17 gennaio 1631 il vescovo inviò la seconda parte del processo contro gli ebrei (la terza venne inoltrata il 23 gennaio<sup>137</sup> e l'ultima il 30<sup>138</sup>), ma chiese la risoluzione da parte di Roma in merito

---

<sup>132</sup> Ivi, c. 202r – c. 204r.

<sup>133</sup> Ivi, c. 209r - c. 213r.

<sup>134</sup> Ivi, c. 215r.

<sup>135</sup> Ivi, c. 216r – 217r.

<sup>136</sup> Ivi, c. 229r – 230r.

<sup>137</sup> Ivi, c. 233r.

<sup>138</sup> Ivi, c. 234r. Sui testi talmudici e il loro perseguimento giudiziario da parte del Sant'Uffizio si veda S. Wendehorst, *L'Inquisizione romana, l'Indice e gli ebrei*, in *Le Inquisizioni romane e gli ebrei. Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 2001)*, Roma, 2003, pp. 51 – 63. Sul rapporto tra l'Inquisizione romana e le comunità ebraiche negli Stati estensi cfr. A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati*

all'uso delle formule per incantesimo trovate all'interno di tali testi<sup>139</sup>. Segue nell'insieme di carte una lunga serie di relazioni effettuate nel foro episcopale, alla presenza del vescovo Coccapani e del Protonotario Apostolico Giovanni Battista Ciarlini, contro «questi ebrei che tengono testi talmudici e cabalistici e superstiziosi»: alcuni trattavano della trasmigrazione dell'anima o del controllo degli angeli secondo il volere dell'evocante; altri erano la *Gambarà* (forse traslitterazione di Ghemara<sup>140</sup>) e un certo *L'occhio di Israele*, appartenenti a Abramo Sforzi, Moisè David Vita, altri ancora appartenenti alla vedova Foa (inerenti medicinali superstiziosi), a Salvatore Sanguinetti, Angelo Carnaruti (lo stesso ebreo che incorse nella causa per bestemmia sopra riportata), Moisè Lengo, Salomone Camaione, Abramo Modigliani, Mosè Fano. Se questi si suppone venissero puniti con una ammenda di 500 ducati da darsi ai luoghi pii e, in caso di contravvenzione, di presentarsi *toties quoties* al tribunale della Curia, in verità vennero loro imposti gli arresti domiciliari<sup>141</sup>.

Seguendo le carte compare la traduzione in volgare, operata dai neofiti Giovan Battista Arloti e Giovanni Rota, dei sortilegi estratti dalle scritture sequestrate: alcuni esempi sono «come usare gli angeli contro i propri nemici», «per una persona che non abbia memoria», «per fare acciagnere l'acqua come il formaggio», «per sapere chi ha robbato», «per far venire un'ovo duro come una pietra», «per una donna che stenti a far figliuoli», «per aprire il cuore per la memoria», «per far tornare un uomo da una provincia, o d'un luogo lontano», «per andare invisibile», «per salvarsi di spada e d'ogni arma», «a dimandar in sogno quel che dimanda», «per li inimici», «per li assassini», etc<sup>142</sup>.

Il 22 febbraio l'episcopo avvertì Roma che aveva operato la restituzione dei libri contabili custoditi dalla Curia ai legittimi proprietari<sup>143</sup>. L'11 aprile il vescovo informò la Sacra Congregazione dell'invio degli originali dei sortilegi, poiché non vi erano ministri cristiani che sapessero l'ebraico, dato che i due neofiti deputati furono estromessi<sup>144</sup>. A tale asserzione il 23 aprile Roma chiarì che, «essendo sei mesi che furono sequestrati i libri degli ebrei e che solo i

---

*estensi*, in M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Roma, Biblioteca di cultura moderna, 1994, pp. 265 – 285.

<sup>139</sup> ACDF, *S.O.*, *St. St.*, CC 1 b, f. 5, c. 231r.

<sup>140</sup> La Ghemara è la parte del Talmud costituente i commenti rabbinici e le interpretazioni di un altro testo fondamentale per l'ebraismo quale la Mishnah (vertente lo studio della Torah orale e le opinioni giuridiche su di essa).

<sup>141</sup> *Ivi*, c. 237r – c. 329r.

<sup>142</sup> *Ivi*, c. 246v – 257v. Si segnala insieme alla presenza di vari «circoli», anche il cosiddetto quadrato del S.A.T.O.R.

<sup>143</sup> *Ivi*, c. 331r.

<sup>144</sup> *Ivi*, c. 335r – c. 335v.

libri dei conti furono restituiti», i testi sopra riportati dovevano essere rivisti preferibilmente da «Christiani nativi», poiché il revisore neofita aveva inimicizie contro gli ebrei<sup>145</sup>.

Il 26 maggio 1631 il vescovo inoltrò a Roma gli ultimi atti del processo in cui erano stati riportati gli interrogatori degli ebrei, dove si evinceva che questi non avevano ancora riavuto i loro libri, poiché ancora posti sotto sequestro, e che essi non li avrebbero mai studiati, o comunque che non li avrebbero saputi riconoscere<sup>146</sup>.

Nel pieno del contagio pestilenziale, che nel 1630-1631 colpì fortemente anche Reggio, il vescovo decise di fuggire dalla città, e Roma contattò l'inquisitore locale affinché fossero restituiti i libri espurgati<sup>147</sup>, cosa che avverrà però solo una volta passata la peste il 13 gennaio 1632<sup>148</sup>.

Se tra XVII e XVIII secolo i casi implicantanti membri della comunità ebraica andavano progressivamente crescendo, ciò avveniva da una parte per il disciplinamento di una porzione della popolazione vista dagli inquisitori (e non solo) come vivente nel peccato, e dall'altra per il più volte menzionato aspetto pecuniario utile a un tribunale della Fede estremamente povero e bisognoso di aiuti finanziari. Quest'ultimo aspetto implicò la forte resistenza delle rappresentanze ducali come precedentemente esplicitato, le quali si posero come ostacolo alla Sacra Congregazione, e di conseguenza al Sant'Uffizio locale, per proteggere gli enormi vantaggi che gli ebrei fornivano al ducato<sup>149</sup>. Nonostante la relativa tardività nella reclusione degli ebrei nel ghetto<sup>150</sup>, questo non impedì loro di professare il proprio credo e accrescere gli affari nel territorio reggiano.

---

<sup>145</sup> Ivi, c. 333r.

<sup>146</sup> Ivi, c. 338r – 345v.

<sup>147</sup> Ivi, c. 351r e 365r.

<sup>148</sup> Ivi, c. 372r.

<sup>149</sup> Già dal 1598, è d'uopo menzionarlo, i nuovi tribunali posti nelle due città estensi ostacolarono giurisdizionalmente gli organi secolari adibiti al castigo degli eretici: il *Tribunale Camerale* e i *Giudici del Maleficio*. Questo fece scaldare gli animi del duca e dei suoi ministri, i quali iniziarono a boicottare i giudici della Fede, specialmente nella capitale estense (cfr. vicenda del Brizio). Queste corti giudiziarie ducali avevano il compito di vigilare sui peccati connessi agli ebrei e ciò portò l'Inquisizione locale a porre sotto la propria egida tali reati, con disappunto del laicato. La fase più acuta di questo scontro si ebbe nel 1620 e man mano il clima da ostico divenne sempre più lieve, salvo qualche caso precedentemente descritto, sino al 1785. Su tale materia si veda K. Aron – Beller, *Jews on trial* cit., pp. 32 – 34.

<sup>150</sup> Ricordiamo che il ghetto reggiano venne ufficialmente istituito nel 1671. Dal 1669 vi erano nel contado reggiano circa 162 famiglie ebraiche, di cui 50 in città. Il 31 maggio di quell'anno il decreto di clausura degli ebrei nel ghetto imponeva la sua applicazione entro tre mesi e se un ebreo non avesse acconsentito a vivere all'interno dello stesso, si prospettava per lui la pena della frusta e il pagamento di 25 scudi. Incaricato da Laura Martinuzzi, il Padre Galimberti diede alla Congregazione del Ghetto il compito della costruzione del recinto. La Congregazione impose l'edificazione di sei portoni, facendoli pagare all'Università israelitica. I portoni vennero posti nei quattro sbocchi della via Emilia e presso S. Egidio e S. Rocco sul finire del 1670. Il primo gennaio 1671 venne formalmente inaugurato il ghetto. Su questi eventi si veda A. Balletti, *Gli ebrei e gli estensi* cit., p. 152 – 173 e Id. *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 467 – 468.

### 3.3 Il caso Zambeccari

I casi di scontro fra il Sant'Uffizio locale e la rappresentanza ducale a colpi di impedimenti dei rispettivi uffici, alternati ad atti di diplomazia, furono molteplici come già menzionato. Tuttavia è d'uopo fare un *focus* su un caso che vide scontrarsi una figura appartenente alla nobiltà laica quale il principe di Correggio Giovanni Siro e lo stesso inquisitore di Reggio Girolamo Maria Zambeccari (1615 – 1618).

Nato a Firenze come Jacopo il 26 febbraio 1575 e figlio del nobile bolognese Lepido, lo Zambeccari si era formato presso lo *studium* bolognese, conseguendone la laurea *in utroque iure* il 5 dicembre 1594. Terminati gli studi entrò a far parte dell'ordine domenicano nel 1598, cambiando il proprio nome in Girolamo Maria. Nel 1603 poté entrare nello Studio dei Domenicani come specializzante, divenendo lettore di teologia e insegnandola sino al 1615 nei vari conventi della Provincia di San Domenico tra Bologna e Milano<sup>151</sup>. Il 29 luglio di quell'anno fu promosso dalla Sacra Congregazione inquisitore dell'ufficio reggiano, succedendo a Paolo Franci da Napoli<sup>152</sup>. Inquisitore di grande levatura morale e ligio al proprio dovere, lo Zambeccari si fece portatore delle ragioni del Sant'Uffizio in ogni controversia con altre personalità giuridiche: i Crocesignati, il Laderchi e lo stesso Duca Cesare d'Este, come si è visto precedentemente<sup>153</sup>. Tali liti, dettate dalla sua inflessibilità, lo misero sempre più in cattiva luce presso il ceto cittadino reggiano e periferico. Si scorge nell'opera di disciplinamento e castigo degli eretici messa in atto dallo Zambeccari, l'ambizione di un magistrato ad elevarsi ad altre sedi più autorevoli nel panorama periferico del Sant'Uffizio. Ma nel 1617 una grave disavventura si pose quale ostacolo alla sua scalata:

«[...] con accudire diligentemente all'augmento della Santa Fede si concitò l'odio d'alcuni personaggi, di modo che ritornando una volta da Correggio, luogo soggetto a questa Santa Inquisitione fu assalito da molti sicari, percosso, e ferito, la causa del quale fù fatta dal P. Inquisitore di Milano di quel tempo»<sup>154</sup>.

---

<sup>151</sup> H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari OP, inquisitore di Reggio Emilia nel Seicento*, in D. Visintin – G. Ancona (a cura di), *L'inquisizione e l'eresia in Italia: medioevo ed età moderna. Omaggio a Andrea Del Col*, Circolo culturale Menocchio, Montereale Valcellina, 2013, pp. 210 – 211.

<sup>152</sup> Ivi, pp. 211 – 212. Cfr. anche BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 33r.

<sup>153</sup> Si segnala, inoltre, la scoperta di un caso di stregoneria ai danni di tre donne nel marzo 1616 di cui però non si conosce la vicenda e un caso di un eretico, David Remlin, convertitosi nelle carceri al cattolicesimo. Cfr. a riguardo il diario manoscritto del monaco certosino Tommaso Mussini custodito in BMAP, Mss. Regg. C. 61, pp. 22 – 23 e ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisrarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 66r – c. 78r.

<sup>154</sup> BMAP, Mss. Regg. F. 109, c. 33r.

Nell'agosto di quell'anno, infatti, l'inquisitore pretese la consegna di tre eretici di Correggio nelle sue mani. Questi, detti i "Veronesi", erano stati accusati dai loro *partners* commerciali di avere comportamenti illeciti in materia di fede<sup>155</sup>. In realtà ci si trovava davanti a qualcosa che era al di là della mera dissidenza morale. Nel 1594 il conte Camillo Siro da Correggio, padre del principe Giovanni Siro, aveva instaurato una zecca all'interno del suo dominio. La cattiva gestione della stessa, però, aveva attirato le malelingue di coloro che avevano mosso accuse di falsa monetazione all'interno dello Stato. Il difficile controllo sulla zecca proseguì sino al passaggio di mano a Giovanni Siro, che si trovò nel bel mezzo di una lite scoppiata tra i gestori della stessa e i loro compagni d'affari, i "Veronesi" per l'appunto. Questi accusarono i primi di essere dei falsari e, di conseguenza, i gestori correghesi accusarono i "Veronesi" di essere eretici. Proprio in tale questione si frappose il "nostro" inquisitore, ignaro di aver colpito un nervo scoperto<sup>156</sup>.

Nella concitazione del momento il Siro arrestò sia i gestori Marcantonio Ghiselli e Camillo Pareschi, sia i mercanti veronesi, ma timoroso di veder screditata la sua zecca difese i primi ai danni dei secondi. Tra questi vi erano Giovanni Pietro Pistolazzi e suo figlio Ottavio, insieme con Francesco Reghini. Essendo stati questi ultimi in stretti rapporti con le zone valtelinesi, ben conosciute per essere territori fortemente eretici, è comprensibile come l'accusa ai loro danni fosse ben sostenuta<sup>157</sup>. I mercanti vennero quindi segnalati dal vicario foraneo di Correggio, Tommaso Guidotti, all'inquisitore, che richiese al principe l'extradizione dei sospettati<sup>158</sup>. Ma alla richiesta si opposero i custodi delle carceri laiche in cui erano imprigionati i mercanti. Alla seconda richiesta di consegna dei prigionieri per la mattina successiva, il 25 agosto, lo Zambeccari si presentò con un suo birro a Correggio costringendo il custode, tramite minacce, ad aprire le carceri. Siro da Correggio, tramite il suo segretario, richiese la mano libera per castigare i presunti eretici, ma l'inquisitore, forte della sua autorità in tal materia, rifiutò e accusò d'impedimento d'ufficio lo stesso custode, il quale venne intimidito con un'ordinanza di carcerazione<sup>159</sup>.

---

<sup>155</sup> H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., p. 218.

<sup>156</sup> *Ibidem*. Lo Stato di Correggio, per paura di essere incorporato dai vicini principati e cercando di mantenersi quale feudo del Sacro Romano Impero, divenne proprio nel 1594 presidio spagnolo. Atto, che insieme alla mala gestione della zecca cittadina, portò allo sfacelo del dominio dei Siro. A riguardo si veda A. Ghidini, *Correggio, Camillo da*, in *DBI*, vol. 29, 1983, pp. 433 – 434; Q. Bigi, *Della zecca di Correggio*, in «Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Province Modenesi e Parmensi», vol. 5, 1870, pp. 109-192; Id., *Di Camillo e Siro da Correggio e della loro zecca. Memorie storico-numismatiche*. Modena, Carlo Vincenzi, 1870 e V. Mioni – A. Lusuardi, *La zecca di Correggio. Catalogo delle monete Correghesi 1569/1630*, Modena, Mucchi Editore, 1986, p. 116.

<sup>157</sup> O. Rombaldi, *Correggio, città e principato*. Modena, Banca Popolare, 1979, p. 77.

<sup>158</sup> R. Finzi, *Correggio nella storia e nei suoi figli*, Correggio, ARCA Editrice, 1983, p. 244.

<sup>159</sup> H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., pp. 219 – 220.

Arrestati i mercanti e interrogatili sulle loro azioni, venne scoperta la loro colpevolezza in materia di Fede il 16 settembre<sup>160</sup>. Ma negli interrogatori i rei accusarono di complicità gli stessi gestori della zecca, Ghiselli e Pareschi<sup>161</sup>. Una volta informata la Sacra Congregazione, allo Zambeccari venne ordinato di farsi consegnare dal principe di Correggio i due nuovi sospettati e lo stesso custode<sup>162</sup>. Il 25 settembre l'inquisitore tornò a Correggio scortato da otto uomini, richiedendo la consegna dei sospettati la quale, probabilmente, gli fu accordata dal principe. Ma l'inquisitore, una volta partito, fu aggredito da uomini inviati dal principe Siro e violentemente percosso. Tra gli inviati dei da Correggio, almeno tre secondo le fonti, si annoverano il capitano Girolamo Balbi da Fabbrico (assassino e uomo di fiducia del principe), Domenico Pocci e Francesco Pezzini<sup>163</sup>. Lo stesso da Correggio negò che si trattasse di un tentato omicidio, sostenendo che era una scaramuccia dettata dal poco rispetto dell'inquisitore per la sua autorità<sup>164</sup>.

Il 26 settembre venne avvisata Roma dell'accaduto e subito venne dato mandato all'inquisitore di Milano, Giammaria Fiorini (1616 – 1619)<sup>165</sup>, di iniziare nuove indagini a riguardo<sup>166</sup>. Queste iniziarono e si protrassero a singhiozzo a causa della mancanza di indizi concreti e di testimoni, e per le assidue assenze del Fiorini a Reggio<sup>167</sup>. Zambeccari, invece, ripresosi dalle ferite, arrestò il Pocci il 24 ottobre, meritandosi le parole di plauso della Sacra Congregazione e il mandato di continuazione delle indagini<sup>168</sup>. Il 19 novembre altri due prigionieri furono catturati e condotti a Reggio dall'inquisitore di Milano e dal duca di Modena (politicamente poco favorevole alla condotta del principe Siro, ma sempre restìo ad aiutare l'inquisitore reggiano specialmente all'esterno del proprio dominio)<sup>169</sup>: si trattò del Pezzini e del Balbi<sup>170</sup>.

---

<sup>160</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 118r.

<sup>161</sup> *Ibidem*.

<sup>162</sup> Ivi, c. 120r.

<sup>163</sup> R. Finzi, *Correggio nella storia* cit., p. 245 e BMAP, Mss. Regg. C. 61, pp. 40 – 41. Il Balbi era già stato ingaggiato dal Siro per assassinare il fratello del principe nella faida che si scatenò per la successione del principato. A seguito dell'aggressione allo Zambeccari, il Balbi litigò col suo mandante in merito alla ricompensa in denaro e, per cercare la salvezza nella fuga, fu coperto dal *famulus* Francesco Strozzi il quale verrà successivamente arrestato. Cfr. H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., p. 222.

<sup>164</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 129r.

<sup>165</sup> L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede* cit., p. 90.

<sup>166</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 121r.

<sup>167</sup> H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., p. 224.

<sup>168</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 123r.

<sup>169</sup> Il duca, prudentemente, non fece entrare i suoi uomini armati nel territorio del Siro, ma si fece consegnare i prigionieri al confine tra i due Stati. Cfr. H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., pp. 225 – 226.

<sup>170</sup> BMAP, Mss. Regg. C. 61, pp. 40 – 41 e L. M. Alfieri, *Gli ordini religiosi a Reggio dall'XI al XVIII secolo*, in G. Costi – G. Giovanelli (a cura di), *Storia della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Dal Medioevo alla Riforma del Concilio di Trento*, vol. 2, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 162 – 163.

A Roma si optò per trovare una soluzione diplomatica a questa difficile situazione: papa Paolo V e i cardinali generali della Santa Inquisizione, tra ottobre 1617 e marzo 1618, deliberarono continuamente sulla questione sino a ordinare all'inquisitore di Milano di arrestare il principe Siro se non si fosse costituito<sup>171</sup>. Nel febbraio del 1618 fu data la scelta al principe di consegnarsi al Sant'Uffizio romano<sup>172</sup>. Inoltre, già dal dicembre del 1617, si richiese il trasferimento a Roma dei sospettati di colpevolezza per garantire una maggior sicurezza nel processo, dettata anche dalla scarsa capacità di contenimento delle prigioni fatte costruire dal Franci<sup>173</sup>. Di questo compito fu investito l'inquisitore di Milano, che però rifiutò facendo porre al suo posto lo stesso Zambeccari il 23 dicembre per ordine del cardinal Millini. L'inquisitore di Reggio accettò la missione e, per meglio custodire i carcerati nel viaggio, si fece aiutare dal vicario foraneo Guidotti e dal vicario generale del tribunale bolognese<sup>174</sup>. Lo Zambeccari riuscì a portare personalmente alla sede centrale del Sant'Uffizio i prigionieri, spendendo per la gestione del viaggio ben 2.387 scudi (finanziati dallo stesso), di cui solo un terzo gli fu restituito dai cardinali romani fra il febbraio e il luglio del 1618<sup>175</sup>.

Nel febbraio e verso la metà di marzo, a causa dei rischi per la sua persona e i suoi famigliari dovuta alla conduzione diplomatica della Sacra Congregazione della «*causa del Correggio*» col viceré di Milano don Pedro Alvarez Toledo y Osorio, che riuscì a tenere a piede libero lo stesso Siro, Zambeccari fuggì da Reggio e rassegnò le dimissioni da giudice della Fede, che vennero subito accettate dal pontefice<sup>176</sup>.

Nel frattempo da Roma arrivarono le sentenze verso i rei condotti lì dall'ex inquisitore di Reggio: i mercanti "Veronesi" furono sentenziati di eresia e condannati alle carceri, mentre gli zecchieri furono rilasciati, ma con l'obbligo di presentarsi *toties quoties* all'inquisitore locale<sup>177</sup>. Solo il 21 giugno 1618 Paolo V emise la sentenza di condanna a dieci anni di carcere per il principe Giovanni Siro, il quale aveva richiesto la misericordia del pontefice. Questa non fu concessa e, anzi, fu posta al nobile una cauzione di ventimila scudi (in seguito, il 23 agosto, fu dimezzata la somma di denaro) da pagare allo Zambeccari affinché non venisse nuovamente minacciato assieme alla sua famiglia; inoltre un'ammenda di dodicimila scudi gli fu imposta a

---

<sup>171</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1617)*, 23 novembre 1617, p. 457; *Decreta S.O. (1618)*, 4 gennaio 1618, p. 14 e Ivi, 19 gennaio 1618, p. 33.

<sup>172</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1618)*, 15 febbraio 1618, p. 64.

<sup>173</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1617)*, 7 dicembre 1617, p. 475.

<sup>174</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 134r.

<sup>175</sup> ADRe, *Tomus Primus, Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611*, c. 137r e ACDF, *Decreta S.O. (1618)*, 5 luglio 1618, p. 246. Si veda anche H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., p. 231.

<sup>176</sup> H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., pp. 231 - 234.

<sup>177</sup> Ivi, p. 234.

favore dei domenicani e al Sant'Uffizio di Correggio, ma il Siro non la pagò mai, come nemmeno la suddetta cauzione, a causa del rifiuto di prestargli denaro da parte dei nobili dei domini limitrofi, che lo avevano considerato ormai decaduto<sup>178</sup>.

Posto per qualche anno come inquisitore di Faenza a seguito della sentenza contro il da Correggio, nel maggio del 1620 Zambeccari si dimise nuovamente quando apprese della liberazione del principe, e visse nel suo convento domenicano a Bologna. A Reggio, dopo una sede vacante gestita dal vicario generale, l'incarico di inquisitore fu dato nuovamente nel giugno 1618 a Michelangelo Leri, che da magistrato della sede modenese (1608 – 1616) dovette tornare ad una corte minore a causa dell'emergenza in cui si era trovata, ma con un indennizzo da parte di Roma che gli promise una promozione a guida di un tribunale più importante. Leri accettò, ma non ottenne mai la promozione poiché morì nel 1622<sup>179</sup>.

Il 7 aprile 1625 Zambeccari fu nominato vescovo di Alife, ma una volta insediatosi nella sua diocesi si scontrò in materia giurisdizionale con il duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana, signore di Piedimonte. Le stoccate vicendevoli tra i due furono persistenti, tanto da far cadere in un nuovo attentato lo Zambeccari: il duca tentò di avvelenarlo durante un pranzo. Fortunatamente il vescovo si salvò, ma morirono suo nipote e alcuni suoi accoliti. Spaventato da tale evento e compreso il clima arduo in cui si era trovato a governare la diocesi, Zambeccari tornò alla sua Bologna nel 1631 da dove, il 27 maggio, mandò una lettera al cardinal Francesco Barberini esponendo l'attentato di cui era stato vittima. Le continue accuse mosse ai suoi danni per screditare la sua autorità, sapientemente orchestrate dal Gaetani, furono esposte dal vescovo nella sua relazione del 1632. Solo l'11 aprile 1633 terminò il conflitto tra l'episcopo e il duca, grazie al trasferimento del primo alla diocesi di Minervino per mezzo di uno scambio tra questi e il vescovo Gian Michele de Rossi<sup>180</sup>.

Egli governò per due anni la diocesi di Minervino sino alla primavera del 1635, nella quale ormai malato e stanco dovette dimettersi dall'incarico. La morte arrivò a prenderlo il 29 dicembre dello stesso anno mentre si trovava a Roma<sup>181</sup>.

---

<sup>178</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1618)*, 21 giugno 1618, p. 216; Ivi, 24 luglio 1618, p. 255; Biblioteca Apostolica Vaticana [d'ora in avanti BAV], Codici Urbinati latini, ms. 1086, c. 294v. Sulla commutazione della somma di denaro si veda ACDF, *Decreta S.O. (1618)*, 23 agosto 1618, p. 295. Cfr. H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., p. 239.

<sup>179</sup> H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambeccari* cit., pp. 239 - 240.

<sup>180</sup> Tali informazioni sono state estrapolate da A. Pepe, *Le visite ad limina dei vescovi della diocesi di Alife (1590-1659)*, Tricase, Youcanprint, 2017, pp. 49 – 53.

<sup>181</sup> Ivi, pp. 53 – 54.

### 3.4 La Sollicitatio ad turpia: un reato particolarmente perseguito tra XVII e XVIII secolo

Alla base di ogni apertura processuale vi era, come menzionato precedentemente, una denuncia, la quale però veniva recepita inizialmente come una confessione nel foro interno della coscienza. La penitenza nella definizione post-tridentina, infatti, era posta tra il suo carattere interno e sacramentale, inviolabile e indivulgabile, e la sua dimensione pubblica e istituzionale di tribunale. Questa ibridazione della confessione giocava un ruolo cruciale nei cosiddetti casi riservati, cioè quei reati la cui assoluzione era mediata da una corte di secondo grado di giudizio quale i tribunali locali del Sant'Uffizio, il vicario episcopale o lo stesso pontefice, e rispetto ai quali lo stesso ministro del sacramento aveva la funzione di spingere i penitenti a rivolgersi ad una seconda istanza giudiziaria<sup>182</sup>. Venne progressivamente a consolidarsi il ruolo di confessore come entità giudiziaria da una parte, e il suo legame con i giudici dall'altra, fossero essi inquisitori, vescovi o nunzi pontifici. Se nel periodo medievale la distinzione tra confessore e inquisitore era netta e definita, a seguito della Riforma luterana e dei conseguenti problemi che portò anche in Italia il ruolo del primo fu subordinato al secondo, con funzioni di tipo poliziesco e di amministratore della moralità<sup>183</sup>. Il penitente divenne, di conseguenza, una sorta di "informatore", per il quale qualsiasi individuo poteva cadere nelle maglie dell'Inquisizione<sup>184</sup>. La penitenza sacramentale si definì, quindi, come il prodromo della denuncia al foro esterno, e se da una parte venne considerata come un canale di consolazione dei fedeli, dall'altra si pose quale utile strumento d'informazione per meglio attuare il controllo della devianza religiosa nonostante il rischio di violazione del segreto confessionale<sup>185</sup>.

---

<sup>182</sup> Su tale argomento si veda L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale. Il caso di don Francesco Rovatti (Reggio Emilia, 1768)*, in F. Alfieri – V. Lagioia, *Infami macchie. Sessualità maschili e indisciplina in età moderna*, Roma, Viella, 2018, p. 172; Cfr. E. Brambilla, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al Concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in *Le visite pastorali e i laici: disciplina dei costumi e controllo dell'ortodossia*, in C. Nubola – A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Atti del Seminario *Le visite pastorali fra storia sociale e storia religiosa*, Trento, 28-30 novembre 1996, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 491-540; Ead., *Casi riservati*, in *DSI*, vol. 1, pp. 290 – 291 e M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 65 – 66.

<sup>183</sup> A. Prospero, *Tribunali della coscienza* cit., p. 476 e O. Di Simplicio, *La costruzione della moralità. Inquisizione, penitenti e confessori nell'antico Stato senese. Un progetto di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche* cit., pp. 465-489.

<sup>184</sup> A. Prospero, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 478 – 479 e G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna* cit., pp. 20 – 28.

<sup>185</sup> Cfr. a riguardo A. Prospero, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 480 – 482. Il teologo Francisco Suárez, chiedendosi se fosse corretto da parte dei confessori usare le conoscenze acquisite in confessione per impedire la propagazione delle eresie, si fece difensore dell'uso poliziesco della confessione, specificando però che si sarebbe dovuta garantire una sorta d'immunità al penitente, ad esempio chiedendogli il permesso di usare ciò che era emerso dalla segreta conversazione sacramentale. Cfr. V. M. Salas – R. L. Fastiggi (a cura di), *A companion to Francisco Suárez*, Boston-Leiden, Brill, 2015.

La confessione divenne il cardine del sistema giudiziario ecclesiastico e specialmente inquisitoriale, ma qui emerse un grave problema, che andava al di là della rottura del sigillo sacramentale: l'utilizzazione del sacramento, da parte dei ministri della confessione, quale mero strumento di adescamento di penitenti, e di conseguenza lo stravolgimento della sua originaria funzione.

In età tridentina il bisogno di un controllo più serrato del celibato clericale e della disciplina ecclesiastica sotto l'occhio vigile del vescovo fece iniziare a perseguire il reato-peccato di adescamento di penitenti (specialmente monache) all'interno del confessionale, il nuovo mobile di derivazione gibertiano-borromaica<sup>186</sup>. Definito *Sollicitatio ad turpia*<sup>187</sup>, esso iniziò ad essere perseguito sotto il papato carafiano in terra andalusa. Nel 1558 un gesuita di Granada si trovò davanti ad un caso in cui un confessore aveva insidiato una penitente. L'incapacità delle donne di denunciare il reo, poiché il rischio di diffamazione della famiglia della vittima era alto, era un cruccio assai grande a cui si dovette cercare rimedio. L'arcivescovo della città, Pedro Guerrero, in un'omelia propose al popolo, quale soluzione, l'utilizzazione di un confessore come delegato per raccogliere le denunce da parte delle donne molestate. La proposta venne acclamata e, successivamente, portata agli occhi romani grazie al gesuita Francisco de Borja e al nunzio pontificio Leonardo Marini. Ma tale risoluzione trovò l'opposizione degli Ordini religiosi, i quali accusarono i gesuiti di voler violare il segreto confessionale. Solo nel 1559 con la bolla *Cum sicut nuper* la lite si risolse con la concessione all'inquisitore della città andalusa di poter accusare i confessori rei di aver utilizzato la penitenza quale occasione per praticare atti lascivi<sup>188</sup>.

A seguito di un periodo nel quale furono principalmente i tribunali episcopali e degli Ordini religiosi ad operare soluzioni *ad hoc*, sotto il papato di Paolo V nel 1614 venne data

---

<sup>186</sup> Sul confessionale si veda A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 513 – 514 e bibliografia annessa e L. Al Sabbagh, *Il caso di Bernardo Bolcini: dal reato di Sollicitatio ad turpia alla catalogazione dei processi dell'Inquisizione di Reggio Emilia tra XVII e XVIII secolo*, in «Quaderni estensi. Rivista on line degli istituti culturali estensi», 5 (2013), pp. 473 – 474.

<sup>187</sup> Altri studi su questo reato sono E. W. Monter, *Women and the Italian Inquisition*, in M. B. Rose (a cura di), *Women in the Middle Ages and the Renaissance. Literary and Historical perspectives*, Syracuse, Syracuse University Press, 1986, pp. 73-87; C. Madricardo, *Sesso e religione nel Seicento a Venezia: la Sollicitazione in confessionale*, in «Studi Veneziani», 15, 1988, pp. 121-170; R. Canosa, *Sessualità e Inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Roma, Sapere, 2000; G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. A proposito di due casi modenese del primo Seicento*, Firenze, Le Lettere, 1998; Id., *Ricerche su confessioni dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La Città del Sole, 1997; M. G. Casali, *Donne, confessori e Inquisizione romana. Indagini preliminari intorno al reato della 'Sollicitatio ad turpia' a Lodi*, in «Annali di Storia moderna e contemporanea», 10, 2004, pp. 221-267; W. De Boer, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004.

<sup>188</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., p. 510; A. Alcalà Galve, *Control de espirituales*, in J. Pérez Villanueva – B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España y América*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984, vol. I, p. 809 e S. Pavone, *I gesuiti dalle origini alla soppressione*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 45-49.

giurisdizione alla Sacra Congregazione romana del Sant'Uffizio sopra tale reato. Il provvedimento venne rafforzato sotto Gregorio XV nel 1622 con la costituzione *Universi dominici gregis*, la quale poneva la *Sollicitatio* sotto la giurisdizione inquisitoriale in tutto il mondo cattolico: il reato si applicava non solo durante la confessione, ma anche immediatamente prima o dopo di essa e qualora fosse occasionato dalla stessa e quando si originasse da una falsa confessione, tramite l'utilizzo del confessionale senza che vi fosse propriamente amministrato il sacramento<sup>189</sup>. Nel corso del XVII secolo le procedure in merito si fecero più stringenti, ponendo per i colpevoli la sospensione *a divinis*, la privazione perpetua dei benefici, la perdita della voce attiva e passiva in Capitolo, l'esilio o il servizio nelle galere, il carcere a vita o addirittura (ma raramente) la pena capitale. La costituzione riuscì a far accrescere il numero delle denunce da parte, principalmente, delle donne, le quali erano obbligate allo «scarico di coscienza» dai confessori delegati alla raccolta delle denunce sotto minaccia di negazione dell'assoluzione dai peccati<sup>190</sup>.

Casi di sollecitazione in confessionale costellarono tutto il XVIII secolo, nonostante nuove istanze e lamentele concernenti la già menzionata violazione del sigillo di segretezza<sup>191</sup>. Il reato rimase quasi esclusivamente sotto la competenza inquisitoriale, almeno dal punto di vista centrale, ma nel contesto reggiano la sua gestione venne divisa tra il Sant'Uffizio e l'episcopio. Reggio fu un caso esemplare, specialmente durante il Settecento<sup>192</sup>.

Nella città emiliana, se ci si rifà alle tabelle e al grafico posti nelle prime pagine di questo capitolo, abbiamo un'esplosione di casi di sollecitazione nel decennio 1680 – 1690. Si ha quindi un curioso ritardo nel perseguimento diffuso di questo reato, dovuto probabilmente da una parte ad un riassetto procedurale dell'iter giudiziario del tribunale locale, e dall'altra al perseguimento delle idee moliniste e della connessa eresia quietista, giudicata illegale ufficialmente nel 1687 con la *Celestis pastor* di Innocenzo XI, la quale si legò quasi

---

<sup>189</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., p. 517; L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*, cit., pp. 175 – 176; Id., *Il caso di Bernardo Bolcini* cit., pp. 473 – 480 e G. Giovanelli, *Governo episcopale e riforma* cit., p. 486.

<sup>190</sup> L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*, cit., p. 176 e W. De Boer, *Sollecitazione in confessionale*, in *DSI*, vol. IV, pp. 1451-1455.

<sup>191</sup> Nel 1726 si stabilì che fossero cancellate dagli atti processuali le circostanze che potevano rivelare il contenuto della confessione. Nel 1728 venne rinnovato agli inquisitori il divieto di rivolgere domande alle penitenti sul consenso prestato alle profferte dei confessori. Nel 1744 si sentenziò che non era di competenza del Sant'Uffizio il caso del confessore che assolvesse la donna con cui aveva rapporti illeciti. Si veda L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*. Cit., p. 178; G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna* cit., pp. 97 – 99 e Id., *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici», 51, 4/2010, pp. 967-1002.

<sup>192</sup> Per i casi reggiani si veda L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*. Cit., pp. 159 – 179; Id. *Il caso di Bernardo Bolcini* cit., pp. 473 – 480 e Id., *Tra satanismo e reato sessuale. Il caso di Domenico Costantini nella Reggio Emilia del tardo XVIII secolo*, in «Nuova Rivista Storica», CII, 1/2018, pp. 193 – 204.

indissolubilmente col reato di *Sollicitatio*<sup>193</sup>. Col volgere del nuovo secolo il quantitativo di procedimenti aumentò e diminuì in maniera altalenante, sino a scomparire con l'unione della sede a Modena nel 1780 e la successiva soppressione del 1785. Abbiamo, quindi, un totale di casi registrati tra il XVII e il XVIII secolo nel numero di 130. Tuttavia l'eccessiva pratica dell'autodenuncia dei rei portò all'apertura di un gran quantitativo di processi sommari, e poche furono le cause concluse con una severa sentenza, spesso mutata in forme di prigionia domiciliare, dovute al ricorrente problema dei costi di mantenimento dei presunti rei<sup>194</sup>.

Fra i casi esemplari si può menzionare quello del chierico don Aurelio Parasacchi il quale, il 25 ottobre 1653, fu processato per adescamento di monache e giudicato colpevole: dopo una leggera tortura, fu carcerato per un quinquennio e gli venne imposta l'abiura *de vehementi*. Verrà in seguito rilasciato dalle prigioni inquisitoriali e posto sotto gli arresti domiciliari presso il convento di Pontremoli, con l'inabilitazione ad ascoltare le confessioni sacramentali. Solo il 29 aprile 1659 al chierico secolare verrà tolta la prigionia domestica<sup>195</sup>.

Nel 1672 fu giudicato colpevole un certo frate minore chiamato Giovanni Francesco. Nonostante Roma non fosse soddisfatta delle risposte delle vittime (Giulia Fiora e una certa Caterina) nel corso degli interrogatori, probabilmente a causa di un vizio di forma, l'imputato fu incarcerato preventivamente, torturato *supra intentionem* e sospeso dall'ascolto delle confessioni femminili. Il 2 luglio verrà scarcerato e posto agli arresti domiciliari in un convento a scelta dell'inquisitore, ma all'esterno della provincia reggiana<sup>196</sup>.

Nel 1713 venne processato fra' Giuseppe Antonio da Carpi, il quale verrà trasferito nelle carceri del Sant'Uffizio di Parma il 6 maggio e torturato. Gli venne, in seguito, imposta l'abiura *de vehementi*, e la prigionia per sette anni con l'interdizione all'ascolto delle confessioni. Il 15

---

<sup>193</sup> L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*. cit., p. 169. In merito al quietismo e alla cosiddetta "orazione di quiete", che ritenevano l'abbandono contemplativo a Dio capace di giustificare gli atti più osceni, si veda G. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, il Mulino, 1989; M. Modica, *Infetta dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento*, Roma, Viella, 2009; E. Brambilla, *Corpi invasi e viaggi dell'anima. Santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista*, Roma, Viella, 2010; A. Malena, *Quietismo*, in *DSI*, vol. 3, pp. 1288 – 1294 e F. Alfieri, *Fisiologia, morale e demonologia. Il corpo conteso di fra Giovanni Battista (Terra d'Otranto, 1688)*, in Ead. – V. Lagioia (a cura di), *Infami macchie. Sessualità maschili e indisciplina in età moderna*, Roma, Viella, 2018, pp. 111 – 134.

<sup>194</sup> Tra il 1733 e il 1784 si registra un quantitativo di casi nel numero di 53, ma di questi solo 9 furono portati a sentenza (almeno dalle fonti spurie che noi possediamo). Cfr. L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*, cit., p. 179; Id., *Il caso di Bernardo Bolcini*, pp. 473-480; all'appendice in Id., *L'Inquisizione di Reggio Emilia tra centro e periferia tra XVII e XVIII secolo. Il repertorio dei carteggi*, Università degli Studi di Bologna, Tesi di Laurea Magistrale in Storia delle Chiese e dei movimenti religiosi, rel. prof. Umberto Mazzone, a.a. 2013-2014, pp. 54 – 324 e G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena*, cit., pp. 190 – 236.

<sup>195</sup> ASMò, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 usq. ad 58*, b. 260, cc. 162r – 164r – 170r – 172r – 188r – 190r – 200r; *Tomus Octavus, ab 1658 usq. ad 66*, b. 260, cc. 34-38.

<sup>196</sup> ASMò, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260, cc. 29r – 33r – 41r – 47r – 54r.

aprile 1719 gli venne data la grazia degli arresti domiciliari al convento di Gualtieri, e ottenne la licenza di celebrare messa il 6 gennaio 1720. Il 22 giugno il reo finì di scontare la sua pena detentiva, e solo sette anni dopo, il 19 aprile, gli venne concessa la sola voce attiva<sup>197</sup>.

Il Rettore della chiesa di S. Lorenzo a Febbio, don Giovan Battista Gatti, venne carcerato il 2 ottobre 1717 e torturato il 4 dicembre dello stesso anno. L'8 dicembre 1718 gli venne confermata la pena detentiva e gli venne posta un'abiura *de vehementi* con penitenze salutari, a seguito di un interrogatorio con leggera tortura che confermò i suoi reati-peccati. Solo il 31 novembre 1718 il Gatti poté essere graziato ed esercitare nuovamente le sue funzioni sacerdotali, tranne l'ascolto delle confessioni<sup>198</sup>.

Il 3 maggio 1726 venne aperta una causa ai danni dell'oratoriano Padre Stefano Natali, il quale venne carcerato il 2 novembre con la possibilità di comporre, assieme ad un avvocato dei rei, la propria arringa difensiva. Essendo l'imputato molto anziano, la Sacra Congregazione ordinò al Sant'Uffizio locale di trattarlo cautamente, dando carta bianca all'inquisitore locale se far continuare la carcerazione, ricordando però di inabilitarlo all'ascolto delle confessioni. Il 13 settembre 1727 venne posto alla prigionia domestica presso la Congregazione di San Filippo Neri, sino all'11 ottobre a causa del trasferimento dell'imputato in un altro convento. Il 3 gennaio 1728 gli venne imposta una severa ammonizione e la concessione di celebrare messa. L'8 maggio la Sacra Congregazione romana giunse alla conclusione della sua colpevolezza e lo mise in carcere per un triennio con la perpetua inabilitazione ad officiare le confessioni sacramentali. Tuttavia, probabilmente a causa dell'età e della buona condotta, il Natali venne scarcerato il 16 giugno 1729, ma la perpetua interdizione all'amministrazione della penitenza non gli fu tolta<sup>199</sup>.

Il forte controllo sulla devianza criminale del clero reggiano sulla base di questi dati, specialmente in materia sessuale, fu estremamente difficoltoso nonostante l'ingente mole di processi aperti a riguardo. Ciò fu dovuto principalmente a due fattori: da una parte la già menzionata pratica della *spontanea comparizione*, la quale permetteva una veloce conclusione della causa e una pena non severa; ma specialmente, dall'altra, fu la stessa appartenenza al ceto ecclesiastico che permise ai chierici criminali di godere di una certa impunità. Il locale tribunale

---

<sup>197</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1700 - 1714); Tomus Duodecimus: ab anno 1708 usq. ad 14*, b. 261, cc. 177r – 181r – 185r – 209r – 219r; ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1715 - 1733), Tomus Tertiadecimus: ab anno 1715 usq. ad 21*, b. 262, cc. 61r – 215r – 217r – 236r – 255r; *Tomus Decimo Quartus, ab anno 1722, usq. ad 1733*, b. 262, c. 122r.

<sup>198</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1715 - 1733), Tomus Tertiadecimus: ab anno 1715 usq. ad 21*, b. 262, cc. 93r – 142r – 145r – 153r – 173r – 183r.

<sup>199</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1715 - 1733), Tomus Decimo Quartus, ab anno 1722, usq. ad 1733*, b. 262, cc. 91r – 97r – 119r – 123r – 125r – 130r – 153r – 154r – 155r – 159r – 169r – 170r – 173r – 191r – 229r.

del Sant'Uffizio col passare del tempo continuò ad indebolirsi, e il controllo della moralità dovette appoggiarsi a strutture consolidate ben prima dell'avvento dell'Inquisizione romana, quali il tribunale episcopale<sup>200</sup>. Questo portò a collaborazioni, presumibilmente forzate a causa della debolezza progressiva della corte inquisitoriale locale, e a volte a frizioni in materia giurisdizionale tra le due magistrature.

## **Capitolo IV: Il rapporto tra vescovo ed inquisitore a Reggio Emilia tra XVI e XVIII secolo**

### *4.1 La vittoria dell'Inquisizione: il Cinquecento*

Sviscerare una materia ostica come il rapporto tra l'episcopio e il Sant'Uffizio locale, in un arco temporale di circa tre secoli, non è un'impresa semplice. L'argomento è assai delicato da descrivere al meglio, e spesso cangiante, a causa dei cambiamenti d'indirizzo politico-religioso della Sacra Congregazione, del rapporto tra centro e periferia, e più strettamente della esperienza giudiziaria di ogni vescovo e inquisitore posto a gestire la giustizia di Fede nel contado reggiano. In questo capitolo conclusivo, con molta cautela, si cercherà di ricostruire ancora una volta una tendenza della interconnessione tra l'episcopato e l'Inquisizione centrale e locale tra il XVI e il XVIII secolo.

La giustizia ecclesiastica e il controllo dell'eresia durante il Cinquecento erano demandati originariamente agli ordini mendicanti e, ovviamente, ai vescovi locali. L'esempio del cardinal Cervini in qualità di episcopo (1540 – 1544) è indiscutibile di come la prerogativa giudiziaria del capo della diocesi fosse estremamente forte e creasse delle frizioni con l'inquisitore Tommaso da Vicenza in materia di controllo della moralità<sup>201</sup>. In fin dei conti siamo in un periodo di “transizione”, contrassegnato da due eventi cardine per la storia del cristianesimo d'età moderna: la bolla *Licet ab initio* del 1542, che riorganizzerà sull'esempio ispanico la Inquisizione romana, e l'inizio dei lavori conciliari Tridentini nel 1545, a cui lo stesso cardinale parteciperà attivamente. Anche se il futuro papa Marcello II sarà posto all'interno della Sacra Congregazione nel 1548, egli cercò sempre di anteporre la sua figura di guida pastorale della diocesi reggiana e di “padre” benevolo con i giusti e castigatore con i nemici della Fede a

---

<sup>200</sup> L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale*. Cit., p. 162 – 163 e 178 – 179. Cfr. anche P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 300.

<sup>201</sup> Qui rimando alla trattazione stilata nel presente studio al capitolo I (1.4) e C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555)* cit., pp. 161 – 163 e 175 – 176.

discapito di altre figure preposte a tale scopo, cioè gli inquisitori. Egli anticipò quindi, come già detto nel primo capitolo, la figura di vescovo che verrà delineata al Concilio di Trento. Sebbene quest'ultimo fosse chiaro nelle sue decretali in merito alla posizione dell'episcopo in qualità di disciplinatore e giudice nei casi riservati, come si evince dal capitolo sesto della XXIV sessione del Concilio<sup>202</sup>, tale prerogativa venne sempre più ridimensionata. L'attribuzione al vescovo del potere di assolvere nel foro della coscienza di fatto toglieva all'inquisitore la sua prerogativa di giudice degli eretici e mandava a monte il complesso sistema punitivo su cui l'Inquisizione si era costituita. Le assoluzioni durante la confessione, infatti, non essendo originariamente registrate in veri e propri atti giudiziari, creavano un forte *handicap* nello stabilire la recidività del presunto reo, e per quest'ultimo risultava facile aggirare l'obbligo di denuncia dei propri complici del delitto<sup>203</sup>. A questo grattacapo cercò di porre una soluzione Michele Ghislieri, il futuro papa Pio V, il 20 gennaio 1564<sup>204</sup>, trovando però l'impedimento del pontefice (al secolo Pio IV), che fece approvare il decreto conciliare il 26 gennaio grazie all'interposizione del cardinal Morone<sup>205</sup>. Divenuto papa, il Ghislieri abrogò con la bolla *In Coena Domini* del 1568 la deliberazione Tridentina scatenando, nelle sedi periferiche, grande sospetto tra i due tribunali ecclesiastici<sup>206</sup>.

A Reggio Emilia il caso di Basilio Albrizio del 1559 può essere considerato un locale prodromo del repentino cambiamento di rotta nel rapporto tra vescovo e inquisitore. Giovan Battista Grossi richiese, infatti, la consulenza dell'Inquisitore Girolamo Volta da Mantova affinché fosse portata avanti la causa contro la falsa dottrina del medico millenarista. Nonostante la cooperazione dei due fori ecclesiastici, tuttavia la causa venne avocata alla sede centrale romana

---

<sup>202</sup> «Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus, ex delicto occulto provenientibus, excepta ea, quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis, deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in quibuscumque sibi subditos, in dioecesi sua, per se ipsos aut vicarium, ad id specialiter deputandum, in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in haeresis crimine, in eodem foro conscientiae, eis tantum, non eorum vicariis, sit permissum». Cfr. G. Alberigo, G. L. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., p. 764 e cfr. P. Prodi, *Una storia della giustizia* cit., pp. 298 – 299.

<sup>203</sup> E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio*, in P. Arabeyre – B. Basdevant Gaudemet (a cura di), *Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l'autorité ecclésiastique à l'époque moderne*, Paris, École nationale des chartes, 2013, pp. 29 – 30.

<sup>204</sup> S. Ehses (a cura di), *Concilium Tridentinum*, vol. IX, Friburgo in Brisgovia, Herder, 1924, p. 1145.

<sup>205</sup> Ivi, pp. 1152 – 1156 e cfr. E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio* cit., p. 30.

<sup>206</sup> Cfr. P. Prodi, *Una storia della giustizia* cit., pp. 299 – 300. Casi di diffidenza tra i due fori vengono descritti a Bologna in Id., *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, vol. 2, Roma, Storia e Letteratura, 1967, pp. 233 -234 e G. Fragnito, *Vescovi "censori": il tridentino alla prova*, in G. P. Brizzi – G. Olmi (a cura di), *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, Bologna, Clueb, 2007, p. 30. Si veda anche E. Bonora, *Inquisizione e papato tra Pio IV e Pio V*, in M. Guasco – A. Torre, *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 62 – 63. Molte furono le lamentele dei vescovi in merito all'ingerenza giudiziaria e al mancato rispetto per le deliberazioni Tridentine da parte degli inquisitori locali alla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio. A riguardo si veda I. Fosi, *La giustizia del papa* cit., pp. 89 – 97. Spesso l'Inquisizione romana dovette ribadire l'acquisizione della assoluzione nel foro della coscienza ai danni dei vescovi persino nel secolo successivo, come si nota in ACDF, *S.O.*, *St. St.*, E 4-b, 25 maggio 1626.

del Sant'Uffizio che, forte dell'assenso papale di Paolo IV, si fece inviare l'incartamento e lo stesso imputato, di fatto obbligando il vescovo Grossi a rinunciare alla causa<sup>207</sup>. Questi, nonostante la cessione del caso ad autorità ben più elevate, cercò comunque di mantenere salda la sua posizione di giudice della disciplina morale dando nel 1561 al suo vicario generale Girolamo Scaruffi la facoltà di procedere contro eretici e sospetti di eresia, usurai, adulteri, fornicatori e incestuosi, sacrileghi, omicidi, ecc., di qualunque ordine ecclesiastico o secolare e di qualunque condizione sociale<sup>208</sup>. Da qui si snoda nelle carte dell'Archivio Diocesano reggiano una serie di processi nel foro vescovile attestanti la grande responsabilità che ebbe il vescovo nel «sorvegliare e punire» le “pecore nere” del suo gregge<sup>209</sup>. La forza del Grossi nella materia giudiziaria probabilmente derivava dai cambiamenti interni alla Curia romana con l'intronizzazione al soglio di Pietro di Pio IV. Alla dipartita del predecessore di quest'ultimo nel 1559, la sede centrale del Sant'Uffizio fu incendiata dal popolo romano vessato sino a quel momento dalla politica religiosa intransigente del Carafa<sup>210</sup>. Il cardinal Morone, avversario di Paolo IV<sup>211</sup>, venne liberato e posto nuovamente sul suo scranno nel Sacro Collegio, mentre i cardinali stendevano le capitolazioni elettorali che il nuovo pontefice avrebbe dovuto onorare. Tra queste vi era l'impedimento all'Inquisizione di giudicare un cardinale sospettato di eresia; operazione demandata ad una commissione eletta dal Sacro Collegio<sup>212</sup>. Con l'elezione di papa

---

<sup>207</sup> Qui rimando alla sezione del presente studio riferita al caso sopra citato al capitolo I (1.5) e bibliografia annessa.

<sup>208</sup> G. Giovannelli, *Governo episcopale e riforma* cit., p. 422 e Biblioteca Capitolare di Reggio Emilia, *Carteggio Saccani*, faldone XII, fasc. *Controriforma*, 1561.

<sup>209</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili, contra Reverendum Vincentium Curtum, Archipresbiter Cattedrali Regiens* (1563); *contra d. Hercole de Brunoriis* (1563), b. 1, f. 3 e 9, giusto per citarne qualcuno. Ringrazio lo studioso Anselmo Ghizzoni per avermi indicato tali casi di contrasto e minacce al Capitolo, maleficio, omicidio, etc.

<sup>210</sup> Su tali eventi e il successivo processo alla famiglia del Carafa si veda M. Pattenden, *The Carafa Trial*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne Editrice, 2016, pp. 193 – 194; Id. *Pius IV and the Fall of the Carafa: Nepotism and Papal Authority in Counter-Reformation Rome*, Oxford, Oxford University Press, 2013 e R. Ancel, *La disgrace et le procès des Carafa d'après des documents inédits*, in «Revue Bénédictine», 22, 1905, pp. 525 – 535; 24, 1907, pp. 224 – 253, 479 – 509; 25, 1908, pp. 194 – 224; 26, 1909, pp. 52 – 80, 189 – 220, 301 – 324. Cfr. anche E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio* cit., p. 32.

<sup>211</sup> Lo stesso Paolo IV promulgò il 15 febbraio 1559 la bolla *Cum ex apostolatus officio* per impedire al Morone l'accesso al soglio di Pietro. Tale documento stabilì, in forma retroattiva, la privazione delle dignità e delle cariche *eo ipso* a qualsiasi ecclesiastico o laico che si fosse macchiato d'eresia. Inoltre, in merito agli ecclesiastici, affermava «[...] si ullo umquam tempore apparuerit aliquem episcopum etiam pro archiepiscopo seu patriarcha vel primate se gerentem aut praedictae Romanae Ecclesiae cardinalem, etiam, ut praefertur, legatum, seu etiam Romanum Pontificem, ante eius promotionem vel in cardinalem seu Romanum Pontificem assumptionem, a fide catholica deviasse aut in aliquam haeresim incidisse, promotio seu assumptio de eo, etiam in concordiam et de unanimi omnium cardinalium assensu facta, nulla, irrita et inanis existat». Si veda a riguardo *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, vol. VI, Augustae Taurinorum, 1860-1862, p. 554 e E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio* cit., p. 38.

<sup>212</sup> E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio* cit., p. 32 e BAV, *Urb. Lat., Summa de li capitoli fermati tra li cardinali in sede vacante in conclave da osservarsi da chi serà papa*, b. 1039, cc. 90v – 91v. Le capitolazioni elettorali vennero stilate l'8 settembre del 1559 e confermate il 12 gennaio 1560 dal neo eletto papa Pio IV con la *Bulla capitulorum conclavis*. Cfr. in merito S. Ehses (a cura di), *Concilium Tridentinum*, vol. VIII, Friburgo in Brisgovia, Herder, 1919, pp. 1 – 6.

Pio IV iniziarono, quindi, le assoluzioni ai vescovi e ai cardinali che erano stati giudicati in odore di eresia dal Carafa. Inoltre ben più importanti furono le limitazioni che vennero poste ai danni della Sacra Congregazione, favorendo la giurisdizione episcopale: le costituzioni del 14 e 31 ottobre 1562 tolsero agli inquisitori la facoltà di giudicare i vescovi processati per eresia *usque ad sententiam*, dando tale facoltà al papa o allo stesso collegio dei cardinali (di fatto proteggendo i vescovi e le loro prerogative giudiziarie)<sup>213</sup>.

Con l'elezione nel 1566 dell'*Inquisitor maior* Pio V, il Sant'Uffizio rialzò la testa a discapito del foro episcopale sempre più considerato in posizione subordinata rispetto alla figura dell'inquisitore. Nello stesso anno di elezione la bolla *Inter multiplices curas* accordò al Sant'Uffizio la revoca delle assoluzioni operate sotto il predecessore milanese, sottoponendo chi ne avesse usufruito ad un nuovo esame<sup>214</sup>. Inoltre se il decreto Tridentino della assoluzione dei casi riservati posto a vantaggio dell'episcopio fu abrogato dalla *In Coena Domini* nel 1568, l'anno successivo la costituzione *Si de protegendis* garantì alla Sacra Congregazione e di conseguenza agli inquisitori locali la facoltà di processare coloro che avessero impedito l'ufficio della Inquisizione a prescindere dal loro rango<sup>215</sup>. L'intronizzazione del Ghislieri portò, nel 1569, al soglio episcopale reggiano una "creatura" del pontefice: Eustachio Locatelli. Con questo ex inquisitore di Bologna, membro della Congregazione dell'Indice (1571) e personale confessore del successore di Pietro, la forte alleanza cooperativa tra i due tribunali si consolidò sotto l'inquisitore generale degli Stati estensi Paolo Costabili, acuendo l'ondata anti-eretica e le frizioni con il laicato (la vicenda di Pellegrino Ponticelli)<sup>216</sup>.

Interessante è, sotto l'aspetto giurisdizionale, il pontificato di Sisto V. Anch'egli formatosi nelle frange del Sant'Uffizio romano, pose nel 1588 la Sacra Congregazione quale istituzione primaria e principale rispetto a tutte le altre, tramite la costituzione *Immensa Aeterni Dei*. Questa tentò di impedire alla Congregazione sulla Consultazione dei Vescovi (creata nel 1576), forma prototipica della futura Congregazione dei Vescovi e Regolari (1601), di operare in materia giudiziaria. Tuttavia un concistoro approvò, sempre nel 1588, una regolamentazione del tutto nuova che in pratica cancellò i limiti d'intervento giudiziario posti dalla costituzione

---

<sup>213</sup> E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio* cit., pp. 34 – 35. Sui due provvedimenti papali si veda *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, vol. VII, Augustae Taurinorum, 1860-1862, pp. 236 – 239 per il 14 ottobre 1562 e L. Von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del medio evo*, vol. VII, Roma, Desclée & C., 1942, pp. 627 – 628.

<sup>214</sup> *Bullarium* cit., vol. VII, pp. 499 – 502 per il 21 dicembre 1566.

<sup>215</sup> V. Lavenia, *Bolle e documenti papali*, in *DSI*, vol. 1, p. 210.

<sup>216</sup> Qui rimando alla trattazione inerente tali avvenimenti del presente studio al capitolo II (2.1) e bibliografia annessa.

sistina<sup>217</sup>. Chi ne subì il peso furono comunque gli stessi vescovi locali, privati ulteriormente della loro autonomia giudiziaria dettata dal Concilio di Trento e obbligati a eseguire le ordinanze dei cardinali di tale Congregazione senza alcuna obiezione. Le armi di controllo sul potere episcopale furono da una parte le visite apostoliche della diocesi da parte di uno o più delegati romani, e dall'altra l'invio di un vicario apostolico. Quest'ultimo era un commissario papale investito del potere pontificio e posto a guida della diocesi per un determinato periodo di tempo, al posto dello stesso vescovo inadempiente nello svolgere il proprio magistero<sup>218</sup>. A Reggio, se l'ingerenza del commissario apostolico non creava grosse lagnanze da parte del vescovo (il quale forse volle evitare tensioni con Roma), ne suscitava altre da parte del potere laico. Il 16 settembre 1599 il governatore Ercole Rondinelli inoltrò al Duca una lettera inerente l'agire arrogante del commissario apostolico Martinelli, auditore del Sacro Collegio di Ferrara. Questi aveva fatto arrestare il Priore dei Servi utilizzando gli sbirri del Podestà:

«Questi birri intendo che sono stati quelli del Podestà, il quale ha fatto male se ha permesso questo, senza ordine di V.A. et i birri meritano castigo, se l'hanno fatto senza suo commandamento. Così come lo meritano senz'altro quelli della città c'hanno procurato questo havendo la mattina inteso da me, quanto ho scritto a V.A. con la mia precedente; ma la colpa è di queste tante sorti di birri, che non possono se non generare della confusione, et in questo caso mi pare che ci vada troppo dell'interesse di V.A. che venghino questi giudici ecclesiastici ad essercitare una tale giurisdizione in questi suoi stati; et siano così semplicemente obbediti da suoi ministri. Supplico l'A.V. di volerci havere considerazione; et sappia che sin qui s'è tenuta la mano che l'Inquisitore non habbia fatto carcerare, o inquirere alcuno senza nostra sapienza. Non farà più cose all'avvenire, [...]. Io se non havrò altro ordine dall'A.V. castigarò tutti quelli laici che s'intromettono in questo negotio, et le ne farò sentire il rumore, [...]

L'agire del commissario fu considerato, quindi, molto lesivo dell'autorità laica, tanto da far continuare le lagnanze del Rondinelli nel novembre e dicembre dello stesso anno: al Governatore dava fastidio che il commissario si fosse arrogato il diritto di entrare nelle carceri governative per interrogare degli imputati senza l'esplicito permesso del Duca. Un esempio chiaro è una lettera diretta a Cesare d'Este, dove il Governatore affermava che il commissario, entrando nelle carceri della cittadella, aveva esaminato i prigionieri per il caso di un certo cremonese reo di un non meglio specificato crimine. Il Governatore in merito aveva avuto il

---

<sup>217</sup> Cfr. L. Al Sabbagh – D. Santarelli, *Il Concilio di Trento tra riforma e repressione*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber, *Eretici, dissidenti, inquisitori*. Cit., p. 119. Cfr. anche M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale* cit., p. 55.

<sup>218</sup> Tutto questo a spese del titolare. Vedasi M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale* cit., pp. 57 – 59.

<sup>219</sup> ASMo, *Rettori dello Stato (Reggiano A – B)*, *Reggio Emilia*, b. 50, 16 settembre 1599.

sospetto che in realtà non stesse davvero investigando sul caso quanto cercando di ergersi sul potere giudiziario governativo, forte del suo mandato pontificio. Preoccupato della faccenda il Governatore propose al Duca lo spostamento del prigioniero a Rubiera per levare ogni sospetto (13 dicembre 1599)<sup>220</sup>. Si è di fronte allo stesso canovaccio visto nel capitolo precedente, cioè il timore da parte del ducato di non possedere sufficiente indipendenza giudiziaria, e il sospetto di circolazione nel dominio estense di “spie” pontificie atte a reclamare nuovi territori a seguito della devoluzione di Ferrara<sup>221</sup>. Si spiega, quindi, il riferimento sopra riportato del Rondinelli al controllo dell’inquisitore locale. Quest’ultimo si considerava esso stesso un delegato apostolico e di conseguenza superiore a qualsiasi autorità, poiché rappresentante del papa *in loco*. Tale concetto, come si è visto ben affermato dai giudici della Fede locali ai rappresentanti del governo ducale e allo stesso Duca, fu nel XVI secolo posto quale assioma gerarchico nel rapporto con l’episcopo e istituzionalizzato dalla Sacra Congregazione del Sant’Uffizio. Probabilmente dal 1577, infatti, a Reggio pervenne una lettera (firmata dai cardinali Giacomo Savelli, Gianfrancesco Gambara, Giovanni Ludovico Madruzzo, Giulio Antonio Santori e dallo stesso inquisitore Paolo Costabili), che stabiliva i confini giudiziari tra i due giudici ecclesiastici ponendo di fatto Roma e il suo rappresentante (l’inquisitore locale) quali superiori al vescovo. L’episcopo avrebbe dovuto, una volta recepite le denunce e formato il processo, avvertire la Sacra Congregazione e attenderne le risoluzioni<sup>222</sup>.

Secondo la Sacra Congregazione romana il ruolo dell’episcopo era di mero supporto all’inquisitore locale nell’espletamento delle sue funzioni di giudice della Fede e controllore della moralità. Tuttavia, col volgere del nuovo secolo, fecero capolino nuove frizioni tra i due giudici ecclesiastici, che se sulle prime furono risolte in un nulla di fatto a vantaggio dell’Inquisizione, a seguito della svolta innocenziana della seconda metà del Seicento porteranno a un lento logoramento della istituzione locale inquisitoriale che la costrinse a “venire a patti” con l’episcopio.

#### 4.2 Il “pacifico” Seicento

L’odierna storiografia inquisitoriale vede il XVII secolo come il periodo nel quale fa capolino una fase di stabilità della Sacra Congregazione, dovuta principalmente ad una burocratizzazione interna e specialmente esterna della stessa per mezzo dell’accentramento di competenze

---

<sup>220</sup> Ivi, 13 dicembre 1599.

<sup>221</sup> Vedasi il capitolo II (2.4) del presente studio in merito al rapporto tra l’inquisitore locale e il potere governativo e bibliografia annessa.

<sup>222</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione*, b. 94, *sine data* (probabilmente 1577).

giudiziarie e del forte controllo della propria rete di tribunali extra-romani, questi ultimi perennemente in contatto con la sede centrale<sup>223</sup>. Tuttavia la parentesi di inarrestabile forza che caratterizzò il Sant'Uffizio nel suo massimo splendore, il XVI secolo, può dirsi ormai conclusa alle porte del Seicento. La ferita luterano-calvinista nel contesto italiano fu sanata dalla Sacra Congregazione, e la stessa istituzionalizzazione delle materie giudiziarie del Sant'Uffizio in realtà portò all'estremo tensioni che, se nel secolo precedente non erano riuscite a mettere in crisi l'Inquisizione, ora poterono ledere lentamente lo *status quo* creato dalla stessa. Un esempio di tutto questo lo si può notare proprio nella lenta trasformazione del rapporto tra il vescovo locale e l'inquisitore di Reggio.

Con gli inizi del nuovo secolo il rapporto di forte squilibrio tra vescovo ed inquisitore a Reggio Emilia venne confermato da una lettera della Sacra Congregazione del 21 aprile 1613, in merito a un caso di libri proibiti: in alcuni atti il vescovo (al secolo Claudio Rangoni) appariva con l'appellativo di «Inquisitore». Roma per tutta risposta impose all'inquisitore locale che:

«[...] nel particolare che detto Monsignore si nomini Inquisitore le dico, che altre volte è stato risoluto, che li Ordinarii non si nominino Inquisitori, et bisognando, così si farà sapere a Monsignor Vescovo costì»<sup>224</sup>.

Nonostante la questione venisse risolta ufficialmente l'11 gennaio 1614<sup>225</sup>, viene qui ripresa quella subordinazione del vescovo all'inquisitore poiché non investito dei poteri apostolici. Asserzione, questa, che verrà spesso ripresa nei casi in cui vi saranno frizioni tra i due giudici, come viene posto dal Farinacci nel *Tractatus de Haeresi* (1616)<sup>226</sup>. Questo assunto venne anche ripetuto a chiare lettere in un'epistola dell'inquisitore Paolo Egidio Tramezzini da Como diretta al Duca e datata 15 settembre 1633: l'inquisitore è superiore al vescovo in quanto rappresentante del papa localmente, ed è quindi da considerarsi un ufficiale giudiziario a cui si deve estremo rispetto<sup>227</sup>.

La cooperazione, quasi forzata, dei due tribunali venne istituzionalizzata dal cardinale Desiderio Scaglia nella sua *Prattica per procedere nelle cause del S.O.* in cui viene detto:

---

<sup>223</sup> Cfr. G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna* cit., pp. 63 – 94 e M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale*. Cit., pp. 184 – 186.

<sup>224</sup> ADRe, *Litterarum Trasmisurarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*, c. 22r.

<sup>225</sup> Ivi, c. 43r.

<sup>226</sup> Cfr. P. Farinacci, *Tractatus de Haeresi*, Roma, Andrea Fei, 1616, Questio 186, Par. 2, n° 41.

<sup>227</sup> ASMo, *Rettori dello Stato (Reggiano A – B)*, Reggio Emilia, b. 50, c. 354r – c. 354v.

«Alcuni Ordinarii et Inquisitori puoco pratici si lamentano alle volte, che gli uni faccino quello ch'essi pensano che non possano fare senza loro, e pure possono farlo [...]. Le cose che possono fare gl'Inquisitori senza gl'Ordinari, e gl'Ordinari senza gl'Inquisitori sono cinque: citare, prendere, carcerare, formare processo informativo, e far decreto assolutorio. Quelle che non possono fare gli uni senza gl'altri si riducono hoggi di a due: tormentare e sentenziare, o decretare con pena»<sup>228</sup>.

Da questo assunto (dedotto probabilmente dalla lettera del 1577)<sup>229</sup>, che però dovrebbe escludere le cause di sollecitazione in confessionale di cui si parlerà, iniziarono a comparire processi a Reggio Emilia, svolti nel foro vescovile ma sotto l'egida della Sacra Congregazione, dove i vicari foranei e generali del vescovo spesso divengono vicari del Sant'Uffizio o, comunque, «delegati speciali» per le cause della Fede<sup>230</sup>. A titolo esemplare cito il caso di don Alessandro Martinelli, il quale, detenuto nelle carceri vescovili, venne interrogato il 20 aprile 1627 per sospetto di concubinato o sollecitazione. Nel costituito, infatti, il vicario generale del vescovo gli chiese se egli sapeva il motivo per cui si trovava in giudizio secondo i dettami del Sant'Uffizio. La risposta dell'imputato mostrò l'ignoranza dello stesso in merito e lo sconcerto per essere incorso negli ingranaggi dell'Inquisizione, senza però comprendere perché fosse il vicario vescovile ad adempiere al ruolo di “inquisitore”. Prontamente il vicario gli rispose che il ruolo di giudice inquisitoriale *in pectore* era ricoperto dallo stesso, poiché delegato *pro informatione Sancti Officii*<sup>231</sup>.

Ciò nonostante queste cooperazioni non erano scevre da frizioni tra i due fori: un esempio fu la causa delle monache ossesse del monastero di San Tommaso<sup>232</sup>. Già dal 1618 il monastero versava in una profonda crisi spirituale vertente la presunta possessione demoniaca di alcune monache, dovuta probabilmente ad uno smarrimento psichico attribuibile alla monacazione forzata<sup>233</sup>. Il 19 giugno 1620 pervenne a Roma una missiva del vescovo Rangoni, la quale descriveva un nuovo episodio di monache ossesse. Le sospettate principali erano due consorelle, Lucrezia Bedogni e Ottavia Rubina, le quali pare avessero affatturato altre monache per mezzo di malie sino a provocarne in alcune la morte. Ricevuta la missiva, la Sacra

---

<sup>228</sup> ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Officio*, pp. 24 – 25.

<sup>229</sup> Cfr. sopra, nota n. 222.

<sup>230</sup> Su tale argomento in via generale si veda A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 336 – 367.

<sup>231</sup> ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis*, c. 55r – c. 56r. Si veda anche il conferimento a delegato per le cause della Fede fatto al vicario del vescovo Coccapani il 21 giugno 1634 in ACDF, *Decreta S.O. (1634)*, p. 107.

<sup>232</sup> Sul caso di San Tommaso si fa riferimento sia in A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 404 – 406 sia in A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia*, cit. p. 606. Tuttavia, per mezzo dell'incrocio di varie tipologie di fonti, si può avere una più precisa collocazione cronologica di questi avvenimenti.

<sup>233</sup> A. Tincani, *Il monastero di San Tommaso di Reggio*, Reggio Emilia, SRSS, 2002, p. 150.

Congregazione ordinò la sospensione della causa fino a nuovo ordine il 2 luglio<sup>234</sup>. Il 13 luglio, secondo la cronaca dello Spaccini, un'altra vecchia suora avrebbe maledetto tramite fatture trenta consorelle<sup>235</sup>. In merito a quest'ultima il cronista, il 20 luglio, registrò tali informazioni:

«La monaca di San Tomaso di Reggio è suor [...] Cusona, monaca vecchia, e dicano per malie abbia fatto morire sei monache, tra affaturate et ispirate da 30. Ora è prigioniera et ha confessato il tutto, se ne sta con ferri a' piedi. Tra tanto s'aspetta la commissione da Roma. Monsignor ne ha dato parte al signor duca. Dicano di più che aveva a sua custodia una monaca giovane e gentildonna, qual v'ha insegnato l'arte [probabilmente trattasi di una delle due monache predette], ritrovandosi ancor lei prigioniera, con levarvi l'abito, e questa selerata n'ha amazzato sette sotto varii mali, cosa inaudita»<sup>236</sup>.

Come detto dall'autore il vescovo avvertì il Duca, ma in data 21 luglio il primo disse che:

«Nel negotio del monastero di S. Tomaso ho fatto quanto ho stimato ispediente et necessario, et già s'è cavato tanto sin qui che niun altro havrebbe potuto più, com'io stesso n'ho dato conto a V.A. Ser.ma e dopoi a i parenti di queste suore, i quali hanno gradito, et approvato tutto. Continuerò di man in mano, con ogni efficacia et pietà l'uffitio mio, et particolarmente m'adoprarò con ogni spirito per servir all'intentione, et comandamenti di V.A. Ser.ma. Ma l'introdurre il Padre Inquisitore nella trattatione della causa, come scrive desiderariano i suddetti parenti, non è in mia facultà, tenendo ordine da N.S. et Congregatione del S.O., per lettere lette da me a V.A. Ser.ma, di soprasedere, et mandar a Roma il processo, come farò fra pochi giorni. Però me ne scuso, certificando V.A. Ser.ma che non lascerò che fare dal canto mio per intera sodisfatione d'essi, et anco se mi sarà concesso da Sua Santità, di cedere a qualunque la cognitione, et espeditioe. Con che a V.A. Ser.ma bacio humilissimamente le mani pregandole dal Signore Dio piena felicità»<sup>237</sup>.

Nuovamente lo Spaccini, in merito ad una delle monache dedite alle arti demoniache, affermò il 22 luglio:

«E quella di Reggio ha confessato aver àuto commercio carnalmente col diavolo in tutte le maniere, e 30 anni continui esser stata quella che causava tutti li fortunali, comesioni, tempeste, con roïne di raccolti,

---

<sup>234</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1620)*, p. 241.

<sup>235</sup> G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1617 – 1620)* cit., p. 566.

<sup>236</sup> Ivi, p. 567.

<sup>237</sup> ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 272 B, 21 luglio 1620.

aver amazzato sette monache, come arabiate. Anco si dice quasi tutti li conventi di Reggio siano tocchi di malie»<sup>238</sup>.

Si continua il 28 luglio, affermando che:

«Le monache di San Tomé di Reggio continuamente si lamentavano con monsignor vescovo della loro disgrazia, e non sapeva cosa farvi per non saper il fondamento, che finalmente vi disse facessero la confessione generale, poi lui vi verà a dirve la messa del Spirito Santo et a comunicarle, sì come fece; tal che videro che ne mancava una, domandò dov'era, vi fu detto si sentiva male. Monsignor volse andare in convento, e piano andò alla cella, essendovi dentro asserata. Guardò per un pertuggio ch'è nell'uscio et vide la monaca ad una tavola con certi ch'erano diavoli, che aveva libri su quella. Visto ogni cosa con gran stupore, andò a chiamare un suo prete, e nel apressarsi all'uscio fece alquanto di romore ed ogni cosa disparve. Non voleva poi aprire la cella, se bene fu sforzata a farlo, non vi fu villanìa che non vi dicessero, asserata in luogo sicuro per cibo solo a pane e acqua, benché dicano il diavolo non vi lascia mancare cosa alcuna, e non vi manca continuamente caponi, et vogliano anco abbia delle desipole, et ha riceùto tutti quei spassi e passatempi che in questo mondo si possano avere, per agabarla bene»<sup>239</sup>.

Nonostante il vescovo fosse stato testimone di una visione demoniaca, che ricordava in realtà un *topos* presente nelle vicissitudini della moglie del Duca (Virginia de' Medici, deceduta cinque anni prima)<sup>240</sup>, si dovette aspettare il 30 luglio affinché Roma desse l'assenso di costituire una causa verso le due presunte colpevoli<sup>241</sup>. Una testimonianza, probabilmente di un costituito di una delle due imputate, registrata dallo Spaccini l'11 agosto ci informa per bocca della stessa:

---

<sup>238</sup> G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1617 – 1620)* cit., p. 568.

<sup>239</sup> Ivi, p. 570.

<sup>240</sup> Su tale vicenda si veda G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. A proposito di due casi modenese del primo Seicento*, Firenze, Le Lettere, 1998; G. Biondi, «Madama mi dispiace a dirvelo, vostra altezza è ispiritata». *Demoni ed esorcisti alla corte di Cesare d'Este*, in «Quaderni estensi», VI, 2014, 129 – 160 e L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber, *Virginia de' Medici tra politica ed esorcismi*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, cit., pp. 283 – 285. La duchessa, sofferente di un male di vivere presumibilmente connesso ad una forma di depressione che la accompagnò sino alla sua morte (dovuta, secondo i medici curanti e i chierici ad una possessione demoniaca di un demone, un tale Re Azica), venne rinchiusa da un esorcista benedettino di Parma nella sua camera. Questi, il 18 ottobre 1608, spiandola dal buco della serratura la vide senza indumenti interloquire con una non meglio specificata presenza invisibile, che secondo il monaco avrebbe avuto forma antropomorfa ma coi piedi di un gallo.

<sup>241</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1620)*, p. 278.

«Stanno a dire ho amicizia di demonii, non so tante cose, so che sono bellissimi giovani e benissimo vestiti, e da loro ho tutto quello che io so desiderare di spasso e di gusto che io voglio; non v'è stato trionfo in Italia che io non abbia visto o gustato»<sup>242</sup>.

Il 19 agosto la Sacra Congregazione confermò di lasciare nelle mani del vescovo la causa<sup>243</sup>. Il primo settembre lo Spaccini registra che:

«S'aspetta di Roma un commissario papale per esaminare la monaca di Reggio. Forse che vi serà altro, essendovene cavato fuori Sua Altezza, et è negozio molto stravagante, et v'è dentro delle principale della città. Il vescovo aveva pensiero di provedervi col piede di piombo e castigare chi la meritava, ma non amachiare la città, e con segretezza. Ora non vi passerà così facilmente come pensavano; chi avrà falito serà castigato, et averano il scorno et la beffa. Questa città è tanto oziosa che non attende ad altro che agli amori et alla crapola»<sup>244</sup>.

Una volta inviata l'istruttoria del processo a Roma ed esaminata dal consultore del Sant'Uffizio Bernardino Bongiovanni il 2 settembre<sup>245</sup>, i cardinali tuttavia decisero di sospendere nuovamente la causa e di non procedere ulteriormente il 9 settembre. Inoltre si impose sulle monache una clausura coatta per evitare che avessero contatti esterni: decisione che, probabilmente, fu presa per evitare di avere nuove vittime di fatture e per mantenere la segretezza che il foro vescovile non poteva mantenere<sup>246</sup>. Il 26 settembre pervenne nelle mani del vescovo una istruzione firmata dal cardinal Millini, che impose la piena sospensione della causa e la riconciliazione delle monache. Secondo il cardinale le informazioni desunte dalla causa erano probabilmente posticce o comunque forzate da una qualche non ben specificata circostanza. Proprio per questo si propose per porle in una sorta di "quarantena", ma specificando che:

«Si desista in ogni modo di farle essorcizare; et perché s'è inteso ch'alcuni preti con l'occasion d'essorcizar restano a magnare e stavano tutto il giorno nel monasterio, ciò non si permetta in modo alcuno»<sup>247</sup>.

---

<sup>242</sup> G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1617 – 1620)* cit., p. 578.

<sup>243</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1620)*, p. 298.

<sup>244</sup> G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1617 – 1620)* cit., p. 596.

<sup>245</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1620)*, p. 318.

<sup>246</sup> Ivi, p. 329.

<sup>247</sup> ASRe, *Opere pie, San Tommaso, Lettere ai vescovi (1605 – 1601)*, b. 5, 26 settembre 1620. Tale istruzione è presente anche nella Biblioteca Nazionale di Napoli, *Atti del Sant'Uffizio, Manoscritti Brancacciani*, I B 7, c. 51r – 54v.

Più che per evitare le gozzoviglie dei preti, in realtà si cercò con questo provvedimento di sfavorire l'operato degli esorcisti, malvisti da Roma per il loro esercizio<sup>248</sup>, cosa che verrà riproposta nella vicina città di Modena a seguito di alcuni eventi occorsi anni dopo<sup>249</sup>.

Tuttavia il vescovo scrisse una lettera al Duca, il 14 ottobre, in cui si affermava quanto segue:

«Venne un di questi giorni la risposta della Sacra Congregazione del S.O. sopra il negotio delle due suore, et io prima che far altro, per debito della devotione mia ne faccio consapevole V.A. Ser.ma per mezzo del mio Vicario, il quale mando a posta, et con lui due Arcipreti, che hanno esorcizzato le suore, affinché diano distinto conto a V.A. Ser.ma dello stato, in che si trova il monastero. Supplico V.A. Ser.ma che si degni di darli piena fede, et farmi significare, così piacendole, il parere, et gusto suo, et le raccomando, benché per pietà sua stimo le sia assai raccomandato così grave negotio; et bacio humilissimamente le mani a V.A. Ser.ma pregandole ogni vera felicità»<sup>250</sup>.

Gli esorcismi, dunque, persistettero nonostante gli ammonimenti romani. Roma a questo punto operò per far sì che le monache fossero trasferite al monastero di Sant'Ambrogio, cosa che avvenne il 4 novembre<sup>251</sup>. Il 10 novembre i cardinali imposero al vescovo l'invio della causa, probabilmente avocata al Sant'Uffizio affinché si evitassero nuovi scandali e vizi di forma, di fatto privandolo del suo ruolo di giudice in tal materia<sup>252</sup>. Se di tale causa non sappiamo la conclusione (ma per la quale essa venne utilizzata come esempio giudiziario nelle vicende che

---

<sup>248</sup> Cfr. V. Lavenia, *Esorcismo*, in *DSI*, vol. 2, p. 551 e bibliografia annessa. Sul ruolo degli esorcisti, si veda G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990, in particolare capitolo IV e V.

<sup>249</sup> Si pensi alle vicende legate all'esorcista modenese Geminiano Mazzoni nel 1625. La sua "metodologia" di esorcismo si fondava sulla manipolazione dei genitali femminili, considerati principali localizzazioni del diavolo. Egli verrà processato tra il febbraio e il maggio del 1625 e allontanato da Modena il 21 maggio dello stesso anno. Cfr. G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma*. Cit.; P. Scaramella, *Medicina e confessori, medicina del corpo, medicina dell'anima*, in «Studi Storici», XL, 1999, n. 2, pp. 613-627; S. Isidori – D. Santarelli – D. Weber, *Geminiano Mazzoni: esorcismo e sessualità*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, cit., pp. 291 – 292 e, per una trattazione sul confine tra esorcismo e pratica magica, si veda A. Biondi, *Tra corpo ed anima: medicina ed esorcistica nel Seicento (l'«Alexicacon» di Candido Brugnolo)*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 397 – 416.

<sup>250</sup> ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 272 B, 14 ottobre 1620.

<sup>251</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1620)*, p. 402.

<sup>252</sup> Ivi, p. 409.

colpirono il monastero di Santa Chiara di Carpi)<sup>253</sup>, tuttavia i casi di maleficio e possessione demoniaca al monastero di San Tommaso furono comunque molti<sup>254</sup>.

Dopo la parentesi episcopale del cardinale Alessandro d'Este (1621 – 1624), fratello del Duca, che amministrò la diocesi reggiana con grande zelo pastorale e giudiziario, mantenendo una diplomazia ben distesa con la Curia romana e la stessa Sacra Congregazione<sup>255</sup>, negli anni '30 vi furono nuove frizioni tra i due fori ecclesiastici locali. Il vescovo Paolo Coccapani (1624 – 1650) si pose in forte contrasto con l'inquisitore locale in materia di scritture ebraiche: il caso del 1630 - 1631, descritto precedentemente, inerente il sequestro di scritti talmudico-cabalistici e la conseguente richiesta al Sant'Uffizio di aiuto nel dirimere la causa da parte dei proprietari giudaici fecero scatenare l'episcopo, il quale criticò severamente l'operato del giudice della Fede, considerandolo più propenso alla difesa dell'espansione di idee malsane da parte degli ebrei che alla difesa della santità della diocesi<sup>256</sup>.

Cinque anni prima l'oggetto di scontro tra il vescovo e il vicario dell'inquisitore era stata la traslazione e adorazione del corpo della beata carmelitana Giovanna Scopelli nel 1625. Il magistrato della Fede Paolo Bermaschi da Crema avvertì Roma, il 4 luglio, del reperimento di un documento attestante da parte degli Anziani della città la venerazione della monaca già dal 1492 (un anno dopo il suo decesso), cosa confermata dai vescovi precedenti. Il corpo si trovava, con il permesso dell'episcopo del tempo, nel monastero degli Umiliati (oggi Santa Maria del Popolo), che era divenuto un luogo di culto. Da una lettera degli stessi Anziani, comprovante ciò il cardinal Millini era stato informato che il locale inquisitore aveva applicato un decreto che vietava la devozione per i corpi di defunti non beatificati o canonizzati (la Scopelli, infatti,

---

<sup>253</sup> Cfr. ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione romana all'Inquisitore modenese*, bb. 254 – 255; ASMo, *Inquisizione, Processi*, bb. 100–103, 107, 108; G. Biondi, «Madama mi dispiace a dirvelo, vostra altezza è ispirata» cit., pp. 154 – 157; Ead., *Principesse, demoni ed esorcisti in convento. Il monastero di Santa Chiara di Carpi (1636-1639)*, in Gilberto Zacchè (a cura di), *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura* (Atti del convegno, Carpi 22-24 ottobre 1998), Roma, Bulzoni, 2002, pp. 273 – 283; V. Lavenia, *I diavoli di Carpi e il Sant'Uffizio* cit., pp. 77 – 139 e L. Al Sabbagh, *Eleonora d'Este: tra esorcismo e "affari monacali"*, in L. Al Sabbagh – A. C. Caterino – M. Gargiulo – D. Santarelli – V. Vozza – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. 2, Roma, Aracne Editrice, 2018, pp. 285 – 290.

<sup>254</sup> Cfr. A. Tincani, *Il monastero di San Tommaso di Reggio* cit., pp. 150 – 155.

<sup>255</sup> Si segnala l'epistola dello stesso cardinale d'Este del 20 gennaio 1622 dove viene indicata la condotta che i chierici e la popolazione devono avere nell'ottica della moralità cristiana in ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 272 B, 20 gennaio 1622. Per la dimostrazione della azione diplomatica tra il vescovo di Reggio, per mantenere con una certa distensione i diritti ducali, e la Sacra Congregazione si segnala la lettera inoltrata dal cardinale Millini all'episcopo in data 29 novembre 1623, dove il primo ordinò il rispetto dei decreti della istituzione inquisitoriale, la segretezza nelle cause iniziate nel foro episcopale sotto delega dell'inquisitore e l'invio ogni anno a Roma delle suddette in Ivi, 29 novembre 1623. Sulla figura di Alessandro d'Este quale diplomatico si veda S. Calonaci, *Con gli occhi di Argo. La politica del cardinale Alessandro d'Este dopo la devoluzione (1599 – 1624)*, in G. Signorotto – E. Fumagalli (a cura di), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma, Viella, 2012, pp. 149 – 196.

<sup>256</sup> Qui rimando alla sezione dedicata alla situazione ebraica reggiana descritta nel capitolo III (3.2) e bibliografia annessa.

sarà beatificata solo nel 1771 sotto papa Clemente XIV). Tale azione avrebbe creato malcontento spirituale nella popolazione reggiana, molto legata alla figura della monaca, e per questo se ne era chiesto risoluzione<sup>257</sup>. Probabilmente conscio dell'afflizione popolare, l'inquisitore mandò a Roma la certificazione di questo antico culto il 29 luglio per farla esaminare<sup>258</sup>. In pieno contagio pestilenziale, il 28 luglio 1631, il vicario del Sant'Uffizio locale (Giovan Battista da Fano) avvertì la Sacra Congregazione che si era impedita la traslazione in processione del cadavere della monaca, proprio per evitare la proliferazione dell'infezione<sup>259</sup>. L'8 agosto lo stesso vicario, in alternativa al divieto di traslazione consentì per tre giorni la visita del corpo da parte dei fedeli all'interno del monastero custode. Inoltre richiese al confessore delle suore di tale convento (Ludovico Fieschi) se queste ultime avessero qualche «concessione» in denaro, probabilmente per il pagamento del rito. Alla risposta negativa del ministro confessionale, il vicario andò dal vescovo per stabilire chi avrebbe dovuto pagare l'organizzazione della cerimonia. Tale incontro fece comparire nuove frizioni tra i due giudici, ciascuno dei quali ordinò che tale somma di denaro doveva essere pagata dall'altro<sup>260</sup>. Il 7 settembre il vicario del Sant'Uffizio avvertì i cardinali romani che il vescovo reggiano avrebbe, insieme al Governatore della città e agli Anziani, autorizzato la visita al corpo della Scopelli ormai considerato una sorta di santa reliquia con proprietà taumaturgiche. Inoltre, il Coccapani avrebbe dato l'assenso alla stampa di un opuscolo che le stesse monache bianche avrebbero distribuito ai fedeli, il tutto senza licenza inquisitoriale<sup>261</sup>. Insomma uno scontro tra il vescovo, che cercò di porre il Sant'Uffizio come ostacolo alla devozione, e il vicario dell'inquisitore, che invece dovette mantenere alto il volere della Congregazione, la quale ordinò che l'episcopo intervenisse per regolamentare le pratiche di pietà tributate alla fondatrice del convento, vietando la processione e dettando le regole per una corretta prosecuzione del culto (già dal 21 agosto)<sup>262</sup>, facendo diventare la figura della suora da taumaturgica a mera “fondatrice di un monastero”. Il 20 maggio 1633 l'inquisitore Paolo Egidio Tramezzini da Como richiese ai cardinali una risoluzione in merito a una festa a favore della suora, nella quale venivano adorate parti del suo corpo, viste come reliquie. Ciò fa comprendere in questo particolare frangente la

---

<sup>257</sup> Tali informazioni sono desunte da ACDF, *S.O., St. St.*, B 4-b, f. 14, cc. 110r, 115r e 428r. La popolazione reggiana, in Ivi, c. 503r, chiederà a Roma di esser clemente nei riguardi del culto alla monaca poiché «[...] il decreto riserva quei soggetti che per tanto tempo sono stati honorati con scienza, et tolleranza della Sede Apostolica e dell'Ordinario». Gli eventi che seguiranno vengono segnalati anche dallo studio di V. Fiorelli, *I sentieri dell'inquisitore. Sant'Uffizio, periferie ecclesiastiche e disciplinamento devozionale (1615-1678)*, Milano, Guida, 2009, pp. 115-121.

<sup>258</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, B 4-b, f. 14, c. 140r – 142r.

<sup>259</sup> Ivi, c. 427r.

<sup>260</sup> Ivi, c. 431r – c. 431v.

<sup>261</sup> Ivi, c. 453r – c. 453v.

<sup>262</sup> *Ibidem*.

grande forza del vescovo, sostenuta da altri attori politici, in difesa dello spirito religioso del suo gregge e nel mantenimento delle sue prerogative pastorali<sup>263</sup>.

Un altro esempio fu la grossa lagnanza che il Coccapani fece alla Sacra Congregazione, il 20 dicembre 1633, concernente l'estorsione di denaro da parte dei ministri inquisitoriali ai danni di ex processati (si parla di somme che sfiorano i 300 scudi totali, se non oltre), specialmente per la mala fama che aveva il personale dell'inquisitore, perennemente avido di nuovi finanziamenti per la gestione della sede locale del Sant'Uffizio<sup>264</sup>.

Sulla stessa lunghezza d'onda la maggior causa di frizioni tra le due magistrature fu la difficoltà di perseguimento legale dei patentati del Sant'Uffizio da parte del vescovo. Il 4 giugno 1668 l'episcopo Gianagostino Marliani (1662 – 1674) ebbe un'accesa diatriba con l'inquisitore di Mantova in merito a due sacerdoti che si erano resi rei di vari reati-peccati. Uno di questi chierici per evitare il giudizio episcopale mostrò una patente attestante la sua appartenenza al Sant'Uffizio in qualità di vicario foraneo di Reggiolo. In tale data il Marliani scrisse al giudice mantovano che la competenza di foro sui due chierici era dello stesso episcopo di Reggio, poiché questi si erano trovati nella sua giurisdizione territoriale. Per avvalorare la sua tesi il Marliani aveva preso come esempio un caso precedente (30 luglio 1644) in cui un arciprete di Palidano era incappato negli ingranaggi della giustizia episcopale reggiana, nonostante la materia (che tuttavia non viene specificata) spettasse al Sant'Uffizio, poiché il chierico era stato arrestato nella diocesi di Reggio<sup>265</sup>.

Il 16 giugno la questione venne risolta dalla Sacra Congregazione con un compromesso: al vescovo venne dato il mandato di giudicare i membri del personale inquisitoriale, in qualità di delegato del Sant'Uffizio, ma non come giudice ordinario<sup>266</sup>. I casi, simili a questo, in cui il capo della diocesi o il suo vicario operarono sotto delega inquisitoriale furono molti (specialmente nel secolo successivo), ma tale pratica mostrò, come si evincerà, una effettiva difficoltà per la Inquisizione locale di mantenere il disciplinamento del popolo, e di questo Roma fu sempre più consapevole.

---

<sup>263</sup> Ivi, c. 561r.

<sup>264</sup> ADRe, *Atti delle Sacre Congregazioni*, b. 1, 20 dicembre 1633.

<sup>265</sup> Ivi, 4 giugno 1668.

<sup>266</sup> «Nella Congregazione di Mercoledì passato si discorse sopra la differenza, che verteva tra V.S.I., et il P. Inquisitore di Mantova, a causa del Prete Valeriano Zanosi preteso Provicario del S.O. di Reggiolo, e per terminarla, e levare le contese, fu risoluto, che V.S.I. dovesse procedere contro lo stesso anche a nome del Sacro Tribunale onde potrà proseguire il suo giudizio, e se merita così, farle giustizia a misura di carbone, perché io l'ho servita sino a quel segno, che ho potuto, come farò sempre in ogni altra occorrenza, se mi comanderà. Fratanto V.S.I. si conservi, mi mantenga il suo antico cordialissimo affetto ch'io le auguro di cuore tutte le meritate prosperità». Cfr. Ivi, 4 giugno 1668.

La gestione giudiziaria dei patentati del Sant'Uffizio fu un cruccio sempre presente anche per il tribunale episcopale, quasi costantemente controllato dalla Sacra Congregazione e perennemente subordinato al suo volere (quando doveva trattare materie spettanti all'inquisitore). Tuttavia la direzione presa da Roma in tal materia ebbe un brusco cambio di versante dagli anni Settanta e Ottanta del XVII secolo grazie all'operato del cardinal Giovan Battista De Luca, canonista e "genitore" di quelle che nella storiografia verranno appellate Riforme innocenziane. È da questo periodo che ha inizio, per le propaggini extra-romane dell'Inquisizione, una fase discendente segnante i prodromi di una crisi logorante che mutilerà la Congregazione cardinalizia della sua rete di magistrature locali nel lungo corso del secolo successivo. Se la riforma del 1658 – 1659 limitò il numero dei patentati, tuttavia non diminuì il loro privilegio di foro e di conseguenza la loro relativa impunità quando si macchiavano di determinati reati-peccati. Tale situazione rimase quindi immutata sino al 1676, quando comparve un particolare memoriale anonimo intitolato *Dell'uso de' Patentati e Ministri del Sant'Uffizio nello Stato Ecclesiastico*<sup>267</sup>. Attribuito dagli studi recenti allo stesso De Luca, tale scritto pose alla berlina tutti gli abusi perpetrati dai patentati del Sant'Uffizio additandoli come poco differenti dai reati commessi da coloro a cui veniva data la caccia dallo stesso personale inquisitoriale. Molti erano coloro che si fregiavano del titolo di patentato, specialmente tra la locale nobiltà, e fu proprio per questo motivo che il memoriale richiedeva con estrema durezza la soppressione di queste patenti (tranne che nello Stato milanese, poiché confinante con i territori eretici ultramontani) definendole ormai obsolete, come gli stessi possessori che vennero additati quali pericolosi per la pacifica convivenza civile, elementi di disgregazione sociale (l'esenzione dalle tasse laicali avrebbe portato un forte squilibrio cetuale nel contesto cittadino opprimendo fiscalmente i più poveri) e portatori di discredito dell'autorità pontificia<sup>268</sup>. De Luca stesso rivolse, tramite questo scritto, alla Sacra Congregazione forti critiche in merito ai patentati asserendo che essi:

---

<sup>267</sup> BAV, *Vat. Lat.*, 10852, cc. 334r – 342v.

<sup>268</sup> Su tale argomento cfr. A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma, Aracne Editrice, 2012, pp. 105 – 106; Id., *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso*, Atti del Convegno di studi, 9-10 aprile 2010, Roma, Viella, 2011, pp. 125 – 148; A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676 – 1683)*, Napoli, Jovene, 1991, pp. 532 – 533; G. B. Re, *Un uomo di legge al servizio della Chiesa e del Santo padre*, in R. Coppola – E. M. Lavorano (a cura di), *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto*, Atti del convegno nazionale di studio, Venosa (5-6 dicembre 2014), Venosa, Osanna Edizioni, 2016, pp. 28 – 29; I. Fosi, *La giustizia del papa* cit., pp. 105 – 106. Sulla canonistica del De Luca e sulla eredità che portò nelle istituzioni romane e specialmente inquisitoriali si veda anche G. Signorotto, *La crisi seicentesca dell'Inquisizione e il caso milanese*, in C. Di Filippo Bareggi – G. Signorotto (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna e il caso milanese*, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 327 – 368; Id., *De Luca, Giovan Battista*, in *DSI*, vol. 1, p. 464 e A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, in *DBI*, vol. 38, 1990, [http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista_%28Dizionario-Biografico%29/).

«[...] vivono in una effrenata licenza per non esservi chi l'astringa, in modo che divengono tanti tirannotti ne' propri paesi, per lo che, per un cert'uso comune di parlare, quando si vuol descrivere un huomo per mal vivente, si suol dire ch'è patentato del Sant'Officio»<sup>269</sup>.

Ovviamente le difese della stessa Congregazione cardinalizia non tardarono a farsi sentire. I cardinali Francesco Albizzi, Gaspare Carpegna e Federigo Baldeschi Colonna attaccarono tramite un contromemorale lo stesso De Luca tacciandolo di promulgare:

«[...] dottrine e propositioni erronee, temerarie, scandalose, offensive dell'orecchie cristiane, contrarie, irriverenti et ingiuriose della Sede Apostolica [...] convenienti con le assertioni degli heretici, fautrici di novatori politici in favore della podestà laica contro l'Immunità, libertà e prerogative degli ecclesiastici; incitative di novità pregiudiziali alla verità, integrità e fede del Governo Pontificio. Et alcune anche repugnanti alli principj et all'uso della buona religione e prossime all'eresia»<sup>270</sup>.

I cardinali continuavano affermando che i patentati erano indispensabili per la difesa della Fede cattolica poiché:

«[...] è maggior numero de' miscredenti, e tanto più pericoloso perché sono occulti, onde fa mestiere che gl'Inquisitori restino con un copioso esercito»<sup>271</sup>.

Nonostante questo terreno di scontro, venne promulgata una riforma dei patentati nel 1681 da parte di papa Innocenzo XI su consiglio del De Luca, in quell'anno divenuto ufficialmente cardinale<sup>272</sup>. Quel che ci interessa comprendere è che l'attivo pensiero del cardinale venosino sui patentati e sulla loro inutilità materiale era un riflesso delle idee da lui esposte in uno scritto del 1675, *Il Vescovo pratico*, in cui tale vanità di ruolo era del resto derivata dalla immotivata esistenza dello stesso Sant'Uffizio. Nonostante un rispetto di facciata per l'Inquisizione, il canonista aveva affermato che il vescovo era comunque il «Primo Inquisitore Ordinario» e che

---

<sup>269</sup> A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca* cit., pp. 546 – 547. La questione era stata trattata dallo stesso cardinale anche nella sua opera precedente *Il Vescovo pratico* (1675) a p. 371, dove affermava che le prerogative dei patentati permettevano loro «[...] di menare una vita scandalosa e di commettere delitti senza che vi sia superiore il quale li castighi». Si veda A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto* cit., p. 106 n. 132.

<sup>270</sup> A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca* cit., pp. 534 – 535.

<sup>271</sup> I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secoli XVI – XVII)*, in A. Jamme – O. Poncet (a cura di), *Offices et Papauté (XIVe - XVIIe siècle)*, Roma, Publications de l'École française de Rome, 2005, p. 15.

<sup>272</sup> Rimando alla sezione del presente studio con bibliografia annessa del capitolo II (2.2.1).

quindi la lotta all'eresia era naturalmente demandata a tale figura, secondo i dettami ecumenici del Concilio Tridentino (XXIV sessione), rendendo obsoleto un intero sistema di tribunali che erano stati creati o meglio riorganizzati in un clima emergenziale nel XVI secolo, e che ora non avrebbero dovuto avere tutta questa importanza poiché avevano esaurito il loro scopo primario: evitare che l'eresia luterano-calvinista penetrasse negli Stati italiani<sup>273</sup>. Deceduto De Luca nel 1683 e successivamente papa Odescalchi nel 1689, il neo eletto pontefice Alessandro VIII indisse, forte dei cardinali inquisitori Albizzi, Carpegna, Cybo e del censore e vescovo di Todi Giuseppe Maria Barlacci, l'esame dell'opera più famosa del venosino, il *Theatrum Veritatis et Justitiae* (1669 – 1680). Ciò che si tentò di porre sotto la censura pontificia fu la visione che il De Luca aveva della figura del Papa: egli era vicario di Cristo e vescovo universale della Chiesa, patriarca d'Occidente, principe temporale e vescovo di Roma. La dicotomia tra l'essere vicario di Cristo (o meglio *Episcopus Orbis*) e vescovo Ordinario di Roma era un «errore» di un certo peso per il censore, che aveva tentato di spiegare la insensatezza di questa distinzione poiché:

«[...] si rischia di affermare qualcosa in uno, negando ciò che è insito nell'altro, che in questo caso sarebbe il Sommo Pontefice, che in quanto vicario di Cristo possiede una podestà universale»<sup>274</sup>.

Il timore della Sacra Congregazione era proprio non tanto che fosse sminuita la figura del pontefice quale vescovo di Roma, quanto che si stabilisse il principio di una subordinazione dell'inquisitore all'Ordinario (dal caso particolare al quello generale). L'episcopalismo fu lo spauracchio che fece sobbalzare la sede centrale del Sant'Uffizio, la quale pensò di essere privata della sua centralità<sup>275</sup>. L'elezione di papa Ottoboni, fiero rappresentante della Congregazione, era stata decisa nel tentativo di rilanciare le attività inquisitoriali (specialmente dopo le vicende legate al quietismo e alla presunta simpatia dell'Odescalchi per le idee moliniste)<sup>276</sup>. Nonostante ciò, il processo ai danni dell'opera del De Luca non venne portato a

---

<sup>273</sup> A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca* cit., p. 577.

<sup>274</sup> ACDF, *CI*, Protocolli 047, ZZ, c. 261v. Su tale processo di censura si veda G. L. D'Errico, *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola – E. M. Lavorano (a cura di), *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto* cit., pp. 90 – 112; Id., *Truth and Justice in a «Forest of Thieves»*. *The Heresies of Giovanni Battista de Luca and the Documents of the Roman Inquisition*, Francoforte, Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series, 2016 e G. Signorotto, *Lo squadrone volante. Cardinali «liberi» e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in Id. – M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, Roma, Viella, 1998, pp. 133 – 137.

<sup>275</sup> G. L. D'Errico, *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca* cit., pp. 94 – 95.

<sup>276</sup> G. Signorotto, *De Luca, Giovan Battista*, in *DSI*, vol. 1, p. 464. Degno di menzione in merito alle strategie adottate dal pontefice durante le problematiche di quel periodo è lo studio operato da R. Fiorentini, *Papa Innocenzo XI Odescalchi e i suoi nipoti: il difficile rapporto tra equilibri curiali, politica estera e strategia familiare pontificia*, rel. prof. A. Zambarbieri, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2015/2016, in particolare pp. 76 – 89 e 179 – 209.

termine, grazie all'intervento del cardinal Girolamo Casanate il quale riuscì ad evitare che si giungesse a condannare l'opera<sup>277</sup>.

Nella città di Reggio Emilia, negli stessi anni, l'operato dottrinale del nuovo vescovo Augusto Bellincini (1674 – 1700) si fece sentire sull'onda lunga degli avvenimenti che colpirono la Curia romana. Tra i suoi primi provvedimenti vi fu tra il 1674 e il 1675 la pubblicazione della Costituzione sinodale del suo predecessore (Gianagostino Marliani), ben salda sui compiti pastorali del vescovo e dei chierici locali e sul ruolo ricoperto dal primo nella sua corte di giustizia. Negli stessi anni l'intenzione dell'episcopo di riformare la diocesi nel nome dei canoni Tridentini fu sempre più forte, tanto da motivare una visita della stessa nell'ottobre 1675<sup>278</sup>. Durante il suo peregrinare nel contado reggiano, nel 1679 un parroco di Viano inviò al Bellincini una relazione concernente un caso di superstizione conclamata all'interno di quella parrocchia: la popolazione credeva nel malocchio e si faceva aiutare da donne praticanti la stregoneria, denominate «donne delle Sabine», le quali operavano per estirparlo. Tuttavia non sembra che tali informazioni interessassero al vescovo, che non indisse nessun procedimento giudiziario, e non vi sono documenti che attestino l'attività inquisitoriale su tale particolare caso<sup>279</sup>. Ben diverso fu il caso del padre carmelitano Elia Borghi, che proferì una proposizione ereticale in materia di elemosine nel 1680<sup>280</sup>. Il chierico avrebbe asserito pubblicamente che l'elemosina avrebbe portato sollievo alle anime del regno infernale, pensiero altamente controcorrente rispetto al dogma cattolico. Prontamente il vescovo, nonostante considerasse poco plausibile che un suo sacerdote avesse detto simili parole, lo sospese dal suo ruolo di predicatore. Saputo questo l'inquisitore locale, sentendosi impedito nelle sue competenze dallo stesso vescovo, scrisse una lettera il 18 aprile alla Sacra Congregazione, la quale decise il primo maggio di dare mandato al giudice inquisitoriale di formare il processo e inoltrare a Roma gli atti, impedendo però all'episcopo di ingerirsi in tale procedimento penale, poiché non spettante al suo foro, e di ritirare la sospensione fatta al presunto reo. Il 27 giugno Roma ordinò la carcerazione del Borghi e, nuovamente, impedì al Bellincini non solo di occuparsi del caso, ma persino di farsi nominare «Inquisitore». Quest'ultimo provvedimento venne ripetuto il 31 luglio, specificando che l'Ordinario non doveva essere considerato il «primo giudice» in

---

<sup>277</sup> *Ibidem*.

<sup>278</sup> G. Giovannelli, *Governo episcopale e riforma* cit., pp. 457 - 461.

<sup>279</sup> ADRe, *Visite pastorali, Sacre visite pastorali, Bellincini Conte Augusto (1675 – 1694), libro e atti*, bb. 12 – 13. Cfr. F. Milani, *Viano e il Querciolese nella storia*, Castelnovo ne' Monti, Tipografia Casoli, 1973, pp. 161 – 162 e M. Colletti, *L'Inquisizione nelle Diocesi reggiana e guastallese* cit., p. 633.

<sup>280</sup> Le informazioni sul tale caso sono state desunte dall'incrocio di tali fonti: ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260, cc. 170r – 171r – 172r – 179r – 180r – 181r – 182r – 183r – 192r – 193r – 194r – 195r – 203r – 204r – 205r – 206r – 207r – 208r – 209r e ACDF, *Decreta S.O. (1680)*, pp. 88, 130 – 131, 154, 210, 216.

suddetta causa. L'unico compito conferitogli era l'impedire la diffusione di idee eterodosse legate all'elemosina. Il 20 settembre l'inquisitore locale avvertì la Sacra Congregazione dell'avvenuto completamento del processo, inviandone gli atti. Di risposta Roma il 9 ottobre sentenziò che il Borghi fosse posto agli arresti domiciliari, essendo reo confesso, e che si astenesse dal proferire nuovamente simili falsi assiomi. L'applicazione del provvedimento avvenne il 12 dello stesso mese. Nonostante l'impedimento che fu fatto al vescovo di ingerirsi nella causa, questi era ben conscio del suo ruolo giudiziario. L'intralcio che era stato fatto dal Bellincini ai danni dell'inquisitore non era dettato tanto dalla difesa del Borghi (il quale era mal visto pure dai suoi stessi confratelli), quanto dal tentativo di avvalorare il suo ruolo di inquisitore ordinario. Come detto, siamo nello stesso periodo in cui a Roma la Sacra Congregazione vedeva di cattivo occhio le idee di De Luca, cercando di censurarle. Non è un caso che lo stesso cardinale Albizzi, nel maggio dello stesso anno e in difesa dell'inquisitore locale, avesse detto a quest'ultimo:

«[...] coloro che dicono che V.R. ha fatto male a comunicare il negozio non prima col Vescovo, non sanno ciò che dicono, non essendo obbligato l'Inquisitore a dare notizia a' Vescovi di ciò che si opera nel Tribunale del S. Officio se non nei casi ricercati nella Clementina [trattasi della *Multorum Querela* di papa Clemente V del 1312 che regolò le relazioni giudiziarie tra i due magistrati]<sup>281</sup>, e quando ciò fosse stato di convenienza, non era però di necessità»<sup>282</sup>.

Il vescovo, quindi, non era necessario allo svolgimento di questo caso. Tuttavia se il Bellincini lasciò mano libera all'inquisitore, ciò non gli impedì di comprendere che per quanto la Sacra Congregazione fosse importante nella difesa della Fede, l'episcopo doveva essere in prima linea a tale scopo in una posizione paritaria al suo omologo inquisitoriale.

A seguito infatti, della buona riuscita dell'ispezione della diocesi, spinto dall'assenso di papa Odescalchi e dalla Congregazione del Concilio, il vescovo ne indisse un'altra nel febbraio del 1689 che si concluse nel 1694<sup>283</sup>. Indetto il sinodo nel 1697, un anno dopo verrà pubblicata la Costituzione sinodale che sarà la legge della diocesi reggiana sino al 1894<sup>284</sup>. Formata da 60

---

<sup>281</sup> Cfr. A. Borromeo, *Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento*, in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea*, vol. 29 – 30, 1977-78, pp. 225 – 227.

<sup>282</sup> ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260, maggio 1680.

<sup>283</sup> G. Giovannelli, *Governo episcopale e riforma* cit., pp. 462 – 463.

<sup>284</sup> *Synodus Dioecesis Regiensis, quam habuit Ill.us, ac Rev.us D.D. Augustus Comes Bellincinus patritius Mutinensis, Dei, et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Regii, et Princeps, [...]*, Parma, Albertus Pazzonus

costituzioni, per un totale di 394 pagine, la pubblicazione del Bellincini mirava alla precisione teologica e alla forza pastorale. Largo spazio veniva dato alla difesa della Fede da parte vescovile di concerto con l'inquisitore locale, sull'indirizzo, se non di una collaborazione, di un livellamento giurisdizionale. Nella settima costituzione, *De Haereticis, et Maleficis*, a seguito di una breve introduzione in cui si definiva l'eresia quale necessaria per mettere alla prova la Fede, veniva esposto che i parroci dovevano vigilare sulla devianza ereticale dalla cattolicità rappresentata dalla bestemmia e specialmente dalle idee quietiste. Dovevano sorvegliare i falsi profeti e difendere il loro gregge dalla guida dei primi, affinché venisse evitata l'eresia sotto «pio colore». Ciò che è interessante è il fatto che gli individui in odore di eterodossia dovevano essere denunciati all'episcopo, per far sì che il male fosse debellato prima della sua diffusione, «juxta novissima Sacrae Congregationis monita». Inoltre, sotto pena di scomunica, i fedeli erano tenuti a denunciare al vescovo o al padre inquisitore, entro 12 giorni da quando ne fossero venuti a conoscenza: eretici, sospetti di eresia, fautori, ricettatori o difensori, maghi, sortilegi, venefici, divinatori ed altri dediti alla superstizione, chi avrebbe mangiato cibi proibiti, negromanti, e tutti coloro che avrebbero esercitato l'astrologia giudiziaria ed altre arti dannate, tutti considerati quali sospetti di eresia<sup>285</sup>. L'obbligo di denuncia entro 12 giorni a uno dei due giudici ecclesiastici è menzionato anche nella ottava costituzione, *De Blasphemis*, quando la bestemmia ha «sapore di eresia»<sup>286</sup>. La nona costituzione, *De Judaeis*, mostra come l'episcopo gestiva ufficialmente i rapporti con gli ebrei, ponendo loro gli stessi divieti imposti dalle bolle pontificie (Paolo IV, Pio V, Gregorio XIII, Clemente VIII) e descritti dagli stessi manuali inquisitoriali. La forte somiglianza nei procedimenti e nelle proibizioni fa sorgere dubbi sulla pertinenza di foro nella materia giudaica<sup>287</sup>. Le controversie rimasero tali, come precedentemente descritto, poiché i decreti papali imponevano che si procedesse, ma non menzionavano i modi, e specialmente chi dovesse effettivamente guidare tali cause<sup>288</sup>. In generale, quindi, il terreno su cui i due magistrati si muovevano era estremamente delicato e le possibilità di scontro giurisdizionale erano dietro l'angolo. Infine la cinquantasettesima costituzione, *De Foro Judiciali Ecclesiastico*, descrive appieno le mansioni del vescovo come giudice, specificando che le cause matrimoniali e

---

et Paulus Montius, 1698. Per il lungo periodo senza sinodi si veda G. Giovannelli, *Governo episcopale e riforma* cit., p. 476.

<sup>285</sup> *Synodus Dioecesis Regiensis, quam habuit Ill.us, ac Rev.us D.D. Augustus Comes Bellincinus* cit., pp. 18 – 21.

<sup>286</sup> Ivi, pp. 21 – 22.

<sup>287</sup> Ivi, pp. 22 – 26.

<sup>288</sup> Cfr. sezione dedicata alla situazione ebraica al capitolo III (3.2).

specialmente criminali erano «ad Forum Nostro spectantes, in prima instantia»<sup>289</sup>, riprendendo il ventesimo canone della ventiquattresima sessione del Tridentino:

«Ad haec causae matrimoniales et criminales non decani, archidiaconi aut aliorum inferiorum iudicio, etiam visitando, sed episcopi tantum examini et iurisdictioni relinquuntur, etiam si in praesenti inter episcopum et decanum seu archidiaconum aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis aliqua in quacumque instantia pendeat»<sup>290</sup>.

Nonostante il vescovo come giudice apparisse come superiore ad altri magistrati, non veniva fatta menzione della sua sudditanza all'inquisitore locale. Latentemente, quindi, veniva riproposto il pensiero del De Luca nella gestione della giustizia ecclesiastica, visto probabilmente come spartiacque del rapporto tra i due magistrati. Ciò, assieme ad altri fattori esterni e interni, porterà localmente, come specificato anteriormente, il Sant'Uffizio alla sua lenta decadenza a vantaggio dell'episcopato nel corso del XVIII secolo.

#### *4.3 Il Settecento e il “paradosso” della Giunta di Giurisdizione: la lenta restituzione della giustizia ecclesiastica al vescovo*

Con il sostrato delle idee del De Luca e il tentativo di applicazione delle stesse durante le Riforme innocenziane nel secolo precedente, il Settecento registrò una lenta decadenza della istituzione inquisitoriale centrale e locale. Già dal 1674 venne inoltrata a tutti i magistrati locali una circolare, la quale venne nuovamente spedita nel 1718, dove si raccomandava loro di mandare a Roma solo

«[...] quelle denuncie e quei processi, che contengono sollecitazioni et altri delitti gravi, da reputarsi tali o per sé stessi, in riguardo che dalla ragione comune ricevuta e praticata nel S.O. vi sia imposta la pena della galera, o per le circostanze che l'accompagnano, tanto rispetto alle persone degl'inquisiti, che alle aderenze di essi, et alle conseguenze che può portare con sé stessa la qualità del delitto e delinquenti»<sup>291</sup>.

---

<sup>289</sup> Ivi, pp. 221 – 234.

<sup>290</sup> G. Alberigo, G. L. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., pp. 772 – 773.

<sup>291</sup> Cfr. G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna* cit., p. 97.

In poche parole la Sacra Congregazione richiese l'invio soltanto delle cause reputate davvero gravi dai magistrati locali della Fede, mentre le restanti erano ormai demandate alle "sedi minori" come il tribunale del vescovo. Esempio lampante è il caso del sacerdote don Marco Castellini da Correggio, il quale fu processato dal foro episcopale nel 1703, per aver omesso la consacrazione del pane e del vino durante il sacramento eucaristico. Essendo stato visto e denunciato da un certo numero di testimoni, il vescovo lo incarcerò e inoltrò alla Sacra Congregazione la richiesta di risoluzione del caso. Roma, per risposta, il 2 luglio richiese la spedizione della causa e che l'episcopo «[...] suspendisse ultra progredi ad effectum habendi oraculum a S. Congregatione»<sup>292</sup>. Solo il 9 luglio i consultori romani:

«[...] decretavimus rescribendum esse d. Episcopo, quod procedat ad expeditionem huius causae sua auctoritate ordinaria»<sup>293</sup>.

Non si conosce la sentenza finale della causa, tuttavia il volere della Sacra Congregazione suggerì la non intromissione dell'inquisitore locale, probabilmente poiché il processo non aveva una importanza tale da rendere necessario il suo giudizio.

Ciò nonostante, anche casi additati come "gravi" da Roma furono comunque gestiti dall'Ordinario: lo stesso perseguimento del reato-peccato di adescamento in confessionale (materia esclusiva e monopolizzata dal Sant'Uffizio) fu gestito localmente anche dal tribunale vescovile sotto il controllo della Sacra Congregazione, che pretendeva una perpetua informazione. Casi come quello di don Bernardo Bolcini negli anni '40 e di don Francesco Rovatti verso la fine degli anni '60 del Settecento vennero iniziati e conclusi dal vicario generale del vescovo con l'ausilio del vicario dell'inquisitore e della Congregazione romana, con cui l'Ordinario ebbe grandi scambi epistolari<sup>294</sup>. In questi due processi venne seguito il canovaccio indicato dal manuale dello Scaglia: solo durante l'atto di tortura dei presunti rei e

---

<sup>292</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, M 7 b, f. 9, c. 388r. Per maggiori informazioni sull'andamento del processo si veda Ivi, cc. 389r – 391v.

<sup>293</sup> ACDF, *Decreta S.O. (1703)*, p. 264.

<sup>294</sup> Bernardo Bolcini fu un sacerdote e confessore del monastero di S. Tommaso, dove insidiò 4 monache durante il sacramento penitenziale. Per questo reato fu promosso un processo nel 1741 dal vescovo Ludovico Forni (1723 – 1750), sempre molto legato al suo ruolo di giudice ordinario specialmente ai danni dei patentati del Sant'Uffizio locale, ma nella persona del suo vicario generale. Il Bolcini fu condannato a tre anni di carcere nel 1743. Stessa sorte ebbe nel 1768 il sacerdote Francesco Rovatti che organizzò all'interno del confessionale i suoi incontri carnali. Sotto il nuovo vescovo Giovanni Maria Castelvetti (1750 – 1785) fu indetto il processo gestito dal suo vicario generale Ippolito Maioli. Per maggiori approfondimenti su queste due cause si veda ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione, Contra Bernardus Bolcini*, b. 95; ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 217, f. 14; L. Al Sabbagh, *Il caso di Bernardo Bolcini* cit., pp. 473 – 480; ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1650 – 1786), Contra Franciscus Roatti*, b. 95 e L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale* cit., pp. 159 – 179.

con la sentenza finale era necessario che fossero presenti un rappresentante del Sant'Uffizio locale e uno del vescovo, in questi casi il vicario generale delle rispettive corti di giustizia<sup>295</sup>. Questo fu il principio universale, che tuttavia dovette essere oggetto di cambiamenti in linea con il luogo in cui esso venne applicato. Il vicario generale del vescovo continuò in questo secolo localmente ad essere un «delegato speciale» nelle cause della Fede, e ciò fece progressivamente acquisire all'episcopo quella prerogativa naturale che il De Luca sul finire del secolo precedente aveva menzionato e che il papato, per così dire “illuminato”, di Prospero Lambertini (1740 – 1758) instaurò nello Stato della Chiesa *in primis* e nelle diocesi italiane successivamente. Nonostante la supremazia papale, sempre posta in essere dal pontefice, il cardine delle sue riforme fu l'applicazione *in toto* del Concilio di Trento: in altri termini l'importanza della figura del vescovo nella cura del suo gregge, nell'azione pastorale e nel ruolo di giudice disciplinatore delineante un “episcopalismo” che, se sulle prime fu temuto dalla Sacra Congregazione, ora venne considerato diversamente<sup>296</sup>. Il crescente protagonismo del tribunale episcopale nella sede reggiana fu posto in essere innanzitutto dal forte controllo della sede centrale del Sant'Uffizio sugli illeciti (specialmente in materia sessuale, ma anche sortilega e sulle gravi mancanze legate alle proposizioni dogmatiche). Quest'ultima però col passare degli anni non riuscì a mantenere una certa prerogativa giudiziaria a causa dei mutamenti politici che colpirono il ducato, e di cui parleremo a breve. La lenta decadenza del tribunale inquisitoriale locale, sempre più impossibilitato a mantenere l'ordine, favorì la scelta da parte di Roma dell'affidamento del controllo della moralità nelle mani dell'unico attore in grado di gestire e debellare qualsiasi minaccia screditante l'immagine di purezza della Chiesa. Ciò non significò una sorta di “passaggio di consegne” tardivo da parte dell'Inquisizione all'Ordinario, che già possedeva le competenze giuridiche fornitegli dai dettami Tridentini, quanto una riappropriazione della giustizia di Fede da parte di quest'ultimo come prerogativa originaria, dovuta da un lato all'indebolimento della Sacra Congregazione, in un certo senso “stanca” e insidiata dai mutamenti politico-culturali che accrebbero la natura già ibrida della giustizia d'*Ancien Regime*, dall'altro, come anticipato, dalla nuova impronta governativa degli Este<sup>297</sup>.

---

<sup>295</sup> Cfr. ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Ufficio*, p. 24 -25; nei casi di Bolcini e Rovatti si vedano gli atti presenti rispettivamente in ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1650 – 1786)*, *Contra Bernardus Bolcini*, b. 95, c. 17v e ssg. e ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1650 – 1786)*, *Contra Franciscus Roatti*, b. 95, 11 – 12 agosto 1768.

<sup>296</sup> O. Niccoli, *La vita religiosa nell'Italia Moderna* cit., pp. 226 – 236; Per una breve biografia sul Lambertini cfr. M. Rosa, *Benedetto XIV*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000, [http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-xiv\\_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-xiv_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/), M. P. Donato – E. Irace, *Benedetto XIV, papa (Prospero Lambertini)*, in *DSI*, vol. 1, pp. 176 – 177 e la biografia a lui dedicata di G. Greco, *Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa*,

<sup>297</sup> L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale* cit., pp. 159 – 163 e 178 – 179; P. Prodi, *Una storia della giustizia* cit., p. 300. Esempio reggiano della politica lambertiniana è la *Constitutio super deputationibus, oneribus, exceptionibus, et privilegiis officialium, ministrorum, aliorumque inservientium tribunalis S. Inquisitionis* del 1755

Se le leggi di livellamento tra clero e laicato poste da Francesco III e la soppressione di vari istituti ecclesiastici portarono allo strangolamento del potere religioso sulla città di Reggio in ottica giurisdizionalista<sup>298</sup>, tuttavia la giustizia di Fede venne paradossalmente sempre più intensificata nella persona dell'episcopo per mezzo della serrata osservazione dell'operato ecclesiastico da parte dell'unica magistratura chiamata a favorire il potere ducale: il già nominato Magistrato della Giurisdizione, denominato in seguito Giunta di Giurisdizione<sup>299</sup>.

Il 15 giugno 1765 un memoriale riferito all'anno precedente, denominato *Narrazione della condotta dal P. Inquisitore di Reggio e suo Vicario circa il fatto del sacerdote don Antonio Pezzi di Pavulo e questa con tutta verità*, espose il comportamento incorretto del cancelliere forense del locale Sant'Uffizio, don Antonio Pezzi, in merito a una compravendita di terreno per conto dell'inquisitore. Il vescovato, nella persona dell'arciprete Cagnoli, proibì che si concludesse l'accordo asserendo che:

«[...] il Tribunale del S. Uffizio era affatto per terra, e che il solo Vescovo era l'unico Inquisitore, e che il S.O. non godeva più l'esenzione tra li due fori ecclesiastici»<sup>300</sup>.

Lo stesso inquisitore Belleardi cercò di dirimere questa diatriba di giurisdizione, inoltrando già dal 16 novembre del 1764 una missiva al vescovo Giovanni Maria Castelvetti (1750 – 1785) con acclusi gli atti della causa e attestando una forte lamentela nei confronti della corte laica del Magistrato (accusata di ledere le prerogative del suo foro), cercando la sua collaborazione<sup>301</sup>. Nonostante ciò, fu proprio il potere secolare che pose termine alle frizioni tra i due tribunali a tutto vantaggio dell'episcopio:

«[...] il P. Inquisitore e suo Vicario si sono sentiti ad intimare gl'ordini veneratissimi delli signori del Magistrato della Giurisdizione, al pronto esequimento de quali anno subito senza dilazione levata la

---

e vertente la materia dei patentati. In essa si può leggere che i patentati del Sant'Uffizio «[...] tanto in civile, che in criminale, purché però non siano vicari foranei, cancellieri, o altri ministri della curia vescovile, oppur parroci, o altri sacerdoti con cura d'anime; poiché qualora questi per vera, e indispensabile necessità siano destinati ad esercitare alcuni de suddetti impieghi privilegiati del S.O., non perciò potranno sottrarsi, ma dovranno sempre come prima rimaner soggetti all'obbedienza, foro, e giurisdizione del vescovo» in ASMo, *Inquisizione, Miscellanea, Constitutio super deputationibus, oneribus, exceptionibus, et privilegiis officialium, ministrorum, aliorumque inservientium tribunali S. Inquisitionis*, b. 299.

<sup>298</sup> A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 486 – 500. Si veda, inoltre, la trattazione del presente studio riferita al rapporto tra Inquisizione locale e ducato e la sezione concernente la Giunta di Giurisdizione al capitolo II (2.5) con bibliografia annessa.

<sup>299</sup> L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale* cit., pp. 159 – 163 e 178 – 179 e E. Angiolini, *Il fondo del "Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana"* cit., pp. 389 – 402.

<sup>300</sup> ACDF, *S.O., St. St.*, I 7 a, f. 10, 15 giugno 1765.

<sup>301</sup> Ivi, 16 novembre 1764.

Patente al Sacerdote Pezzi, non sapendo se sia reo, o innocente per non essere terminata la causa, e subito gl'anno intimato di portarsi a Modena a sentire gl'ordini del sudetto Magistrato, come di fatti si è portato»<sup>302</sup>.

Il grande “paradosso” della Giunta di Giurisdizione (divenuta tale, come specificato precedentemente, nel 1772)<sup>303</sup> può essere meglio compreso dal caso del padre oratoriano don Domenico Costantini, presunto reo di atti satanici, varie sollecitazioni in confessionale, concubinato e cattiva gestione del denaro del suo Oratorio di San Filippo Neri<sup>304</sup>.

Nell'agosto 1771 Agata Gorisi, davanti al vicario generale episcopale Ippolito Maioli<sup>305</sup>, denunciò il suo confessore (lo stesso Costantini) di averla insidiata durante il sacramento penitenziale. Altre donne testimoniarono ai magistrati curiali l'abuso operato dall'oratoriano ma, per quanto il tribunale vescovile fosse interessato ad impedire il perpetuarsi del peccato confessionale, dovette mandare gli atti della causa all'inquisitore locale, la cui corte avrebbe garantito la segretezza nello svolgimento della causa. Tale decisione fu presa, il 7 maggio 1772, per via della stretta parentela tra una delle vittime (Marianna Friggeri) e il vicario del vescovo (zio della donna), il quale non avrebbe agito come *super partes*. Sebbene l'inquisitore Belleardi accogliesse tale compito, egli non riuscì a castigare il presunto reo-peccatore a causa della ritrattazione fatta al vescovo da parte prima della Gorisi stessa (26 agosto 1772) e in seguito delle altre donne, dovuta a un qualche genere di minaccia dello stesso Costantini. Il tutto venne confermato circa un anno dopo dal Belleardi il 16 giugno del 1773, mentre già dal 29 luglio 1772 l'oratoriano uscì candidamente dalla causa con una semplice severa ammonizione e qualche penitenza salutare.

---

<sup>302</sup> Ivi, 15 giugno 1765.

<sup>303</sup> Qui rimando al capitolo II (2.5) del presente studio e bibliografia annessa.

<sup>304</sup> Le informazioni che seguiranno sono tratte da ASMo, *Inquisizione, Processi, Contra Dominicum Costantini*, b. 239bis, f. 16; ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi Sacra Inquisizione (1650 – 1786), Contra Dominicum Costantini*, b. 95; G. Orlandi, *La fede al vaglio. Quietismo, satanismo e massoneria nel Ducato di Modena tra Sette e Ottocento*, Modena, Aedes Muratoriana, 1988, pp. 41 – 71 e L. Al Sabbagh, *Tra satanismo e reato sessuale. Il caso di Domenico Costantini nella Reggio Emilia del tardo XVIII secolo* cit., pp. 193 – 204.

<sup>305</sup> Su questa figura e sul suo rapporto con l'Inquisizione locale, si può menzionare il caso di affettata santità della suora Maria Crocefissa Bernuzzi. Il 28 novembre 1770 perviene a Roma la comunicazione di un confessore (Ludovico Bargoni) in merito a tale culto che fu promosso dallo stesso vicario del vescovo il quale, in aggiunta, fu anche il confessore della Bernuzzi. L'intenzione del Maioli, descritta dal Bargoni, fu l'invio al Magistrato della Giurisdizione delle iniquità della suora «acciocché vi ponessero riparo». Il Bargoni supplicò Roma di controllare tale culto, poiché non vorrebbe che gli interrogatori fossero fatti dai tribunali laici. Chiese inoltre di far celare la sua identità al vescovo per non riceverne danni da quest'ultimo. Roma, a questo punto, chiederà al Belleardi tutta la documentazione a riguardo. L'8 giugno 1771 Roma ordinerà all'inquisitore di proseguire il processo, interrogando i testimoni, senza però creare scandalo al vescovo e rumori negativi. Tuttavia, il 6 luglio, Roma e l'inquisitore locale si trovarono in difficoltà nell'interrogare i vari testimoni a causa della relativa difficoltà nel mantenere la segretezza (probabilmente per impedimenti creati dallo stesso Maioli). Su tale caso si veda ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione all'Inquisitore di Reggio Emilia (1734 – 1780), Tomus Decimus sexto ab anno 1745 us. ad 80*, b. 263, cc. 340r – 341v, 348r e 350r; ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 239bis, f. 11.

Grazie alla felice conclusione del processo, il Costantini poté far carriera all'interno dell'Oratorio, divenendo revisore dei conti della sua comunità nel 1772 e 1776<sup>306</sup>. Ciò gli permise di attingere alle finanze filippine e di utilizzarle per il mantenimento di donne di malaffare, tra cui una certa Antonia Grattoni Lasagni, detta la "Bollatora". Molte furono le segnalazioni da parte di testimoni che, nel 1778, confermarono la peccaminosa frequentazione e che portarono il 26 novembre il vescovo a porre l'interdizione al filippino, sotto pena di espulsione dall'Oratorio, di avere relazioni con la Grattoni. Tuttavia tale procedimento non intimorì minimamente il Costantini, e ciò venne denunciato (29 maggio 1779) dal parroco di San Zenone, don Luigi Spaggiari, il quale confermò, al vescovo e al suo nuovo vicario generale Andrea Rota, la frequentazione carnale di note meretrici da parte dell'oratoriano. Altri testimoni furono chiamati all'interno del foro vescovile e tratteggiarono la colpevolezza in materia confessionale e sessuale (grazie anche alla scoperta di varie lettere erotiche e corpi del reato) del presunto reo, il quale venne incarcerato il 13 giugno 1779. Con il fermo del Costantini e i successivi costituiti di altri testimoni chiamati a conferire col magistrato episcopale, il reo confessò tutte le sue colpe. Ciò nonostante l'imputato inoltrò al vescovo una supplica, datata 17 luglio 1779, richiedente la scarcerazione. Questa venne ascoltata dal Castelvetti, il quale però impose le dimissioni dell'oratoriano da San Filippo Neri e l'esilio forzato fino a nuove disposizioni, aggiungendo una penale di 50 scudi romani e sei mesi di carcere se non avesse rispettato i comandi della corte vescovile.

La conclusione della causa da parte del vescovo, probabilmente, fu dovuta a una semplice motivazione: nell'incartamento processuale il costituito di un venditore, Natale Motta, ci riferisce un aneddoto concernente una lite furibonda tra l'oratoriano e un ufficiale, un certo maggiore Fabbri. Quest'ultimo avrebbe colto in flagranza di reato il Costantini, impegnato a peccare carnalmente con la Grattoni, e avrebbe denunciato il fatto al vescovo<sup>307</sup>. Se si fa un passo indietro allo scambio di epistole che avvenne tra lo stesso Castelvetti, il vescovo di Modena e i ministri della Giunta di Giurisdizione il 9 novembre 1772 (e il primo aprile del 1773), riguardanti i casi in cui era consentito lasciare mano libera al giudice ecclesiastico<sup>308</sup>, si può notare che quest'ultimo aveva la piena indipendenza giudiziaria nei casi di flagranza di reato, che non lo costringevano a sottostare all'ormai decadente potere inquisitoriale<sup>309</sup>.

---

<sup>306</sup> Sulla carriera del Costantini si veda L. Al Sabbagh, *Tra satanismo e reato sessuale. Il caso di Domenico Costantini nella Reggio Emilia del tardo XVIII secolo* cit., pp. 198 – 199.

<sup>307</sup> ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi Sacra Inquisizione (1650 – 1786), Contra Dominicum Costantini*, b. 95, c. 51v – c. 53r.

<sup>308</sup> Rimando alla sezione del presente studio concernente la Giunta di Giurisdizione al capitolo II (2.5).

<sup>309</sup> «Nota di quei casi, ne' quali si renderebbe necessario alla Curia Ecclesiastica di Reggio l'aver il Braccio sciolto, e libero per far catturare.

L'autorizzazione di ciò, per quanto sottoposta al controllo della stessa Giunta, di fatto restituì al vescovo la sua prerogativa giudiziaria ai danni di un locale tribunale inquisitoriale a un passo dalla sua unione col vicino distretto modenese (1780). L'effettiva conferma del passaggio di consegne della giustizia di Fede avvenne solo col chirografo ducale del 6 settembre 1785, il quale ufficializzò la pertinenza giudiziaria del vescovo in ogni materia criminale rapportata alla religione cristiana e soppresse le corti del Sant'Uffizio all'interno dei domini estensi<sup>310</sup>. I dettami di Trento trovarono in tal modo la loro applicazione a Reggio Emilia grazie anche alla finale spinta del potere ducale, onnipresente nel controllo del clero, quest'ultimo visto negativamente dalle magistrature laiche perennemente attente a evitare qualsiasi abuso per difendere i diritti della «Serenissima Altezza».

---

[...] in tutti li casi, ne' quali potesse verificarsi il Flagranti, vale a dire non solo quelli, ne' quali taluno fosse ritrovato stando commettendo attualmente il delitto, ma ancora in quelli, ne' quali fosse alcuno ritrovato in disposizione di farlo, o dopo l'averlo commesso stasse per fuggire, o per occultarsi, giacchè in tutti li suddetti casi uno si dice captus in flagranti. Di necessità pure sotto i termini del Flagranti parrebbe si dovessero comprendere quelli, che si ritrovassero attualmente trasgredendo gli Editti Vescovili, e Costituzione Sinodali, come per esempio sono quelli, che si ritrovassero vestir'abiti vietati, portar armi proibite, e simili, quelli pure, che si ritrovassero in luoghi scandalosi, in betole, osterie, trebbi, giuochi, ed altri siti, ed esercizi indecenti, e vietati, mentre, se non si potessero rendere istantaneamente, e finchè sono in Flagranti si toglierebbe alla Curia una convincente prova per condannarli, e castigarli; e però essendosi dato l'ordine dal Giudice Ecclesiastico al Bargello d'invigilare sopra qualcheduno sospetto, e indiziato di simili delitti, sembrerebbe di necessità si dovesse da lui eseguire la cattura senz'altro, sempre che lo ritrovi in flagranti come sopra detto. Così pure, se uno viene precettato a non praticare in una casa, o con una persona. Se qualch'altro viene sequestrato in casa, o in città e si ritrovi aver sprezzato il Precetto, o il [sequestro] parrebbe necessario, che si dovesse dagli esecutori arrestare il delinquente, perché allora il delinquente si ritrova realmente in flagranti». Cfr. ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 277B, f. 88, 9 novembre 1772 e 1 aprile 1773.

<sup>310</sup> Si veda l'introduzione del presente studio e la sezione dedicata alla soppressione del Sant'Uffizio reggiano e modenese al capitolo II (2.6).

## Conclusioni

Le lacune documentarie dovute alle varie traslazioni dell'ufficio inquisitoriale reggiano e lo stesso scorporamento del fondo archivistico in vari istituti di conservazione, hanno reso la ricostruzione della storia del tribunale del Sant'Uffizio di Reggio Emilia assai difficoltosa. Tuttavia l'analisi riportata in questo studio ha mostrato come dall'epoca medievale alla fine del XV secolo la magistratura fosse considerata, nella sua fase embrionale, da una parte di ausilio nella caccia agli eretici, e dall'altra un ottimo strumento di persecuzione di streghe e stregoni, sino ad abbracciare il secolo successivo nel segno della purezza cristiana tanto voluta dai giudici della Fede nel contado reggiano.

Dalla riorganizzazione centrale del Sant'Uffizio del 1542 in funzione anti-luterana, il Santo tribunale continuò ad accrescere le proprie competenze in numerose materie grazie specialmente all'apporto di giudici intransigenti (come Camillo Campeggi e Paolo Costabili) e di Papi che avevano militato nelle file della Sacra Congregazione (Paolo IV, Pio V, Sisto V, ecc.).

La devoluzione di Ferrara del 1598 segnò la "promozione" di Reggio Emilia da vicaria a sede indipendente del Sant'Uffizio, stabilendo localmente un inquisitore generale. Ciò nonostante proprio a causa di questi eventi il nuovo ufficio avrebbe dovuto fronteggiare numerosi problemi che avrebbero minato la sua stabilità territoriale sul controllo della moralità. Il rapporto spesso conflittuale con il Duca e i suoi ministri; la disordinata stabilizzazione delle sue propaggini territoriali causata da varie difficoltà in materia giurisdizionale con le sedi limitrofe; le serie problematiche relative al controllo del proprio personale spesso dedito alla dissolutezza o desideroso di maggiore autonomia (come nel caso della Compagnia della Santa Croce); i vari impedimenti ducali nelle cause in cui i presunti rei erano membri della comunità ebraica autoctona, sentite come competenza prettamente ducale (per la protezione di cui gli ebrei godevano nei domini estensi); il non trascurabile deficit finanziario che i giudici della Fede perennemente dovevano affrontare cercando, nel lungo arco cronologico di vita del tribunale, nuove forme di finanziamento per mantenere la propria indipendenza e, in ultimo, le frizioni con i vari episcopi (tra fine XVII e per tutto il XVIII secolo) in materia di giustizia di Fede che obbligarono gli inquisitori a venire a patti con i primi, specialmente a seguito dell'avvento di organi di controllo delle magistrature ecclesiastiche in un'ottica giurisdizionalista (come la Giunta di Giurisdizione), avrebbero portato nel corso del tempo alla decadenza del Santo tribunale di Reggio Emilia. Questa si sarebbe manifestata prima con la concessione al Duca Ercole III, da parte della Sacra Congregazione romana, del diritto di unire la sede reggiana con

quella modenese nel 1780 e, successivamente, con la soppressione della Inquisizione in tutti gli Stati estensi nel 1785.

Il fenomeno inquisitoriale nei territori estensi non può essere studiato se non attraverso gli avvenimenti che si svolsero nelle due città “sorelle”, Reggio Emilia e Modena. Se per quest’ultima sono stati operati numerosi studi, che tuttavia non sono stati riuniti in un’unica monografia, per quel che riguarda Reggio Emilia questo scritto ha cercato di porsi in un’ottica pionieristica raggruppando elementi già noti (grazie alle poche ricerche compiute in precedenza) con nuove informazioni desunte dall’incrocio di varie tipologie di fonti, cercando di porre fine a quella sorta di “disinteresse” dettato dalla già menzionata lacunosità documentaria, che ha preferito gettare luce sulla ben più importante sede modenese rispetto ad una magistratura inquisitoriale considerata “minore” quale quella reggiana.

Questo lavoro non vuole tuttavia concludersi affermando un punto di vista fortemente localistico piuttosto superarlo, considerando queste ricerche come complementari agli studi sulla Inquisizione estense e, in un ambito più generale, come punto di intreccio nelle relazioni tra un centro (rappresentato dalla Sacra Congregazione romana) e la periferia (raffigurata dalle magistrature locali di Reggio e Modena). Un affinamento delle ricerche consentirà di legare le vicende di questa relativamente piccola sede inquisitoriale all’intera storia dell’Inquisizione in Italia, che deve essere vista come una macchina che può funzionare solo per mezzo del moto collettivo dei suoi ingranaggi. Il tribunale di Reggio Emilia, qui analizzato, è quindi da considerarsi solo uno di questi.

## Appendice documentaria

**BMAP, Manoscritti reggiani, F 109, c. 27r – c. 41v<sup>1</sup>**

*In Christi Nomine. Amen.*

*Narrativa dell'Origine, e Stato degl'Inquisitori, quali dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale*

La Santa Inquisizione di Reggio quale oggidì così gloriosamente fiorisce in difesa della Santa Fede con particolar giubilo, non solamente di tutta la città, nella quale risiede, ma etiandio della Serenissima Casa d'Este, Signora, e Dominatrice della Città medema, hebbe origine sin dal Glorioso S. Pietro Martire, che instituito l'anno 1246 Inquisitore Generale di tutta la Lombardia, contaminata all'ora da molte heresie, e specialmente da quelle de' Manichei, e perseguitando da ogni parte gl'heretici, doppo havere con suoi Apostolici sudori impreciosito ancora questa città medema di Reggio, finalmente col sborso del proprio suo Sangue meritò essere in cielo coronato Proto-Martire degl'Inquisitori. Doppo la morte di questo gran Campione della Fede proseguirono gl'Inquisitori di Lombardia ad espurgare con Apostolica costanza de' ogni errore questa medesima Città, comparendovi anche personalmente secondo che la gravità, e molteplicità delle cause lo richiedeva; Ma si come vi era in quel tempo un solo Archivio nell'Inquisizione di Milano, ove si conservavano gl'atti, così non si trova in questo di Reggio memoria alcuna de' successori di S. Pietro Martire in questo Santo Ministero sino all'anno 1479 nel quale essendo Inquisitore il P.M. Nicolò Bollini, li Patentati di questo S. Officio presero da sue mani la Santa Croce, e fondarono la Compagnia de' Crocesignati, i quali essendo stato assegnato il sito per fabricarci il presente Oratorio, cominciarono a sovenire il S. Tribunale, mantenendo li carcerati poveri, il Custode delle Carceri, il Cancelliere, e somministrando una proporzionata honorevolezza al medemo P. Inquisitore, ne si trova memoria d'altro Inquisitore sino all'Anno 1508.

1508. Nel quale essendo Inquisitore di Lombardia, e delle due Riviere di Genova il P.F. Tomaso da Vigevano, si fece egli conoscere acerrimo persecutore degli Heretici annidati in quel tempo in queste parti della Diocesi, e specialmente nella parte Montana, dove col mezzo de' suoi Vicarii residenti in questa Città pose gran freno alla loro superbia.

---

<sup>1</sup> La trascrizione e analisi del testo si può trovare in L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione: la Narrativa dell'Origine, e Stato degl'Inquisitori, quali dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale (1709-1743)*, in «Quaderni Eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario», 3/2015, pp. 93 – 116.

Al sudetto P. successe nel 1509 il P.F. Antonio da Casale, che Crede non meno del zelo, che della dignità d'Inquisitore di Lombardia, e delle due Riviere di Genova del suo Predecessore frenò in gran parte l'insafribil petulanza degli Heretici, e col terrore de' severissimi castighi spurgò questo Paese da Stregoni, che con loro diabolici malefiti causavano considerabilissimi dani à fedeli, ma perché un'Inquisitore solo non bastava in quel tempo à debellare l'alterigia, e superbia degl'Heretici in quel tempo fu stimato necessario moltiplicare gl'Inquisitori, acciochè più facilmente restassero scoperte, e deluse l'arte ingannevoli, e gl'inganni diabolici de' nemici giurati della Cattolica Fede, che però fù assignato un'Inquisitore particolare per le due Città di Reggio, e di Parma, il primo de' quali fu nel 1515 il P.F. Donato da Brescia, il secondo nel 1522 il P.F. Girolamo Armelino da Faenza, il terzo [nel] 1533 il P.F. Angelo Mirabono da Faenza, il quarto nel 1540 il P.F. Tomaso da Vincenza, e finalmente il quinto nel 1559 il P.F. Girolamo Volta da Mantua.

L'integrità, dottrina, e zelo per la Cattolica Fede de' sudetti Padri, evidentemente si cava dall'Archivio della SS. Inquisitione, dove sono molte le cause formate da medemi per estirpare sin dalle radici le reliquie dell'Heresia, che sconosciuta, e raminga serpeggiava in questi contorni; Mà perché in quel tempo dominava nel Ducato di Ferrara la Serenissima Casa d'Este, Alfonso 2° [II] Duca di Ferrara, ottenne da Pio papa quarto nell'Anno 1564 che tutti li suoi Stati, e conseguentemente ancora la Città di Reggio fossero sotto l'Inquisitione di Ferrara che nel 1564 il P.F. Camillo Campegio da Pavia fù il primo Inquisitore di Ferrara, che riconobbe la Città di Reggio, e la virtù, dottrina, e zelo del medemo spicarono mirabilmente nell'instancabile sua applicazione, per correggere, e punire gl'inimici della Fede Cattolica, e [a] questo successe nel 1569 il P.F. Paolo Constabile da Ferrara, e la prudenza, et integrità del medemo apparisce dalle tante cariche sostenutesi nella Religione Domenicana, che fiorì, e massime per esser stato Generale di tutto l'Ordine Domenicano. Il terzo Inquisitore di Ferrara, e di Reggio fu nel 1573 il P.F. Benedetto Mirabotto dal Mondovì, il quarto nel 1576 il P.F. Eliseo Cassis da Venetia; il quinto nel 1579 il P.F. Angelo Mirabono da Faenza; il sesto nel 1583 il P.F. Giovan Battista da Milano; il settimo nel 1585 il P.F. Nicolò da Bertinoro; l'ottavo, et ultimo fù nel 1592 il P.F. Battista da Finario. Hora di questi Padri il zelo della Santa Fede, bontà, e dottrina prolissamente non si descrive, per non haversi nell'Archivio di questo Sant'Officio se non pochi atti de' medemi.

1598. Fù decretata la Santa Inquisizione di Reggio distinta da quella di Ferrara, come apparisce, da questo Archivio dall'Eminentissimo signore Cardinale S. Severina, dalle lettere dirette al P. Maestro F. Pietro Visconti da Tabià; istituito specialmente in quel tempo Inquisitore di Reggio, e l'Inquisitione in quel tempo fù posta nel Dormitorio inferiore del convento di S.

Domenico di Reggio, nelle Camere attese alla Scala maggiore del Dormitorio di detto Convento, la prima delle quali serviva per Camera del Converso, la seconda per anticamera, e la terza per stanza, ove dormiva l'Inquisitore. Nell'anticamera si pigliavano le depositioni, si facevano gl'Esami mà le Congregazioni si univano nell'Hospitio di detto Convento di S. Domenico. Il sudetto P. Maestro Visconti fù Huomo di somma integrità, e dottrina, sradicò molti sortileggi, che in questi contorni si ritrovavano, e dalle lettere della Sacra Congregazione à lui dirette si cava, che fosse in grandissima stima appresso quelli Eminentissimi, appresso lui seguitò nel 1601 il P. Maestro F. Angelo Bucci da Vigevano, quale oltre la dottrina, si dimostrò anche di somma prudenza, e per tale comendato dalla Sacra Congregazione di Roma nelle sue operationi, e doppo haver retto con sommo zelo la Santa Inquisitione di Reggio, seguitò doppo di lui nel 1604 il P. Maestro F. Dionisio Raimondi da Finario, dal quale molti riscontri si hanno dalla sua integrità, et ardore nel mantenimento della Santa Fede, successe à questo nel 1607 il P. Maestro F. Michel Angelo Lerri da Forlì, che doppo pochi mesi per la sua gran capacità, e merito fù promosso a Maggiore Inquisitione, e diede luogo nel 1608 il P. Maestro F. Serafino Montini da Cali, qual resse questa Santa Inquisitione sempre accerrimo Difensore della Giurisditione del Santo Tribunale contro i Ministri della Curia Secolare, cavò molti abusi di sollicitatione, e fece molte imprese magnanime; specialmente essendo nel suo tempo stato fatto un lascito à questa Santa Inquisitione d'un Beneficiolo d'un Altare di S. Giuseppe, posto nella Chiesa Parocchiale di S. Donino di Rubbiera fatto à questo Sant'Officio da un tal Giovanni Antonio Ramponi da Cesena, per il quale gode questo Sant'Officio nuove biolche di terra, che li renderanno un'anno per l'altro in 25 scuti Romani, con obbligo però di far celebrare due Messe in ogni Settimana al detto Altare, hora questo Padre con giustissime ragioni difese appresso la Sacra Congregazione il detto Beneficio, preteso in quel tempo dalla famiglia Spinelli di questa Città, à favore del Sant'Officio. Invigliò per suprimere molti Libri Hereticali nel suo tempo stampati. Nell'eseguire gl'ordini della Sacra Congregazione in materia del suo Officio molte, e molte volte fù lodata dagli'Eminentissimi la di lui prudenza, così in quel Beneficiolo, quale con detta rendita, et aggravio gode questa Santa Inquisitione, lasciò memoria gloriosa di se stesso, e cedè l'Officio nel 1609 al P. Maestro F. Paolo Franci Napolitano, del quale oltre il zelo, che mostrò nel suo Officio, altre singolarità non si raccogliano, se non di esser stato accerrimo persecutore degl'Heretici, con accudire diligentemente acciò in questa Giurisdizione non si introducessero Libri, quali dalla Santa Sede in quel tempo furono dannati.

Godeva in quel tempo il Convento di S. Domenico di Reggio un sito, che cominciando dalle Mura della Chiesa, ove si trova la porta maggiore del Convento sino alla strada che conduce al Monastero di S. Marco de' Padri Schiopettini, nel qual sito posta era la Speciarìa, questo sito

fù richiesto dal sudetto P. Inquisitore à Padri di S. Domenico, con consenso della Sacra Congregatione per fabricarvi ivi le Carceri [,] l'habitatione degl'Inquisitori pro tempore, il che le fù cortesemente a gloria di Dio, et esaltatione della Santa Fede concesso, onde per una mulcta pecuniaria imposta ad un tal Hebreo per special ordine di detta Sacra Congregatione [,] il detto Padre havendo fatto ridurre in altro luogo la detta Speciarìa, incominciò la Fabrica di questa Inquisitione, che dalle Mura di questa Chiesa incominciando viene a terminare sino à detta strada. Nel qual termine vien posta una bellissima Chiesa de' Crocesignati, instituita per sino a quel tempo, che la Santa Inquisitione si ritrovava in quel tempo in Ferrara, e che l'Inquisitore di Ferrara, si chiamava Inquisitore di tutto lo Stato del Serenissimo Signor Duca di Ferrara; nella qual Compagnia, à difesa della Santa Fede era ascritta la principal Nobiltà di questa Città, come pure nel medemo posto hoggidì ancora si conserva. In questa Chiesa vi sono molte bellissime pitture, principalmente una Statora [cioè statua] d'un Christo di marmo, quale Statora si mira posta nell'Altar maggiore di detta Chiesa, uscita dalla mano del famoso Prospero Clementi Reggiano; la fondatione della qual Compagnia esatamente è negl'Atti di questo Sant'Officio, non si ritrova in che Anno succedesse, ma facilmente si haverà dall'Archivio di Ferrara, ove in quel tempo si conservavano le scritture attinenti a questa Santa Inquisitione; solamente quivi si trovano memorie della Costumanza antica della Giurisditione, che teneva l'Inquisitore sopra detta Compagnia, et Oratorio, facendo i Fratelli la professione nelle mani del P. Inquisitore, à i quali comunicava la Croce con le solite Ceremonie, il che da molti Anni in quà per gelosie insorte ne' Fratelli, che gl'Inquisitori volessero impadronirsi della medema, più non si osservava; Mà come si dirà nel fine, sotto il P. Maestro F. Giovanni Agostino Ricci Inquisitore nell'Anno 1710, non senza speciale opera di Dio si è fatta una tale unione, che dà speranza, che le cose possano ritornare nell'Antico loro essere. Gode questa Compagnia molti beni stabili lasciati da una tale famiglia de' Scaioli da Reggio Nobile, come appare per memoria di una lapide, quale si mira posta in detta Chiesa, et per instrumento, qual si riserva nell' Archivio di questa Santa Inquisitione, con aggravio, primo di maritare Citelle con le rendite di detti beni stabili ogn'Anno, secondo di Recitare l'Officio della Beata Vergine Maria con qualche solennità ne' giorni festivi, terzo di far celebrare alcune Messe, et Officii per suffragar l'Anime di quelli, che lasciarono detti beni, il che puntualmente s'ossequisce.

Oltre la Chiesa, et Oratorio sudetto godevano i Confratelli due stanze superiori, nelle quali facevano le loro Congregationi, e queste sono attese alla Chiesa sudetta, di modo che ancora appare l'uscio, o porta, per la quale intravano, le quali stanze fabricate con spese di detta Compagnia.

Così la Santa Inquisitione venne perfetionata con una Sala, una Camera posta verso la Compagnia della Croce, un'Andorino, che riguarda la strada, che porta verso la strada Maestra della Città, una Camera posta atteso al muro della Chiesa di S. Domenico, con la finestra verso il Cortile dell'Inquisitione, e cinque Carceri, e così per all'ora si lasciò la fabbrica. Appresso il sudetto P. Inquisitore seguì nell'Anno 1615 il P. Maestro F. Girolamo Maria Zambecari da Bologna, questo con accudire diligentemente all'augmento della Santa Fede si concitò l'odio d'alcuni Personaggi, di modo che ritornando una volta da Correggio, luogo soggetto a questa Santa Inquisitione fù assalito da molti sicari, percosso, e ferito, la causa del quale fù fatta dal P. Inquisitore di Milano di quel tempo. Sotto questo Padre si eresse un'Oratorio de' Crocesignati nella terra di Scandiano, soggetto à questa Santa Inquisitione, doppo questo per li sconcerti sudetti fù rimandato a questa Santa Inquisitione nel 1618 il P. Maestro F. Angelo Lerri da Forlì, questo fece fabricare la Cancellaria ordinaria del Sant'Officio, alzata la Fabrica dell'Inquisitione, procurò d'aggiungere comodità a pro del Sant'Officio, con fare alcune stanze superiori, che giungono sino al numero di tre, due Carceri per le donne, et una per persona di rispetto, indi fù destinato nel (pro secunda vice) 1622 il P. Maestro F. Girolamo Cadulcino da Fossombrone Padre di singolar qualità di commendato da molti Eminentissimi, e specialmente dall'Eminentissimo Cardinale di Cremona, Cardinale Dezza Palamino, et Ascoli, come appare dalle lettere à lui dirette, questo ornò la fabbrica di questa Santa Inquisitione di molti accidenti necessari, e cedè l'Inquisitione nel 1625 al P. Maestro F. Paolo Bergamasco da Crema, il quale poco si trattene in questa Inquisitione, mà per quel poco resse Santamente il Tribunale con particolar gusto della Sacra Congregatione, la quale li destinò per successore nel 1626 il P. Maestro F. Pietro Maria Ricciardi da Aqua Negra, Padre di molte virtù singolari dotato, Maestro di questa Provincia di Lombardia, Uomo bonissimo per tale conosciuto, e dalla Sacra Congregatione, e da tutti, e doppo di lui subentrò al governo di questa Inquisitione nel 1627 il P. Maestro F. Paolo Airollo da Milano, uomo di somma integrità, il quale così diligentemente accudì agl'interessi della Santa Fede, che in tutti i suoi atti dalla Sacra Congregatione fù comendata la di lui prudenza; zelo continuamente in sradicare i libri proibiti, che furtivamente si tenevano da alcuni occultati, castigando severamente i rebelli, et in molt'altre sue opere si rese benemerito del Tribunale della Santa Inquisitione di Roma, seguì a lui nel 1629 il P. Maestro F. Paolo Egidio Tramegino da Como, il quale oltre la bontà, dottrina, e zelo suo, ancora lasciò memoria di sestesso nell'aver dilatato questa Santa Inquisitione in questo modo, cioè consignato alli Crocesignati due Carceri inferiori, quali hora servono alli detti Crocesignati per stanza opportuna, per fare le loro Congregationi, riaquistò le due stanze superiori per habitatione degl'Inquisitori, che hoggidì ancora à questo proposito si conservano; levò molti

abusi degli Hebrei ivi abitanti, e li ridusse à vivere cautamente nella loro Legge; così seguitò in questa Inquisitione indi fù dato per suo successore nel 1634 il P. Maestro F. Pietro Maria Doglietti da S. Severino, uomo di gran dottrina, e zelo, quale tenne in riputazione la carica, con fare molte abiure pubbliche, sradicando con queste molti bestemmatori e malviventi, dilatò egli la Santa Inquisitione, come appare nell'instromento, che si riserva in questo Archivio, da lui fatto; questo ha retto molti altri Tribunali, da quali si potranno cavare [storie] più cospicue, doppo haver governato questo, nel quale li fù destinato successore nel 1637 il P. Maestro F. Tomaso Bargagnati da Fabriano, la bontà del quale così fù nota à questa Città, che non potè longo tempo scordarsi dell'integrità della sua persona; fù uomo zelantissimo nel suo Ufficio, di modo che senza verun rispetto humano levò molti abusi, né quali si trattenevano alcune qualificate persone; questo pure s'ingegnò ingrandire questa Santa Inquisitione, con far fabricare una stanza dietro la Cancellaria, nella quale hoggidì habita il P. Vicario, morse qui, lasciando eterna memoria di sè stesso, e dietro a lui resse nel 1641 il P. Maestro F. Vincenzo Maria Vanini da Monte Santo [,] uomo di grandissima prudenza, e zelo, il quale con grande autorità, e considerazione mantenne l'Ufficio, et essendo a suoi tempi quivi carcerato un pittore, fù spedito con suo diffinitivo Decreto, premessa la debita Consulta ad abbellire questo Sant'Ufficio, somministrandoli però i colori, et altre cose necessarie, onde fece abbellire l'Inquisitione con varie pitture a guazzo, le quali decoravano tutta l'habitatione dell'Inquisitione; poi passato all'Inquisitione di Rimino, lasciò il governo nel 1645 al P. Maestro F. Agostino Ferrari da Correggio, uomo di gran zelo, e bontà, così comendato ancora dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale d'Este; fù uomo diligentissimo nel suo Ufficio, levò molti abusi degl'Hebrei; non temè per levar questi pigliarla contro i Ministri della Curia Secolare; quasi per dieci Anni resse questo Santo Tribunale con somma integrità, e zelo, morse quivi dell'Anno 1656 e li successe nel 1657 il P. Maestro F. Giovan Battista Cassani da Lugo, quale tutto sé medesimo impiegò per sradicare le bestemmie, con dare quegli esempi opportuni, acciò ogn'uno s'astenga da queste enormitadi, ha sempre mantenuto in decoro l'Ufficio della sua Inquisitione, con tener bassi gli Hebrei, con levar i maleficii, et altre enormitadi, le quali le sono venute per le mani; fece ristaurare a spese de' Patentati l'Atrio dell'Ingresso di questa S. Inquisitione, con haverli fatto dipingere la Vita, Miracoli, Morte, e Martirio del Glorioso S. Pietro Martire Protettore, et benchè fosse avanzato all'Inquisitione di Modona dalla Santità di Nostro Signore, ottenne per maggior sua quiete d'esser raffermao nel medemo posto di questa Inquisitione con particolar gusto, e sodisfazione di tutta la Città; successe à questo nel 1677 il P.F. Maestro Aurelio Torri da Rivalta di Monferrato, che diede con gran zelo molti esempi pubblici per freno degli Hebrei e de' malviventi; fornì di mobili la

Santa Inquisitione, e fabricò nuove stanze al Casino di fuori, doppo lui seguitò nel 1682 il P. Maestro F. Cipriano Minuti da Cremona uomo di tutta integrità, prudenza, e zelo, che promosso alle prime Inquisitioni, diede luogo nel 1685 al P. Maestro F. Prospero Leoni da Parma, il quale doppo haver retto le prime Inquisitioni d'Italia, supplicò la Sacra Congregazione per esser promosso a questa di Reggio, con speranza di godere qui un poco di quiete; ma doppo pochi Anni conoscendo gl'Eminentissimi Signori Cardinali la necessità, che vi era di provvedere l'Inquisitione di Milano d'un uomo di grandissima integrità, prudenza, e zelo, fissò gl'occhi sopra il medemo, e lo spedì contro suo genio à quella grande Inquisitione, lasciando per suo successore nel 1689 il P. Maestro F. Vincenzo Ubaldino da Fano, che esercitando il suo gran zelo, specialmente dentro de' sortileggi, fece dimostrazioni pubbliche à tenore de medemi, e promosso à maggiore Inquisitione, fù qui destinato nel 1696 il P. Maestro F. Angelo Guglielmo Molo da Como; la di cui bontà, dottrina, prudenza, e zelo non si puole abastanza descrivere; basti solo sapere, che havendo doppo alcuni Anni rinonciata l'Inquisitione, fù fatto Regente di Bologna, indi Provinciale, e finalmente Procuratore Generale dell'Ordine; Carica, che presentemente essercita con tutta ammirazione di Roma; nella di lui vacanza venne qui nel 1699 il P. Maestro F. Cesare Agosti da Corte Maggiore, soggetto di qualità si rare, che teneramente amato da tutta questa Città, e promosso a maggiore Inquisitione, seguitò doppo di lui nel 1701 il P. Maestro F. Giovanni Grisostomo Ferrari da Castelnovo di Sarzana, il quale mostrò gran zelo à terrore de' malviventi, e tenne con freno di gran rigore in dovere l'Hebraica perfidia, dietro di cui seguitò nel 1705 il P. Maestro F. Ermete Giacinto Visconti della Famosa Famiglia de' Visconti di Milano, che promosso all'Inquisitione di Modona, e nel suo poco tempo, che ivi stette fece una Capellina tutta dipinta, per celebrarvi la Santa Messa, aggrandì tutte le porte della S. Inquisitione, e fece altre cose degne da par suo, e fece me D. Francesco Giuseppe Franchi suo Cancelliere sostituto, lasciò il luogo nel 1708 al P. Maestro F. Giacinto Pio Tabaglio da Piacenza, il quale nel breve tempo di sua dimora hebbe poco comodo di far conoscere il suo gran Spirito, del quale haveva dato saggio in alcune Cause rilevanti, doppo di lui fù dato Inquisitore, nel 1709 il P. Maestro F. Giovanni Agostino Ricci da Savona Autore di questa Narrativa, il quale havendo ritrovato l'Archivio disperso, e confuso, l'unì, e l'ordinò nel luogo dove presentemente si ritrova, riunì la Compagnia de' Crocesignati col Santo Tribunale, mediante alcuni Capitoli stabiliti fra loro, et il dì 22 Aprile 1710 nella Sala del S. Ufficio tutti li Signori Patentati fecero il Voto, e presero dalle sue mani la Santa Croce; havendo fatto lo stesso il giorno avanti nell'Oratorio di detta Compagnia con li Fratelli della medema, fabricò la Cucinetta sopra il Salone del S. Ufficio, fece li due antiporti nella Sala, che per mancanza di porte non si poteva chiudere, provide del Quadro di S. Pietro Martire, ripiantò il Luoghetto del

S. Ufficio, e fece molte altre spese per bisogno del medesimo Tribunale, con haver essercitato il suo debil Spirito nelle Cause, che gli occorsero. Finalmente prima che compisse l'Anno fù promosso all'Inquisitione di Tortona, e fu suo degno successore nel 1710 il P. Maestro F. Giacomo Francesco Zucchini da Faenza, che al suo arrivo rifiutò l'unione della Compagnia de' Crocisignati, che havevano tentato d'unirsi con Capitoli molto pregiudiciali al decoro del S. Tribunale, scacciò gl'Hebrei dalle botteghe, ch'erano avanti la Chiesa di S. Paolo, sostenne i diritti del Sant'Ufficio contro le altre Curie massime Episcopale, lasciò diversi utensili per il bisogno di questo Sant'Ufficio, e nel termine di quattordici mesi fù promosso all'Inquisitione di Modona, havendo fatto diverse Cause, che capitarono nel detto tempo, lasciando per suo successore nel 1711 il P. Maestro F. Giovanni Filippo Monti da Fermo, havendo trovato, che in questo Sant'Ufficio non si sapevano quante, e quali Terre, Castelli, Ville, Chiese, et Hosterie, e Luoghi fossero soggetti à Vicari Foranei rispettivamente onde di molti Denuntianti s'ignorava sotto quall'Vicario Foraneo si stassero, ne si sapeva à chi scrivere, né quanti Editti bisognasse mandare in questo, ò in quell'altro luogo, quando occorreva; fece fare al Signor D. Francesco Franchi primo Cancelliere del Sant'Ufficio una distinta nota di tutto, e per maggiore chiarezza, e comodo fece fare colla penna in quadro grande la Geografia di tutta la Diocesi di Reggio, et altra Giurisdizione del Sant'Ufficio. Lasciò due coperte, overo panni nuovi da letto ad uso di questo Sant'Ufficio, e nel termine di sei mesi fù promosso all'Inquisitione di Modona, seguì dopo lui nel 1712 il P. Maestro F. Giuseppe Maria Galli da Como, quale fece molte cause, et abiure anche pubbliche per esempio de' malviventi. E' dell'Anno 1710 alli 4 d'Agosto fù canonizzato da N.S. Papa Clemente Undecimo San Pio Quinto. In riconoscimento adunque di un tanto favore compartito da Dio, e dalla Santa Chiesa alla Religione Domenicana, ed à tutti i Fedeli, d'haver ascritto il Sommo Pontefice Pio Quinto nel Catalogo de' Santi: Domenica, che fù l'ultima del mese d'Agosto, doppo il Vespero, e la Salve Regina, nella Chiesa di S. Domenico fù cantato solennemente da Padri Zoccolanti il Te Deum [,] queste due Religioni solite per conventione tra loro itravenire nelle loro funtionì. Fù invitata perciò la pietà di tutti i Fedeli à concordarvi per ringratiarne l'Altissimo, et per impetrare la prottione di detto Santo. E' nel 1712 alli II Dicembre, che fù in Domenica fù fatta una Processione da Padri Domenicani, P. Inquisitore e Signori Patentati dal Duomo alla Chiesa di S. Domenico con lo stendardo di detto Santo riccamente addobbato, e prima benedetto in Duomo da Monsignor Vescovo Picenardi, l'ordine della Processione fù questo, precedevano li Padri Domenicani, con li P.P. Zoccolanti, dietro lo stendardo di S. Pio Quinto, ed infine il P. Inquisitore con li due Cancellieri, poi seguivano li Signori Consultori, e Signori Familiari à due, à due, e poi tutti gli altri Signori Patentati con una torcia per uno in mano accesa di lire 4; e non meno di libre 3 cantandosi dalli

detti Padri Salmii, et Hinni, e sotto di questo P. Inquisitore io D. Francesco Giuseppe Franchi rinunciai la Patente di Cancelliere, et essendo in progresso di tempo promosso dalla Sacra Congregazione all'Inquisitione di Parma, lasciò suo degno successore nel 1719 il P. Maestro F. Gioacchino Maria Mazzani da Cremona, e successe in suo luogo nel 1720 il P. Maestro F. Antonio Pozzoli da Lodi, e ne 1726 il P. Maestro F. Pietro Antonio Bagioni da Forlì. Questo Padre doppo l'havere fatto molte Cause spettanti al suo Santo Ministero, l'Anno 1733 giorno dell'Epifania di Nostro Signore tenne al Sacro Fonte un Ebreo, eccone la Fede levata dal Libro Baptismale[:]

*Die Martis septa Januarii 1733*

*Vincentius Maria, cuius cognomen Fedele Neophitus, antea vero Hebreus, nomine Salathiel ex coniugibus Lustrò Ottolenghi, et sua Ottolenghi Regiensibus, annum agens 49 circiter, ut dixit. Instructus fuit in Fide Orthodoxa ab admodum Reverendo Patre Joanne Grisendi Theologo Societatis Jesu, dum commoravetur apud D.D. Franciscum Parisetti Nobilem Regiensis; qui eum commensalem habuit, quoadusque die supra dicta more solito e Domo Cathecumenorum perrexit ad Cathedralem, in cuius Valeris exorcizatus fuit ad Illustrissimo D.D. Com: Oratio Savrati Archidiacono; Baptizatus inde ab Illustrissimo, et Reverendissimo D.D. Ludovico Forni Episcopo Regii, ac Principe apud Altare maius; decantato postea muscio Cantu Hymno Te Deum Laudamus. Patrinus fuit Reverendissimus P. Fr. Petrus Antonius Bagioni e Forilivi Dominicani Ordinis Inquisitor Generalis Regii, quem dum supra dictam fiebat, omnes fore Sacrae Inquisitionis Consultores comitati sunt.*

Ed indi fù promosso all'Inquisitione di Tortona, e successe in suo luogo nel 1733 il P. Maestro F. Tomaso Giacinto Mugrasca da Como, dal quale molti riscontri si hanno della sua integrità, et ardore nel mantenimento della S. Fede, e soggiunto in suo luogo nell' 1737 il P. Maestro F. [Giacinto] Maria Longhi da Milano, che doppo pochi mesi per la sua gran capacità, e merito fù promosso a maggior Inquisitione, e diede luogo nell' 1738 il P. Maestro F. Domenico Nicola Mora da Fermo, quale pocco si trattenne in questa Santa Inquisitione, mà per quel pocco resse Santamente il Tribunale con particolare gusto della Sacra Congregazione, la quale lo destinò Inquisitore di Tortona, e diede à [me] passare di questo Libro D. Giuseppe Cattabiani Sacerdote partecipante della Cattedrale di Reggio la patente di Vicario Foraneo di suo moto proprio, e seguitò a lui nell' 1739 il P. Maestro F. Pietro Martire Cassi [Cappi] da Parma qual pocco si trattenne in questa Inquisitione mà per lo spaccio di mesi sei fù destinato a maggior Inquisitione, e diede luogo nel detto Anno 1739 il P. Maestro F. Giuseppe Felice Agnesi da Crema, la bontà del quale così fù nota a questa Città che non potè scordarsi della sua persona, egli mostro gran zelo, e tenne con freno di gran rigore in dovere l'Hebraica perfidia, restaurò la Capelina per

celebrarvi la S. Messa con farla dipingere, ornarla, e far tutti li suoi arredi dell'Altare della sudetta; fece le tre portiere tutte di panno verde che servono una all'uscio dell'anticamera, le altre due ali usci della Sala con il tapeto simile alla tavola grande di detta ed'il [tetto] ad'uso del Sant'Officio. Mà essendo egli quasi sempre infermo ed aggravato dal male di gotta doppo mesi 8 continui fù costretto lasciar le sue ossa qui il giorno veniente del 24 Luglio 1743 sù le ore sette, e meza doppo della quale fù portato in Chiesa, e da P.P. li fù cantata la Messa de Requiem avanti il mezo giorno, e sù le hore 22 fù portato processionalmente per la strada de' Signor Conte Ferrarini, che v' à Santa Maria del Carmine, e proseguendo à S. Giacomo, e per la strada maestra di Porta S. Croce, ed'indi restando per la strada che v' à S. Domenico, accompagnato dalla Confraternita di S. Domenico, e da R.R. P.P. Zoccolanti, e P.P. Domenicani à due à due cioè un Zoccolante, ed'un Domenicano, ed indi seguendo il Cadavere con torcie accese, e quattro Consultori Canonisti, che tenevano i fiocchi della Coperta del Cataletto in mano destra al medemo seguivano li Consultori Teologhi, e Legali, doppo de' quali seguiva il P. Vicario del S. Officio con il proprio Consultore Frate di S. Domenico et altri due Consultori uno Frate di S. Agostino, e l'altro Frate de' Servi, dietro à questi li due Notari del S. Officio, poscia l'altri tutti, cioè Famigliari, Vicarii, Mandatarii, (tutti con torcie accese di libre 4 per cada una [...] che havessero dato sepoltura al detto P. Inquisitore) e proseguì in suo luogo nell' 1743 il P. Maestro F. Bonaventura Maria Grossi da Savona huomo di gran sapere, e bontà, ed in termine di mesi tre fù promosso dalla Sacra Congregatione à maggior Inquisitione, e seguitò doppo di lui in detto Anno 1743 il P. Maestro F. Pietro Martire Cangiasse da Modona.

**ACDF, S.O., St. St., GG 4-d, Reggio Miscellanea, c. 22r – 22v**

[...] Considerata la città di Reggio verso l'oriente nel qual sito confina l'Inquisizione di Reggio, con quella di Modena viene quella di Reggio a terminare la sua Giurisdizione nel fiume Secchia, alle rive del quale vi si trova Rubbiera Fortezza et Terra buona; verso alla parte inferiore, ove si va verso Correggio vi sono semplicemente duoi Vicariati di latitudine, cioè Canali, et S. Martino d'Este.

Dà Reggio poi alla Mirandola in distanza di trenta miglia vi sono questi Vicariati, cioè, Rolo, Novi, Fabbrico, terre tutte qualificate.

Verso il settentrione, nel quale è posta la città della Mirandola, et Novellara. Nel Ducato della Mirandola, vi sono solamente duoi Vicariati, cioè della Mirandola, et della Concordia. Nello Stato di Novellara, similmente, vi sono duoi Vicariati, cioè Novellara, et Bagnolo, quivi confina l'Inquisizione di Reggio con quella di Mantova.

Verso poi l'occidente, ove confina l'Inquisizione di Reggio con quella di Parma, comprende la giurisdizione ambo le rive del fiume Enza. Comprende quivi la Giurisdizione della Inquisizione di Reggio, parte della Diocesi di Parma di [...] il Crostummio fiume, le Diocesi di Reggio, e Parma. Nella Diocesi di Reggio dalle pendici della montagna sino al Crostolo vi sono questi Vicariati, cioè, la Cella, Modolena, Copria, Bibiano, e S. Polo, tutti luoghi conspiceui. Dalla parte poi della Giurisdizione di Parma, vi sono gl'infrascritti Vicariati, cioè, Castelnovo inferiore, Campigine, Gualtierio, Montecchio, Duchessa, Bersello, che viene a confinare sino sul Po' fiume, tutte terre, et Congregationi conspiceue, et riguardevoli.

Verso il mezzogiorno, ove è la parte della montagna giunge la Giurisdizione di Reggio sino al Cereto dell'alpi della Garfagnana qui pure confina con l'Inquisizione di Modena. Tutto questo paese della Giurisdizione vien diviso dal fiume Secchia, di là, confina con la Garfagnana, et di qua con il fiume l'Enza, ai confini della Giurisdizione di Parma. Di qua dal fiume Secchia, tanto per diretta strada, quanto pubblica, vi sono gli infrascritti Vicariati, cioè Scandiano, Baisio, Busana, Bazano, Borzano, Castelnovonemonti, Calagna, Fellina, Corriano, Castelvecchio, Castellarano, S. Valentino, Montericco e Vetto; sù le rive poi di l'Enza fiume, vi sono, Ciano, et Scurano, che spettano alla Diocesi di Parma.

Dalla parte di là da Secchia, vi sono le Carpenete, tanto superiori, quanto inferiori, Leguigno, Toano, Fontanaluzza, Ligonchio, Minozzo, Sassuolo; quale poi viene a confinare con Rubbiera.

***ASMo, Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus octavus: ab 1658 usq. ad 66, b. 260, c. 9r – c. 10v***

R.P.,

Le frequenti doglianze di quelli che governano l'eccessivo numero dei Patentati del S. Officio, hanno dato motivo alla Santa mente di N.S. di venire ad un'esatta riforma circa il numero e qualità d'essi, acciò che la deputazione di questi introdotta [...] per aiuto [...] del Santo Tribunale, non degeneri in abuso e [...] le riesca di pregiudizio e discredito: e però [...] la Santità Sua prescrive a cotesta sua Inquisitione quel numero di patentati siano familiari, o ufficiali, ch'essa ritrovarà registrata nell'annessa istruzione. Dovrà dunque V.R. ridurre li suoi Patentati a questo numero preciso, e fatta la reducttione, mandato il catalogo loro, nel quale siano [...] registrati li loro nomi, [...], il che pure ella osserverà sempre che in avvenire farà qualche mutazione, o nuova elettione di Patentati, acciò sappia la Sacra Congregazione quali siano quelli soggetti che s'impiegano in servitio del S. Tribunale, e se non le paresse a proposito nel tempo della loro deputazione e dipoi in riguardo della mutazione dei costumi, possa ordinare, se levino dal Rolo, e insieme possa Mons. Assessore al quale la Santità ha dato

quest'incombenza a ritenere un puntuale riscontro e fare sapere a lei la nota del suo Registro acciò la faccia registrare a tergo delli patenti, che darà, quali senza quella nota, non saranno autorevoli. Sia V.R. puntuale nell'osservanza di ciò, [...], essendo deliberata intentione [...], che ciascun Inquisitore, quale ardisca in alcun tempo aumentare il numero assegnato o dare patenti ad alcuno, senza avvisarne il nome e cognome alla Sacra Congregazione si intende ipso facto incorso nella privatione dell'Officio, e della voce attiva e passiva e in altre pene ad arbitrio della Sacra Congregazione [...]. [...] si ricorda a V.R. ove si ritrovano più patentati della medesima famiglia lasciarne un solo, preferite le persone più quiete e più abili al servizio del Santo Tribunale et ceteris paribus, quelle che sono più antiche nel servitio et assicurare quelli che da lei saranno levati a solo fine di diminuire il numero, che occorrendo così di vacanza o per morte o per assenza permanente saranno surrogati. [...] per il buon governo del Santo Tribunale non basta prefigere un numero di patentati quando in questo non concorrano le sufficienti qualità e bontà di costumi, però ordina [...], che si diano da V.R. le patenti senza interesse alcuno mediato o immediatamente, e si registrino dal suo Notaro per ordine senza prendere danari eccetto qualche moderata portione per la fatica della scrittura. Che si eleggano in famigliari persone idonee e abili al servitio, quali non abbiano attualmente inimicitie, ne siano di mala fama, rissose o dissoluti. [...] se le ricordi ad aures nell'atto del darle le patenti, che non le sarà in caso di meretrici, giuochi pubblici, biscanze, balli, festini, e hostarie, eccettuando in caso di viaggio. Che nell'elettione di consultori [...] s'abbia l'occhio alla dottrina con dividere il numero loro proportionatamente in Teologi, Canonisti e Legisti et a ciascuno di questi quando non sia Regolare potrà conceder un servitio dandole la patente per portare le armi, informandosi [...] prima [...] della vita e costumi di quello e se veramente sia servitore attuale, esternando nota appresso di sé acciò non s'introducano discoli e bravi e portar le armi con questo pretesto. [...]. Comanda però la Santità Sua che essa procuri restringere il loro numero alla minore quantità che sarà possibile unendo li luoghi piccioli alli grossi. E in ogni cosa deputando Vicari, solo, ove è solito tenerli il Vescovo, a ciascuno dei quali potrà assegnare un Notaro e Mandatario quali abitino nei medesimi luoghi e siano in buona qualità. Quando sia possibile, deputi sempre per Vicario un Regolare, che però non sia Minore Osservante, altrimenti elegga un chierico, avvertendo però di non deputare giammai il Parroco, quando possa in quel luogo aversi altro soggetto idoneo, per quella carica. [...]. E se per adempimento di stile particolare o necessità precisa di cotesta sua Inquisitione giudicasse esserle necessarie qualche Ministro oltre gli assegnati potrà eleggerlo e rinchiuderlo nel numero dei familiari destinatogli. [...].

**ACDF, S.O., St. St., LL 5 f, 21 agosto 1749**

Inquisizio di Reggio

Origine, e fondazione della medesima

La città di Reggio col di lei territorio è stata dalla morte del glorioso S. Pietro Martire sino all'anno 1509 sotto gl'Inquisitori di Lombardia. Nel detto anno 1509 fu unita la detta città di Reggio col di lei distretto all'Inquisizione di Parma, essendo nel detto anno fatto Inquisitore di Parma, e di Reggio il Padre Donato da Brescia domenicano, e seguì questa città di Reggio ad essere unita all'Inquisizione di Parma fino all'anno 1564, in cui il duca di Ferrara, e di Reggio Alfonso secondo d'Este, ottenne da Pio IV, che tutti li di lui Stati, e conseguentemente la città di Reggio col di lei territorio fosse posto sotto l'Inquisizione di Ferrara sino all'anno 1598; nel qual'anno questa città di Reggio col di lei territorio fu separata dall'Inquisizione di Ferrara, come apparisce dalle lettere che si conservano in quell'archivio del Cardinale di Santa Severina dirette nel detto anno 1598 al Padre fra Pietro Visconti da Tabia, istituito Inquisitor generale della città di Reggio, e del di lei territorio, e da quel tempo fino al presente vi è sempre stato il Padre Inquisitore di Reggio destinato da Roma, come apparisce dal catalogo degli Inquisitori, che si conserva in quell'archivio.

Entrata dell'Inquisizione di Reggio

Nell'anno 1608 Giovanni Antonio Ramponi da Cesena donò a questo detto Offizio di Reggio biolche nove di terra in sito distante un mezzo miglio da Reggio, vicino alle sponde del fiume fiume Crostolo, nel qual terreno vi è ancora una piccola casa per il contadino, che lavora le dette biolche. A motivo dell'escrescenza dell'acque del detto fiume Crostolo il detto terreno è stato in qualche parte danneggiato, non essendo presentemente, che otto biolche in circa.

Resta affittato presentemente il detto terreno in annue lire 520 di questa moneta di Reggio, che fanno la somma di scudi romani ventitre, e ducatonì undici (23 S 11 D).

Vi è l'obbligo di due messe alla settimana da celebrarsi all'altare di S. Giuseppe posto nella chiesa colleggiata di Rubbiera, e della manutenzione di detto altare; onde secondo li conti che sogliono mandarsi l'esito supera l'introito; come può vedersi, in lire 69.15.

## Privilegi della Inquisizione di Reggio

Li patentati di questo S. Offizio godono il solo privilegio della delazione delle armi, benchè qualche volta da ministri del signor Duca gli venga contrastato.

Li P.P. Inquisitori però hanno sempre procurato di mantenere alli patentati un tal privilegio.

Questa Inquisizione ha le lettere franche di spesa tanto nel mandarle, quanto nel riceverle, dandosi però al Natale al mastro della posta un zecchino di mancia.

Nota dello speso, e ricevuto dal [...] Pre Cangiasi Inquisitore nel principio dell'anno 1748 sino alli 26 Maggio, giorno in cui morì

### Gennaio

Speso in lire trenta oglio, a soldi 26 [...] L 39

Dato alla lavandaia L 8: 10:

Dato al [...] per gesso, calcina, [arrelle?] accomodare il muro della scala, che va alle prigione di sopra L 45

### Febrero

Dato alla lavandara L 5: 10:

Dato per un carro di legna L 18:

### Marzo

Dato alla lavandara L 9

Speso in una risma di carta L 13

### Aprile

Dato al convento per la festa di S. Pietro Martire L 25

Dato alla sagrestia L 12

Speso nel solito pranzo a Ministri L 40

Dato alla lavandara L 11

### Maggio

Dato al cappellano di Rubbiera per le due messe alla settimana per il prossimo futuro semestre di S. Pietro L 78

[Per un totale di 304 lire]

Ricevuto dall'affittuario del casino del S.O. per il prossimo futuro semestre di S. Pietro L 260  
[...] le L 260

Sicchè il P. Mro Cangiassi ha speso più che ricevuto lire quaranta quattro (L 44).

Spese fatte doppo la morte del fu P. Mto Inquisitore Cangiassi, seguita il 25 Maggio 1748 da P. Mto Carlo Giacinto Belliardi Vicario Generale nella restaurazione del tetto del S. Ufficio per ordine della Sagra Congregazione, la quale somministrò per tale sforzo scudi romani settanta, ricevuti dal suddetto Vicario, per mano del P. Mto Cegni francescano in tanti giliati [1134?], e paoli 3, che fanno lire di questa moneta mille cinquecento trenta sei, e soldi quindici

Speso in due milliaia coppi L 240

Speso in 400 braccia tempia L. 180

Speso in 34 canrreri L 95

Speso in ferletti, et altri chiodi L 70

Dato a due maestri per venti giornate L 160

Dato a due garzoni per venti giornate L 70

Speso in cento braccia asse L 75

Speso in due legni grossi L 192

Speso in quattro cassoni gesso L 50

Speso nelle grondane, parte fatte di latta nova e parte accomodate L 173

Speso in fillo di ferro L 12

Speso in arrelle, latta, chiodi per la gola del tetto L 51

Speso in otto misuro vino per li muratori L 90

Speso nella condotta de materiali L 22.10

Tutto il ricevuto è di L 1562.10

Sicchè resta più speso che ricevuto [1562.10 – 1536.15 = L 25.15].

Arrivo a questa S.I. il Mto Pre Francesco Maria Marzi il dì 6 Agosto 1748, e nel suo viaggio da Gubbio a Reggio col suo converso

Speso scuti romani da paoli dieci, ventidue, paoli sette, baiocchi nove, che sono di Reggio 1512.15.6

## Agosto

Speso bicchieri, et altri utensili da cucina L 15

Per tintura di due portiere, ed un tapeto da tavolino L 6

Per lire sei candelle di cera a soldi 26 la lira L 7.16

Per lavatura di due abiti, ed altre biancherie L. 10.14

Per lire dodici oglio da ardere L 15.12

## Settembre

Per quattro carra fascine L 125

Per colazione a chi lo condusse e scaricò L 10

Per fattura d'un sigillo per il S.O. L 6.15

Per inchiostro, ed un vaso di terra grande per riporlo L 2.6

Per un carro di legna grossa L 40

Per colazione a chi lo condusse e scaricò L 4.5

Per lavatura di biancheria per il S.O. L 10

## Ottobre

Per fattura d'una chiave nova per l'archivio, e per avere fatto accomodare a lire due chiavi, ed una parratura L 6.12

Per una risma di carta grande L 19.10

Per carte, cera di Spagna, penne L 4.8

Per cinque ventitre di palle a lire 5 la ventina L 25

Per cibaria agli uomini che gli condussero L 3.16

Speso in fare accomodare la bilancia, et altri arnesi da cucina L 8.14

Per lavatura d'habiti, e tonicelli, compreso il sapone L 9.18

[Speso totale fino ad ora L 841.11.6]

Speso in un peso di candelle di cera L 38

## Novembre

Speso in mezzo peso oglio L 16.10

Speso in legno, e fattura di due tellari novi grandi per le finestre della sala del S.O., come da lista L 51

Speso in fare accomodare li telari d'altre due finestre, e sportelli, tanto dell'appartamento superiore, che della sala L 6

Speso in ferri novi, ed allungamento d'altri vecchi inserimenti alle finestre nove dato al fabbro L 8

Speso in fare squarciare lateralmente il muro delle due finestre della sala, compreso una mina e mezzo di gesso, ed opera del muratore L 9

Per piombo, [spesa per il vetraio] L 30

Per una risma di carta da processi L 7.10

Per lavatura e [...] di biancheria del S.O. L 9.15

Decembre

Speso in un sopietto per il foco L. 6.15

Per un peso di sapone L 24.18

Speso in fare accomodare il voltarozzo, gesso, opera del fabbro, e del muratore, che lo ripose ove prima fosse levato, era L 20.15

Speso in manufatture di tre matterazzi, e tela per ingrandire un pagliazzo L 9.8

Speso in un sacco di carbonella L 7.10

Speso per lavatura della biancheria del S.O. L 12.12

Speso in una medicina per il P. Inquisitore L 6

Per l'elemosina solita al cappellano di Rubbiera per la celebrazione delle messe di mesi sei all'altare di S. Giuseppe L 78

Per vestiario di mesi cinque al P. Inquisitore L 112

Dato per la festa di S. Tommaso all P.P. studenti L 24

Per [la mancia] di Natale data all'ufficio della posta L 24

[Totale dello speso fino ad ora L 1339.4.6]

Al barbiere L 30

Al garzone L 2.5

Alli staffieri del sig. Duca, e cocchieri L 4

Alli staffieri della sig.a Duchessa, e cocchieri L 4

Alli staffieri e cocchieri delle sig.e Principesse sorelle L 4

Alli staffieri e cocchieri del sig. Principe ereditario L 4

Alli staffieri e cocchieri delle sig.e Principesse figlie L 4

Alli staffieri e cocchieri del sig. Governatore L 4

Alli staffieri e cocchieri di monsignor Vescovo L 6

Alli trombetti, ed arcieri della città L 6

Al converso del S.O. L 45

Al servitore L 36

Che sono scuti romani da paoli dieci l'uno, sessantasei, e baiocchi tredici L 1488.9.6

Ricevuto dall'affittuario del luogo del S.O. per la paga anticipata del semestre di S. Pietro prossimo futuro 1749 L 260.

**ACDF, S.O., St. St., LL 1-b (1), c. 459r – c. 459v**

Essendo i nostri Crocesignati di S. Pietro Martire di Reggio per loro istituzione, et statutti d'essa Compagnia, soggetti all'Inquisitore di Reggio pro tempore, come suo capo e superiore, et obligati ad obedirgli come tale, nelle cose spettanti al suo officio, et alla suddetta Compagnia et quasi tutti loro pretendono de non essegli soggetti come sopra non gli rendono obediencia nelle suddette cose.

Altri non havendo fatto voto delli suddetti Crocesignati di diffendere la Santa Fede, non havendo privilegio d'i sommi Pontefici sono stati intrusi, con tale pretendenza si usurpeno ogni offitio et privilegio de Crocesignati.

Altri se stessi escludendo dalla sudetta Compagnia se ne fingono un'altra dell'Inventione della Santa Croce, et con usurpatione godono il loco, et beni, gli offiti, et benefitii di detta Compagnia.

Et essendo la suddetta inobediencia, et usurpatione in pregiudicio et disonore, in danno, et impedimento del S. Officio, havendogli già caritatissimamente avisati, et ripresi; et aspettato l'anno, non si è veduta, emendatione, ne recognitione alcuna, anzi maggior resistenza, et inobediencia onde non potendosi con buona coscienza dissimular li sudetti disordini, come sforzati con nostro dolor, per debito dell'officio nostro, con l'auttorità Apostolica che habbiamo, in virtù del spirito santo et santa obediencia, ordiniamo, comandiamo, inhibimo, et dechiariamo

Che tutti li sudetti pretendenti di questa nostra Compagnia intrusi, et esclusi, che non siano veri Crucesignati di S. Pietro Martire, ne della S. Inquisitione, ne membri de essa, et de falso ex nunc sono realmente esclusi da detta Compagnia, né debbiano essere partecipi, né de soi offitii, benefitii, né privilegii.

Che i sudetti Crocesignati al presente ufficiali siano sospesi delli soi offitii, et tutti siano inhabili, et incapaci a qualsivogli elettione, attione, offitio, et beneficio di detta Compagnia sino a tanto che conforme a loro voto, et obbligo realmente haveranno, ricognosciuto noi, et nostri

sucessori per suo capo, et superiore, et ci darano la debita obediencia, et conveniente sodisfazione.

N'alcuno debbia ascondere, né rimover, o destruger, o romper cosa alcuna della sudetta Compagnia.

Che se gli sudetti inhabili, et esclusi, attentassero, e facessero cosa alcuna contra li sudetti ordini, precetti, inhibitione et dechierationi oltre che sen'irrita, et insane, perseverando loro per un mese nella sudetta contumatia, inobbedienza et transgressione, concessi questa in loco di tre admonizioni adesso per all'hora, et all'hora per adesso, sonno incorsi nella scomunica maggiore, quale riserveremo a noi, all'Ilmi superiori Inquisitori et alla S. Sede Apostolica, et li Crocesignati del tutto saranno privati et esclusi dalla detta nostra Compagnia. In questo et in ogni altro miglior modo.

Che accioché venghi conoscientia di tutti faremo legger le presenti nella loro publica Congregazione et affigere nella stanza di detta Compagnia, et sotto le sudette pene nissuno haverà ardir di stacarle et streciarle.

**ACDF, S.O., St. St., LL 1-b (1), c. 489r – c. 498v**

Discorso et trattato sopra la Compagnia de i Crocesignati di S. Pietro Martire et specialmente di Reggio, come sono soggetti all'Inquisitore et soi Vicarii

L'Inquisitori come delegati Apostolici sono capi, duci, et superiori non solo delli Crocesignati personali, ma anco della compagnia d'essi Crocesignati onde essi Crocesignati, et la lor compagnia sono soggetti et dipendenti dall'Inquisitori in tutte le cose spettanti al S. Ufficio et ad essi Crocesignati come tali, et nelle cose di essa compagnia, et Congregazione l'Inquisitori possino disponer delli Crocesignati nella lor robba, et persona, et della Compagnia; et essi Crocesignati senza l'auttorità, licenza, et assistenza del Inquisitore o suo Vicario non possono eleger gl'officiali, ne vender, ne impegnar, o alienare, ne far spese, o saldar conti, ne far attione alcuna della Compagnia; come chiaramente si vedde per l'infrascritte ragioni.

La Santa Sedia Apostolica, ha ordinato, et instituito, che li Crocesignati, mediante il loro voto che fanno di diffendere la S. Fede et cattolica et la loro compagnia istessa siano in aggiutto, et sussidio del S. Ufficio dell'Inquisitione come si vedde nelle bolle d'Innocentio 3° et 4°, di Calisto 3°, di Giulio 2°, di Leone X°, Clemente 7°, Pio quinto, et d'altri Pontefici; et quando si dice Monastero e Monachi s'intende le persone dei Monachi, et delle cose del Monastero. Così quando si dice che li Crocesignati et la lor Compagnia sono instituti in sussidio del S: Ufficio s'intende che li Crocesignati personali con la lor robba, et persona et la Compagnia loro; cioè

le cose di essa Compagnia sono dedicate, et obligate al S. Officio come si conferma per una lettera di Pio quinto l'originale della quale si trova sul S. Officio di Parma; che volendo quelli Crocesignati dispensare li beni, o intrate, della lor Compagnia in opere pie, come maritar povere zitelle; sua Santità dichiarò che i beni di detta Compagnia fossero solo che in sussidio, et beneficio del S. Officio. Donque spetterà al S. Officio et a quelli che lo governano custodir, haver cura, ministrare, et disponer delli beni della sudetta Compagnia per servitio del S. Officio. Li sudetti sommi Pontefici nelle sudette bolle, hanno instituito per soi delegati l'Inquisitori li quali per debito dell'officio suo come Inquisitori debbiano fondare la Compagnia delli Crocesignati, et di ricever il voto di essi Crocesignati, insignirli della S. Croce, et accettarli nella Compagnia darli, et concedergli l'assolutione, l'indigentie, le gratie, et privilegi, che se l'Inquisitori non gli dispensassero questi benefitii non gli possano godere, alla differenza delle altre Compagnie; dunque l'Inquisitore è capo, et superiore delli Crocesignati, et della Compagnia, alla cui dispositione sono sogetti et li Crocesignati, et la lor Compagnia, et può disponer di l'uno et l'altro come sopra.

Se confermano le sudette cose per il voto di essi Crocesignati che è di questo tenor: Io N. faccio voto a Dio, alla Madona, et a S. Pietro Martire di pigliar la Croce, et di diffender la S. Fede contra gli perversi heretici, promettendo obediensa al P. Inquisitore in tutto quello che s'apattiene il S. Officio obligando la robba et la persona quando sia di bisogno per la S. Inquisitione ad ogni richiesta de esso Inquisitore o suo Vicario. Se l'Inquisitore è capo, e superiore il cui officio è di fondar, custodire et disponer della Compagnia, e de i Crocesignati come sopra, dunque le Crocesignati facendo voto di obedire a l'Inquisitore in tutto quello che s'appartiene al suo officio hanno anco fatto voto d'obedire all'Inquisitore come capo e superiore della Compagnia, et nel disponer d'essa Compagnia, et anco come Crocesignati personalmente di metter la robba, et la vita per il S. Officio ricercati dal P. Inquisitore o suo Vicario.

Non essendo mai stato difficultà sopra le sudette cose, ni sever dottor ha trattato espressamente di questo; solo Monsignor Campegio già Inquisitore generale di Ferrara di Ferrara e di tutto il suo dominio nell'additione sopra di Zanch. C. 37 circa il fine, il quale havendo ritrovato in una delle soe città, che li Crocesignati siano disobedienti, et non lo volevano conoscere per superiore, dichiarò, e concluse che l'Inquisitore è capo, et duce dei Crocesignati et che gli sono sogetti.

L'osservanza e consuetudine che è ottima interpretativa della legge tale è viva in tutte le Compagnie delli Crocesignati, che l'Inquisitori per l'officio suo, sono capi, duci, et superiori, governatori, et dispensatori delli Crocesignati, et della lor Compagnia, et delle cose sue come sopra che l'esperienza di questo è notoria.

Come li Crocesignati di Reggio sono soggetti all'Inquisitore

Specialmente l'Inquisitore è capo, et superiore delli Crocesignati di Reggio, et della lor Compagnia e può comandar, et disponer come superiore; il che si scorge dall'infrascritte raggioni, per scritte antique, et moderne che si trovano nel S. Ufficio di Reggio.

Ananti del 1498 fu istituita in S. Domenico dal P. Inquisitore la Compagnia dei Crocesignati di Reggio sotto l'istesso voto sopradetto.

L'Inquisitor di Parma, era anco Inquisitor di Reggio sino quasi al 1560; che Regio fu posto sotto l'Inquisitione di Ferrara; in Parma già fu istituita la Compagnia delli Crocesignati con espressi capitoli, et osservanza, che l'Inquisitore sia capo di detta Compagnia nel modo sudetto onde si desse credere ch'essendo l'istesso Inquisitore la Compagnia di Reggio fosse sotto l'istessi capitoli et obediencia; come si confermerà per le raggioni infrascritte.

I Padri di S. Domenico concessero alli sudetti Crocesignati il sito di fabricarsi l'Oratorio con alcuni patti di anfitiosi et conventioni; et l'istessi Padri di S. Domenico concessero all'Inquisitore il sito vicino e accosto al sudetto Oratorio per fabricarvi le pregioni, et alcune stanze per il S. Ufficio come anco forno fatte; eccovi come il sito è di S: Domenico et dell'Inquisitione.

Il Padre Inquisitore applicava le confiscationi dei rei a questa Compagnia molti facevano legationi con alcuni oblihi di offitii, et nelle processioni si facevano le offerte, eccovi come sono venuti i beni di questa Compagnia.

Et per i Capitoli particolari, et speciali di essa Compagnia espressamente consta, che questi Crocesignati dovessero venire processionalmente alla Chiesa di S. Domenico ogni seconda domenica del mese, le feste di S. Domenico, di S. Pietro Martire, di S. Thomaso d'Aquino, della Croce di Maggio, et di settembre, alla Messa et predica del P. Inquisitore o suo Vicario et farsi l'offerta; et ivi farsi li anniversarii generali, et particolari che la Compagnia si dovesse congregare di licenza del P. Inquisitore o suo Vicario; che la Compagnia havesse a provvedere di un notario a servitio delli medemi et essi ancora havessero ad approbar quelli che volevano entrare nella Compagnia. Et tale è stata l'osservanza et consuetudine di essa Compagnia che l'Inquisitor o suo Vicario con gli eletti, elegevan, et facevano, li ufficiali, et fabriceri della Compagnia, et anco i conti, et i saldi, che l'Inquisitore o suo Vicario erano quelli che dovevano la licenza di spendere, et da se soli facevano i conti, et saldi, et giudicavano le differenze che erano della compagnia tra essi Crocesignati.

Che i Crocesignati provvedevano all'Inquisitore et a suo Vicario per il S. Ufficio et le loro persone.

Le carceri del S. Ufficio erano, et sono, et anco il loco dell'essamine era nelle stanze di detta Compagnia et il loco della tortura era nel loro proprio Oratorio, et i Crocesignati provvedevano, et custodivano le carceri sino a questi ultimi giorni.

Per le sudette cose si convince, et conclude che l'Inquisitore è capo et superiore dei dei Crocesignati di Reggio e della Compagnia nel modo sudetto et ad esso come tale gli erano obbedienti.

Il che si conferma ch'essendo essi Crocesignati disobedienti, et rebelli al'Inquisitore et al suo Vicario, Monsignor Campegio come capo et giudice sudetto per sentenza dell'anno 1565 gli scaciò fuori di detta Compagnia privandoli d'ogni benefitio et privilegio del luogo et d'ogni altra cosa nobile, et immobile della sudetta Compagnia.

La disobediencia, et trasgressione de i Crocesignati di Reggio

Questi Crocesignati hanno cotrafatto alli capitoli et conventioni fatte con il Convento di S. Domenico onde sono decaduti, et hora sono in litte di questo.

Et pretendono d'esser Patroni di quello sito et stanze concesse dal Convento all'Inquisitor come sopra, et anco delle pregioni istesse, per il che fanno difficultà quando l'Inquisitor si prevale di dette stanze o per essamini, o per altro.

Senza licenza dell'Inquisitore hanno fabricato un novo Oratorio nel medemo luoco et ampliatolo, et haveano guasto una prigione, quale dopo molte lite et fatiche hanno poi reparata; hanno deteriorato la sala dell'essamine del S. Ufficio talmente che afatto inutile a simile essercitio; hanno del tutto levato il luoco della tortura ch' hora convien dare i tormenti nella stalla del Convento, et oltre ch'è luoco aperto, fetente et incomodo alle carceri, non è secreto; et hanno alterato talmente le stanze, che hora le pregioni non sono ne sicure, ne secrete oltre che son in comode.

Hanno alienato beni, et case della Compagnia a quali vi sono anessi oblighi d'offitii, et anniversarii per fabricar (come si crede il sudetto Oratorio) onde essa Compagnia non ha più cosa alcuna solo che una casetta.

Mai nelli sudetti statuti giorni, vengono processionalmente, ne privatamente (solo che pochissimi) alla procession di S. Croce, ne alla Messa, ne meno fatto offerta. Non fanno i suffragii, ne anniversarii o generali o particolari come sono tenuti.

Ricevono in detta Compagnia molte persone senza haver fatto il voto solito in mano del P. Inquisitore o suo Vicario.

Hanno fatto i soi ufficiali senza la licenza, et assistenza del P. Inquisitore et del suo Vicario anzi nella lor elettione hanno schaciato fuori il Vicario del P. Inquisitore volendo esser presente, sicome è il giusto.

Non danno aggiuto alcuno al P. Inquisitore ne al S. Officio che nell'occorrenze et bisogni di loro non si può disponer, non sono d'aggiuto, anzi più presto d'impedimento al S. Officio come anco si dirà abasso.

Già sino dell'anno 1565 era cominciata la inobbedienza di questi Crocesignati che Monsignor Rmo Campegio Inquisitore di Ferrara, per la loro inobedienza et rebellione usata verso dell'Inquisitore e soi Vicarii, fu forzato sotto pena di scomunica di schacciarli, et privarli della Compagnia come sopra e forsi sono quelli Crocesignati disobedienti de quali fa menzione nell'aditione sopra Zanchini, C. 37, et sempre sono andati perseverando in questa contumacia; che il P. Inquisitore Rmo Paulo Constabile all'hora Inquisitore di Ferrara dell'anno 1572 si ne lamenta per le soe lettere, et il M.R.P.Fr. Battista da Finario, anch'egli significa questa lor disobedienza nelle lettere del 1596 et il Padre Fr. Geronimo da Reggio Vicario in Reggio del S. Officio dell'anno 1592, sino a questo di sempre e continuamente ha havuto lite con questi Crocesignati per la loro ostinatione, et inobedienza, onde egli sempre ha travagliato, et ha congregato et fatto molte scritte sopra di questa Compagnia, così resistente, et disobediente al S. Officio.

Insomma non vogliono riconoscere ne obedire l'Inquisitore come capo, ne superiore della Compagnia, ne meno esser dipendenti da lui, et pretendono pretendono di poter fare i soi ufficiali, vender, alienare, spendere, fabricare, et far conti, et fare ogn'altra cosa della Compagnia senza l'auttorità del P. Inquisitore et del suo Vicario et a suo proposito, et difesa adducono l'infrascritte reggioni.

#### Raggioni per li suddetti Crocesignati

Che la loro Compagnia si dimanda dell'inventione di S. Croce che così è nominata in alcuni instrumenti.

Che altra cosa è l'esser Crocesignato, et altra cosa è la Compagnia et che come Crocesignati per il loro conto sono obligati render obedienza all'Inquisitore et Vicario suo nel loro officio ma non già nelle cose della Compagnia.

Che nel loro libretto non vi hanno altri capitoli che il sudetto del voto, come Crocesignati.

Che sempre sono statti nella sudetta lor osservanza, et consuetudine, nella quale debbono, et vogliono esser conservati nel loro processo, che et i ladri sono conservati nel loro possesso, sino che altro non viene dichiarato.

Che se loro havessero pensato d'esser soggetti all'Inquisitore nelle cose della Compagnia, non vi sariano entrati, et quando bisognerà, o serà dichiarato che l'Inquisitore sia capo della Compagnia come sopra loro non vogliono esser di questa Compagnia e così resterà disfatta et ne resterà privo il S. Offitio.

#### Risposte alle ragioni delli detti Crocesignati

Già per le sudette cose et ragioni addute per l'Inquisitore et S. Offitio consta in contrario, pur per maggior sodisfazione si risponde alle lor ragioni.

Al primo si dice che per il loro proprio libretto, et istituto questa e la Compagnia di San Pietro Martire et dell'Inquisitore come si conferma per le loro anchone et stendardi di tutte le Compagnie et per il loro voto che fanno quando entrano in questa Compagnia et in questo loco non vi è solo ch'una Compagnia della Croce ne mai si troverà altrimenti, et non si fa solo ch'un Priore, una Congregatione et s'alcuno instrumento nomina solamente la Compagnia dell'inventione della Croce per quanto l'ingnoranza o inavvertenza, o malizia del notario non può pregiudicare al S. Offitio; ne meno da una propositione de termini diffinitivi generali, o particolari; ne sugue una propositione negativa in termini speciali, o d'altri termini diversi, come l'huomo è animale, non segue, dunque non è ragionevole, il pomo è dolce, dunque non è rosso o bianco; così è la Compagnia di S. Pietro Martire et dell'Inquisitione et convien anco avvertire che questa Compagnia celebra per principal sua festa l'Inventione della S. Croce, et in tutte le Compagnie ben regulate li stendardi, et l'anchone sono tali dell'Inventione, però anco con S. Pietro Martire et perciò si dimanda anco Compagnia dell'Inventione della Croce, non esplicando però tutta la descrizione, o nomi d'essa Compagnia.

Al secondo si dice che è una distinzione chimerica perché le parti costituiscono il tutto; le persone un popolo, li soldati un'esercito; li cittadini la città, che i Reggiani fanno Reggio, et così li Crocesignati sono una Compagnia de Crocesignati; che subito hanno fatto il voto sono senz'altro della Compagnia ne possono esser repolsati; et in quanto a quella differenza che è tra le persone, et il loco, come tra la città essenziale che è il popolo, et la città locale che sono le case, muraglie, et il sito, non è cos'alcuna perché chi è patrone delli cittadini, è patrone della città, e chi è patrone delli Reggiani Reggio è patrone di Reggio e chi è capo de i Crocesignati, è capo della Compagnia de i Crocesignati, et per levar ogni difficoltà le bolle sudette dei sommi

Pontefici, specificano che li Crocesignati, et la lor Compagnia sono dedicati al S. Offitio che l'Inquisitori sono institutori della Compagnia et ricevono li Crocesignati al voto et alla Compagnia et caetera.

Al terzo che nel libreto contiene l'essentiale capitolo del voto, e questo basta, perché da questo necessariamente ne seguono gl'altri capitoli come sopra; come si dimostra per tutte le Compagnie ben ordinate; et non occorre che il libreto esplichì distintamente li altri capitoli speciali; et anco non dicono il vero che non habbino altri capitoli, et consuetudine, et osservanza.

Al quarto si dice che questa loro trasgressione non è consuetudine ne possesso, ma usurpatione et abuso cominciato da un certo tempo in qua, ne mai sono statti in pacifico, ma sempre turbato possesso; perché da che cominciorno ad esser disobedienti, sempre l'Inquisitori et soi Vicarii hanno proclamato, fatto resistenza sino a questo giorno, anzi anco sono venuti alla sentenza come sopra, et questo suo è possesso di violenza, et rebelione et non ocorre il sudetto esempio del possesso, et del ladro, che s'intende quando è pacifico et non consta chiaro in contrario, tanto meno corre quando si tratta tra superiore, et inferiore, che il superiore va subito al possesso contra li occupanti, et siano in termini perché l'Inquisitore è superiore, et li Crocesignati sono inferiori, et suditi; e tanto più che il sudetto abuso, è cagionato dall'assenza dell'Inquisitore et dalla varietà et mutatione de i loro Vicarii, che quando il sudetto Padre Hieronimo è stato Vicario per molti anni, gli ha fatto sempre opposizioni.

Al quinto si risponde che pur qua scopreno la loro poca divotione, et non di buon cuore hanno fatto il voto, et la lor superbia non volendo star sogetti all'Inquisitore parendogli esser frate semplice, et non considerando la sua dignità che è delegato Apostolico, maggiore del Vescovo nelle cose spettanti al S. Offitio qua si dimostra il loro mal'affetto verso il S. Offitio et in quanto al loro partire gratis si lasceranno andare, che già fossero partiti da questa Compagnia poiché non solo sono inutili, ma d'impedimento al S. Offitio con li continui litigii et rebellionì come chiaramente si conosce dalle cose precedenti et sussequenti; hanno però a sapersi che partendosi ne per questo sono assoluti dal voto che tocca al sommo Pontefice d'assolverli da questo voto.

Reformatione de i sudetti Crocesignati

Il presente Inquisitore dessiderando con amorevolezza di redur questi Crocesignati alla debita osservanza, gli propose l'infrascritti capitoli.

Che debbian riconoscere l'Inquisitore presente di Reggio come suo capo e superiore si della Compagnia, come d'essi Crocesignati, et obedirli in tutto quello che spetta al suo officio et nelle cose della Compagnia, et nella sua assenza al suo Vicario et con la robba, et persona soccorrere, et provvedere al S. Offitio et alle persone loro nei soi bisogni conforme al voto instituto et uso di essi Crocesignati.

Che quelli che non hanno fatto il voto sudetto come intrusi, siano esclusi, se pur non havessero havuto qualche privilegio da i sommi Pontefici, et per l'avenire nisciuno sia accettato in questa Compagnia se prima non harà fatto il voto in mano del P. Inquisitore o suo Vicario.

Che essa Compagnia si dimandi la Compagnia delli Crocesignati di S. Pietro Martire, et della S. Inquisitione et che nelle loro ancone stendardi, et confaloni sia depinta la S. Croce con S. Pietro Martire.

Che non si possa fare, ne elggere officiale alcuno senza anthorità licenza, et assistenza del P. Inquisitore o del suo Vicario ne tali ufficiali habbiano facultà sino che da loro, non seranno confermati.

Che li sudetti ufficiali ne Crocesignati in modo alcuno non possino vendere, impegnare, alienare, fabricare, o destruger, o far spesa, o cos'alcuna di momento spettante a detta Compagnia, senza licenza del Padre Inquisitore o suo vicario o suo Vicario et debbiano ricuperare quello ch'hanno alienato, et riparare quello ch'hanno destrutto.

Che li amistratori debbiano render conto della lor administratione alla presenza del P. Inquisitore o suo Vicario et da loro siano sottoscritti, altrimenti non gli siano fatti buoni i conti che debbiano venire in S. Domenico di S. Pietro Martire di S. Thomaso d'Aquino, dell'Inventione et Essaltatione di S. Croce, et ivi sentire la messa, la predica, et far l'offerta, et far celebrare gl'anniversarii generali et particolari, et osservare gl'antichi soi capitoli.

Che debbiano manifestare, et presentare al P. Inquisitore o al suo Vicario tutti li instrumenti, libri, scritture, et l'inventario delli mobili et immobili spettanti al S. Offitio et da essa Compagnia, insieme con il libro ove sono notati tutti li Crocesignati così homini come donne, et che nisciuno ardisca lacerare, ascondere o trasportare, in qual si voglia modo mal mettere le sudette cose. Et perché fu fatto un legato con il Priore della detta Compagnia insieme con il Priore della Comunità et del monte ogni anno dovessero maritare alcune citelle, et alcuni hanno gelosia che l'Inquisitore si voglia intromettere in questo legato, se dichiara che l'Inquisitore non intende in modo alcuno d'intromettersi nel sudetto legato ne meno di levargli l'aministratione della sudetta Compagnia ne de soi beni presenti, quantunque non n'abbia ne futturi ma lasciarli in libertà secondo il solito delle altre Compagnia.

Ribellione delli sudetti Crocesignati

L'anno passato del 1599 nella lor propria Congregatione il P. Inquisitore li propose li sudetti capitoli, et quelli della Compagnia di Parma, et parendo difficili, et novi ad essi Crocesignati, fu risoluto ch'il P. Inquisitore dovesse trattar tre deputati dalli principali della Compagnia, et conchiuder, et resolver sopra i sudetti capitoli et quantonque il P. Inquisitore più volte ne facesse istanza, non si è mai venuto ad esecuzione alcuna, ha benché fossero dette iscritte al Priore della Compagnia le ragioni del S. Ufficio et dell'Inquisitore con li sudetti capitoli et in cambio di ritrovar remedio et obediencia agni giorno più cresceva più cresceva la disobediencia, et l'Inquisitore non potea haver aggiunto de essi Crocesignati, talmente che se ne passò l'anno.

Il P. Inquisitore per debito dell'ufficio suo, et per coscienza, non potendo disimular questa disobediencia, incorrigibilità in tanto pregiuditio et dishonor del S. Ufficio inherendo alli vestigii delli soi antecessori, quest'anno 1600, il giorno dell'Epifania nella pubblica Congregatione d'essi Crocesignati, fece un sermone sopra il voto, et obblighi delli Crocesignati et delle lor transgressioni, et inhobediencia; et perché non vi era più altra speranza, ne rimedio fece leggere, et poi affigere un monitorio di questo tenor; che tutti quelli che non haveano fatto il voto sudetto et quelli che pretendono di non esser della Compagnia dell'Inquisitione fossero esclusi; che i Crocesignati fossero inhabili ad ogni elettione et attione di detta Compagnia sino ch'havessero reso la debita obediencia al P. Inquisitore altrimenti ogni cosa da loro tentata fosse nulla, et perseverando per un mese in tal contumacia fossero escomunicati, et esclusi dalla Compagnia et sotto l'istesse pene nisciuno dovesse rimuovere il sudetto monitorio.

Et fatto questo alcuni nobili, et principali risposero modestamente, molti et la maggior parte cominciò a far rumore, et gridare contra il P. Inquisitore et soi ufficiali, et testimonii frati, alcuni esclamavano che si stracciasse detto monitorio, altri lo strazzorno, altri minazzarono alli sudetti frati di butarli giù delle fenestre, et delle scale, altri fecero di peggio; et partito il P. Inquisitore essi Crocesignati procedetero all'elezione del suo Priore, et altri ufficiali; et alcuni in cambio d'humiliarsi, nella publica piazza si come (si come fu riferito) straparlavano dishonestamente del P. Inquisitore che per modestia non si sono poste in processo simile parole; per le quali cose il P. Inquisitore per debito suo fu forzato a formare il processo della sudetta rebellione; onde alcuni Crocesignati havendo ciò inteso, sono andati ricercando, et dimandando i testimonii esaminati dal P. Inquisitore sopra detta causa per sapere cos'avessero deposto, et subornandoli che non dovessero comparere, ne confessare cos'alcuna avanti dell'Inquisitore et essi Crocesignati sentendosi aggravati dovendo haver ricorso alla Santa Sedia Apostolica hanno havuto ricorso al foro secolare, et persisteno nella loro pertinacia, et si burlano del Inquisitore delle quali cose, ne consta nel processo sudetto.

Agravii fatti dalla potestà secolare al S. Ufficio

L'Inquisitore parendogli espediente in propria persona dette reguaglio delle sudette cose all'Ill.mo sig. Governatore, et restarono d'accordo che si vedesse con dolcezza di redur li Crocesignati all'obediienza, et che fossero puniti li sudetti disobedienti, et rebelli, che anco in questo mentre ne l'una, ne l'altra parte desse aviso alli superiori ne a Roma; ne a Modena. L'Inquisitore per le sudette cause mentre che la cosa era fresca, cominciò a formar il processo contro li sudetti disobedienti Crocesignati.

Il sig. Governatore ciò inteso, ha impedito, et ordinato, che li testimonii cittati dal Inquisitore non comparessero al S. Ufficio et i testimonii esaminati nel S. Ufficio sopra la detta causa sono stati chiamati, esaminati, et interrogati di che cosa erano stati interrogati dal S. Ufficio et che haveano deposto.

Fu ritenuto il Nontio del S. Ufficio in cittadella, ove stette una notte, et un giorno, per haver portato una citatione ad uno delli sudetti testimonii come appare da chiari inditii.

Raggioni della potestà secolare

Il P. Inquisitore per li sudetti agravii andò a rittrovare il sig. Governatore, et sua Illma adusse l'infrascritte raggioni.

Che contro il sudetto accordo fatto, s'era innovato formandosi il sudetto processo.

Ch'il conoscere le sudette differenze de Crocesignati, et l'ingiurie fatte al Inquisitore et soi ufficiali, et al S. Ufficio pertiene al foro secolare, et non al S. Ufficio et che senza licenza del sig. Governatore non si possino esaminar li sudetti testimonii, perché i beni della Compagnia sono secolari et essi Crocesignati, et gli offensori, et testimonii sudetti sono secolari, et actor sequetur forum rei.

Che l'Inquisitore non potea conoscere l'ingiurie fatte alla sua persona, et a soi ufficiali, per esser giudice in causa propria.

Che le sudette ingiurie non sono fatte all'Inquisitore come Inquisitore ne meno essercendo l'ufficio suo, che non consta, ne ancora è deffinito che l'Inquisitore sia capo della sudetta Compagnia ne che lui possa giudicar questo come si dice nel secondo argomento.

Ch'il sudetto Nontio fu ritenuto per altra causa, e poi s'intese che detto Nuntio fu esaminato sopra di uno assassinamento fatto nella città che fu tagliata la testa ad uno in casa propria circa la mezza notte dalli soi compagn, et portata via la testa, essendo lasciato il cadavere, et esaminato il sudetto Nontio fu rilasciato.

Che per non far tumulto nella città essendo nella Compagnia alcuni gentil'huomini principali, si doveniano dissimulare et lasciar passar le sudette cose.

Risposta alle sudette ragioni

Il P. Inquisitore rispose al sig. Governatore

Al primo che non si era invocato cos'alcuna, et che s'era osservata la promessa di non avisar i patroni, ma che per le cose seguite, egli se ne disobligava et in quanto al processo formato era conforme all'accordio dato, di castigarli sudetti dishobediente, et volendo far questo, bisognava formar il processo, et farlo quanto prima mentre che la memoria era fresca.

Al secondo che il conoscere le differenze della Congregatione delli Crocesignati spetta al S. Officio perché se bene le persone sono secolari non di meno come Crocesignati, et come della Compagnia et essa essendo loco pio li soi beni sono ecclesiastici, et la Compagnia et le cose soe, et i Crocesignati sono dedicati al S. Officio et l'Inquisitore ha da conoscere le loro differenze spettanti alla Compagnia et alli Crocesignati come s'è provato di sopra che gl'offensori et impeditori del S. Officio sono rei del S. Officio et tali debbono esser puniti dall'Inquisitore come si scorge dalle bolle, contra impediens S. Offitium et anco lo prova il Zanchino del heret. C. 31 et Campeggio ibidem; che i testimonii a benché secolari nelle cause del S. Officio sono sogetti all'Inquisitore perché quando si dà l'officio si dà il modo di poter essercitarlo, e tale è la pratica, et la dispositione de Sacri Canoni et Constitutioni Pontificie, et come dottrina dei Dottori.

Al terzo si risponde che l'Inquisitore è persona pubblica, et perciò può giudicare e punire le proprie ingiurie, come prova il sudetto Zanchino d'Heret. C. 32, et Campeggio ibidem, et Locato in iuditale quest. XI. Il che anco si cava dalle bolle, contra impediens, et offendentes, onde l'Inquisitore facendo in questo il suo officio et la giustitia et non essendo altro in contrario, non può presumer passione tanto più essendo religioso, et esso Inquisitore, al quale è comessa la causa de summa rerum, ne senz'altra causa si può giurar sospetto, ne recusando, ne appellar da lui, anzi egli debbe dar ripulsa a simili recusationi et appellatione directamente 3 p. de recusatione Inquisitoris et appellatione ab Inquisitore.

Al quarto già habbiamo detto che spetta all'Inquisitore come capo disponer et giudicar delli Crocesignati et della Compagnia nelle cose spettanti alla Compagnia et ad essi Crocesignati come tali, e questa è giurisdictione dell'Inquisitore et ogni Giudice, è obligato a diffender la sua giurisdictione con giuditio penale H. de officio prese l'observandum et si quis ius di non ob L.

c: mentre dunque l'Inquisitore conosceva, giudicava, et ordinava, et diffendeva la sua giurisdizione essercitava l'ufficio suo; etiam dato, et non concesso che questa giurisdizione fosse solo pretensa, e però ragionevol et si debbino come anco si sole diffender le pretensioni massime ragionevoli; et il dire che l'Inquisitore in questo è parte e non tocca a lui a giudicare, ma ad un terzo; se gli dice che l'Inquisitore non è parte ma è superiore, et debbe procedere come superiore e giudice, et se il reo si sente aggravato ricorsi alli maggiori; e di più dicciamo che questa giurisdizione dell'Inquisitore sopra de i Crocesignati e lor Compagnia non è pretensa, ma certa, non è inusitata, ma usitata ut supra; et si deve avertire che doi sono gl'uffici dell'Inquisitore uno principale, et è quando immediatamente giudica de heresi, et delle cose della S. Fede; et l'altro è secondario, quando conosce et giudica l'altre cose, come contra *l'offendentes impedientes, iniuriantos, et Crucesignatos, eius officiales, et deffendendo quamlibet iurisdictionem suam et caetera* et molti s'inganano pensando che l'Inquisitori non possano giudicare solo che dell'heresia, et delle cose spettanti alla S. Fede, et questo sia detto anco contro il secondo e terzo argomenti.

Al quinto si risponde che l'inditii sono evidenti come appare nel processo che il sudetto Nuntio fosse ritenuto per haver portato il comando del S. Ufficio et ch'il sudetto esame sopra quello esaminato, siano una paliatione, per quello delitto, e come nontio et famoso a tutta la città, et non è stato esaminato altro fuori delli familiari delli sudetti assassini, et assassinato che si sappia et quello è facile vedere nel processo, solo ch'il sudetto nontio, il quale è cavaliere del Vescovato, homo di buona fama, et pacifico, che non camina di notte sta lontano dalla sudetta casa, ne havea pratica con li sudetti assassini, ne in quella causa.

Al sexto si risponde che si è osservata tutta quella destrezza, et prudenza che sia statta possibile per longo tempo, come sopra; il difetto non vien dall'Inquisitore ma dalla malitia de i Crocesignati; era così gran cosa quello monitorio così semplice con tanta dolcezza efficatia di parole del P. Inquisitore et affisso in luoco secreto della lor sala che dovessero far tanto rumore, et ribellione, et il Vicario del S. Ufficio mio antecessore fece affigere pubblicamente un monitorio di scomunica contra essi Crocesignati, che sotto pena di scomunica non dovessero entrare nell'andovino delle carcere del S. Ufficio et essi Crocesignati non hebbero ardire di levarlo, ma con riverenza pregarono il sudetto P. Vicario che lo facesse levar.

Il sudetto P. Campegio per sentenza con la pena dell'escomunica li scaciò et privò questi Crocesignati della Compagnia et d'ogni officio et benefitio, et d'ogni cosa mobile, et furono affissi i cedoloni al Domo, a S. Prospero et a S. Domenico et era il tempo di quel già Duca Alfonso [gelosissimo] di giurisdizione et non si fece strepito; et hora per il sudetto Monitorio, et per proceder giuridicamente et modestamente contra la temerità dell'insolenti, et rebelli, et

iniurianti l'Inquisitore si fa tanto rumore si mosseno li Governatori, li Giudici et ufficiali et altri contra l'Inquisitore et favoriscono questi Crocesignati; la reputatione del S. Officio ricerca che siano puniti li rebelli, et si reduchino all'obediencia i sudetti Crocesignati altrimenti il S. Officio che in questi principii non è conosciuto ancora, ne riverito come si deve del tutto saria vilipeso, et in favola, come già molti per le sudette offese ne favolegiano per il che e testimonii, e rei, et Crocesignati, et altri diventariano insolenti et maggiormente disobidienti, et il S. Officio debilitato tanto meno potria essercitare l'officio circa le cose della S. Fede; et se non si può di manco, fiat ius et pareat mundus.

I.R.A.T.A.T.O del P. fra Pietro Visconte Inquisitore di Reggio; che l'Inquisitori sono capi, et superiori delli Crocesignati, et della lor Compagnia.

**ASMo, *Inquisizione*, b. 298, 18 aprile 1710**

[...] Essendo la Compagnia della S. Croce soggetta solamente alla Santa Sede Apostolica, ed al P. Inquisitore delegato da essa Santa Sede, si debba riconoscere per capo esso P. Rev.mo Inquisitore, et in sua assenza il suo Vicario nelle cose spettanti l'Offitio della Santa Inquisitione, e della medema Compagnia, et in esse rendergli ubbidienza.

Che nelle Congregationi da farsi nella Compagnia debba intervenirvi il Rev.mo P. Inquisitore, o suo Vicario senza proporre Partito, né dar voto, e quando sarà giunta l'hora determinata, debbasi far avvisare il Rev.mo P. Inquisitore, o suo Vicario, i quali non volendo, o non potendo intervenirvi, possano i Confratelli spedire validamente i loro negotii, secondo le occorrenze; pregando all'incontro i detti Confratelli il detto Rev.mo P. Inquisitore, a volerli esortare al di lor maggior bene, e della Compagnia.

Che non sia lecito ad alcuno prettender d'essere nel numero de' confratelli di detta Compagnia, se non avrà fatto il voto in mano del Rev.mo Pre Inquisitore, o suo Vicario.

Per spiegatione del precedente Capo vien determinato dal Rev.mo P. Inquisitore con il consenso del Sig. Co. Brama Priore, e l'approvazione del Sig. Marchese Gaetano Canossa, e Sig. Conte Luigi Fossa deputati dalla Congregatione Generale a quest'effetto, et havuti piena autorità dalla medema di concludere sopra questo: che quelli, li quali vorranno esser accettati nella Compagnia de Crocesignati per attualmente operare, e dare il suo voto nella medema, debbano passare secondo il consueto, con supplica; con che non havendo fatto prima il voto, lo debbano fare subito; non intendendo però, che quelli, che vogliono essere scritti per mera devotione, siano obbligati a passare per mezzo del detto memoriale, ma bensì essere scritti in due libri particolari da tenersi uno dal Rmo P. Inquisitore, e l'altro dalla Compagnia.

Et abenchè l'Amministrazione della Compagnia si supponga nettissima, niente di meno dovranno ogni anno esibirsi li conti nella Congregatione, nella quale si ellegge il Priore, acciò in caso di disordine il Rev.mo P. Inquisitore possa suggerire, e dirigere la fedeltà di quelli, essendo veramente lui il Giudice proprio in causa di controversie, e non alcun altro.

Siccome al Rmo P. Inquisitore più, che ad ogn'altro deve premere l'augmento de' Fratelli, e il maggior splendore della Compagnia, havrà la bontà di procurare, che li suoi Patentati ancora entrino nella medesima, e mediante il voto, restino arrolati sotto il Glorioso Vessillo della Santa Croce, così essendo tutti pronti li presenti Fratelli di servire, non meno la Santa Sede, che il di lei Santo Tribunale, e con la vita, e con la robba, si compiacerà il medesimo Rmo P. Inquisitore di gradire questa loro prontezza, impiegandoli all'occorrenze negli Uffici del medesimo Santo Tribunale.

**ASMo, Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti, b. 277B, f. 88, 9 novembre 1772 e 1 aprile 1773**

Copia di Poliza a Monsignore Vescovo di Modena in data de' i 9 Novembre 1772

In replica del Foglio di V.S. Illustrissima e Reverendissima de' i 4 andante, che contiene le sue premure onde avere per di lei lume, e regala una Istruzione pratica, e precisa del come, e quando debba rendere intesa la Giunta di Giurisdizione delle processure criminali, che si faranno d'ora inanzi nella sua Curia, siamo i significarle, che dopo che sarà stata eseguita la cattura, alla quale dovrà però sempre precedere la solita permissione della suddetta Giunta, il Tribunale di V.S. Illustrissima e Reverendissima dovrà tosto dare avviso alla medesima della cattura eseguita, esprimendo il Titolo del delitto, per cui sarà stato arrestato il reo, dovendo di più la Giunta essere intesa del processo massimamente della trasmissione dell'inquisizione, e della susseguente condanna, o assoluzione, o qualunque altra liberazione.

Nota di quei casi, ne' quali si renderebbe necessario alla Curia Ecclesiastica di Reggio l'avere il Braccio sciolto, e libero per far catturare.

1. per tutti quelli, che si volessero far carcerare entro il Palazzo Vescovile;
2. lo stesso per quelli, che venendo chiamati alla Casa del Vicario Generale o per esami, o per correzioni, si rendessero meritevoli, per qualche trasporto nelle loro risposte, d'essere immediatamente arrestati, mentre in di fatto potrebbero rifugiarsi in luogo immune, e dopo avere insolentito contro il Superiore Ecclesiastico, andarne impuniti;

3. per necessario antecedente richiederebbersi la libertà di chiamare gli esecutori a guardare gli esami, ed altri atti criminali, che si dovessero fare ai rei per garantire il Giudice da quegli insulti, che potesse soffrire da medesimi rei, e per poterli aver pronti all'occorrenza per arrestare chi lo meritasse;
4. per gli Ecclesiastici, che offendessero il Vicario Generale mentre siede pro Tribunali in qualunque luogo ciò segua, o che offendessero gli ufficiali della Curia Ecclesiastica nell'atto, che eseguono ordini di Monsignore Vescovo, o del suo Vicario Generale;
5. in quei casi, che per giusti, e doverosi riflessi si dovesse, o si volesse procedere economicamente, e senza strepito, e formalità di Giudizio, e con ogni possibile segretezza, secondo che le gelose circostanze lo potessero esiggere;
6. per quelli, che spontaneamente volessero costituirsi nelle carceri, e si temesse, che fossero per mutarsi di sentimento;
7. per tutti li sospetti di fuga, potendo ogni picciol ritardo render vana l'esecuzione;
8. in altri casi consimili, ne' quali giusta il buon ordine, e metodo giudiziario si esigesse un'istante provvedimento senza ammettere dilazione;
9. in tutti li casi, ne' quali potesse verificarsi il Flagranti, vale a dire non solo quelli, ne' quali taluno fosse ritrovato stando commettendo attualmente il delitto, ma ancora in quelli, ne' quali fosse alcuno ritrovato in disposizione di farlo, o dopo l'averlo commesso stasse per fuggire, o per occultarsi, giacchè in tutti li suddetti casi uno si dice captus in flagranti. Di necessità pure sotto i termini del Flagranti parrebbe si dovessero comprendere quelli, che si ritrovassero attualmente trasgredendo gli Editti Vescovili, e Costituzione Sinodali, come per esempio sono quelli, che si ritrovassero vestir'abiti vietati, portar armi proibite, e simili, quelli pure, che si ritrovassero in luoghi scandalosi, in betole, osterie, trebbi, giuochi, ed altri siti, ed esercizi indecenti, e vietati, mentre, se non si potessero rendere istantaneamente, e finchè sono in Flagranti si toglierebbe alla Curia una convincente prova per condannarli, e castigarli; e però essendosi dato l'ordine dal Giudice Ecclesiastico al Bargello d'invigilare sopra qualcheduno sospetto, e indiziato di simili delitti, sembrerebbe di necessità si dovesse da lui eseguire la cattura senz'altro, sempre che lo ritrovi in flagranti come sopra detto. Così pure, se uno viene precettato a non praticare in una casa, o con una persona. Se qualch'altro viene sequestrato in casa, o in città e si ritrovi aver sprezzato il Precetto, o il [sequestro] parrebbe necessario, che si dovesse dagli esecutori arrestare il delinquente, perché allora il delinquente si ritrova realmente in flagranti.

Eccellenza

Non potendo io dispensarmi dal dar sfogo ai replicati comandi di S. Santità, mi vedo perciò obbligato a recare un nuovo incomodo a V. Eccellenza colle mie preghiere, perché abbia la benignità di umiliare a S.A.Serenissima la compiegata memoria segnata con la lettera A, dal di cui contenuto rileverà quale rappresentanza mi venga ingiunto di fare alla prelodata A.S. sul conto del Proclama della Giunta Giurisdizionale promulgato colle stampe sotto il dì 30 Ottobre dello scaduto anno.

In sequela del primo ordine Pontificio giunto con lettera sino de' 20 Febbraio prossimo passato si pensò da Monsignor Vescovo di Modena, essere miglior partito l'aspettare la venuta di S.A. ne' suoi Stati, e in appresso di rispondere, che si credeva opportuno diserire l'esecuzione di tal'ordine autorevole in persona, come fu fatto.

Ma essendo sopraggiunta nuova lettera in termini più assoluti, e con espresso comando, che si facciano le rappresentanze in iscritto, anzi che si dichiari venirne l'eccitamento da S. Santità, non debbo perciò esimermi anco per obbligo del mio ministero di far presente con tutto l'ossequio all'A.S. Serenissima quanto viene indicato nella detta annessa memoria.

Allor quando fu spedito agli Ordinari dal Tribunale della Giunta in Regolamento stampato, io mi trovavo attualmente in Modena, in vista di che non si lasciò da qual Monsignor Vescovo, da Monsignor di Carpi, dal detto Abate Baccarini Vicario di Nonantola, e da me stesso di averne discorso con gl'individui, che compongono il Tribunale, mettendo sotto il loro sguardo le difficoltà, che s'incontravano in vista delle chiare disposizioni del Concilio di Trento, ed altro in ordine alla Pratica; e se ne riportano spiegazioni così favorevoli, che Monsignore di Modena stimò bene di addimandare con sua lettera le dichiarazioni, che fossero giudicate opportune per lo regolamento dei Vescovi, e conciliabili con il loro dovere, ed esercizio della Giurisdizione ecclesiastica necessaria al fine di tenere nella dovuta soggezione gli Ecclesiastici, che ne abbisognassero; ma non avendo il detto Monsignore ottenuta quella risposta, che aspettava, come dalla copia segnata B si pose in silenzio, e stimò di non dovere replicare.

Siccome poi l'eccitamento da esso dato produsse, che la Giunta mandasse copia della risposta da essa scritta a Monsignore di Modena con lettere circolari non meno a tutti gli Ordinari, che hanno Diocesi nello Stato, quanto ai rispettivi Giusdicenti, come da copia segnata C, così ciò fece, che si rendessero notori i limiti ristretti, ne' quali si trovava l'autorità ecclesiastica; onde a precautarmi dagli inconvenienti, che potessero insorgere, credei spediente di trasmettere al Tribunale con una Poliza alcuni individuali quesiti segnati con la lettera D sulla speranza di ricavarne qualche facilità almeno d'ordini generali, onde ne' i casi pratici si potesse con effetto,

e senza intralcio adempiere a propri doveri nell'amministrazione della Giustizia; ma essendomi giunta la risposta, di cui ne invio copia segnata E, e non avendola trovata a mio proposito, la ritenni privatamente presso di me senza comunicarla a veruno, pensando, che alla venuta ne' suoi Stati di S.A.S. si potesse operare con maggior frutto.

Avendo però creduto bene per maggiore rischiarimento di dovere dar conto di quanto seguì in tal'affare, mi prevalgo anco di questa opportuna combinazione per esporre ciò, che avevo pensato di fare in voce, ed è il vedersi da me in pratica quanto sia pregiudizievole al bene, e quiete pubblica la lusinga de' cattivi di potersi sottrarre da gastigli del Superiore, che molte volte suole intimorirli con la sola minaccia per ridurli al dovere massime in certi accidenti, che nell'esercizio Episcopale sono troppo frequenti, quali la prudenza, e carità del Prossimo, per entrare in causa diversi ceti, e specie di persone, esiggon, che si stia lontano da qualunque Pubblicità; perciò ho creduto di non dovere dissimulare questo mio sentimento, anco per giudicarlo conducente, ed uniforme alle religiosissime massime, ed intenzioni di S.A. Serenissima, che siano tenuti tutti nella debita subordinazione, e di fornire della sua favorevole assistenza i Superiori, acciò non mandino ad essi, anzi vengano loro facilitati i mezzi, onde poterla esiggere, tanto più non potendosi dire, che di questi abbiano mai fatt'uso i Vescovi per oppressione degli Ecclesiastici, quali anzi a chi non è al fatto de' casi precisi, e delle circostanze, che accompagnano i medesimi, sembrano tal volta troppo tolleranti, e trascurati nel punire le delinquenze, e correggere gli abusi, che s'introducono da alcuni individui contro la Disciplina. Erasi da me divisato di fare queste ossequiose rappresentanze unitamente a Monsignore di Modena al pari di me commissionato da nostro Signore; e perciò lo avevo pregato di trasmettermi le sue affine di poterle io pure sottoscrivere; ma avendomi egli replicato d'essere già state da lui spedite nello scorso Ordinario, perciò mi trovo in necessità di portare all'E.V. il nuovo incomodo di umiliare all'A.S. le medesime come viene di obbligarmi il S. Padre, ben sicuro, che in questa per me indispensabile circostanza avrà ella per la mia persona tutte le più benigne riflessioni ad oggetto di rendere scusabile qualunque mia mancanza, o inavvedutezza, che fosse occorsa nell'umile mia esposizione, la quale non può mai essere volontaria, né derogare a quell'ossequioso attaccamento, che non tanto per dovere, quanto per inclinazione mi glorio di professare a S.A. Serenissima.

Sono con la più rispettosa obbligata stima.

Di V. Eccellenza.

Reggio 1 Aprile 1773

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Gian Maria Vescovo di Reggio.

**ASMo, *Inquisizione*, b. 294, *Istruzione*, s.d.**

Il nuovo Inquisitore mandato a Reggio ha subito in virtù, di certo editto ch'egli, cominciato a procedere contro gl'ebrei di quella città, e fattone carcerar molti volendogli inquirgli, perché si sono serviti in alcuni bisogni loro di christiani, e di cristiane, e perché gl'Inquisitori non hanno mai in questi stati di S.A. posta la mano in cose tali. E l'editto del quale egli s'è valuto nel dar principio al processo per quanto dice era a quell'ufficio fin l'anno del 1608, né mai alcuno Inquisitore l'ha usato. E' paruto molto strano a S.A. che nell'ingresso dell'ufficio suo habbia tentato questa novità, e però chiamato qua, il pregò a voler disisterne far quel che gl'altri suoi precessori non haveano fatto, offerendosi di proceder quando fosse necessario, perch'a lui s'apparteneva il farlo, e come Principe cristiano il farebbe, a che egli rispose, che non poteva con buona coscienza lasciar di procedere, e si partì di qua senza ritornar al ministro, al qual S.A. l'havea rimesso, com'anche havea detto di fare. Scrisse poi una poliza, nella quale promettea di non passar più oltre finché si fosse parlato a S.A. per [...] ragionare come gli era stato proposto dal ministro, che non osservando poi S.A. gli scrisse di nuovo che si contentasse di venir da lei, sicome fece. Col qual trattando pur di questa materia per intender l'animo suo, egli li rispose d'haver l'ordine dalla Congregatione di procedere, e che non potea lasciar di fare. Non di meno, essendo stato rimesso al medesimo ministro, et havendo egli mostratogli che negli stati d'altri Principi l'Inquisitore non s'intrometteva in simili cause, e che la bolla di Gregorio decimo terzo Antiqua Iudeor il dichiara espressamente i casi né quali l'Inquisitore s'intrappone, si rimase che non si vada innanzi finché S.A. non avesse scritto costà. E però in esecuzione di questo ha voluto informare l'Ill.mo Sfondrato di quanto è succeduto, e rappresentarle anche le sue ragioni, anchorché sappia che a S.S. Ill.ma sono notissime. Si dice dunque primieramente, che questo non è caso d'Inquisitore, come appare dalla detta bolla di Gregorio XIII, la quale benché parli delle balie, non di meno pare si debba intendere di quelle che stanno in casa degl'hebrei, per quelle parole far gittare il latte né luoghi sporchi, perché se non servisse nelle loro case non potrebbe indirle a tanta sceleragine, ne verisimilmente ardirebbero di tentarle per tema di non esser castigati severamente. E la bolla d'Innocentio confermata da Paolo quarto, da Pio quinto, e da Gregorio Xiii aiuta questa interpretatione, perché sebene si considera non parla di quelli che fanno servitii per guadagno a gl'ebrei, stando però fuori delle case loro, né mangiano loro cibi, né dormendo. Onde trattandosi per legge di S.A. che gli hebrei non possano tener al lor servitio alcuno cristiano né christiana, né valersi delle balie christiane senza licenza, non dee esser impedito. S'aggiunge che hanno gl'ebrei un breve di Sisto quinto nel qual si permette loro che possano havere pratica, famiglierità, et amicitia per l'occasioni de' quali in esso breve con christiani, e che si possano valer de mestieri,

uffici, et esercitii, e manualità d'essi [pagando] loro le debite mercedi. Parole che abbracciano ogni sorte di servitio, e tanto più che vieta, che non possano tener servitori né serve christiane che ordinariamente stanno nelle case loro, eccezione che permette che se ne possano valere, purché non sieno servitori, né fantesche, come non sono quelli che non habitando in casa non ricevano certa marcede, come si fa a Napoli da' lor padroni. E perciò i Principi poi secolari sogliono comandare con le loro provisioni a christiani, et ad ebrei, come habbiano a trattare insieme e limitare i casi, come si vede da una grida del S. Duca di Mantova e da una di S.A., delle quali si manda copia, e conforme a questo l'Azor., che pur è stampato in Roma, al c. 22 all q. XI delle sue institutioni, scrisse gli ebrei esser soggetti agl'Inquisitori né casi della bolla di Gregorio XIII, e negl'altri, né quali si tratti di fede, come afferma anche il Direttorio lib. 2 q. 46 et il Pegna [...] si eiusdem libri, e ne gl'altri a' Principi secolari. E per questo pochi anni sono, essendo stati imputati alcuni ebrei di Sassuolo d'haver guasta una immagine della Santissima Madonna, la causa fu finalmente conosciuta da un delegato di S.A., et i colpevoli castigati. Che se questo è permesso a' Principi, et il dice anche l'Azor. alla q. XI nel detto capitolo, che pur riguarda il disprezzo della religione, quanto più si dovrà loro il castigo degl'ebrei, e de' christiani, che havranno comercio indigente et indebito insieme. Prega dunque S.A. l'Ill.mo Sfondrato ad'intrapporsi perché non s'induca in questo stato tal novità, e tanto meno essendo contra giustizia per capriccio d'un Inquisitore che forse non avrà fatto mai più ufficio tale, e se pur l'havrà fatto almeno non nello stato d'alcun Principe, e s'è lecito agl'altri il far gride in questa materia non sa l'Altezza sua come a lei si possa negar il far il medesimo.

**ACDF, S.O., St. St., GG 4-a, c. 35bis f. 1 – c. 35bis f. 2**

L'Ill.mo sig. Consigliere Luigi Sforza Luogotenente del Governo di Reggio ha rilasciata a me Cancelliere [...] lettere di S.E.S. il sig. Marchese Gaudenzio Vallotta Ministro di Gabinetto, [...] in data di Modena 7 corrente, colle quali viene spiegato essere mente dell'A. S.

- 1) Che venga levato di qua e trasportato nel S. Ufficio di Modena tutto l'Archivio Inquisitoriale con ogni carta relativa ancora a cause non solo già terminate, ma che fossero tuttavia pendenti;
- 2) Che si ordini al Padre Vicario di qui che in materia di cause del S. Ufficio dovrà solamente ricevere le dinunzie anche spontanee, con rimmetterle per l'uso opportuno alla Inquisizione di Modena, da essa dipendendo onninamente;
- 3) Che sua S.I. prenda formale possesso in nome di S. A. S. della fabbrica di questa Inquisizione, e delle mobilitie in essa esistenti, la prima, distrutte le carceri, ed altro, che abbia aria d'Inquisizione, da donarsi poi in nome come sopra a questi P.P. e Convento di S. Domenico, e le altre da rilasciarsi con opportuno inventario insieme colle rendite certe, ed incerte vestiario

sin qui avuto da questo Padre Inquisitore a piena disposizione di quello di Modena, e come in dette lettere, che saranno unite al presente.

E sono le seguenti

Ill.mo Sig. Ossmo

In seguito della Sovrana determinazione partecipata da me a V.S.I. sotto li 10 dello scorso mese di giugno relativamente alla unione di codesto S. Ufficio d'Inquisizione a questo di Modena, debbo ora soggiungerle essere mente di S.A.S

1. Che sia levata di costà, e trasportato nel S. Ufficio di Modena tutto l'Archivio Inquisitoriale con ogni carta relativamente ancora a cause non solo già terminate, ma che fossero tuttavia pendenti;
2. Che mentre l'Inquisitore di Modena avviserà circolarmente i Vicari di codesta Diocesi della suddetta unione seguita per sovrana disposizione dell'A.S., ond'essi si dirigano d'ora innanzi a lui solo nelle occorrenze del S. Ufficio, sappia, e si ordini a codesto Vicario, che in materia di cause di S. Ufficio dovrà solamente ricevere le dinunzie anche spontanee, con rimetterle per l'uso opportuno all'Inquisizione di Modena, da essa dipendendo onninamente;
3. Che ella prenda formale possesso in nome di S.A.S. della fabbrica di codesta Inquisizione, e delle moblie in essa esistenti, la prima, distrutte le carceri, ed altro, che abbia aria d'Inquisizione da donarsi poi a lei stessa in nome, come sopra, a codesti P.P., e convento di S. Domenico, e le altre da rilasciarsi pure da lei con opportuno inventario, insieme colle vendite certe, ed incerte, vestiario, ecc...sin qui avuto da codesto Inquisitore, a piena disposizione di questo di Modena, il quale l'A.S. si è degnata condecorare colla graduazione di suo Consiglio Teologico.

Espressa così a V.S.I. la mente sovrana ella dunque è incaricata di darvi piena esecuzione con riscontrarmene in appresso, restando io fratanto con bacciarle affettuosamente le mani.

**ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Officio*, pp. 19v – 20r [sulla materia ebraica]**

[...] Il primo caso, se alcuno di loro asserisce cosa contraria alle suddette che sono comuni a christiani, et a loro, o l'avranno predicata, o instillata ad alcuno anco privatamente;

Secundo: se haverà invocato e consultato i Demonii, procurate risposte da loro, fattigli sacrificii, sportogli preghiere per divinatione, o per altra causa, ovvero che habbino immolato alcuna cosa,

overo offertogli suffumigatione, o altra cosa adorata, o prestatogli qualsivoglia altro empio ossequio;

Tertio: se con parole, fatti, esempi, o qualsivoglia altro modo haveranno insegnato, o indotti christiani, o tentato di indurgli a far le dette cose;

Quarto: se haveranno in ignominia, e sprezzo, e corruttela della fede christiana empimente detto, che il Salvator nostro, sia puro huomo, overo che sia stato peccatore, la Madre di Dio non sia stata Vergine, o altre simili bestemmie, che si sogliono chiamar hereticali per se stesse;

Quinto: se per opera, agiuto, o consiglio, o favore di qualsivoglia di loro alcun christiano haverà apostatato dalla Santa Fede, overo sarà passato e tornato alli riti, e ceremonie, superstitioni, sette de' giudei, o d'altri infedeli, overo sarà caduto in alcuna heresia;

Sexto: se haveranno impedito, overo essortato in qualsivoglia modo alcun catthecumeno, o qualsivoglia altro di loro, o d'altra setta d'infedeli, quale per inspiratione di Dio, volesse venire alla Fede christiana, doppo haver dechiarato con cenni, parole, fatti, o in qualsivoglia altro modo, la sua volontà a non pigliare il Sacro Battesimo, e venire alla Santa Fede;

Septimo: se haveranno scentemente ricettato nelle case loro, nutrito, aiutato ne' viaggi, e passaggi Apostati e Heretici, o in qualsivoglia modo e luogo l'habbino provvisto de' cibi, datogli o mandatogli doni o presenti, condottogli da un luogo all'altro, overo accompagnatoli, overo procurato che fossero condotti, o accompagnati, o somministratogli spese, guide, fattogli o datogli compagnia, o se haveranno procurato che le cose fattogli da Apostati et Heretici non si siano potute penetrare, investigare e di più chi l'haverà in qualsivoglia modo occultati e difesi, e prestatogli aiuto, consiglio e favore;

Octavo: se haveranno tenuto, custodito, overo divulgato, o in qualsivoglia luogo portato libri heretici, overo talmudici, o altri libri giudaici in qualsivoglia modo dannati, o prohibiti, overo in far questo haveranno prestato l'aiuto et l'opera loro;

Nono: se haveranno deriso o schernito i christiani, et in sprezzo e ludibrio dell'hostia salutare di vostra Redentione Christo Giesù S.N. immolato nell'altare della Croce, in qualsivoglia modo e tempo, ma spetialmente nel venerdì Santo haveranno affisso, et appeso in Croce agnello, o pecora, o altra cosa, et in essa sputato o fatti altri atti di disprezzo;

Decimo: se haveranno contro l'istituto de' Sacri Canoni, et altre Contitutioni, et Decreti de' Sommi Pontefici, tenuto nutrici christiane, o tenendole le haveranno sforzate a gettar il latte nelle latrine, cloache, o altri luoghi in quel giorno che si saranno comunicate.

**ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione, b. 94, sine data* [probabilmente 1577]**

Se è loco dove sia Inquisitore overo il suo vicario, si hanno da conferire tutte le cause dal Vescovo con detto Inquisitore o vicario et sopra dette cause far le solite congregazioni, imperò deve sempre preceder il Vescovo come iudice ordinario.

Se in detto loco non vi fosse né Inquisitore né suo vicario, il Vescovo procede e fa l'uffitio suo. Deve il Vescovo accettare tutte le denuntie che vengono, dando giuramento alli denuntiatori *de non revelando* et con destrezza interrogare li denuntiatori *de loco presentibus exercitio et qualitate personarum denuntiarum*.

Deve inanzi se scriva la denuntia dare il giuramento al denuntiatore *de veritate dicenda* et finita la denuntia *de non revelanda ut supra*.

Deve subito, avuto le denuntie et quelle formate, darne aviso all'Ill.mo et R.mo Cardinale Savello, solito dirsi nelle soprascritte Vicario de Nostro Signore et summo Inquisitore, anchor che non fosse fatto o formato processo.

Puole anchora havendo alcuni de questi signori Ill.mi della Congregatione confidenti scriverne in particolare a essi non ostante l'aviso dato al Cardinal Savello imperò con destrezza acciò non si dispiacesse a detto Cardinal Savello.

Et perché sole fra il Vescovo et l'Inquisitore alle volte disparere, di tutto debbe il Vescovo deve raggugliare li signori della Congregatione o al Cardinale Savello.

Deve subito [...] dare le sententie mandarne copia autentica al Sant'Offitio.

Non deve il Vescovo mandar processo alcuno originale in loco alcuno senza ordine delli signori Ill.mi Inquisitori di Roma.

Deve il Vescovo dare giuramento a tutti offitiali de che se intrometteranno in cose de detto Sant'Offitio de non revelando.

Debbe mosso dal zelo de bon pastore esser vigilante et sollicito invistigare in intender se alcuna sorte de Heresia nascesse o pululasse con esser posto al esame et a processare.

Deve haver il Vescovo alcune forme d'interrogatorii et avvertire che sicome il reo fugge così il giudice l'ha da seguitare.

Non deve proceder precipitosamente, et con fretta se non per periculo [...], ma dar aviso d'ogni cosa alli Cardinali Ill.mi del Sant'Offitio di Roma quali secondo l'aviso ordinano.

Debbe subito che alcuno de delinquenti fosse carcerato farli pigliare tutti libri et scritte et portarli in corte del Sant'Offitio.

Deve esser secretissimo et fidelissimo non scoprendo alla parte cosa alcuna.

Deve il Vescovo formato il processo informativo far pigliar il reo casu che ce siano inditii relevanti, et carcerato se examini sopra ogni capo con destrezza, acciò non si scoprino li denuntiatori avertendo non nominar ne persone ne circumstantie et a queste esamine intervenga esso Vescovo con l'Inquisitore o suo vicario se ci è [send] due delli più graduati della chiesa con detto Vescovo a quali se dice giuramento de non revelanda et de secrete tenendo.

Debbe il Vescovo per informatione Curiae far domandar i testimonii cirlanamente poi recusando de venire farli citare ad informatione del Sant'Offitio supra non nullis ad dicto Santum Offitium concernente.

Essaminati che saranno li potrà dar licentia che vadino a casa senza pigliar da essi sicurtà alcuna si saranno compatrioti, ma se saranno forestieri interrogarli dove habbino andar et quando si habbino a partire acciò se bisognasse reperirli si sappia dove siano et se sarà possibile farli far repetere secondo l'occasione in evenienza che il reo negasse avendoli dato a detti testimoni il giuramento de veritate dicenda et de non revelata.

Et occorrendo far repetere alcun testimonio il quale non sia nella sua diocesi, si scrive a Roma a i Signori Ill.mi provedeno conscriventi al Vescovo dove si trovano questi testimonii et mandatoli l'articoli ad causam faciendam se ordina che detto Vescovo gli repeta.

Circa al formar i processi si seguita nel più il tribunale delli processi ordinarii criminali.

Ci sogliono intervenire molti casi i quali in esse sono d'heresia ma domandato il delinquente de fide quid sentiat po esser che dice che non pensasse ne credese esser caso de heresia, sicché sub consideranda perché tutto il fine del Sant'Offitio sta quo ad finem.

**ADRe, Atti delle Sacre Congregazioni, b. 1, 20 dicembre 1633**

È molto tempo, ch'io odo esclamazioni, e doglianze contra questo Pre Inquisitore, suo Vicario et Notario ma perché non prestavo molta fede, a chi si doleva meco dell'estorsioni fattegli ho tardato sin hora significare a V.E. alcuna cura hora moltiplicando sempre le querimonie di quelli, che, denunciati ancora per cause leggere sono stati astretti a pagare gravi somme di denaro et essendo io Pastore di tutti, ne potendo altro per bene di questi populi, ho veduto non poter più trattenermi di non darle parte di molte estorsioni succedute, et del mal concetto, in cui per tal causa in questa città viene tenuto questo S. Tribunale per rispetto de ministri, poiché se ben per il passato avanti il contagio, qui vi era la terza parte delle persone più di quello c' hora vi si trova, soleva il Pre Inquisitore tenere un solo Notario Attuario nella città, hora non solo ne tiene duoi, ma così absetti, et di mala fama, et conscienza, che tutta la città scandalizza, che [il] S. Tribunale si vaglia di persone così infami, uno di loro si chiama Francesco Fossa tenuto per adultero, et falsario con altre molte imperfezioni, e l'altro Maffeo Gerondi stimato ladro, et

l'uno e l'altro di mala coscienza, e che fanno molte estorsioni come, vedrà dall'incluse fedi, e se non fosse il timore delle persone, c'hano di così Santo Tribunale, si havranno depositioni d'altra qualità, hora ne dirò alcune solo per scarico della mia coscienza, e perché V.E. vi possa provvedere con quella più della maniera, che si conviene, et le parerà bene.

Don Giovanni Donati da Correggio ha fatto doglianza, ch'essendo stato processato da questo Pre Inquisitore per haver conversato con gli heretici dell'esercito imperiale, in più volte fu astretto pagare la somma di 200 scudi parte all'Inquisitore, parte al suo Vicario et ministri, come dall'inclusa fede.

Il sig. Antonio Ricordati luoghotenente de cavali di Novellara per il ballo d'un hebreo, inquireto al S.O. pagò un doblone d'oro, e quattro ducatonì d'argento et havendo conferito questo coll'Inquisitore di Mantova, esso gli disse che gli era stato fatto torto, come dall'inclusa fede.

Nel Carnevale passato per occasione della maschera succedete a Montecchio diocesi di Parma, ma Stato di Reggio e sottoposto a questo Inquisitore, che si fece una ricercatione tra quei cittadini, ove essendo intervenuto alcuni hebrei; furono processati molti di quei signori, et anche alcuni reggiani, che stavano all'hora colà, et tutti hanno pagato una buona somma di denari come si vede dall'incluse fedi, et informatione sopra questo et occorrendo questo fatto si giustificarebbe a pieno.

Poiché per questa causa il sig. Giulio Oddi pagò al S.O. 20 ducatonì d'argento, e lire 167 per le spese, et al Pre Vicario un doblone d'oro, come dall'inclusa fede e perché il detto sig. Giulio fece qualche doglianza, il Pre Inquisitore sostiene, che il denaro pagato sia stato ben pagato, anzi che dovea pagare di più, et confessa d'haver hauto gli 20 ducatonì e che gli restituirà, se da Roma gli sarà dato ordine come dall'inclusa del 23 novembre 1633, che mi è stata data per lettera del Pre Inquisitore et si conferma per un'altra lettera di detto Francesco Fossa Notario del S.O. del 22 novembre del medesimo anno, che pur sarà qui inclusa, si come una lettera del Commissario di quel luogo, che però solo contiene informazione di quel fatto.

Et Michele Gattano per la medesima causa pagò quattro scudi d'oro, e due doble d'oro, sotto nome di pretesa condanna, come dall'inclusa.

Et la signora Lucretia Cavezzi per la medesima causa fu astretta pagare alli ministri del S.O. ducatonì 30 d'argento, come dall'inclusa lettera della medesima si vede.

La signora Isabella Calori Visdomini esaminata per questa istessa causa dal detto Pre Vicario dell'Inquisitore fu ricercata dal medesimo a pagare venti ducatonì d'argento ma lei havendo esclamato ancora non ha pagato alcuna cosa, come dall'inclusa fede.

Ludovico Rocca dalla Mirandola querellato nel S.O., per certa superstizione ad amorem è stato astretto a pagare 80 ducatonì d'argento, se ha voluto uscire di prigione, e poi gli è stato fatto

precetto, che non venga in Vescovado ma se ne vada addirittura alla Mirandola, forse perché non partecipasse meco questo aggravio, e per assicurarsene quel Vicario dell'Inquisitore mandò frà Domenico ad accompagnarlo fuori dalla porta della città, come il medesimo Rocca deponerà.

Don Rafaele Marini querellato nel S.O. per certa causa pagò al Vicario dell'Inquisitore 10 ducatonì d'argento fu liberato, et esso lo deponerà.

Il sig. Antonio Resti da Ruolo imputato d'haver mangiato carne intende haver pagato da 70 ducatonì all'Inquisitore, et lo sa il sig. Alessandro Gantozzi.

Don Antonio Benini da Castelnovo di sotto ha detto a persone onorate, che essendo stato querellato nel S.O. per subornatione di duoi testimoni pagò all'Inquisitore, et suo Vicario 170 ducatonì d'argento.

Mi è ancora stato riferito, che il Conte Rodolfo Sessi processato nel S.O. pagò due sottocope d'argento et molti cechini d'oro per non esser moltato, e che lo sa don Damiano Palmieri, che fu mezzano a questo, et il sig. C. Alessandro Fantuzzi.

Costuma ancora questo Pre Inquisitore di fare egli fare le spese cibarie alli carcerati in quel foro, non volendo, che altri se n'ingerisca, e nel fine della carceratione intendo, che sotto valore di queste spese gli rei vengono gravati a pagare molti denari più, che non vaglino le spese cibarie nel che però, si come in ogni altra cosa mi rimetto al vero, so ben che sento molte doglianze, et io partecipo questo con V.E. non perché ne faccia alcuno risentimento, poiché non ha giovato, ch'io ne faccia qualche moto all'Inquisitore, il quale s'è scusato con dire, che questa Inquisizione è povera, e non da [decreocere] ma solo perché provvedendo con quella soavità, che le parerà espediente, che sarà il fine, con che a V.E. con ogni riverenza baccio le sacre vesti.

Reggio 20 dicembre 1633

L'anno passato fu ancora processato messer Michele Reverzani per essersi trovato già sei anni in circa in compagnia a mangiare con un hebreo, et bisognò, che pagasse certa somma de denari e poi non si è sentito altro della sua causa, come dal medesimo s'intese, che ne fece doglianza.

#### ***ADRe, Atti delle Sacre Congregazioni, b. 1, 4 giugno 1668***

Priego la singolare bontà di V.P. Rev.ma ad esse certa, che in me vivino ugualmente i medemi sensi di moderazione affatto lontani dal desiderio di estendere la propria giurisdizione, o occupar quella d'altri, ch'ella efficacemente mi rappresenta nella cortesissima sua de 29 passato resami hoggi da questo Pre Inquisitore, et la piena cognitione, che la P.V. Rev.ma tiene della mia antica osservanza al suo grandissimo merito, cò la riflessione alla mia grave età hormai prossima al fine della carriera, potranno servire di malevadori alla sincerità delle presenti

espressive, e del mio genio inimicissimo delle gare, e contentiosi. La cattura di don Valeriano Zanorsi, come quella del fratello don Alessandro fu ordinata da questo foro a titolo di nuove querele molto gravi, che ultimamente sopravvennero; oltre che ne meno erano estinte altre, pei quali tre volte furono processati, con ritenzioni anco qua in Reggio, tralasciata la consideratione, che sino dell'anno 1662, per il loro viver discolo, scandaloso, e perturbatore della pubblica quiete, dal Sig. Duca di Guastalla Prone di Reggiolo mi fu fatta istanza, che per tempo a me arbitrario mi contentassi tenerli lontani dal suo Stato. In queste circostanze a me non sarebbe mai sovenuto, che don Valeriano soggetto di simile qualità potesse avere Patente del S.O., mentre massime mi è ben nota la gelosia, che tiene la S.C., che i suoi ministri non siano non solo lontani dal delitto, ma etiandio dalla suspitione di esso, perché in tal caso avrei ben saputo praticare quei termini di convenienza, che anco senza scapito della propria giurisdizione si possono usare; solo dopo che don Valeriano fu arrestato nelle carceri di Reggiolo mise fuori una Patente di Pro Vicario del S.O. in detta terra, ottenuta già dal Pre Inquisitore Granara, senza che ne meno si ci vedesse la conferma di V.P. Rev.ma. Non potei a meno in questo caso di ordinare il trasporto in queste carceri vescovali del prigioniero, massime essendosi sparsa voce di ordita fuga, non credendo di offendere punto la giurisdizione dell'Inquisitore di Mantova, mentre li Vescovi di Reggio sono in antichissimo possesso di punire soli, i delitti di simili ministri in tutta la Diocesi, purchè non siano materie spettanti al S.O., nel qual caso si osserva la disposizione della Clementina prima de Haer: in 6° di procedere unitamente. Da questo Pre Inquisitore potrà V.P. Rev.ma haver ragguaglio di ciò, che giornamente qua si pratici; per le terre del mantovano sottoposte alla giurisdizione spirituale del Vescovo di Reggio ho fatto vedere varii esempi al medesimo Pre Inquisitore ne quali appare la giurisdizione usata dall'istesso Vescovo, et in specie uno di don Camillo Rubbiera Arciprete di Paludano, ch'era in quella terra Vicario del S.O. arrestato in Mantova ad istanza del Vescovo di Reggio, e consignato al medesimo, non ostante gl'impedimenti opposti dall'Inquisitore di quel tempo, che pretendeva spettare a sé, havendo la S.C. un sua lettera del 30 di Luglio del 44 determinato, che li giudici deputati dal Vescovo di Reggio seguitassero la causa dell'Arciprete di Paludano, ne dal Pre Inquisitore di Mantova havessero impedimento circa la giurisdizione. E purchè tra le imputazioni contro il detto Arciprete ve n'erano alcune spettanti al S.O., soggiunse, che nell'espeditone di essa, si osservasse la disposizione di suddetta Clementina. Rappresento tutto ciò con la mia solita ingenuità a V.P. Rev.ma, acciò si contenti di ricevere in bene le mie procedure, pregandola anco di riflettere, che dall'esempio, ch'ella m'adduce di quello si osserva costì in simil casi con Monsignor Ill.mo Vescovo di Mantova, non s'inferisce allo stile della Diocesi di Reggio, e si può benissimo verificare, che

nella Diocesi di Mantova goda l'Inquisitore de' privilegi, che non li competono nelle terre sottoposte alla Diocesi di Reggio. Quest'è quanto mi accade dire alla P.V. Rev.ma in quest'emergenza rimettendomi nel più al Pre Inquisitore; et se dalla S.C. di Roma sarò comandato d'informare sopra il ricorso, che ad essa potesse li aversi, io non saprei dir di vantaggio di ciò, che esprimo con questa, pronto per altro ad eseguire con ogni puntualità tutti gl'ordini, che dalla medema S.C. potessero venirmi; mentre riconosco quella per fonte d'ogni giurisdizione, et che può a proprio arbitrio fare essenti dagl'Ordinari i suoi ministri; e senza più affettuosissimamente le bacio le mani.

## **Cronotassi degli inquisitori che hanno retto l'ufficio del locale tribunale del Sant'Uffizio di Reggio Emilia<sup>1</sup>**

### **Distretto di Parma e Reggio Emilia**

- Niccolò Bonini da Reggio OP (1491-1505)
- Maffeo da Parma OP (1505-1507)
- Tommaso da Vigevano OP (1507-1508)
- Antonio da Casale OP (1508-1513?)
- Donato da Brescia OP (1513?-1517)
- Modesto Scrofeo da Vicenza OP (1517-1518/19)
- Girolamo Armellini da Faenza OP (1518/19-1526?)
- Angelo Mirabino da Faenza OP (1533-1540)
- Tommaso dalla Negra da Vicenza OP (1540-1559)
- Girolamo Volta da Mantova OP (1559-1564)

### **Distretto di Ferrara (dal 1564 Reggio Emilia come vicaria)**

- Camillo Campeggi sr. da Pavia OP (1560-1568)
- Paolo Costabili da Ferrara OP (1568-1572)
- Benedetto Marabotti da Mondovì OP (1573-1574)
- Eliseo Capis da Venezia OP (1574-1578)
- Angelo Mirabino da Faenza OP (1579-1581)
- Giovanni Battista Chiavenna da Milano OP (1581-1584?)
- Nicola Gionchi da Bertinoro OP (1584-1592?)
- Giovanni Battista Penna da Finale OP (1592-1600)

---

<sup>1</sup> Questa cronotassi è stata presa da L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede. L'inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna*, Firenze, Edizioni Clori, 2017, pp. 75, 92, 99 e 111 – 112 e bibliografia annessa.

### **Distretto di Reggio Emilia (dal 1598)**

- Pietro Visconti da Taggia OP (1598-1601)
- Angelo Bucci da Vigevano OP (1601-1604)
- Dionigi Raimondi da Finale OP (1604-1607)
- Michelangelo Lerri da Forlì OP (1607-1608)
- Serafino Montini da Cagli OP (1608)
- Paolo Franci da Napoli OP (1608-1615)
- Girolamo Maria Zambecari da Bologna OP (1615-1618)
- Michelangelo Lerri da Forlì OP (1618-1622)
- Girolamo Codulcini da Fossombrone OP (1622-1625)
- Paolo Bermaschi da Crema OP (1625)
- Pietro Martire Ricciardi da Acquaneгра OP (1625-1627)
- Paolo Airoidi da Milano OP (1627-1629)
- Paolo Egidio Tramezzini da Como OP (1629-1634)
- Pietro Maria Dulcetti da San Severino OP (1634-1637)
- Tommaso Bargagnati da Fabriano OP (1637-1640)
- Vincenzo Maria Vannini da Montesanto OP (1640-1646)
- Agostino Ferrari da Correggio OP (1646-1656)
- Giovanni Battista Cassani da Lugo OP (1657-1677)
- Aurelio Torre da Rivalta di Monferrato OP (1677-1681)
- Cipriano Minuti da Cremona OP (1682-1685)
- Prospero Leoni da Parma OP (1685-1688)
- Vincenzo Ubaldini da Fano OP (1689-1695)
- Angelo Guglielmo Molo da Como OP (1695-1699)
- Cesare Agosti da Cortemaggiore OP (1699-1701)
- Giovanni Crisostomo Ferrari da Castelnuovo OP (1701-1705)
- Ermete Giacinto Visconti da Milano OP (1705-1708)
- Giacinto Pio Tabaglio da Piacenza OP (1708-1709)
- Giovanni Agostino Ricci da Savona OP (1709-1710)
- Giacomo Zucchini da Faenza OP (1710-1711)
- Giovanni Filippo Monti da Fermo OP (1711-1712)
- Giuseppe Maria Galli da Como OP (1712-1718)

- Gioacchino Maria Mazzani da Cremona OP (1718-1720)
- Antonino Pozzoli da Lodi OP (1720-1726)
- Pietro Antonio Bagioni da Forlì OP (1726-1733)
- Tommaso Giacinto Mugiasca da Como OP (1733-1736)
- Prospero Felice Agnesi da Crema OP (1736-1737)
- Giacinto Maria Longhi da Milano OP (1737)
- Domenico Nicola Mora da Fermo OP (1737-1739)
- Pietro Martire Cappi da Parma OP (1739)
- Giuseppe Felice Agnesi OP (1739-1743)
- Pietro Martire Cangiassi da Modena OP (1743-1748)
- Francesco Maria Ratti da Tortona OP (1748-1749)
- Giovanni Domenico Volta da Como OP (1749-1759)
- Carlo Tommaso de Angelis OP (1759)
- Carlo Giacinto Angeli da Trento OP (1759-1762)
- Pietro Antonio Bosio da Pietra OP (1762)
- Carlo Giacinto Belleardi [o Bigliardi] OP (1763-1780)

**Distretto di Modena e Reggio Emilia (dal 1780)**

- Giuseppe Maria Orlandi OP (1779-1785)

## **Fonti d'archivio**

ACDF, *CI*, Protocolli 047, ZZ;

ACDF, *Decreta S.O. (1559)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1598 – 1634)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1601)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1617)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1618)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1620)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1634)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1680)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1681)*;

ACDF, *Decreta S.O. (1703)*;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, B 4 – b, f. 14;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, CC 1 b, f. 5;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, CC 1 c;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, E 4 – b;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, GG 1 h, f. 7, *Nota spese e ricevuto del anno 1779*;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, GG 4 – a;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica, Reggio miscellanea*, GG 4 – d;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, H 7 c;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, I 7 a, f. 10;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, L 5-f, n. 17, *Provisiones che vuol fare Sua Santità sulla riforma dei Familiari del S. O.*;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, LL 1 – b (1);

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, LL 1 – b (2);

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, LL 5 e;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, LL 5 f;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, M 2-m, *Elenco delle Inquisizioni, Vicarie, e Patentati del Santo Offizio in tutto lo Stato Ecclesiastico*, c. 357r – c. 359r;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, M 5 – o;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, M 7 b, f. 9;

ACDF, *Santo Offizio, Stanza Storica*, Q 2 n;

ADRe, *Atti delle Sacre Congregazioni*, b. 1;

ADRe, *Denunciae et Informationes in causis S. Officii Inquisitionis Episcopalis*;

ADRe, *Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1598 usque ad 1611, Tomus primus*;

ADRe, *Litterarum Trasmisarum a Supremi Tribunali a 1611 usque ad 1622, Tomus secundus*;

ADRe, *Prattica per procedere nelle cause del Sant'Officio*;

ADRe, *Praxis criminalis Tribunalis SS.me Inquisitionis Episcopalis Ad usum Caroli Hijacinthi Belliardi Casalensis O.D. vicarij generalis S. Uffizij Mutine*;

ADRe, *Praxis criminalis S.O., seu brevis delucidatio criminalis pre oculis habenda et quesitore violate fidei in sumendis denunciationibus, examinandis testibus, reis constituendis et expedientis*;

ADRe, *Processi criminali vescovili*, b. 1, f. 1 – 3, 9;

ADRe, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1500-1786)*, bb. 94 – 95;

ADRe, *Visite pastorali, Sacre Visite Pastorali 1456 – 1563*, bb. 1 – 2;

ADRe, *Visite pastorali, Sacre visite pastorali, Bellincini Conte Augusto (1675 – 1694), libro e atti*, bb. 12 – 13;

AGOP, IV, *Registra magistrorum ordinis*, 10 – 12, 15;

ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria ducale, Gridario in volumi*, vol. RR, n° 246;

ASMo, *Elenchi d'affari presentati al Duca dal Supremo Ministro*, b. A (1784 – 1785) e b. B (1786);

ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, gride, statuti, Decreti e chirografi marchionali poi ducali sciolti*, b. 13;

ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 272 B;

ASMo, *Giurisdizione sovrana, Vescovi di Reggio: carteggio e documenti*, b. 277B, f. 88;

ASMo, *Inquisizione*, b. 251;

ASMo, *Inquisizione, Miscellanea, Constitutio super deputationibus, oneribus, exceptionibus, et privilegiis officialium, ministrorum, aliorumque inservientium tribunali S. Inquisitionis*, b. 299;

ASMo, *Archivio notarile della Mirandola, Notatio Manfredo Papazzoni, 1522 – 23*;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione romana a Modena*, bb. 254 – 255;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Modena*, b. 259 B;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus septimus, ad 1647 us. ad 58*, b. 260;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 - 1680, Tomus octavus: ab 1658 usq. ad 66*, b. 260;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1646 – 1680, Tomus nonus: ab anno 1667 usq. ad 80*, b. 260;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus decimus: ab anno 1681 usq. ad 99*, b. 261;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1682 – 1714, Tomus undecimus: ad 1700 usq. ad 08*, b. 261;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1682-1714); Tomus Duodecimus: ab anno 1708 usq. ad 14*, b. 261;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1715 – 1733, Tomus decimotertius: ab anno 1715 usq. ad 21*, b. 262;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio (1715 – 1733), Tomus Decimo Quartus, ab anno 1722, usq. ad 1733*, b. 262;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1734 – 1780, Tomus decimoquintus: ab anno 1733 usq. ad 1744*, b. 263;

ASMo, *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione a Reggio 1734 – 1780, Tomus decimosexus: ab anno 1745 usq. ad 1780*, b. 263;

ASMo, *Inquisizione, Liber et Catalogus Reorum Denuntiatorum et Processatorum in S. Officio Regii*, b. 283, f. 7;

ASMo, *Inquisizione*, b. 284, ff. 4, 6, 7;

ASMo, *Inquisizione*, b. 294;

ASMo, *Inquisizione, Processi*, bb. 100–103, 107, 108;

ASMo, *Inquisizione, Processi*, bb. 239bis, f. V, 243, f. III;

ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 217, f. 14;

ASMo, *Inquisizione, Regiensis sive Scandianensis confiscationi bonorum*, b. 295, f. 5 - 6;

ASMo, *Inquisizione*, b. 298;

ASMo, *Rettori dello Stato (Reggiano A – B), Reggio Emilia*, bb. 26 - 27, 49, 50, 113, 155;

ASRe, *Archivio del Comune, Riformagioni, Provv. 1555 – 1558*, n. 126;

ASRe, *Confraternita dell'Invenzione della Croce o dei Crocesignati in S. Domenico, Ricevute, mandati di pagamento e altre carte d'amministrazione. 1590-1769*, b. 3;

ASRe, *Confraternita dell'Invenzione della Croce o dei Crocesignati in S. Domenico, Carte riguardanti l'eredità Scaioli. 1709-1769*, b. 7;

ASRe, *Opere pie, San Tommaso, Lettere ai vescovi (1605 – 1601)*, b. 5;

ASV, *Statuta ecclesiae et diocesi regiensis, edita a Marcello cardinale Cervino episcopo Regiensi pro reformatione cleri et populi*, t. 34, arm. 32, A. A. IX cap. 3 n. 30;

BAV, *Urb. Lat., Summa de li capitoli fermati tra li cardinali in sede vacante in conclave da osservarsi da chi serà papa*, b. 1039;

BAV, *Urb. Lat.*, ms. 1086;

BAV, *Vat. Lat.*, 10852;

BIBLIOTECA dell'ARCHIGINNASIO di BOLOGNA, *Litteræ Sacræ Congregationis (S. Officij de Bononia) Annorum (1689 – 1692)*, mss. B. I874;

BIBLIOTECA CAPITOLARE di REGGIO EMILIA, *Carteggio Saccani*, faldone XII, fasc. *Controriforma*, 1561;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, B 483;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, C 29 – 30, 61;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, C 264;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, E 128;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, E 129, *Rinovatione de Patentati del S. Offitio di Reggio fatta dal Padre Maestro Cesare Agosti Inquisitore, al principio del mese d'Agosto dell'anno 1699*;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, E 130, *Registro de' Signori Patentati di Reggio, 1701-1800*;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, 15 E 168;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, 15 E 226;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, 15 E 235;

BMAP, *Manoscritti reggiani*, F. 109;

BIBLIOTECA NAZIONALE di NAPOLI, *Atti del Sant'Uffizio, Manoscritti Brancacciani*, I B 7;

BIBLIOTECA PALATINA di PARMA, *Archivio Beccadelli*, ms. Pal. 1020, f. 3;

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA di BOLOGNA, *Manoscritti Italiani* 6, n. 18.

## Bibliografia

- L. Addante, *Eretici e libertini nel Cinquecento italiano*, Roma – Bari, Laterza, 2010;
- G. Alberigo, G. L. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2013;
- G. Alberigo, *I vescovi italiani al concilio di Trento (1545-1547)*, Firenze, Sansoni, 1959;
- L. Alberti, *De viris illustribus Ordinis Praedicatorum*, Bologna, 1517;
- L. Alberti, *Libro detto Strega, o delle illusioni del demonio, del sig. G. P. della Mirandola*, a cura di A. Biondi, Venezia, Esperia Marsilio, 1989;
- A. Alcalà Galve, *Control de espirituales*, in J. Pérez Villanueva – B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España y América*, Vol. I, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984;
- F. Alfieri, *Fisiologia, morale e demonologia. Il corpo conteso di fra Giovanni Battista (Terra d'Otranto, 1688)*, in F. Alfieri – V. Lagioia (a cura di), *Infami macchie. Sessualità maschili e indisciplina in età moderna*, Roma, Viella, 2018, pp. 111 – 134;
- L. M. Alfieri, *Gli ordini religiosi a Reggio dall'XI al XVIII secolo*, in G. Costi – G. Giovanelli (a cura di), *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dal Medioevo alla Riforma del Concilio di Trento*, vol. II, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 161 – 163;
- M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in «Church History», 85, 3 (2016), pp. 529-551;
- M. Al Kalak – I. Pavan, *Un'altra fede. Le case dei catecumeni nei territori estensi (1583 – 1938)*, Firenze, Olschki, 2013;
- M. Al Kalak, *L'eresia dei fratelli. Una comunità eterodossa nella Modena del Cinquecento*, Roma, Storia e Letteratura, 2011;
- M. Al Kalak, *L'Inquisitore archivistica. La funzione del riordino archivistico nel disciplinamento delle coscienze*, in «Schifanoia», 36 – 37/2011, p. 153 – 164;
- M. Al Kalak, *I "frutti" della conversione. Per la storia della Casa dei Catecumeni di Reggio Emilia*, in «Materia Giudaica», 14, 2009, pp. 461 – 483;
- M. Al Kalak, *Una terra «netta e preservata». Ricerche su Inquisizione e dissenso a Reggio Emilia nel cinquecento*, in «Bollettino della società di studi valdesi», 205, 2009, pp. 53 – 88;

- M. Al Kalak, *Gli eretici di Modena. Fede e potere alla metà del Cinquecento*, Milano, Mursia, 2008;
- L. Al Sabbagh, *Confessione e crimine sessuale. Il caso di don Francesco Rovatti (Reggio Emilia, 1768)*, in F. Alfieri – V. Lagioia (a cura di), *Infami macchie. Sessualità maschili e indisciplina in età moderna*, Roma, Viella, 2018, pp. 159 – 179;
- L. Al Sabbagh, *Eleonora d'Este: tra esorcismo e "affari monacali"*, in L. Al Sabbagh – A. C. Caterino – M. Gargiulo – D. Santarelli – V. Voza – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. 2, Roma, Aracne Editrice, 2018, pp. 285 – 290;
- L. Al Sabbagh, *Tra satanismo e reato sessuale. Il caso di Domenico Costantini nella Reggio Emilia del tardo XVIII secolo*, in «Nuova Rivista Storica», CII, 1/2018, pp. 193 – 204;
- L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, *I giudici della fede. L'inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna*, Firenze, Edizioni Clori, 2017;
- L. Al Sabbagh – D. Santarelli, *Il Concilio di Trento tra riforma e repressione*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber, *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne Editrice, 2016, pp. 111 – 123;
- L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber, *Virginia de' Medici tra politica ed esorcismi*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne Editrice, 2016, pp. 283 – 285;
- L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e l'Inquisizione: la Narrativa dell'Origine, e Stato degl'Inquisitori, quali dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale (1709-1743)*, in «Quaderni Eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario», 3/2015, pp. 93 – 116;
- L. Al Sabbagh, *Reggio Emilia e Inquisizione. Dall'inventario di Giuseppe Trenti alle carte reggiane*, in «Quaderni estensi. Rivista on line degli istituti culturali estensi», 6 (2014), pp. 407-413;
- L. Al Sabbagh, *L'Inquisizione di Reggio Emilia tra centro e periferia tra XVII e XVIII secolo. Il repertorio dei carteggi*, Università degli Studi di Bologna, Tesi di Laurea Magistrale in Storia delle Chiese e dei movimenti religiosi, rel. prof. Umberto Mazzone, a.a. 2013-2014;

- L. Al Sabbagh, *Il caso di Bernardo Bolcini: dal reato di Sollicitatio ad turpia alla catalogazione dei processi dell'Inquisizione di Reggio Emilia tra XVII e XVIII secolo*, in «Quaderni estensi. Rivista on line degli istituti culturali estensi», 5 (2013), pp. 473 – 480;
- R. Ancel, *La disgrace et le procès des Carafa d'après des documents inédits*, in «Revue Bénédictine», 22, 1905, pp. 525 – 535; 24, 1907, pp. 224 – 253, 479 – 509; 25, 1908, pp. 194 – 224; 26, 1909, pp. 52 – 80, 189 – 220, 301 – 324;
- E. Angiolini, *Il fondo del “Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana” presso l'Archivio di Stato di Modena: una “macchina del tempo” nel sistema documentario estense*, in «Quaderni estensi. Rivista on line degli istituti culturali estensi», 5 (2013), pp. 389-402;
- K. Aron – Beller, *Jews on trial. The papal inquisition in Modena (1598 – 1638)*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2011;
- A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia. Completata da un indice analitico dei nomi*, Roma, Multigrafica Editrice, 1980;
- A. Balletti, *Gli ebrei e gli estensi*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1913;
- F. Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006;
- Giambattista Bebbi, *Reggio nel Cinquecento*, a cura di C. Baja Guarienti, Reggio Emilia, Antiche Porte, 2007;
- M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008;
- E. Belligni, *Renata di Francia (1510 – 1575). Un'eresia di corte*, Torino, Utet, 2012;
- W. Behringer, *Le streghe*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2008;
- Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo. Con le versioni del secolo XVI, documenti e testimonianze*, a cura di S. Caponetto, Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, 1972;
- C. Bianco, *La comunità di “fratelli” nel movimento ereticale modenese del '500*, in «Rivista storica italiana», XCII, 1980, pp. 621-679;
- Q. Bigi, *Della zecca di Correggio*, in «Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi», vol. 5, 1870, pp. 109-192;
- Q. Bigi, *Di Camillo e Siro da Correggio e della loro zecca. Memorie storico-numismatiche*. Modena, Carlo Vincenzi, 1870;

- A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in Id. *Umanisti, eretici e streghe. Saggi di storia moderna*, a cura di M. Donattini, introd. A. Prosperi, Modena, Assessorato alla Cultura, 2008, pp. 5-14;
- A. Biondi, *Tra corpo ed anima: medicina ed esorcistica nel Seicento (l'«Alexicacon» di Candido Brugnoli)*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 397 – 416;
- A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Roma, Biblioteca di cultura moderna, 1994, pp. 265 – 285;
- A. Biondi – A. Prosperi, *Il processo al medico Basilio Albrizio. Reggio 1559*, in «Contributi», 2/4, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 1978;
- G. Biondi, *I rapporti fra il Sant'Uffizio e lo Stato estense*, in G. Biondi – P. Cremonini (a cura di), *Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio in età di Controriforma*, San Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2014, pp. 30 – 31;
- G. Biondi, “*Madama mi dispiace a dirvelo, vostra altezza è ispirata*”. *Demoni ed esorcisti alla corte di Cesare d'Este*, in "Quaderni Estensi", VI, 2014, pp. 129 – 160;
- G. Biondi, *Principesse, demoni ed esorcisti in convento. Il monastero di Santa Chiara di Carpi (1636-1639)*, in G. Zacchè (a cura di), *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, Atti del convegno, (Carpi 22-24 ottobre 1998), Roma, Bulzoni, 2002, pp. 273-283;
- G. Biondi, *E Iddio si fece donna. La storia di Lucia Roveri della Mirandola (1728-1788)*. Modena, Edizioni Unione Donne Italiane-Centro Documentazione Donne, 1996;
- G. Biondi, *Lucia Roveri della Mirandola (1780 – 1783). Da affettata santità a falsa divinità*, in G. Zarri (a cura di), *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991, pp. 464 – 492;
- G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Uffizio all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, in «Schifanoia», IV (1987), pp. 93 – 108;
- C. F. Black, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, trad. it., Roma, Carocci, 2013;

- E. Bonora, *Conflitti d'autorità tra vescovi, papato e Sant'Uffizio*, in P. Arabeyre – B. Basdevant Gaudemet (a cura di), *Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l'autorité ecclésiastique à l'époque moderne*, Paris, École nationale des chartes, 2013, pp. 27 – 42;
- E. Bonora, *Inquisizione e papato tra Pio IV e Pio V*, in M. Guasco – A. Torre (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 33-67;
- D. Bouillon, *L'attività del vicario generale Antonio Lorenzini in periodo post-tridentino*, in «Bollettino storico pisano», 57/1988, pp. 249 – 276;
- A. Borromeo, *Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento*, in “Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea”, vol. 29 – 30, 1977-78, pp. 219 – 276;
- E. Brambilla, *Casi riservati*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 290 – 291;
- E. Brambilla, *Corpi invasivi e viaggi dell'anima. Santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista*, Roma, Viella, 2010;
- E. Brambilla, *Familiari, Italia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 575 – 576;
- E. Brambilla, *Precetto penale*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1252 – 1253;
- E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000;
- E. Brambilla, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al Concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in *Le visite pastorali e i laici: disciplina dei costumi e controllo dell'ortodossia*, in C. Nubola – A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 491-540;
- Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, vol. VI - VII, Augustae Taurinorum, 1860-1862;
- M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012;

- M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*. Roma, Viella, 2004;
- E. Callegari, *La devoluzione di Ferrara alla S. Sede*, in «Rivista Storica Italiana», I (1895), pp. 1-11;
- S. Calonaci, *Con gli occhi di Argo. La politica del cardinale Alessandro d'Este dopo la devoluzione (1599 – 1624)*, in G. Signorotto – E. Fumagalli (a cura di), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma, Viella, 2012, pp. 149 – 196;
- P. Camporesi, *Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue*, Milano, il Saggiatore, 2017;
- R. Canosa, *Sessualità e Inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Roma, Sapere, 2000;
- D. Cantimori, *Eretici italiani del Cinquecento*, a cura di A. Prosperi, Torino, Einaudi, 1992;
- S. Caponetto, *La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992;
- S. Caponetto, *Erasmus e la genesi dell'espressione Beneficio di Cristo*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. II, 37/3 – 4, 1968, pp. 271 – 274;
- G. Caravale, *Orazione*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 1141;
- G. Caravale, *Il Beneficio di Cristo e l'Inquisizione romana: un caso di censure tardive*, in S. Peyronel (a cura di), *Cinquant'anni di storiografia italiana sulla Riforma e sui movimenti ereticali in Italia (1950 – 2000)*, Torino, Claudiana, 2002, pp. 151 – 173;
- B. Carboni, *Inquisizione e templari*, Reggio Emilia, Antiche Porte editrice, 2016;
- C. Carena, *De officio S. Inquisitionis*, vol. III, Bologna, 1668;
- M. G. Casali, *Donne, confessori e Inquisizione romana. Indagini preliminari intorno al reato della 'Sollicitatio ad turpia' a Lodi*, in «Annali di Storia moderna e contemporanea», 10, 2004, pp. 221-267;
- P. Castignoli, *Il Magistrato della giurisdizione sovrana nel Ducato di Modena (1757 – 1796)*, Università degli Studi di Modena - Facoltà di Giurisprudenza, relatore prof. L. Spinelli, a. a. 1968-1969;
- M. G. Cavicchi, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici (come la corrispondenza segreta della Congregazione romana può spiegare il funzionamento di questa polizia sacra)*, in «Reggio storia», n.s., 64/65, luglio – dicembre 1994, pp. 2 – 14;

- F. Ceretti, *Galeotto II Pico*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie Modenesi e Parmensi», serie III, vol. I, parte II/1883, pp. 225 – 330;
- F. Ceretti, *Francesca Trivulzio*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria dell'Emilia», vol. V, parte II/1880, pp. 103 – 176;
- C. Cerretti, *L'Inquisizione abolita negli Stati già estensi sul finire del secolo XVIII e la riduzione delle feste, ed altre riforme ecclesiastiche allora compiute*, in «Memorie della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena», s. II, v. XI, 1895, pp. XVI – XXI;
- L. Ceriotti – F. Dallasta, *Il posto di Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milano, Franco Angeli, 2012;
- A. Cerlini, *Una strega reggiana e il suo processo*, in «Studi storici», 15/1906, p. 59 – 68;
- L. Cherubini, *Magnum bullarium romanum [...]*, Tomus I, Lugduni, Philippi Bordae, Laurentius Arnaud & Claudius Rigaud, 1655;
- A. Cifres, *L'Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano (Giornata di studio, Roma 22 gennaio 1998)*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, pp. 73-84;
- M. Colletti, *L'Inquisizione nelle Diocesi reggiana e guastallese*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte II, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 613 – 652;
- M. Colletti, *Lineamenti cronologici della società civico – religiosa reggiana comparati con i dati salienti della cronologia generale (XIV – prima metà XVI sec.)*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dal Medioevo alla Riforma del Concilio di Trento*, vol. II, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 445-492;
- Concilium Tridentinum. Actorum, Diarorum, Epistolarum, Tractatum*, vol. II, X, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1901;
- G. Costi, *Il cardinale Marcello Cervini nel processo della Riforma Cattolica (1540 – 1544)*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dal Medioevo alla Riforma del Concilio di Trento*, vol. III, parte I, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 375 – 412;
- G. Costi, *L'episcopato a Reggio Emilia (1540 – 1544) del card. Marcello Cervini poi papa Marcello II*, in N. Artioli (a cura di), *In memoria di Leone Tondelli*, Reggio Emilia, Studio Teologico Interdiocesano, 1980, pp. 203 – 229;

- A. Crespellani, *La zecca di Modena nei periodi comunale ed estense. Corredata di tavole e documenti*, Modena, Vincenzi, 1884;
- A. Crespellani, *Storia di Modena narrata al popolo*, Modena, Vincenzi, 1881;
- V. Criscuolo, *Marcello Cervini legato pontificio al concilio di Trento*, in C. Prezzolini – V. Novembri (a cura di), *Papa Marcello II e la Chiesa della prima metà del '500*, Montepulciano, Le Balze, 2003, pp. 103 – 125;
- G. Dall'Olio, *Locatelli, Eustachio*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 929;
- G. Dall'Olio, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1999;
- A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma, Aracne Editrice, 2012;
- A. Dani, *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso*, Atti del Convegno di studi (Roma, 9-10 aprile 2010), Roma, Viella, 2011, pp. 125 – 148;
- G. L. D'Errico, *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola – E. M. Lavorano (a cura di), *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto*, Atti del convegno nazionale di studio (Venosa, 5-6 dicembre 2014), Venosa, Osanna Edizioni, 2016, pp. 90 – 112;
- G. L. D'Errico, *Truth and Justice in a «Forest of Thieves». The Heresies of Giovanni Battista de Luca and the Documents of the Roman Inquisition*, Francoforte, Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series, 2016;
- G. L. D'Errico, *L'Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo. Analisi e ricerche*, Roma, Aracne Editrice, 2012;
- W. De Boer, *Sollecitazione in confessionale*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1451 – 1455;
- W. De Boer, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004;

- A. Del Col, *Vicariati*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 1685;
- A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006;
- A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500–1550)*, in «Critica Storica», vol. 25, 1988, pp. 244-294;
- O. Di Simplicio, *Autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'Italia moderna*. Bologna, il Mulino, 2005;
- O. Di Simplicio, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*. Siena, Il Leccio, 2000;
- O. Di Simplicio, *La costruzione della moralità. Inquisizione, penitenti e confessori nell'antico Stato senese. Un progetto di ricerca*, in C. Nubola – A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 465-489;
- M. P. Donato – E. Irace, *Benedetto XIV, papa (Prospero Lambertini)*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 176 – 177;
- M. Donattini, *Albrizio, Basilio*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 31;
- M. Duni, *Un manuale inedito per cacciatori di streghe: il 'Formulario pro exequendo Inquisitionis officio' di Modesto Scrofeo (c. 1523)*, in «Archivio storico italiano», vol. 171, 2013, pp. 339-358;
- M. Duni, *La caccia alle streghe e i dubbi di un giurista: il 'De lamiis et excellentia utriusque iuris' di Giovanfrancesco Ponzinibio (1511)*, in C. Hermanin – L. Simonutti (a cura di), *La centralità del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò*, vol. I, Firenze, Olschki, 2011, pp. 3 – 26;
- M. Duni, *Tra religione e magia. Storia del prete modenese Guglielmo Campana (1460?-1541)*, Firenze, Olschki, 1999;
- S. Eshes (a cura di), *Concilium Tridentinum*, vol. IX, Friburgo in Brisgovia, Herder, 1924;

- S. Ehses (a cura di), *Concilium Tridentinum*, vol. VIII, Friburgo in Brisgovia, Herder, 1919;
- A. Errera, *Manuali per inquisitori*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 975 – 981;
- A. Esposito, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in S. Seidel Menchi – G. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 21 – 42;
- G. Fabbri, *Gli ebrei reggiani dal XV al XX secolo*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte II, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 835 – 866;
- M.P. Fantini, *La circolazione clandestina dell'orazione di Santa Marta: un episodio modenese*, in G. Zarri (a cura di), *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1996, pp. 45-65;
- P. Farinacci, *Tractatus de Haeresi*, Roma, Andrea Fei, 1616;
- G. Farinelli – E. Paccagnini, *Processo per stregoneria a Caterina de' Medici. 1616 – 1617*, Milano, Book Time, 2011;
- S. Fasoli, *Tra riforme e nuove fondazioni. L'Osservanza domenicana nel ducato di Milano*, in «Nuova Rivista Storica», vol. 76, 1992, pp. 468 – 472;
- R. Finzi, *Correggio nella storia e nei suoi figli*, Correggio, ARCA Editrice, 1983;
- V. Fiorelli, *I sentieri dell'inquisitore. Sant'Uffizio, periferie ecclesiastiche e disciplinamento devozionale (1615-1678)*, Milano, Guida, 2009;
- R. Fiorentini, *Papa Innocenzo XI Odescalchi e i suoi nipoti: il difficile rapporto tra equilibri curiali, politica estera e strategia familiare pontificia*, rel. prof. A. Zambarbieri, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2015/2016;
- M. Firpo, *Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento*, Roma – Bari, Laterza, 2016;
- M. Firpo, *Il «Beneficio di Cristo» e il concilio di Trento (1542 – 1546)*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXI/1995, pp. 45 – 72;
- M. Firpo, *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento: un profilo storico*, Roma – Bari, Laterza, 1993;

- M. Firpo, *Tra alumbados e «spirituali». Studi su Juan de Valdés e il Valdesianesimo nella crisi religiosa del '500 italiano*, Firenze, Olschki, 1990;
- M. Firpo – D. Marcatto, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, vol. I - II, Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, 1981 – 1995;
- A. Foa, *Ebrei d'Europa. Dalla peste nera all'emancipazione*, Roma-Bari, Laterza, 1992;
- M. Folin, *Rinascimento estense*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- B. Fontana, *Renata di Francia duchessa di Ferrara: sui documenti dell'archivio estense, del mediceo, del Gonzaga e dell'Archivio Segreto Vaticano*, 3 voll., Roma, Forzani & C. Tipografi del Senato, 1889 – 99;
- V. M. Fontana, *Sacrum Theatrum Dominicanum*, Roma, Tinassi, 1666;
- I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007;
- I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secoli XVI – XVII)*, in A. Jamme – O. Poncet (a cura di), *Offices et Papauté (XIVe - XVIIe siècle)*, Roma, École française de Rome, 2005, pp. 215 – 235;
- G. Fragnito, *Vescovi “censori”: il tridentino alla prova*, in G. P. Brizzi – G. Olmi (a cura di), *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, Bologna, Clueb, 2007, pp. 25-35;
- G. Fragnito, *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 115 – 194;
- G. Fragnito, *In museo e in villa. Saggi sul Rinascimento perduto*, Venezia, Arsenale, 1988;
- F. Francesconi, *Modena*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 1055;
- A. Fresta, *Aprile 1543: suoni di flauti e fuochi notturni per il futuro Marcello II*, in «Reggio storia», 8, n. 4, ottobre-dicembre 1985, pp. 36-40;
- A. Fresta, *Gabrina degli Albeti «donna malefica» restò senza lingua*, in «Reggio Storia», 1/1978, pp. 4 – 5;
- A. Gasparini, *Cesare d'Este e Clemente VIII*, Modena, Mucchi Editore, 1960;

- M. C. Giannini, *I Domenicani*, Bologna, Il Mulino, 2016;
- C. Ginzburg, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1989;
- C. Ginzburg – A. Prosperi (a cura di), *Giochi di pazienza: un seminario sul «Beneficio di Cristo»*, Torino, Einaudi, 1977;
- C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976;
- C. Ginzburg, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Il Mulino, 1966;
- G. Giovanelli, *Governo episcopale e Riforma*, in *Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Riforma Tridentina alla Rivoluzione francese*, vol. III, parte I, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 413 – 515;
- R. M. Golden (a cura di), *Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition*, 4 voll., Santa Barbara, ABC-Clio, 2006;
- G. Greco, *Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa*, Roma, Salerno Editrice, 2011;
- P. F. Grendler, *Renaissance education between religion and politics*, Oxford, Routledge, 2006;
- G. Guerzoni, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598*, Modena, Quaderni dell'Archivio Storico, 2000;
- T. Herzig, *Armellini, Girolamo*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 99;
- T. Herzig, *Pico, Gianfrancesco*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 1208;
- S. Isidori – D. Santarelli – D. Weber, *Geminiano Mazzoni: esorcismo e sessualità*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne Editrice, 2016, pp. 291 – 292;
- C. Jenkins Blaisdell, *Politics and Heresy in Ferrara (1534 – 1559)*, in «Sixteenth Century Journal», VI/1975, pp. 67 – 93;
- A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676 – 1683)*, Napoli, Jovene, 1991;

- V. Lavenia, *Bolle e documenti papali*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 208 – 211;
- V. Lavenia, *Confisca dei beni*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 375 – 376;
- V. Lavenia, *Esorcismo*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 551;
- V. Lavenia, *Pene pecuniarie*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 1183;
- V. Lavenia, *Processo*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 1262;
- V. Lavenia, *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le inquisizioni romane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 325 – 356;
- V. Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del Sant'Uffizio*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 47-94;
- V. Lavenia, *I diavoli di Carpi e il Sant'Uffizio (1636 – 1639)*, in M. Rosa (a cura di), *Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1998, pp. 77-139;
- B. P. Levack, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'Età moderna*, trad. it., Roma – Bari, Laterza, 2012;
- R. Lupoli, *Gli inquisitori in biblioteca. Documenti di censura libraria nell'archivio dell'Inquisizione di Modena nel XVII secolo*, Firenze, Edizioni Clori, 2017;
- C. Madricardo, *Sesso e religione nel Seicento a Venezia: la Sollecitazione in confessionale*, in «Studi Veneziani», 15, 1988, pp. 121-170;
- L. Magnani, *Basilio Albrizio medico reggiano e l'Inquisizione con documenti inediti*, Modena, Tipografia Aldo Cappelli, 1898;
- G. Maifreda, *I denari dell'Inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014;

- A. Malena, *Quietismo*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1288 – 1294;
- A. Malena, *L'Eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento*. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003;
- M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013;
- G. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXXIV, Firenze e Venezia, Zatti, 1759;
- G. Marchetto, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in S. Seidel Menchi – G. Quagliani (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 43 – 105;
- S. Marconcini, *Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento*, Firenze, Firenze University Press, 2016;
- L. Marini, *Lo Stato estense*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. XVII, *I ducati padani, Trento e Trieste*, Torino, Utet, 1987, pp. 3 – 214;
- G. L. Masetti Zannini, *La capitale perduta. La devoluzione di Ferrara (1598) nelle carte vaticane*, Ferrara, Corbo, 2000;
- P. Mazur, *Crocesignati*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 432;
- U. Mazzone – C. Pancino (a cura di), *Sortilegi amorosi, materassi a nolo e pignattini. Processi inquisitoriali del XVII secolo fra Bologna e il Salento*, Roma, Carocci, 2008;
- G. Meersseman, *Les Confréries de Saint-Pierre Martyr*, in «*Archivum Fratrum Praedicatorum*», vol. 21, 1951, pp. 51-196;
- A. Mercati, *Prescrizioni pel culto divino nella diocesi di Reggio Emilia del vescovo card. M. Cervini*, Reggio Emilia, Unione Tipografica Reggiana, 1933;
- F. Milani, *Viano e il Querciolese nella storia*, Castelnovo ne' Monti, Tipografia Casoli, 1973;
- V. Mioni – A. Lusuardi, *La zecca di Correggio. Catalogo delle monete Correggesi 1569/1630*, Modena, Mucchi, 1986;
- M. Modica, *Infetta dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento*, Roma, Viella, 2009;

- D. Montanari, *L'immagine del parroco nella riforma cattolica*, in «Archivio storico per le Province Parmensi», 30/1978, pp. 79 – 85;
- W. Monter, *Pena capitale*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1181 – 1182;
- E. W. Monter, *Women and the Italian Inquisition*, in M. B. Rose (a cura di), *Women in the Middle Ages and the Renaissance. Literary and Historical perspectives*, Syracuse, Syracuse University Press, 1986, pp. 73-87;
- Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica*, vol. 3 - 4, 9, 17, 21, Roma, 1896;
- G. B. Morandi, *Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di Monsignor Lodovico Beccadelli arcivescovo di Ragusa*, vol. I, parte I, Bologna, per le stampe di S. Tommaso d'Aquino, 1797;
- G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, vol. XIV, Venezia, Tipografia Emiliana, 1852;
- L. A. Muratori, *Delle antichità estensi*, vol. II, Modena, Stamperia Ducale, 1740;
- M. G. Muzzarelli, *Ebrei, Bologna e sovrano-pontefice: la fine di una relazione tra verifiche, restrizioni e ripensamenti*, in Ead. (a cura di), *Verso l'epilogo di una convivenza: gli ebrei a Bologna nel XVI secolo*, Firenze, La Giuntina, 1996, pp. 19-53;
- O. Niccoli, *La vita religiosa nell'Italia Moderna. Secoli XV – XVIII*, Roma, Carocci, 2011;
- O. Niccoli, *Menstruum Quasi Monstruum': Monstrous Births and Menstrual Taboo in the Sixteenth Century*, in E. Muir – G. Ruggiero (a cura di), *Sex and Gender in Historical Perspective*, Baltimora, John Hopkins university press, 1990, pp. 1-25;
- P. Olexàc, *L'Inquisizione romana e gli ebrei nell'età del grande disciplinamento (1542-1648)*, Assisi, Edizioni Porziuncola, 2007;
- S. Olmeda, *Chronica Ordinis Praedicatorum*, Ed. M. Canal Gomez, Roma, 1936;
- G. Orlandi, *La fede al vaglio. Quietismo, satanismo e massoneria nel Ducato di Modena tra Sette e Ottocento*, Modena, Aedes Muratoriana, 1988;
- C. Pancino, *Marchese, fiori e mestruo*, Ead. (a cura di), *Corpi, storia, metafore, rappresentazioni, fra Medioevo ed Età contemporanea*, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 71-84;

- L. Pappalardo, *Gianfrancesco Pico della Mirandola: Fede, immaginazione e scetticismo*, Turnhout, Brepols, 2014;
- M. Pattenden, *The Carafa Trial*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne, 2016, pp. 193 – 194;
- M. Pattenden, *Pius IV and the Fall of the Carafa: Nepotism and Papal Authority in Counter-Reformation Rome*, Oxford, Oxford University Press, 2013;
- S. Pavone, *I gesuiti dalle origini alla soppressione*, Roma-Bari, Laterza, 2009;
- A. Pepe, *Le visite ad limina dei vescovi della diocesi di Alife (1590-1659)*, Tricase, Youcanprint, 2017;
- C. Piana, *Ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, Firenze, Quaracchi, 1963;
- G. M. Piò, *Della nobile et generosa progenie del P. S. Domenico in Italia*, Bologna, Bartolomeo Cochi, 1615;
- P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000;
- P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, vol. 2, Roma, Storia e Letteratura, 1967;
- A. Prosperi, *Tra evangelismo e controriforma, G. M. Giberti (1495 – 1543)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011;
- A. Prosperi, *Bestemmia*, in *Dizionario storico dell’Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 184 – 185;
- A. Prosperi, *Campeggi, Camillo*, in *Dizionario storico dell’Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 252 – 253;
- A. Prosperi, *Marcello II, papa*, in *Dizionario storico dell’Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 982 – 983;
- A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996 [2009];
- A. Prosperi, *Girolamo Papino e Bernardino Ochino: documenti per la biografia di un inquisitore*, in Id., *L’Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma 2003, pp. 99-123;

- A. Prosperi, *Il "budget" di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, in Id., *L'Inquisizione Romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, pp. 125-140;
- A. Prosperi, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano, Feltrinelli, 2000;
- C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501 – 1555). Riforma della Chiesa, Concilio, Inquisizione*, Bologna, Il Mulino, 2010;
- R. Raffaelli, *L'inquisitore inquisito*, appendice a Id., *Notizie intorno a Francesco Severi, 'il medico di Argenta'*, in "Studi urbinati. Linguistica letteratura arte", LVI (1983), pp. 127-136;
- G. B. Re, *Un uomo di legge al servizio della Chiesa e del Santo padre*, in R. Coppola – E. M. Lavorano (a cura di), *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto*, Atti del convegno nazionale di studio (Venosa, 5-6 dicembre 2014), Venosa, Osanna Edizioni, 2016, pp. 21 – 31;
- C. Righi, *Il sostegno all'Inquisizione. Patentati, familiari, Crocesignati*, in G. Biondi – P. Cremonini (a cura di), *Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio in età di Controriforma*, San Giovanni in Persiceto, Maglio, 2014, pp. 32 – 36;
- O. Rombaldi, *Correggio, città e principato*. Modena, Banca Popolare, 1979;
- O. Rombaldi, *Il governo ecclesiastico (1512 – 1523)*, in *Ludovico Ariosto: il suo tempo, la sua terra, la sua gente*, Atti del convegno di studi (Reggio Emilia, 27 – 28 aprile 1974), Reggio Emilia, Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi, 1974, vol. 5, pp. 17 – 18;
- O. Rombaldi, *Gli estensi al governo di Reggio. Dal 1523 al 1859*, Reggio Emilia, Editrice Age, 1959;
- G. Romeo, *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici», 51, 2010, pp. 967-1002;
- G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia Moderna*, Roma – Bari, Laterza, 2002;
- G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. A proposito di due casi modenesi del primo Seicento*, Firenze, Le Lettere, 1998;

- G. Romeo, *Ricerche su confessioni dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La Città del Sole, 1997;
- G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990;
- G. Romeo, *Una 'simulatrice di santità a Napoli nel '500: Alfonsina Rispoli*, in «Campania Sacra», 8-9, 1977-1978, pp. 159-218;
- M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992;
- A. Rotondò, *Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d'un libello antiromano del Cinquecento*, in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 2008, pp. 45-199;
- L. Roveri, *Reggio Emilia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1305 – 1306;
- R. Rusconi, *Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 207 – 274;
- G. Saccani, *I vescovi di Reggio Emilia. Cronotassi*, Reggio Emilia, Stabilimento Tipo – litografico degli Artigianelli, 1902;
- V. M. Salas – R. L. Fastiggi (a cura di), *A companion to Francisco Suárez*, Boston-Leiden, Brill, 2015;
- P. Scaramella, *Sodomia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1445 – 1450;
- P. Scaramella, *Medicina e confessori, medicina del corpo, medicina dell'anima*, in «Studi Storici», XL, n. 2, 1999, pp. 613-627;
- A. J. Schutte, *Finzione di Santità*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 601 – 604;
- A. J. Schutte, *Aspiring Saints. Pretense of Holiness, Inquisition, and Gender in the Republic of Venice, 1618-1750*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 2001;
- H. H. Schwedt, *Conflitti e violenze intorno a Girolamo Maria Zambecari OP, inquisitore di Reggio Emilia nel Seicento*, in D. Visintin – G. Ancona (a cura di), *L'inquisizione e l'eresia in*

*Italia: medioevo ed età moderna. Omaggio a Andrea Del Col*, Montereale Valcellina, Circolo culturale Menocchio, 2013, pp. 207 – 252;

H. H. Schwedt, *Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg, Herder, 2013;

K. Siebenhüner, *Bigamia e poligamia, Italia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 194 – 196;

K. Siebenhüner, «*M'ha mosso l'amore*»: *bigami e inquisitori nella documentazione del Sant'Uffizio romano (secolo XVII)*, in S. Seidel Menchi – G. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 503 – 533;

G. Signorotto, *De Luca, Giovan Battista*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 1, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 464;

G. Signorotto, *La crisi seicentesca dell'Inquisizione e il caso milanese*, in C. Di Filippo Bareggi – G. Signorotto (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna e il caso milanese*, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 327 – 368;

G. Signorotto, *Lo squadrone volante. Cardinali «liberi» e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in G. Signorotto – M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, Roma, Viella, 1998, pp. 93 – 137;

G. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, il Mulino, 1989;

Leone Smagliati, *Cronaca Parmense (1494 – 1518)*, a cura di S. di Noto, Parma, Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, 1970;

G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena (1588 – 1636)*, a cura di A. Biondi – R. Bussi – C. Giovannini, 6 voll., Modena, Franco Cosimo Panini, 1993;

M. Spaggiari, *L'archivio Vescovile di Reggio Emilia (secoli IX – XX). Ricognizione generale e inventario topografico*, Università degli Studi di Parma, Tesi di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Beni Archivistici e Librari, relatore Prof. M. Parente, a.a. 2003-2004;

*Synodus Dioecesis Regiensis, quam habuit Ill.us, ac Rev.us D.D. Augustus Comes Bellincinus patritius Mutinensis, Dei, et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Regii, et Princeps, [...]*, Parma, Albertus Pazzonus et Paulus Montius, 1698;

M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in northern Italy (1474 – 1527)*, Boston, Brill, 2007;

J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997;

A. Tincani, *Il monastero di San Tommaso di Reggio*, Reggio Emilia, SRSS, 2002;

G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena: inventario generale analitico, 1489-1784*, introd. P. Prodi, presentazione A. Spaggiari, Modena, Aedes Muratoriana, 2003;

L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese di età tridentina*, in S. Seidel Menchi – G. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 305 – 350;

L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, trad. it, vol. V, VII, Roma, Desclée & C., 1942;

V. Vozza, *Il Beneficio di Cristo. Il «dolce libriccino» degli «spirituali» italiani*, in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, vol. I, Roma, Aracne, 2016, pp. 77 – 85;

D. Weber, *Il genere della stregoneria. Il caso di Maddalena Serchia e Giovanni Serrantelli*, Siena, Lalli, 2011;

S. Wendehorst, *L'Inquisizione romana, l'Indice e gli ebrei*, in *Le Inquisizioni romane e gli ebrei*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 2001), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 51 – 63;

P. C. Ioly Zorattini, *Ebrei in Italia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi con V. Lavenia e J. Tedeschi, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 523 – 526;

P. Zambelli, *Una reincarnazione di Pico ai tempi di Pomponazzi, con l'edizione critica di Tiberio Russiliano Sesto Calabrese 'Apologeticus adversus cucullatos' (1519)*, Milano, il Polifilo, 1994;

P. Zambelli, *Una disputa filosofica ereticale proposta nelle Università padane nel 1519*, in P. Rossi (a cura di), *Il rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari, De Donato, 1977, pp. 494 – 528;

G. Zarri (a cura di), *Finzione e santità tra Medioevo ed età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991.

## Sitografia

A. Alberigo, *Beccadelli, Ludovico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 7, 1970, [http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-beccadelli\\_\(Dizionario-Biografico\);](http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-beccadelli_(Dizionario-Biografico);)

L. Al Sabbagh – D. Santarelli, *Albriso, Basilio*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, Firenze, Edizioni Clori, 2013 – in corso, <http://www.eticopedia.org/basilio-albriso;>

L. Al Sabbagh, *Processo alle streghe di Mirandola (1522 – 1525)*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, Firenze, Edizioni Clori, 2013 – in corso, <http://www.eticopedia.org/processo-streghe-mirandola;>

C. Dusio, *Pico della Mirandola, Gianfrancesco*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, Firenze, Edizioni Clori, 2013 – in corso, <http://www.eticopedia.org/gian-francesco-pico;>

A. Ghidini, *Correggio, Camillo da*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 29, 1983, [http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-da-correggio\\_\(Dizionario-Biografico\);](http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-da-correggio_(Dizionario-Biografico);)

R. Lupoli, *Armellini, Girolamo*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, Firenze, Edizioni Clori, 2013 – in corso, <http://www.eticopedia.org/girolamo-armellini;>

V. Marchetti, *Campeggi, Camillo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XVII, 1974, [http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-campeggi\\_\(Dizionario-Biografico\);](http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-campeggi_(Dizionario-Biografico);)

A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 38, 1990, [http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista\\_%28Dizionario-Biografico%29;](http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista_%28Dizionario-Biografico%29;)

D. Ponziani, *L'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Profilo storico e descrizione dei fondi documentari*, in «Atti del convegno Memoria Fidei: Archivi ecclesiastici e nuova evangelizzazione»,

<http://www.memoriafidei.va/content/dam/memoriafidei/documenti/09%20Ponziani%20-%20ACDF%20-%20Testo%20per%20gli%20atti.pdf>;

*L'Archivio del Sant'Uffizio come fonte per la storia degli stranieri a Roma (XVI-XVIII sec.)*, in «Venire a Roma, restare a Roma. Forestieri e stranieri fra Quattro e Settecento», Roma, Roma Tre Press, pp. 327 – 343;

R. Quazza, *d'Este, Alfonso I*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, 1960, [http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara_(Dizionario-Biografico));

M. Rosa, *Benedetto XIV*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000, [http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-xiv\\_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-xiv_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/);

L. Rossi, *Gambara, Lucrezia*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, Firenze, Edizioni Clori, 2013 – in corso, <http://www.eticopedia.org/lucrezia-gambara>;

E. Scapparone, *Pico della Mirandola, Giovan Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 83, 2015, [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-francesco-pico\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-francesco-pico_(Dizionario-Biografico));

S. Tabacchi, *Lorenzini, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 66, 2006, [http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-lorenzini\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-lorenzini_(Dizionario-Biografico));

L. Turchi, *Papino, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 81, 2014, [http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-papino\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-papino_(Dizionario-Biografico));

G. Vasoli, *Bettini, Luca*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 9, 1967, [http://www.treccani.it/enciclopedia/luca-bettini\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/luca-bettini_(Dizionario-Biografico)).

